

## CONTRATTI DI LAVORO RINNOVATI NEL JOBS ACT

Il decreto legislativo 158, varato dal Governo ad aprile scorso riorganizza i contratti di lavoro cosiddetti speciali, cioè i contratti diversi da quello a tempo indeterminato: tempo parziale, a termine, lavoro a progetto, apprendistato, associazione in partecipazione, lavoro accessorio (voucher)

## DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IRAP DEI PROFESSIONISTI

In un inserto di 56 pagine la guida pratica per non commettere errori - Interessa anche coloro che hanno aderito al regime dei "nuovi minimi" - Il Quadro AC che deve essere compilato dagli amministratori di condominio

## I PROBLEMI DEL "NUMERO ZERO" DEL MODELLO 730 PRECOMPILATO

### STATO SOCIALE

#### LA NUOVA ISEE DANNEGGIA LE FAMIGLIE CON DISABILI

Il nuovo indicatore della situazione economica del nucleo familiare, utile per accedere a varie prestazioni sociali, discrimina i disabili - Il Tar del Lazio lo ha riconosciuto, ma l'Inps non ne ha tratto le conseguenze

### PREVIDENZA

- **Indennità di disoccupazione anche per i collaboratori**
- **Ammortizzatori in deroga anche per i professionisti**

### FISCO

- **La residenza segue il lavoro non i legami affettivi**
- **Dichiarazione dei redditi chiarimenti su oneri e spese**

## SCADENZARIO

## LE SCADENZE FISCALI

MAGGIO	
1	Venerdì
2	Sabato
3	Domenica
4	Lunedì
5	Martedì
6	Mercoledì
7	Giovedì
8	Venerdì
9	Sabato
10	Domenica
11	Lunedì
12	Martedì
13	Mercoledì
14	Giovedì
15	Venerdì
16	Sabato
17	Domenica
18	Lunedì
19	Martedì
20	Mercoledì
21	Giovedì
22	Venerdì
23	Sabato
24	Domenica
25	Lunedì
26	Martedì
27	Mercoledì
28	Giovedì
29	Venerdì
30	Sabato
31	Domenica
GIUGNO	
1	Lunedì
2	Martedì
3	Mercoledì
4	Giovedì
5	Venerdì
6	Sabato
7	Domenica
8	Lunedì
9	Martedì
10	Mercoledì

**Lunedì 18 maggio**

**Attenzione: scadenze prorogate a questa data poiché il 16 maggio è sabato e il 17 domenica.**

**IVA MENSILE E TRIMESTRALE** - Ultimo giorno utile per versare l'eventuale imposta a debito relativa al 1° trimestre 2015 (per i contribuenti che hanno optato per il versamento dell'IVA trimestrale) o relativa al mese di aprile (per i contribuenti mensili). I codici tributo da utilizzare per il versamento sono i seguenti: **6031** - Versamento IVA trimestrale - 1° trimestre; **6004** - Versamento IVA mensile aprile.

**IRPEF** - Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui seguenti compensi:

1) retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio e emolumenti arretrati (codici **1001** e **1002**). Per il versamento dell'addizionale regionale Irpef il codice tributo è il **3802**, mentre per l'addizionale comunale il codice tributo è il **3848**. L'acconto dell'addizionale comunale 2014 trattenuto al lavoratore deve essere versato con il codice **3847**;

2) emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali (codice **1001**);

3) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi corrisposti da terzi, assegni periodici, indennità per cariche elettive, rendite vitalizie, borse di studio e simili, rapporti di collaborazione a progetto (codice **1004**);

4) indennità per cessazione di rapporto di lavoro (cod. **1012**);

5) indennità per cessazione del rapporto di collaborazione a progetto (codice **1004**);

6) provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio (cod. **1038**);

7) redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni (cod. **1040**);

8) redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell'ingegno e redditi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche (codice **1040**);

9) indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di collaborazione di cui al punto 6) (codice **1040**);

10) compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti all'estero (codice **1040**);

11) ritenute alla fonte su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (codice **1049**);

12) compensi per perdita di avviamento commerciale L.19/63 (codice **1040**).

**CONDOMINIO** - Versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti ad aprile per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. I codici tributo da indicare nella delega di pagamento F24 sono i seguenti:

**1019** - Ritenute del 4% a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente;

**1020** - Ritenute del 4% a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente.

**RAVVEDIMENTO OPEROSO** - Scade il termine per regolarizzare gli adempimenti (omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati entro il 16 aprile scorso. Per usufruire del ravvedimento i contribuenti devono versare le somme dovute, più la sanzione ridotta del 3%, più gli interessi dello 0,50% annuo dal 17 aprile fino al giorno del pagamento. I principali codici tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni e degli interessi sono i seguenti:

**8904** - Sanzione pecuniaria IVA;

**8906** - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;

**1991** - Interessi sul ravvedimento IVA.

Per il ravvedimento operoso delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta gli interessi vanno sommati e versati insieme al tributo principale.

**Lunedì 25 maggio**

**INTRASTAT** - Entro questa data devono essere presentati per via telematica gli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente (operatori mensili).

**Lunedì 1° giugno**

**Attenzione: scadenza rinviata a questa data poiché il 30 e il 31 maggio sono festivi.**

**REGISTRO** - Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili stipulati il 1° maggio 2015 e per pagare l'imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente. Nessun pagamento, invece, per chi ha optato per la "cedolare secca".

Per il pagamento dell'imposta di registro si deve utilizzare il modello "F24 con elementi identificativi - Elide", e i seguenti codici tributo:

**1500** - Imposta di registro per prima registrazione;

**1501** - Imposta di registro per annualità successive;

**1502** - Imposta di registro per cessioni del contratto;

**1503** - Imposta di registro per risoluzioni del contratto;

**1504** - Imposta di registro per proroghe del contratto.

# LE SCADENZE PREVIDENZIALI

MAGGIO	
1	Venerdì
2	Sabato
3	Domenica
4	Lunedì
5	Martedì
6	Mercoledì
7	Giovedì
8	Venerdì
9	Sabato
10	Domenica
11	Lunedì
12	Martedì
13	Mercoledì
14	Giovedì
15	Venerdì
16	Sabato
17	Domenica
18	Lunedì
19	Martedì
20	Mercoledì
21	Giovedì
22	Venerdì
23	Sabato
24	Domenica
25	Lunedì
26	Martedì
27	Mercoledì
28	Giovedì
29	Venerdì
30	Sabato
31	Domenica
GIUGNO	
1	Lunedì
2	Martedì
3	Mercoledì
4	Giovedì
5	Venerdì
6	Sabato
7	Domenica
8	Lunedì
9	Martedì
10	Mercoledì

## Giovedì 7 maggio

**FINANZIAMENTI PER LA SICUREZZA** - Ultimo giorno per precaricare, online, sul sito web dell'Inail, le domande di finanziamento degli interventi migliorativi per la sicurezza sul lavoro. Il pre-caricamento, cominciato il 3 marzo, serve a verificare il possesso dei requisiti per poter partecipare al bando. L'Inail renderà noto in un secondo momento i termini per l'invio delle domande (Bando ISI 2014).

## Lunedì 11 e Martedì 12 maggio

**DIS-COLL, INDENNITÀ DISOCCUPAZIONE 2015 PER I COLLABORATORI** - Fino all'11 maggio è possibile presentare la domanda (modulo SR154) della nuova indennità di disoccupazione a favore dei co.co.co. che hanno perso il lavoro dal 1° gennaio 2015. Dal 12 maggio, invece, la domanda si può presentare solo in via telematica, personalmente o tramite Caf o intermediari autorizzati (professionisti, etc.) o via Call Center. (Inps circolare n. 83/2015)

## Lunedì 18 maggio

**CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT** - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di aprile 2015 da parte delle aziende giornalisti ed editoriali.

**CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI)** - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di aprile 2015 da parte della generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.

**TFR A FONDO TESORERIA INPS** - Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell'Inps pari alla quota mensile (integrale o parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di aprile 2015 dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e non destinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con modello F24.

**TICKET LICENZIAMENTI** - Entro questa data va versato il contributo sui licenziamenti effettuati durante il mese di marzo 2015 (Inps circolare n. 44/2013).

**CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE)** - Scade il termine per versare i contributi previdenziali relativi al mese di aprile 2015 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24.

Versamenti Irpef. Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d'imposta, devono versare le ritenute Irpef operate sulle retribuzioni e sui compensi erogati nel mese di aprile 2015, incluse eventuali addizionali.

**ARTIGIANI E COMMERCianti** - Scade il termine per versare la prima rata dei contributi dovuti per l'anno 2015 calcolata sul cosiddetto minimale (contributo fisso). Il versamento va fatto con modello F24 anche dai soggetti senza partita Iva, per se stessi e per le altre persone (familiari) che prestato la loro attività nell'impresa familiare.

## Mercoledì 20 maggio

**CONTRIBUZIONE ENASARCO** - Ultimo giorno per effettuare il versamento della contribuzione e per la denuncia online (distinta) all'Enasarco, da parte delle ditte preponenti a favore di rappresentanti ed agenti, relative al primo trimestre 2015.

## Lunedì 1° giugno

**DENUNCIA UNIEMENS** - I datori di lavoro e i committenti, privati e pubblici (gestione ex Inpdap) devono inoltrare all'Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di aprile 2015.

**VOUCHER (BUONI LAVORO)** - Inizio del periodo delle "vacanze estive" (che terminerà il 30 settembre) durante il quale i datori di lavoro di qualsiasi settore produttivo possono far ricorso a prestazioni di lavoro occasionale accessorio, mediante i voucher (buoni lavoro), da parte di giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o istituto scolastico di ogni ordine e grado (circolare Inps n. 49/2013).

NOVITA' LEGISLATIVE

# SEPARAZIONE BREVE PRIMA DEL DIVORZIO COMPATIBILMENTE CON I TEMPI DEI TRIBUNALI

di PAOLA TRIA

**S**oltanto sei mesi di separazione (un anno se non c'è l'accordo) prima di divorziare. Lo prevede la legge approvata definitivamente dal Senato il 21 aprile scorso. Non sarà più necessario attendere che passino tre anni dalla separazione, ma basterà il decorso di sei mesi in caso di separazione consensuale e di un anno in caso di separazione giudiziale.

Questo è il motivo per cui si parla di divorzio breve: serve meno tempo per passare dalla separazione al divorzio, ma per divorziare occorre comunque il presupposto della separazione, salvo casi eccezionali (vedi riquadro).

Gli stessi termini e condizioni valgono per chi scelga di divorziare con la nuova procedura di negoziazione assistita (cioè firmando un accordo stragiudiziale con l'assistenza di un avvocato per parte) o davanti all'Ufficiale dello Stato Civile (vedi riquadro).

Le nuove previsioni si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge.

La legge n. 898 del 1970 - la cosiddetta legge sul divorzio, confermata dal Referendum del 1974 - prevedeva che si potesse proporre la domanda per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio (cioè: divorziare) solo quando la separazione dei coniugi, sia consensuale che giudiziale, si fosse protratta ininterrottamente per almeno cinque anni a far data dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale.

La prima modifica dei termini è stata introdotta dalla legge n. 74 del 1987 che ha abbassato a tre anni il periodo di separazione necessario per divorziare.

La legge approvata il 21 aprile scorso modifica nuovamente questo termine (modificando l'art. 3, n. 2, lett. b, della l. n. 878/70) e introduce per la prima volta una distinzione fra separazione consensuale e giudiziale. In caso di separazione consensuale fra coniugi, infatti, per divorziare basterà un periodo di separazione pari a sei mesi; in caso di separazione giudiziale, invece, il periodo è di un anno.

E' importante precisare, però, da quando decorre il periodo della separazione, cioè da quale momento si inizi a calcolare il decorso del tempo di separazione necessario a divorziare.

## Da quando decorre la separazione

La legge del 1970, anche nella versione modificata nel 1987, prevedeva che il termine (allora di tre anni) decorresse "a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale" (in



pratica: la prima udienza). La nuova legge arretra, per così dire, il momento di decorrenza e prevede che in caso di separazione giudiziale i dodici mesi di separazione si calcolino "dalla notificazione della domanda di separazione" (art. 1 della legge), mentre in caso di separazione consensuale "il termine di sei mesi decorre dalla data del deposito in cancelleria della domanda, ovvero dalla data della notificazione della domanda alla controparte, qualora essa sia presentata da uno solo dei coniugi".

Insomma, il periodo non si calcola più dalla prima comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, ma da quando le parti attivano il procedimento (tramite la notifica o il deposito del ricorso).

Ad ogni modo, la domanda di divorzio, sia essa consensuale o giudiziale, può iniziare il suo percorso quando "è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale tra coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale".

Ebbene, nonostante gli sforzi del legislatore ed i titoli ad effetto (oltre ad i tweet del Palazzo) sembra abbastanza illusorio parlare di "divorzio breve" se i presupposti del divorzio sono l'«omologazione» della separazione consensuale e, soprattutto, la sentenza passata in giudicato della separazione giudiziale. Visti i tempi della giustizia italiana, infatti, è altamente improbabile che entro un anno dalla notifica del ricorso per la separazione giudiziale la sentenza sia emessa e passata in giudicato!

## Probabile un cortocircuito dei tempi

E' importante, infatti, distinguere il presupposto del divorzio dalle condizioni per poter procedere.

Il presupposto è che i coniugi siano separati, cioè che sia passata in giudicato la sentenza di separazione (giudiziale) o che sia stata omologata la separazione consensuale (le parti davanti al giudice redi-



# SEPARAZIONE BREVE PRIMA DEL DIVORZIO

gono un verbale con le condizioni della loro separazione ed il giudice lo omologa quando riscontri che nessuna delle condizioni sia contraria all'ordine pubblico).

Le condizioni, invece, sono quelle per cui per proporre la domanda di divorzio la legge chiede che la separazione duri da almeno un anno o da sei mesi a partire dalla notifica del ricorso di separazione.

Ma il fatto che sia passato un anno dalla notifica del ricorso per la separazione non vuol dire che sia stata già emessa la sentenza di separazione, né, tantomeno, che essa sia passata in giudicato! Insomma: il cortocircuito è assicurato!

## CASI IN CUI SI PUO' DIVORZIARE SENZA ESSERSI SEPARATI

**L**a legge n. 878 del 1970 prevede all'art. 3, n. 1) i casi in cui i coniugi possano divorziare direttamente senza il presupposto della separazione.

In questi casi, infatti, i presupposti che giustificano lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio sono altri, evidentemente abnormi.

Secondo queste norme, infatti, il divorzio può essere domandato da uno dei coniugi:

1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:

a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;

b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale (incesto) commesso in danno di un discendente o figlio adottivo, ovvero per induzione o costrizione del coniuge o di un figlio anche adottivo alla prostituzione, nonché per sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione di un discendente o di un figlio adottivo;

c) a qualsiasi pena per omicidio volontario in danno di un discendente o figlio adottivo ovvero per tentato omicidio in danno del coniuge o di un discendente o figlio adottivo;

d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'articolo 582 (lesione personale), quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 583 (se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo), e agli articoli 570 (violazione degli obblighi di assistenza familiare), 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi) e 643 (circonvenzione persone incapaci) del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio anche adottivo.

Per tutte queste ipotesi la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa.

Le parti (i coniugi) dovranno pertanto aspettare l'omologa della separazione consensuale o il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale e solo in seguito, decorso il termine ora abbreviato (che presumibilmente sarà già ampiamente decorso), attivare l'iter per il divorzio (con un vero e proprio giudizio in Tribunale o con la negoziazione assistita o presentandosi dinanzi all'Ufficiale dello stato Civile).

Il problema, è evidente, si pone soprattutto per le separazioni ed i divorzi giudiziali.

In questi casi, tuttavia, si ritiene che per usufruire del termine breve basti ottenere una sentenza parziale che pronunci la separazione senza decidere in merito a questioni accessorie (affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare, mantenimento del coniuge o dei figli).

In questo modo il presupposto della separazione giudiziale può maturare prima e, quindi, consentire l'instaurarsi del giudizio di divorzio, benché nel frattempo prosegua il giudizio di separazione sulle questioni accessorie.

## Domande accessorie in secondo piano

Infatti il legislatore all'art. 1 della nuova legge ha previsto anche che *"Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata al giudice della separazione personale"*. Ciò viene fatto gestire dallo stesso giudice, persona fisica, sia il giudizio di divorzio sia quello, che prosegue, sulle rimanenti condizioni accessorie della separazione.

Questo meccanismo, però, comporta che si possa arrivare a sentenza sul divorzio quando ancora sia in corso il giudizio di separazione sulle questioni accessorie e/o che le medesime questioni siano nuovamente poste in discussione in sede di divorzio perché attualmente la legge e la giurisprudenza consentono di rimettere in discussione tutto con il divorzio (peraltro, è anche possibile attivare giudizi per la revisione delle condizioni di divorzio).

In conclusione, aver semplicemente ridotto i termini della separazione per accedere al divorzio non comporta automaticamente che il divorzio sia diventato "breve".

Probabilmente perché questo accada è necessario che il legislatore, in modo organico, riveda anche i presupposti del divorzio e/o la relativa procedura.

Ma il vero problema, forse, è sempre lo stato in cui versa la giustizia italiana che, in mancanza di una vera riforma organica, preclude la possibilità che qualsiasi procedimento sia veramente "breve".

Gli oppositori del divorzio breve, insomma, possono dormire sonni tranquilli!



NOVITA' LEGISLATIVE

# SEPARAZIONE BREVE PRIMA DEL DIVORZIO

## SEPARAZIONI E DIVORZI "ASSISTITI" CIOE' FUORI DEI TRIBUNALI

### SEPARAZIONE E DIVORZIO DAVANTI ALL'AVVOCATO

Ricordiamo che la legge n. 164/14 ha previsto separazioni e divorzi al di fuori dei Tribunali.

Anche a questi procedimenti stragiudiziali si applicano i nuovi termini di sei mesi e un anno.

Ci sono due procedure che consentono di separarsi/divorziare e/o modificare le condizioni di separazione/divorzio al di fuori del Tribunale.

La prima è quella dell'accordo raggiunto con l'assistenza degli avvocati, uno per parte.

#### Firma della convocazione

Per prima cosa i legali sottoscrivono la convenzione di negoziazione con cui, fra l'altro, viene fissato il termine entro cui la procedura si deve compiere (secondo le regole generali sulla negoziazione assistita introdotte dalla legge di conversione l'accordo deve essere raggiunto in almeno un mese e in non più di tre mesi, salvo una proroga di trenta giorni). Procedura di separazione (1<sup>a</sup> fase) e procedura di eventuale successivo divorzio sono identiche.

Grazie alla legge di conversione (il Decreto non lo prevedeva), questa procedura può essere attivata anche in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti. Inoltre, le parti possono concludere patti aventi ad oggetto trasferimenti patrimoniali.

Dalla data di sottoscrizione dell'accordo di separazione decorrono i sei mesi o i dodici mesi per il divorzio.

In sede di conversione è stato introdotto un ulteriore passaggio: l'accordo deve essere trasmesso da parte degli avvocati al PM perché questi conceda il nulla osta, ove non vi siano figli, o lo autorizzi, ove vi siano figli. In altri termini, il PM deve garantire che gli accordi corrispondano al reale interesse delle parti e

rispettino l'ordine pubblico. Tuttavia, mentre nel primo caso si tratta di un adempimento pressoché formale, nel secondo caso, e cioè in presenza di figli, il vaglio dovrebbe essere più approfondito. Tant'è che il Pm è tenuto a trasmettere l'accordo al Tribunale se ritiene che questo non risponda all'interesse dei figli e, entro trenta giorni, il Tribunale deve fissare l'udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi al giudice.

#### L'intervento del P.M.

Nel caso in cui, invece, il PM conceda l'autorizzazione, gli avvocati entro dieci giorni devono trasmettere l'accordo in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio era stato trascritto affin-

chè venga annotato sui pubblici registri.

E' stato notato che, a fronte dell'obbligo di trasmettere gli accordi al PM, la legge non ha prescritto un termine entro cui questi debba rilasciare il nulla osta o l'autorizzazione, con la conseguenza che la celerità di questa procedura rischia di essere seriamente compromessa da questo passaggio. Ciò senza pensare al caso in cui il PM decida di trasmettere gli atti al Tribunale.

La necessaria compresenza di due legali, inoltre, non aiuta neanche sotto il profilo economico (nella separazione consensuale dinanzi al Tribunale, invece, le parti possono farsi assistere da un unico avvocato).

Questi dettagli, ovviamente, non compromettono la generale bontà delle nuove soluzioni, ma denunciano uno stato dell'arte ben diverso e meno snello di quanto venga sponsorizzato.

### SEPARAZIONE O DIVORZIO DAVANTI AL SINDACO

La legge di conversione ha parzialmente inciso anche su questo procedimento amministrativo che ora si svolge dinanzi al Sindaco nella sua qualità di ufficiale dello stato civile (mentre prima della conversione il decreto 132/14 parlava semplicemente di ufficiale dello stato civile).

Salvo essere un "vip", stentiamo ad immaginare che, soprattutto nelle grandi città, possa essere il sindaco in persona a presiedere la procedura.

#### Sindaco o suo rappresentante

Ciò posto, si ricorda che questi accordi possono intervenire solo in mancanza di figli e non possono e contenere patti aventi ad oggetto trasferimenti patrimoniali.

Le parti si devono presentare davanti al Sindaco "con l'assistenza facoltativa di un avvocato", facoltà non prevista dal decreto n. 132/14 ed introdotta dalla legge di conversione, e rendere una di-

chiarazione in cui manifestano l'intenzione di separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio.

Secondo il testo originale del Decreto n. 132/14, immediatamente dopo le dichiarazioni viene compilato e sottoscritto l'accordo. Questa previsione resta valida solo nei casi di modifica delle condizioni di separazione o divorzio già stabilite in un precedente provvedimento, perché la legge di conversione ha stabilito che nel caso di separazione o divorzio l'ufficiale dello stato civile, dopo aver ricevuto le dichiarazioni, invita i coniugi a comparire di nuovo non prima di ulteriori trenta giorni per gli ulteriori adempimenti. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.

In pratica, la legge ora stabilisce che l'efficacia degli accordi sia condizionata sospensivamente ad una sorta di conferma da parte dei coniugi della loro volontà resa dopo aver "riflettuto" almeno trenta giorni sulle proprie intenzioni.

# SEPARAZIONE BREVE PRIMA DEL DIVORZIO

## ACCORDI PRE-MATRIMONIALI: PRONTO UN DISEGNO DI LEGGE

**D**opo il via libera definitivo al divorzio breve è arrivato all'esame del Parlamento anche un disegno di legge sui cosiddetti "accordi prematrimoniali".

Trattandosi di un disegno di legge non ha vincoli temporali per la sua approvazione (come il decreto) e non ha efficacia immediata. Potrebbe anche finire in un cassetto.

A depositare il testo (proposta di legge C. 2669) sono gli stessi relatori del provvedimento sul divorzio.

I patti prematrimoniali sono contratti con cui i futuri sposi si accordano tanto su questioni relative agli obblighi connessi al matrimonio tanto su quelle relative a separazione e divorzio.

In Italia i patti prematrimoniali sono considerati nulli da Cassazione e dottrina maggioritaria con varie motivazioni susseguitesesi nel tempo, tra cui il fatto che i diritti dei coniugi sono considerati "indisponibili" (indisponibilità degli status) o perché violerebbero il precetto costituzionale che garantisce la difesa processuale dei propri diritti.



Il disegno di legge sui patti prematrimoniali si inserisce nella scia dei provvedimenti che incidono sul diritto di famiglia e che danno ampio spazio al dibattito riproponendo il contrasto tra ambienti cattolici e non. Si inserisce tra quelle riforme che - come il divorzio breve - gli ambienti cattolici definiscono "una devastante china anti familiare".

Per molti, invece, favorirebbe il vincolo, in alternativa alle convivenze: patti chiari, amicizia lunga!

**È IN EDICOLA!**



**COSTA EURO 9,90**

**Se non è disponibile in edicola, chiama il numero 02.21117839**

## PROBLEMI DEL LAVORO

# RIORGANIZZAZIONE DEI CONTRATTI NEL NUOVO DECRETO DEL GOVERNO

di PAOLO ROSSI

**L'**intenzione del Governo è di rendere definitivi entro giugno tutti i provvedimenti del "Jobs Act" (la riforma del lavoro partita a dicembre con l'approvazione da parte del Parlamento della legge delega). In tutto, i decreti legislativi dovrebbero essere sei. I primi due, sono già in vigore: quello sul nuovo contratto a tutele crescenti, cioè a tempo indeterminato ma senza l'articolo 18, e quello sulla Naspi, cioè la nuova versione dell'assegno di disoccupazione. Altri due sono passati in Consiglio dei ministri ad aprile scorso, dopo uno stop di quasi due mesi per problemi di copertura finanziaria. Ora aspettano soltanto il parere consultivo delle Commissioni parlamentari. Quello più importante riduce il numero dei contratti precari; l'altro corregge alcune regole sulla maternità. Dopo il voto delle regionali di fine maggio dovrebbero arrivare gli altri: uno sulla cassaintegrazione, un altro sulle "politiche attive", cioè il collocamento.

Il decreto legislativo approvato dal Governo sulle tipologie contrattuali è il numero 158 ed è composto di 57 articoli. Sarebbe dovuto arrivare per i prescritti pareri consultivi a fine febbraio scorso. E' stato approvato solo ad aprile inoltrato, come abbiamo detto, sulla scia di polemiche e critiche circa le coperture finanziarie. Il 10 maggio 2015, scade comunque il termine a disposizione delle Commissioni parlamentari competenti per esprimere il parere consultivo non vincolante, decorso il quale il Governo potrà comunque inviare il decreto alla firma del Capo dello Stato.

## I contenuti del decreto delegato

Anche lo schema di decreto legislativo approvato ad aprile scorso trae origine dalla delega che il Governo ha ricevuto dalla legge delega 183/2014 (cosiddetto Jobs ACT). Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo, il Jobs ACT ha delegato il Governo ad adottare, entro il 16 giugno 2015, uno o più decreti legislativi; uno fra questi reca un testo organico e semplificato delle discipline in materia di tipologie contrattuali del lavoro.

Anche i contenuti del decreto delegato n. 158 hanno dovuto rispettare i principi e i criteri direttivi fissati dal Parlamento nella legge delega, che possono essere così riassunti:

- analisi di tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterle valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali;
- promozione del contratto a tempo indeterminato co-

## I CONTENUTI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO 158

### TITOLO I

#### Articoli dall'1 al 46

*Il lavoro subordinato:*

- il lavoro a tempo determinato
- il lavoro a tempo parziale
- il lavoro intermittente
- il lavoro a tempo determinato
- la somministrazione di lavoro
- l'apprendistato
- abrogazioni e norme transitorie

### TITOLO II

#### Articoli dal 47 al 50

*Le collaborazioni e le associazioni in partecipazione:*

- collaborazioni coordinate e continuative
- stabilizzazione collaborazioni a progetto e titolari di partita IVA
- superamento del lavoro a progetto
- superamento dell'associazione in partecipazione

### TITOLO III

#### Articoli dal 51 al 54

*Le altre forme di lavoro:*

- il lavoro accessorio
- abrogazioni e norme transitorie

### TITOLO IV

#### Articolo 55

*Disposizioni in materia di lavoro subordinato:*

- disciplina delle mansioni

### TITOLO V

#### Articoli dal 56 al 57

*Disposizioni finali:*

- copertura finanziaria e clausola di salvaguardia
- entrata in vigore

me forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti;

- rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro;

● revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche;

- previsione che la contrattazione collettiva, a tutti i li-



# RIORGANIZZAZIONE DEI CONTRATTI

velli, possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte dal decreto legislativo;

- allargamento del lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, con contestuale rideterminazione del carico contributivo;

- abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposi-

zioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative.

In sostanza, il decreto legislativo vuole riorganizzare organicamente tutti i contratti di lavoro cosiddetti "speciali" – cioè diversi dal contratto a tempo indeterminato a tempo pieno considerato come la "forma comune di rapporto di



## LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER LAVORO) FINO A 7.000 EURO L'ANNO

Il Titolo III, composto dagli articoli da 51 a 54, reca disposizioni sul lavoro accessorio (sostituiscono gli articoli da 70 a 73 del D.Lgs. 276/2003, che vengono contestualmente abrogati).

Le norme sono volte a dare attuazione ai principi della legge delega, la quale prevede la possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva connessa alle prestazioni di lavoro accessorio.

Le modifiche più significative che saranno introdotte si possono così sintetizzare:

- innalzamento, da 5.000 a 7.000 euro nel corso di un anno civile (non più solare), cioè 1° gennaio-31 dicembre, del limite massimo entro cui deve rientrare la retribuzione perché la prestazione possa configurarsi come lavoro accessorio; il limite di 7 mila euro è complessivo per ciascun singolo lavoratore; tuttavia, resta il secondo tetto massimo imposto, se i committenti sono imprenditori o professionisti, secondo il quale il limite raggiungibile per ciascun lavoratore è di 2.000 euro annuale;

- l'introduzione del divieto di ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio per l'esecuzione di appalti di opere o servizi (ad eccezione di specifiche ipotesi individuate con un decreto da adottare entro sei mesi;

- la specificazione dei soggetti legittimati ad acquistare i buoni orari necessari per ricorrere a prestazioni di tipo accessorio, disponendo che questi possono essere acquistati da committenti impren-

ditori o professionisti, esclusivamente attraverso modalità telematiche, e da committenti non imprenditori o non professionisti, anche presso le rivendite autorizzate (attualmente non esiste questa distinzione);

- l'adozione di un decreto per la determinazione del valore nominale dei buoni orari in attesa del quale esso resta fissato in 10 euro (mentre nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale);

- la previsione, per gli imprenditori e i professionisti, dell'obbligo di comunicare, prima dell'inizio della prestazione, alla Direzione territoriale del lavoro competente, con modalità telematiche (anche attraverso sms o posta elettronica), i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi;

- la vigenza dell'attuale disciplina, fino al 31 dicembre 2015, per l'utilizzo dei buoni già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Con l'innalzamento del limite economico a 7 mila euro, il lavoro accessorio si presta, fuori dagli ambiti d'impresa e di lavoro autonomo (per i quali il limite è ben più basso, 2 mila euro), come una alternativa ad alcuni rapporti di lavoro subordinato: vedi lavoro domestico.

Si tenga conto che il voucher orario ha un valore nominale di 10 euro e un valore netto per il lavoratore che dovrebbe attestarsi leg-

germente sotto gli 8 euro (è confermata la misura contributiva e assicurativa della trattenuta sul valore nominale, cioè 20%, ma non è ancora nota quella da riconoscere al concessionario a titolo di rimborso spese). Conseguentemente, le ore che potranno essere retribuite in un anno civile dal committente "cittadino privato" saranno pari a circa 875 ore ( $7000 : 8 = 875$ ); se ipotizziamo 11 mesi di lavoro nell'anno, le ore lavorabili nel mese saranno pari a circa 79, equivalenti ad un part-time al 50% medio.

Rispetto ad un contratto di lavoro dipendente (esempio i lavoratori domestici), fermo restando il limite del tetto delle ore, il voucher ha a proprio favore, per il datore di lavoro, alcuni aspetti contrattuali non di poco rilievo, per esempio:

- non necessità di alcun tipo di contabilità amministrativa per il datore di lavoro (prospetti paghe, calcoli contributivi, moduli di pagamento contributivi, certificazioni reddituali, ecc.);

- non prevede retribuzioni indirette e/o differite (ferie, tredicesima, TFR, ecc.);

- non è particolarmente esposto al contenzioso del lavoro (salvo che venga superato il tetto di ore/compensi annui).

Per contro il lavoratore può subire un danno previdenziale per effetto dell'esiguo peso specifico che hanno sulla pensione i contributi versati sul voucher (aliquota limitata al 13% del valore nominale del voucher), tenuto conto altresì che la contribuzione è versata alla Gestione Separata INPS.

Inoltre il lavoratore verrebbe privato dei vantaggi del contratto di lavoro subordinato (niente ferie, tredicesima e liquidazione).

## PROBLEMI DEL LAVORO

# RIORGANIZZAZIONE DEI CONTRATTI

lavoro" – raccogliendo in un unico testo le disposizioni attualmente contenute in diverse fonti normative. Per esempio:

- il decreto legislativo n. 66 del 2000 sul lavoro a tempo parziale;
- il decreto legislativo 368 del 2001 sul lavoro a tempo determinato;
- il decreto legislativo n. 276 del 2003, contenitore di molteplici tipologie speciali di lavoro come la somministrazione di lavoro, il lavoro a progetto, il lavoro accessorio e il lavoro intermittente;
- il decreto legislativo n. 167 del 2011 sull'apprendistato.

Per quanto riguarda la disciplina delle mansioni, invece, sono state apportate modificazioni all'articolo 2103 del codice civile.

## Part-time nuova disciplina

Viene integralmente sostituita (articoli 2-10) l'attuale disciplina del part-time, contenuta nel D.Lgs. 61/2000. Le modifiche più rilevanti che verranno introdotte sono le seguenti:

### a) lavoro supplementare

Resta inalterata la possibilità per i contratti collettivi di stabilire il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili, nonché le conseguenze del suo superamento. Qualora però i contratti non contengano una specifica disciplina del lavoro supplementare, interviene la norma: il datore di lavoro avrà facoltà di chiedere al lavoratore prestazioni di tipo supplementare in misura non superiore al 15% delle ore di lavoro settimanali concordate, fermo restando il rilascio del consenso del lavoratore. Nel medesimo caso di assenza di disciplina collettiva, il lavoro supplementare è retribuito con una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria del 15%, comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti (indennità di maternità, malattia, tredicesima, Tfr, ecc). Inoltre viene soppresso quel passaggio normativo contenuto nell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 61/2000, che attualmente prevede il divieto di licenziare il lavoratore nel caso si rifiuti di prestare lavoro supplementare. La soppressione di tale divieto comporterà una diversa misura sanzionatoria in caso di licenziamento illegittimo motivato dal rifiuto del lavoratore a prestare lavoro supplementare (cioè è escluso il reintegro). Considerato che resta inalterata la facoltà del lavoratore di rilasciare o meno il consenso per la prestazione aggiuntiva, in caso di licenziamento per questo motivo la sanzione del datore di lavoro avrà soltanto carattere economico. Lo stesso tipo di intervento viene esteso anche alla disciplina delle clausole elastiche (relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa) e flessibili (relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa).

### b) trasformazione del rapporto

Verrà introdotta la possibilità, per il lavoratore, di chiedere, in luogo del congedo parentale spettante ai sensi del Capo

V del D.Lgs. 151/2001, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo corrispondente allo stesso congedo (6 mesi massimo per la mamma, 7 mesi massimo per il papà, salvo i casi di prolungamento per figlio minore con handicap). La trasformazione, tuttavia, non dovrà comportare una riduzione d'orario superiore al 50% e potrà essere chiesta una sola volta.

### c) informazione ai sindacati aziendali

È prevista l'abrogazione dell'obbligo, per il datore di lavoro, di informare le rappresentanze sindacali aziendali (ove esistenti) sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare (attuale articolo 2, comma 1, D.Lgs. 61/2000).

## Lavoro intermittente

Il Capo II, Sezione II, articoli dall'11 al 16, interviene sul lavoro intermittente (c.d. lavoro a chiamata o Job on call), attraverso l'abrogazione e la complessiva riscrittura delle disposizioni che attualmente regolano tale forma contrattuale. Peraltro, la scelta di mantenere in vita l'istituto risulta alquanto inaspettata, considerata la generalizzata posizione di sfavore che il Legislatore più recente ha dimostrato di aver maturato verso questa forma contrattuale, la cui prestazione è per natura saltuaria, non continuativa e quindi instabile. Ma concentriamoci sulle novità introdotte dallo schema di decreto.

### a) risarcimento in caso di mancata risposta alla chiamata

Viene eliminato il risarcimento del danno (nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro) dovuto dal lavoratore al datore di lavoro nel caso in cui lo stesso lavoratore, obbligato contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, rifiuti senza giustificazione di rispondere alla convocazione in servizio. La misura sembrerebbe a netto favore del lavoratore; tuttavia, qualche interprete ha sollevato in termini inversi la questione. Sarebbe opportuno chiarire, infatti, se con tale modifica si intende unicamente eliminare il rinvio alla contrattazione collettiva (attualmente previsto) per la quantificazione del danno (fermo restando l'obbligo di risarcirlo) o, al contrario, escludere ogni risarcimento. Il dubbio sorge dal presupposto che il risarcimento potrebbe essere comunque dovuto in virtù dei principi civilistici in materia di responsabilità derivante da inadempimento contrattuale.

### b) sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro

Tra i divieti previsti dalla legge vi è quello che non consente ai "datori di lavoro" di ricorrere al lavoro intermittente nel caso in cui non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del Testo Unico in materia di



# RIORGANIZZAZIONE DEI CONTRATTI

sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro (DLgs n. 81/2008). Nell'attuale formula legislativa (riconducibile agli articoli 33-40 del decreto legislativo n. 276/2003) il divieto è imposto solo ai datori di lavoro aventi la configurazione di "impresa", lasciando dunque fuori da quest'ambito i lavoratori autonomi liberi professionisti e le cosiddette organizzazioni di tendenza (ovvero i non imprenditori senza fini di lucro, associazioni e partiti politici, sindacati, associazioni culturali, d'istruzione, di religione e di culto).

## **c) informazione ai sindacati**

Lo schema di decreto prevede l'estensione dell'obbligo per il datore di lavoro di informare anche le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), oltre alle già previste Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), sull'andamento del ricorso al lavoro intermittente.

Torna utile ricordare che le RSA e le RSU sono due organismi di rappresentanza sindacale dei lavoratori dipendenti. Le RSU vengono elette da tutti i lavoratori presenti in azienda, indipendentemente dalla loro iscrizione ad un sindacato. Invece, le RSA sono elette dagli iscritti ad un particolare sindacato. Quindi, le RSU hanno la rappresentanza generale dei lavoratori e partecipano alla contrattazione aziendale, invece le RSA tutelano i soli iscritti al sindacato e non partecipano alla contrattazione aziendale.

## **Lavoro a tempo determinato**

Il tema del contratto a tempo determinato è, ricorrentemente, un tema sensibile, sia per i datori di lavoro che per il Legislatore. Ormai si sono perse le tracce di quante volte l'istituto sia stato modificato solo negli ultimi 20 anni. Attualmente, la norma di riferimento sul lavoro a tempo determinato è il decreto legislativo n. 368/2001, nonché le norme speciali e di interpretazione autentica che si sono succedute nel tempo (es: il c.d. "Collegato Lavoro" ex lege n.183/2010, che ha fissato i termini per l'impugnazione del licenziamento e il risarcimento del lavoratore nel caso in cui, a seguito della violazione delle norme relative al contratto di lavoro a tempo determinato, sia prevista la sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato; ma anche il più recente D.L. 179/2012, che reca una specifica disciplina per le assunzioni effettuate da parte delle società start-up innovative con contratti a tempo determinato, fino al recentissimo Decreto Poletti (D.L. n. 34/2014)

Ora, il Capo III (articoli 17-27) dello schema di decreto legislativo ridefinisce l'intero campo normativo di applicazione del contratto a termine, in un'ottica di semplificazione e consolidamento delle disposizioni che attualmente regolano tale forma contrattuale.

Le modifiche più significative riguardano i punti che seguono.

## **a) limite quantitativo del 20% e sanzioni**

Il decreto provvede ad eliminare uno dei dubbi irrisolti creatisi nel 2014 con il cosiddetto "Decreto Legge Poletti", cioè il decreto che ha anticipato i primi segnali di riforma del Jobs ACT. Il tema è quello del c.d. "tetto" nu-

merico, secondo il quale i lavoratori a tempo determinato non possono superare il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato presenti in azienda. La misura percentuale viene mantenuta, ma la sanzione applicabile ai datori di lavoro che superano tale tetto, nella disciplina attuale, non è ben definita. Per tale ragione il decreto delegato in esame esclude espressamente che si possa applicare la sanzione della trasformazione del contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato, quando siano stipulati contratti a termine in violazione del limite percentuale del 20%.

Sullo stesso limite quantitativo alle assunzioni:

- viene data la possibilità (non solo attraverso contratti collettivi nazionali, come previsto dalla normativa vigente), anche attraverso contratti collettivi di livello aziendale, di individuare un limite percentuale superiore a quello del 20% stabilito per legge;

- è previsto che nel caso di inizio dell'attività in corso d'anno, il limite percentuale del 20% si computa sui lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione (e non già sui lavoratori in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione);

- è previsto che possono stipulare contratti a termine in deroga al limite percentuale del 20% anche università pubbliche e private, nonché istituti culturali ed enti pubblici e privati per il personale da adibire a mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale;

## **b) Limite di durata**

Resta invariato il limite di durata complessivo del contratto a termine, sia per effetto di un unico contratto che a seguito di una successione di contratti, fissato a 36 mesi. In aggiunta, è previsto che possa essere stipulato un ulteriore contratto a termine (davanti la Direzione territoriale del lavoro), ipotesi, peraltro, già attualmente previsto; ma il nuovo contratto potrà avere una durata massima di ulteriori 12 mesi (diversamente dalla normativa vigente, che rimette la determinazione della durata di tale ulteriore contratto alle parti sociali). Inoltre, per la stipula dell'ulteriore contratto a termine dopo la scadenza dei 36 mesi, non è più previsto dalla norma che per tale stipulazione sia necessaria l'assistenza di un'organizzazione sindacale.

## **c) start up innovative**

Per quanto riguarda i contratti a termine stipulati da start up innovative, viene confermata sostanzialmente l'attuale disciplina derogatoria. L'unica novità che emerge dallo schema di decreto è riferita alla soppressione della disposizione che attualmente prevede una durata contrattuale minima di sei mesi.

## **d) Termini di impugnazione del contratto e risarcimento**

Viene elevato da 60 a 120 giorni il termine per l'impugnazione davanti al giudice del lavoro del contratto a tempo determinato. Si rammenta che il predetto termine è fissato a pena di decadenza e decorre dalla data di cessazione del contratto a termine.



## PROBLEMI DEL LAVORO

## RIORGANIZZAZIONE DEI CONTRATTI

Allo stesso tempo viene recepito un orientamento giurisprudenziale in linea con lo spirito del contratto a tutele crescenti di recente applicazione. Lo schema di decreto prevede che qualora il giudice decida la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, condanni il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore (stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura, invariata rispetto alla normativa attualmente vigente, compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), l'indennità ristora "per intero" il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

### e) settore ortofrutticolo

E' prevista la soppressione della norma che attualmente esclude dalla disciplina sui contratti a termine il settore ortofrutticolo (comma 5, dell'articolo 10, del decreto legislativo n.368/2001), i quali dunque saranno assoggettati agli stessi vincoli applicabili alla generalità delle imprese.

### f) Posti vacanti a tempo indeterminato

Viene soppressa la norma (articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n.368/2001) che attualmente prevede che i contratti collettivi nazionali definiscano le modalità per le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato relativamente ai posti vacanti che si rendessero disponibili nell'impresa, in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori.

Al riguardo, bisogna ricordare che la normativa europea (clausola 6, allegato Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, 28 giugno 1999) specifica che tali informazioni devono comunque essere fornite sotto forma di annuncio pubblico, in un luogo adeguato dell'impresa o dello stabilimento.

### g) Proroghe, oltre il limite della quinta

Nel confermare il limite attuale delle cinque proroghe al contratto a termine, viene espressamente previsto che nel caso in cui si disponga la sesta proroga di un contratto a tempo determinato (in violazione, quindi, del limite di cinque proroghe), il contratto si considera a tempo indeterminato a decorrere dalla data di decorrenza della sesta proroga. In tal modo viene escluso che il giudice, in caso di condanna del datore di lavoro, possa far decorrere gli effetti della conversione del contratto fin dall'assunzione del lavoratore (primo contratto stipulato).

Sulla stessa linea rimane la prevista soppressione dell'attuale comma 4 dell'articolo 5 del DLgs n. 368/2001, norma in base alla quale, in caso di assunzioni successive a termine senza soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. Anche in questo caso la conversione del contratto avrà effetti dal contratto a termine che non ha rispettato l'intervallo obbligatorio (10 o 20 giorni a seconda che trattasi, rispettivamente, di un contratto di durata fino a 6 mesi o superiore).

## CONTRATTO A TERMINE E DECRETO POLETTI (D.L. N.34/2014)

La disciplina del contratto a termine era stata di recente rivista dal D.L. 34/2014, con l'obiettivo di facilitare il ricorso a tali tipologia contrattuale. Il provvedimento ha modificato in più parti il decreto legislativo n.368/2001, prevedendo, in primo luogo, l'innalzamento da 1 a 3 anni, comprensivi di un massimo di 5 proroghe, della durata del rapporto a tempo determinato che non necessita dell'indicazione della causale per la sua stipulazione (c.d. acausalità).

A fronte dell'eliminazione della causale, è stato introdotto un "tetto" all'utilizzo del contratto a tempo determinato, stabilendo che il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato alle sue dipendenze. Il superamento del limite comporta una sanzione amministrativa pari al 20% e al 50% della retribuzione per ciascun mese di durata del rapporto di lavoro, se il numero di lavoratori assunti in violazione del limite sia, rispettivamente, inferiore o superiore a uno. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è comunque sempre possibile stipulare un contratto a tempo determinato. Il limite del 20% non trova applicazione nel settore della ricerca, limitatamente ai contratti a tempo determinato che abbiano ad oggetto esclusivo lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, i quali possono avere durata pari al progetto di ricerca al quale si riferiscono.

Specifiche disposizioni sono volte ad ampliare e rafforzare il diritto di precedenza delle donne che hanno almeno 6 mesi di anzianità in precedenti contratti a termine. Per le assunzioni da parte del datore di lavoro, nei 12 mesi successivi al precedente contratto, in relazione alle medesime mansioni oggetto del contratto a termine. Si prevede che ai fini dell'integrazione del limite minimo di 6 mesi di durata del rapporto a termine (durata minima che la normativa vigente richiede per il riconoscimento del diritto di precedenza) devono computarsi anche i periodi di astensione obbligatoria per le lavoratrici in congedo di maternità. E' previsto, altresì, che il diritto di precedenza valga non solo per le assunzioni con contratti a tempo indeterminato, ma anche per le assunzioni a tempo determinato effettuate dal medesimo datore di lavoro. Infine, si stabilisce che il datore di lavoro ha l'obbligo di richiamare espressamente il diritto di precedenza del lavoratore nell'atto scritto con cui viene fissato il termine del contratto.

### h) Diritto di precedenza

Come già accennato, il Decreto Poletti del 2014 ha stabilito che il datore di lavoro deve richiamare espressamente il diritto di precedenza del lavoratore a termine nell'atto scritto con cui viene fissato il termine del contratto. Ora, lo schema di decreto in esame ne prevede la sua soppressione; pertanto, il memorandum sul diritto di precedenza da inserire



# RIORGANIZZAZIONE DEI CONTRATTI

## APPRENDISTATO MENO CARO CON SNELLIMENTI BUROCRATICI

Il Capo V del Titolo I, composto dagli articoli da 39 a 45, reca norme sulla disciplina del contratto di apprendistato, sostituendo interamente il Testo unico dell'apprendistato di cui al decreto legislativo n.167/2011. L'intento dichiarato dal Legislatore in tema di apprendistato, purtroppo è dello stesso tenore già più volte manifestato, quali: l'aumento degli strumenti disponibili a contrastare la disoccupazione giovanile; la riduzione, attraverso una più estesa metodologia di apprendimento in contesto lavorativo, del distacco tra scuola e lavoro; il rafforzamento delle competenze tecnico-professionali e l'introduzione di una metodologia di apprendimento esperienziale che favorisca il contrasto alla dispersione scolastica e formativa.

### a) modifiche alla disciplina generale

Per quanto riguarda la disciplina generale dell'istituto:

- si dispone l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo nel corso del contratto a tempo indeterminato (resta la possibilità di licenziare l'apprendista al termine del periodo di formazione, con il solo obbligo del preavviso); inoltre, nel contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa di provenienza;
- si specifica che la forma scritta è richiesta ai fini della prova del contratto e non ai fini della sua esistenza;
- si prevede che il piano formativo nell'apprendistato per ottenere la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (che presenta una nuova denominazione) e nell'apprendistato di alta formazione non sia predisposto sulla base di moduli e formulari predisposti dalla contrattazione collettiva e dagli enti bilaterali, bensì dalla scuola da cui proviene lo studente con il coinvolgimento dell'impresa;
- si prevede che la disposizione che attualmente, nelle imprese con più di 50 dipendenti, consente l'assunzione di nuovi apprendisti solo a condizione che vengano trasformati in rapporti a tempo indeterminato (al termine del periodo di apprendistato e nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione) almeno il 20% dei contratti degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro (c.d. obbligo di stabilizzazione), valga unicamente per l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante (e non con qualsiasi tipo di contratto di apprendistato, come attualmente previsto dalla normativa vigente);

### b) Apprendistato per la qualifica professionale

Per quanto riguarda l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, la norma deve necessariamente leggersi in combinato disposto con un altro progetto di legge (articolo 4, comma 6, ddl C. 2994). Si tratta del disegno di legge governativo che prevede la possibilità per gli studenti, a partire dal secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, di svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Dunque, mentre le attuali sperimentazioni (francamente molto rare) avviate sulla base del D.L. 104/2013 riguardano studenti degli ultimi due anni di scuola secondaria di secondo grado, l'idea in cantiere riguarderà gli studenti a partire dal secondo anno e prevederà l'attivazione di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

Nello specifico, per questa tipologia di apprendistato si prevede:

- che tale istituto debba essere strutturato in modo da coniugare la formazione sul lavoro effettuata in azienda con l'istruzione e formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione;
- l'esonero del datore di lavoro da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione svolte nella scuola (tranne diversa previsione dei contratti collettivi);

- la riduzione della retribuzione dell'apprendista riconosciuta per le ore di formazione a carico del datore di lavoro, che passa dal 35% al 10% di quella che gli sarebbe dovuta (attualmente è prevista una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione almeno nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo);

- che l'attivazione dell'istituto, in assenza di regolamentazione regionale, sia rimessa al ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne disciplina l'esercizio con propri atti;

- l'obbligo, per il datore di lavoro che intenda stipulare il contratto di apprendistato, di sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo uno schema definito con specifico decreto interministeriale (al riguardo si segnala che il testo non individua la data entro la quale il richiamato decreto debba essere emanato) nel quale siano stabiliti il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore;

- la possibilità di trasformazione dell'istituto in apprendistato professionalizzante, successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali;

### c) l'apprendistato professionalizzante

Per quanto riguarda l'apprendistato professionalizzante (che perde l'ulteriore definizione di "contratto di mestiere") si prevede:

- che la qualificazione professionale (al cui conseguimento è finalizzato il contratto) venga determinata dalle parti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi;
- non vengono invece riprodotte le norme che prevedono che gli accordi sindacali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione, anche in relazione all'età dell'apprendista. La formazione tecnica andrà sempre fatta, (pubblica o privata), ma c'è un indubbio snellimento burocratico che dovrebbe fornire una utile spinta (per quanto non decisiva) verso un maggiore interesse delle imprese, considerata la significativa semplificazione procedurale che ne conseguirà;

### d) l'apprendistato di alta formazione e ricerca

Per quanto riguarda l'apprendistato di alta formazione e ricerca si prevede:

- che possano essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con tale contratto, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; non è invece più prevista la possibilità, per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 226/2005, di stipulare il contratto in oggetto a partire dal diciassettesimo anno di età;

- l'obbligo per il datore di lavoro che intenda stipulare il contratto di apprendistato, di sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, o con l'ente di ricerca di riferimento, secondo uno schema definito con uno specifico decreto interministeriale, che stabilisce l'entità e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro;

- l'esonero del datore di lavoro da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa (tranne diversa previsione dei contratti collettivi); viene prevista altresì l'erogazione di una retribuzione per l'apprendista per le ore di formazione a carico del datore di lavoro, in misura pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta;

- che tale istituto (insieme a quello di per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale) integri organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro per l'occupazione dei giovani;

## PROBLEMI DEL LAVORO

# RIORGANIZZAZIONE DEI CONTRATTI

nel contratto di lavoro a termine non sarà più obbligatorio, ma il diritto di precedenza resta.

## Somministrazione di lavoro

Il Capo IV (articoli 28-38) dello schema di decreto legislativo interviene sulla somministrazione di lavoro, attraverso l'abrogazione e la complessiva riscrittura delle disposizioni che attualmente regolano tale forma contrattuale (articoli 20-28 del decreto legislativo n.276/2003).

### a) Somministrazione a tempo indeterminato

La principale modifica rispetto alla normativa vigente riguarda la somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing), per la quale vengono rimosse le norme che attualmente ne consentono l'utilizzo solo in relazione a un elenco tassativo di attività e settori lavorativi. Ne consegue che l'applicazione dell'istituto potrà essere generalizzata. A fronte di ciò, tuttavia, viene fissato un limite quantitativo per l'utilizzo di tale forma contrattuale, pari al 10% della forza lavoro a tempo indeterminato dell'utilizzatore, applicabile nel caso in cui limiti quantitativi diversi non siano stabiliti dai contratti collettivi nazionali.

### b) Divieti più stringenti

Vengono resi più stringenti i divieti di somministrazione vigenti in talune ipotesi, come per esempio in caso di licenziamenti collettivi avvenuti nei sei mesi precedenti o in caso di imprese che hanno in corso sospensioni/riduzioni dell'orario di lavoro, prevedendo che essi (diversamente da quanto stabilito dalla normativa vigente) non sono superabili nemmeno attraverso accordi sindacali.

### c) Indennità di disponibilità

Lo schema di decreto prevede che l'indennità di disponibilità (quella somma spettante al lavoratore somministrato che indennizza i periodi di non lavoro tra una missione e l'altra) sia riconosciuta anche nel caso di somministrazione a tempo determinato (e non solo a tempo indeterminato). Collegata a questa novità vi è anche la soppressione della norma (articolo 22, comma 3, penultimo periodo, decreto legislativo n. 276/2003) che attualmente prevede la proporzionale riduzione dell'indennità in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale presso il somministratore. Di conseguenza, se il lavoratore con diritto all'indennità di disponibilità, nelle pause tra una missione e l'altra, viene impiegato direttamente nella struttura dell'Agenzia del lavoro datrice con un contratto part-time, l'indennità di disponibilità resterà dovuta in misura integrale.

### d) Contenzioso e misure sanzionatorie

Si prevede che qualora il lavoratore, a fronte di irregolarità nella somministrazione, chieda la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore (con effetto a decorrere dall'inizio della somministrazione), può proporre l'azione entro il termine di 60 giorni decorrente dalla cessazione dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda del lavoratore, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Al pari di quanto avviene per il contratto a tempo determinato (di cui



## STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI A PROGETTO E DELLE MINI PARTITE IVA

**V**iene dedicato un apposito articolo (il 48) per regolare la transizione del soppresso lavoro a progetto alla nuova disciplina legislativa.

Nello specifico, si tratta di una sorta di condono inteso a promuovere la stabilizzazione di lavoratori con contratti di collaborazione, anche a progetto. Ma non solo. L'incentivo è esteso anche alla stabilizzazione di lavoratori titolari di partita IVA, per i quali la gestione del rapporto attraverso una posizione fiscale autonoma (appunto con partita IVA) sia oggettivamente una forzatura del committente.

La disposizione riconosce ai datori di lavoro i quali, dal 1° gennaio 2016 assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, soggetti con i quali avevano già stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto) o titolari di partita IVA, l'estinzione degli illeciti, previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, con esclusione del-

le sole violazioni già accertate prima dell'assunzione.

Il "condono" per chi assume scatterà da gennaio 2016 e non da subito per motivi di copertura finanziaria, perché l'assunzione come lavoratori dipendenti di lavoratori a progetto entro il 2015 avrebbe permesso ai datori di lavoro di utilizzare l'azzeramento dei contributi per 3 anni previsto dalla Legge di stabilità 2014 a vantaggio di coloro che effettuano nuove assunzioni entro quest'anno. In pratica chi vuole utilizzare il condono non potrà utilizzare lo sgravio previdenziale, chi preferisce rischiare potrà farlo, assumendo entro il 2015.

Condizione per il godimento del beneficio è che i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi cosiddette protette (commissioni di conciliazione e commissioni di certificazione) e che, nei dodici mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giustificate ragioni disciplinari.

# RIORGANIZZAZIONE DEI CONTRATTI

si è già detto), l'indennità risarcitoria ristora per intero ogni pregiudizio subito dal lavoratore, con riferimento al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la costituzione del rapporto di lavoro.

## Rapporti di collaborazione

Il Titolo II, composto dagli articoli da 47 a 50, detta norme in materia di collaborazioni coordinate e continuative e associazione in partecipazione.

È una delle parti più sentite e attese dell'intero schema di decreto, perché contiene la disciplina che dovrebbe consentire di superare il contratto a progetto e l'associazione in partecipazione con apporto di lavoro.

### a) Superamento del contratto a progetto

Con riguardo al primo tema, viene previsto che ai "rapporti di collaborazione" che si concretizzano in una prestazione di lavoro:

- esclusivamente personale,
- continuativa (che ricorre quando la prestazione non è occasionale, ma perdura nel tempo, ovvero che comporti un impegno costante del prestatore a favore del committente),
- di contenuto ripetitivo
- le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (si rammenta che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale), a decorrere dal 1° gennaio 2016, si applichi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Quindi, la disciplina del lavoro subordinato non riguarderà solo gli attuali contratti a progetto ma avrà un campo di applicazione più ampio e generalizzato, cioè tutte le collaborazioni coordinate e continuative aventi i suesposti requisiti.

Una restrizione, rispetto alla norma vigente, riguarda anche i pensionati. Con l'entrata in vigore del "Jobs Act" ai pensionati resterà solo il lavoro subordinato o quello autonomo.

Sparirebbero anche le collaborazioni minime (cosiddette "mini cococo"), definite come rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e fino a 5 mila euro.

Parallelamente, viene sostanzialmente abrogata tutta la normativa sul lavoro a progetto, benché con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e non già dal 1° gennaio 2016. Ciò comporterà che i contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto potranno rimanere in piedi, ma non oltre la data del 31 dicembre 2015, fermo restando che successivamente alla medesima data di entrata in vigore del de-

creto non potranno più essere stipulati contratti a progetto.

### b) Restano in vigore alcune eccezioni

Restano in vigore alcune eccezioni (come accade anche oggi in tema di lavoro a progetto) alle quali non si applicherà la rigida disciplina di cui sopra:

- le collaborazioni per le quali la contrattazione collettiva prevede discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore (in questa "finestra" possono rientrare le attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center, per le quali anche oggi il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento; la norma, infatti, sembra analoga a quella vigente, prestandosi peraltro a un'estensione ad altri settori diversi dai call center);
- le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- le attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
- le collaborazioni rese a favore delle pubbliche amministrazioni (fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle stesse); dal 1° gennaio 2017, in ogni caso, è vietato alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

## Associazione in partecipazione

L'articolo 50 interviene sulla disciplina dell'associazione in partecipazione. La norma apporta alcune modifiche alla normativa vigente, stabilendo che l'apporto dell'associato può avvenire esclusivamente tramite conferimento di capitali (non più, quindi, tramite apporto di lavoro).

In relazione a ciò, vengono abrogati il secondo ed il terzo comma dell'articolo 2549 c.c., nonché l'articolo 1, comma 30, della L. 92/2012, che contengono disposizioni concernenti l'associazione in partecipazione con apporto di lavoro.

In ogni caso vengono salvaguardati i contratti di associazione in partecipazione nei quali l'apporto dell'associato consista anche in prestazioni lavorative, fino alla loro cessazione. Diversamente da quanto previsto per il lavoro a progetto, nessun termine viene fissato per la disciplina transitoria, conseguentemente resteranno salvaguardati solo i contratti di associazione in partecipazione, con apporto anche di lavoro, stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto, fino alla loro naturale scadenza (senza una data limite).

## PROBLEMI DEL LAVORO

# IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI IL GOVERNO SPERA DI FARE PRESTO

di ANDREA PICARDI

**R**esta un tempo limitato per l'approvazione del nuovo codice degli appalti, in linea con le direttive comunitarie. Dovrebbe entrare in vigore nel febbraio dell'anno prossimo. Le direttive europee, infatti, sono entrate in vigore nel febbraio 2014 e devono essere recepite dagli stati membri entro due anni e quindi entro il 18 febbraio 2016. Il Governo è stato costretto da queste tre direttive a impegnarsi a modificare il complesso sistema degli appalti. Come è noto, è stata scelta la strada della legge delega. L'esame del disegno di legge, con cui il Governo ha chiesto la delega al Parlamento, è cominciato al Senato, precisamente davanti alla Commissione lavori pubblici. Nelle speranze dell'esecutivo le Camere dovrebbero impiegare poco, non più di 2-3 mesi, per l'approvazione della legge delega. Dopo di che la palla passa al Governo per articolare in maniera compiuta il testo legislativo. Il disegno di legge delega presentato dal Governo rappresenta più che altro la base dell'esame e del voto parlamentare. E' formato da un solo articolo e contiene i principi fondamentali da rispettare nel varo del nuovo codice. Tuttavia, la Commissione del Senato ha fortemente integrato il testo presentato dal Governo, perché ritenuto insufficiente e generico in alcuni punti. E su queste integrazioni noi ci soffermeremo in questa sede.

## Una disciplina completamente sostitutiva

Quella che sarà adottata, sarà una disciplina completamente sostitutiva di quella oggi in vigore sui contratti pubblici, formata dal codice degli appalti (il decreto legislativo numero 163 del 2006) e dal suo regolamento d'attuazione (il D.P.R. numero 207 del 2010).

Il primo punto da sottolineare riguarda il numero delle disposizioni di legge. L'attuale normativa – nel complesso più di 600 articoli – è stata spesso considerata troppo vasta, complicata e di difficile applicazione per le pubbliche amministrazioni appaltanti e le imprese appaltatrici. Da qui l'esigenza di semplificare, innanzitutto attraverso un'opera di disboscamento legislativo. Nelle intenzioni del Governo, con il nuovo testo non ci dovrebbero essere più di 200-300 articoli, un obiettivo ambizioso da raggiungere vista la complessità della materia.

L'obiettivo finale è di arrivare al nuovo codice – che sarà denominato ufficialmente "Codice dei contratti e delle concessioni pubbliche" – entro la fine del 2015. Conviene, però, subito mettere in luce i tanti elementi di novità, i principi che, a partire dal prossimo anno, diventeranno la base fondamentale del nuovo sistema degli appalti pubblici in Italia.



## I principi del nuovo codice

Come abbiamo detto all'inizio, sono state inserite durante i lavori parlamentari molte modifiche al testo proposto dal Governo.

Il principio più importante presente nel disegno di legge è quello che stabilisce il divieto di introdurre o mantenere nel nostro ordinamento giuridico livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalle direttive europee in materia di appalti (**articolo 1, comma 1, lettera a**). Un principio apparentemente teorico ma in realtà molto importante anche per i suoi risvolti pratici. In passato, infatti, è stata introdotta una disciplina del settore troppo complessa e articolata, la quale ha finito con il danneggiare le imprese ma anche le stazioni appaltanti e, in definitiva, l'intero sistema.

## Livelli minimi di regolazione

Si tratta del cosiddetto divieto di "goldplating", tanto dibattuto a livello europeo che ha proprio l'obiettivo di evitare l'introduzione di regole con costi e oneri aggiuntivi per le imprese e i cittadini, maggiori rispetto a quelli già previsti a livello comunitario. Questo dovrebbe essere realizzato – come dicevamo – riducendo fortemente il numero delle norme e quindi degli articoli. Inoltre, per quello che interessa in particolare i piccoli imprenditori di casa nostra, dovrebbero essere sensibilmente alleggerite le regole per partecipare e realizzare tutti gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria in cui più facilmente si cimentano le imprese nazionali.

## Razionalizzazione e semplificazione delle norme

Si vuole arrivare a una normativa che sia meno complessa (**articolo 1, comma 1 lettere c,d, g**). La razionalizzazione e la semplificazione del quadro normativo sono, infatti, due principi cardine cui la nuova disciplina dovrà ispirarsi. Quindi, poche regole ma più chiare, comprensibili e coerenti tra loro, in modo da ridurre anche il peso del contenzioso.



# IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Il disegno di legge-delega prescrive, infatti, la "ricognizione e il riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e delle concessioni, al fine di conseguire una significativa riduzione del complesso delle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari vigenti e un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti".

Si parla anche dell'esigenza di semplificare e armonizzare le disposizioni "in materia di affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni". Ciò "anche al fine di evitare il ricorso a sistemi derogatori rispetto alla disciplina ordinaria", considerati l'anticamera di possibili fenomeni di corruzione e, in ogni caso, dannosi per la concorrenza e per le piccole e medie imprese del settore.

Inoltre, si prevede anche la riduzione degli oneri documentali che gravano sui soggetti partecipanti alle gare d'appalto e la semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti. Del resto, tutta la recente evoluzione normativa e le istruzioni dell'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, vanno nel senso di facilitare l'accesso alle gare, anche sviluppando il cosiddetto soccorso istruttorio, che permette in moltissimi casi alle commissioni di gara di ammettere i concorrenti e valutare le offerte facendogli integrare documentazione carente per qualche aspetto formale o non essenziale.

## Trasparenza e pubblicità delle procedure di gara

Il nuovo Codice dovrà garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di gara, nonché di tutte le fasi precedenti o successive, salvo casi espressamente previsti (**articolo 1, comma 1, lettere e - o**). Ciò al fine di concorrere alla lotta alla corruzione e al malaffare che spesso si annidano proprio nella complessità della normativa e nella mancata trasparenza delle procedure. La stessa trasparenza e pubblicità si richiede che sia garantita anche per gli appalti il cui valore sia inferiore alla soglia comunitaria.

## Riduzione delle stazioni appaltanti

Cambiamenti in vista anche per le pubbliche amministrazioni appaltanti. In primo luogo, le procedure di spesa saranno razionalizzate con l'introduzione di criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione degli enti aggiudicatori (**articolo 1, comma 1, lettere h - i**). A tal proposito sarà introdotto un apposito sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti - gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - volto a valutarne l'effettiva capacità tecnico - organizzativa sulla base di parametri oggettivi.

In secondo luogo, vengono fissati altri tre obiettivi fondamentali, ossia il contenimento dei tempi, la piena verificabilità dei flussi finanziari e la riduzione del nume-



## IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E IL PRESSING DELL'EUROPA

Il motivo fondamentale per cui il Governo ha deciso di mettere mano alle regole sugli appalti fino alla riscrittura completa del Codice, è costituito - come abbiamo detto all'inizio - dalle nuove direttive europee in materia. Nel gennaio 2014, infatti, il Parlamento europeo ha approvato tre nuove direttive sugli appalti che hanno sostituito quelle precedentemente vigenti. Le tre direttive intervengono sul settore degli appalti pubblici in generale, su quelli in materia di acqua, energia, trasporti e servizi postali e sulle concessioni.

Nello specifico la direttiva numero 24 del 2014 (che ha sostituito la numero 2004/18/CE) detta la disciplina generale per quanto riguarda gli appalti pubblici. Il provvedimento, in particolare, stabilisce norme sulle procedure per gli appalti indetti da amministrazioni aggiudicatrici il cui valore è stimato come non inferiore a:

- 5.186.000 Euro per gli appalti pubblici di lavori;
- 134.000 Euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità;
- 207.000 Euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni;
- 750.000 Euro per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati dall'allegato XIV della direttiva.

La direttiva numero 25 del 2014 (che ha sostituito la numero 2004/17/CE) interviene sui cosiddetti settori speciali (acqua, energia, poste, trasporti).

Infine, la direttiva numero 23 del 2014 detta le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione indette da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori il cui valore stimato non è inferiore a 5.186.000 Euro.

Dal nostro punto di vista, quella che rileva di più è la direttiva sugli appalti in generale, la numero 24 del 2014. Complessivamente si può dire però che esse abbiano come obiettivo fondamentale, quello di migliorare l'accesso delle piccole e medie imprese alle gare e potenziare un uso strategico degli appalti pubblici attraverso regole e criteri di aggiudicazioni capaci di contrastare le diverse forme di "dumping sociale" (espressione con cui viene indicata la pratica di alcune imprese di localizzare la propria attività in aree in cui possono beneficiare di disposizioni meno restrittive in materia di lavoro o in cui il costo del lavoro è inferiore) e di premiare prodotti e processi produttivi innovativi e rispettosi dell'ambiente.

Le tre citate direttive europee sono entrate in vigore nel febbraio scorso e devono essere recepite dagli altri Stati membri entro due anni e, quindi, entro il 18 febbraio 2016.

## PROBLEMI DEL LAVORO

# IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

ro delle stazioni appaltanti. Fondamentale, in questo senso, il nuovo sistema di qualificazione delle pubbliche amministrazioni, "con la possibilità – a seconda del grado di qualificazione conseguito – di gestire contratti di maggiore complessità". In sostanza, dunque, la qualificazione della stazione appaltante diventerà fondamentale e determinerà il grado delle responsabilità attribuitegli.

## I controlli delle stazioni appaltanti

Accanto alle misure volte a rendere più efficienti le stazioni appaltanti, ci sono prescrizioni che vanno nella direzione di aumentarne le funzioni di controllo (**articolo 1, comma 1, lettera p**). In particolare, le pubbliche amministrazioni dovranno svolgere una più incisiva attività di sorveglianza nella fase di esecuzione degli appalti, con riguardo particolare ai poteri di verifica e intervento del Responsabile Unico del Procedimento (cosiddetto RUP) e del Direttore dei Lavori. In ogni caso – laddove gli appalti pubblici di lavori vengano assegnati con la formula del contraente generale – non si potrà più attribuire il compito di RUP o di Direttore Lavori allo stesso Contraente Generale (o General Contractor).

## L'offerta economicamente più vantaggiosa

Novità di rilievo è poi rappresentata dall'indicazione che si utilizzi preferibilmente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, cioè il criterio di aggiudicazione degli appalti non deve limitarsi al prezzo, ma deve tenere conto di aspetti tecnici come le migliorie al progetto, il tempo di esecuzione, l'organizzazione del cantiere (**articolo 1, comma 1, lettera m**). Dovrà essere misurata sul "miglior rapporto qualità/prezzo, anche al fine di garantire una più agevolata individuazione ed esclusione delle offerte anomale".

## Le competenze aggiuntive dell'ANAC

Crescono le competenze attribuite all'ANAC (**articolo 1, comma 1, lettere f – n**). Innanzitutto, avrà più ampie funzioni di vigilanza con la possibilità di esercitare poteri di controllo, di sanzione e raccomandazione e di adottare atti di indirizzo anche dotati di efficacia vincolante. Ovviamente, tutte le decisioni dell'Autorità Anticorruzione potranno essere impugnate di fronte alla giustizia amministrativa.

In secondo luogo, poi, l'Authority sarà chiamata a gestire il nuovo albo nazionale dei componenti delle commissioni aggiudicatrici. Le persone inserite in tale albo dovranno avere "specifici requisiti di moralità, competenza e professionalità" e la loro assegnazione nelle commissioni avverrà "mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta, in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare".

## Variazioni in corso d'opera

Tra gli aspetti presi in considerazione c'è anche la progettazione (**articolo 1, comma 1, lettere l – q**). A tal proposito, viene prevista l'introduzione di "misure volte

a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera", uno dei problemi che determinano maggiormente la lievitazione dei costi delle opere pubbliche.

Inoltre, grande attenzione sarà data anche alla qualità della progettazione, cercando di valorizzarne gli elementi architettonici. Da questo punto di vista, sarà limitato il ricorso all'appalto integrato (nel quale, in sostanza, si chiede alle imprese appaltatrici di intervenire non solo sull'esecuzione dell'opera ma anche sulla progettazione) e sarà privilegiata "la messa a gara del progetto definitivo o esecutivo".

## Il partenariato pubblico-privato

Altro criterio che il nuovo codice dovrà rispettare, è rappresentato dalla razionalizzazione ed estensione del partenariato pubblico-privato (**articolo 1, comma 1, lettera s**). Il partenariato pubblico – privato è un tipo di contratto che si fonda sulla cooperazione tra pubblico e privato, nel quale le rispettive competenze e risorse si integrano per realizzare pubbliche o di pubblica utilità e per la gestione dei relativi servizi. Il disegno di legge delega prevede che sia incentivato l'utilizzo del partenariato pubblico – privato, anche utilizzando strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici.

## La qualificazione degli operatori economici

Il sistema di qualificazione degli operatori economici sarà rivisto in base a criteri di omogeneità e trasparenza (**articolo 1, comma 1, lettera t**). Ciò è affermato in modo esplicito dal disegno di legge delega che prevede anche la possibilità di introdurre misure di premialità connesse alla "reputazione" fondata su parametri oggettivi e misurabili. Gli accertamenti in tal senso riguarderanno in particolare il rispetto dei tempi e dei costi stabiliti nell'esecuzione dei contratti eseguiti. Si prevedono anche la revisione del sistema di qualificazione SOA (Società Organismo di Attestazione) e l'introduzione di forme di qualificazione pure per le aziende subappaltatrici. In ogni caso, le attestazioni ottenute dalle aziende decadranno nelle ipotesi di concordato o fallimento.

## Competenze non proprie, ma prestate

Modifiche in arrivo anche in materia di "avalimento", l'istituto per il quale l'azienda partecipante a una gara – che sia carente di uno o più dei requisiti richiesti – può avvalersi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria), facendosi "prestare" (**articolo 1, comma 1, lettera u**). In caso di avalimento, l'impresa ausiliaria, pur mettendo a disposizione i propri mezzi e capacità, rimane estranea alla gara, non assumendo né la qualità di appaltatore, né quella di subappaltatore. I cambiamenti in arrivo vanno nella direzione di rafforzare gli strumenti di verifica "circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avalimento da parte dell'impresa ausiliaria". Quest'ultima, inoltre, dovrà eseguire direttamente le prestazioni per le quali mette a disposizione requisiti e risorse.



# IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

## Riduzione dell'eccessivo contenzioso

Altro obiettivo fondamentale del nuovo Codice è quello di ridurre l'eccessivo contenzioso a cui ha portato la normativa attualmente in vigore (**articolo 1, comma 1, lettera v**). Per tale ragione, nel nuovo codice degli appalti dovranno essere razionalizzati i metodi di risoluzione delle controversie alternativi al giudice.

## Concorrenza e piccole e medie imprese

Obiettivo primario è rappresentato, poi, dalla volontà di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese alle gare, in modo da garantire un maggiore rispetto dei principi di concorrenza (**articolo 1, comma 1, lettera z**). Una previsione particolarmente positiva per le nostre aziende che – come noto – nella maggior parte dei casi sono piccole o medie. Da questo punto di vista un'attenzione particolare sarà anche data alle imprese di nuova costituzione. Per raggiungere tali obiettivi, si prevede "il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti", ossia l'odiosa prassi di unire – in maniera del tutto pretestuosa – appalti diversi, allo scopo di raggiungere un valore tale da escludere la partecipazione alla gara delle piccole e medie imprese.

## La difesa delle imprese del territorio

Novità interessante – soprattutto nell'ottica delle imprese più piccole – quella rappresentata dalla nuova esigenza di valorizzare aspetti di carattere sociale e ambientale (**articolo 1, comma 1, lettera aa**). A tal fine si introdurranno – nella valutazione delle offerte – degli elementi di premio a favore delle imprese del territorio, in accordo con i "principi di economicità dell'appalto, semplificazione e implementazione dell'accesso delle PMI". Saranno, dunque, privilegiati gli elementi della territorialità e della filiera corta e,

inoltre, sarà "attribuito peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici".

## Portatori di interessi e lobby

Novità assoluta del prossimo Codice degli appalti sarà la prima effettiva regolamentazione in Italia dell'attività di lobby (per lobby si intende l'attività di pressione svolta da un gruppo di persone sui decisori pubblici e politici al fine di influenzarne una decisione e ricavarne un vantaggio) (**articolo 1, comma 1, lettera gg**). In Italia non esiste una regolamentazione delle lobby che sarà proprio introdotta con il nuovo codice. Si prevede, infatti, quale ulteriore fondamentale principio della nuova normativa la massima "trasparenza nell'eventuale partecipazione dei portatori di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici". Ciò dovrebbe portare alla costituzione di un registro in cui "chi chiede di essere ricevuto per affrontare un tema di interesse per la propria azienda si deve registrare, deve dire il motivo per cui chiede di essere interpellato mentre chi interPELLA deve motivare la ragione dell'incontro e spiegare cosa è successo in quell'incontro e se ci sono state richieste che sono state avanzate".

## Il nuovo codice e il nuovo regolamento d'attuazione

Le disposizioni dell'attuale codice saranno espressamente abrogate, così come quella del suo regolamento d'attuazione (**articolo 1, comma 1, lettere hh – ii – ll**). Contestualmente al nuovo codice degli appalti, sarà poi adottato anche il nuovo regolamento d'attuazione. Il passaggio da una disciplina all'altra (cioè, dalla vecchia alla nuova disciplina) dovrà necessariamente avvenire "attraverso l'individuazione di un apposito regime transitorio".

## LEGGE DELEGA E DECRETI LEGISLATIVI

Il nuovo "Codice dei contratti e delle concessioni pubbliche" – che dovrebbe essere approvato entro la fine di quest'anno – avrà la forma del decreto legislativo. Il decreto legislativo è un atto normativo che ha forza di legge.

La differenza fondamentale tra una legge e un decreto legislativo sta nel differente iter di approvazione e nel fatto che il secondo sia direttamente adottato dal Governo. Tuttavia l'Esecutivo non può liberamente adottare un decreto legislativo bensì può farlo solamente dietro una delega del Parlamento. Ecco perché i decreti legislativi vengono anche chiamati decreti delegati, perché il Governo li approva su delega del Parlamento. Lo strumento attraverso cui il Parlamento delega il Governo all'approvazione di un decreto legislativo, si chiama per l'appunto legge delega.

Con questa il Parlamento stabilisce i criteri e i principi che devono essere rispettati nell'adozione del decreto legislativo. In sostanza, mediante la delega – che ha, come detto, la forma della legge – le Camere fissano la cornice di regole e principi

entro cui il Governo dovrà rimanere nel varare la sua disciplina.

Di solito, si ricorre ai decreti legislativi quando la materia sia fortemente tecnica o vi siano urgenti necessità temporali. Molto spesso questo strumento viene utilizzato per il varo di testi unici e codici – come nel caso del Codice degli Appalti (si consideri a tal proposito che anche l'attuale codice dei contratti pubblici è stato adottato con decreto legislativo, il numero 163 del 2006).

Nel caso dell'iter di approvazione del nuovo Codice degli Appalti, il Parlamento a gennaio ha iniziato a lavorare sulla legge delega. Solo quando tale legge sarà approvata, si entrerà nella seconda fase, quella dell'adozione del decreto legislativo da parte dell'Esecutivo.

Nell'eventualità che il Governo non rispetti i principi e i criteri direttivi fissati nella legge delega (in questo caso si parla, in linguaggio tecnico, di eccesso di delega). Il decreto legislativo può essere impugnato di fronte alla Corte Costituzionale ed eventualmente dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte che eccede o non rispetta la delega.

## PROBLEMI FISCALI

# I PROBLEMI DEL "NUMERO ZERO" DEL MODELLO 730 PRECOMPILATO

di PAOLO ROSSI

**E'** partito a metà di aprile scorso il "numero zero" del 730 precompilato, una scelta che grava soprattutto sugli intermediari (vedi inserto di aprile di "leggi illustrate"). L'incombente maggiore in caso di presentazione del modello 730 tramite il commercialista o il CAF, è l'obbligo da parte di questi soggetti del visto di conformità, cioè, viene scaricato sul professionista l'onere di dover certificare, attraverso il visto, la veridicità di informazioni, fornite dal contribuente, accollandosi gli oneri di eventuali errori.

## Facoltà e non obbligo della precompilata

Ricordiamo che la dichiarazione deve essere presentata entro il 7 luglio 2015. Tuttavia, la precompilata è una facoltà per il contribuente e non un obbligo. E' sempre possibile, a scelta del contribuente, presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità tradizionali (modello 730 ordinario o modello Unico Persone Fisiche).

Il modello 730-2015 precompilato rappresenta il primo cedimento dell'Amministrazione Finanziaria nei confronti del principio dell'autotassazione, pensato ed avviato nei primi anni '70 con l'allora ministro Visentini e poi via via sviluppatosi fino ai giorni nostri. Il principio dell'autotassazione, concretamente, non è altro che il trasferimento della responsabilità, in tema di imposizione fiscale, dallo Stato al cittadino privato. Lo Stato ammette di non potere/volere occuparsi direttamente del calcolo delle dichiarazioni dei redditi dei cittadini e, conseguentemente, affida questo ruolo allo stesso cittadino contribuente, caricandolo di responsabilità circa la corretta determinazione dei tributi, la tempestiva presentazione della dichiarazione ed, infine, dell'integrale pagamento delle tasse.

Naturalmente tale sistema presuppone che lo Stato si occupi quantomeno di verificare che tutti applichino correttamente le leggi tributarie. Quindi, a valle dell'autotassazione il Fisco deve attrezzarsi per il controllo delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti e dell'avvenuto pagamento integrale dei tributi. Ecco, questo sistema ormai consolidato, che continuiamo a chiamare "autotassazione", comincia a manifestare i primi segni di cedimento e il 730 precompilato ne rappresenta l'inizio.

Tuttavia, come spesso accade nel nostro Paese – anche se da una parte l'idea del precompilato può ricevere un plauso perché tende ad incrementare i servizi di pubblica utilità – si è persa un'occasione per tagliare la burocrazia inutile (ma nel vero senso della parola, cioè non tagliare scaricando su altri l'adempimento) ed alleggerire il conten-zioso.

Il 730 precompilato, di fatto, non elimina l'accertamento, non riduce i costi per i cittadini e non rende più facile la compilazione della dichiarazione dei redditi.



## Come funziona il mod. 730 precompilato

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, sul proprio sito internet, il modello 730 precompilato relativo ai redditi prodotti nell'anno precedente. Si tratta di una «bozza» di dichiarazione nella quale l'Agenzia precompila i dati sui redditi da dichiarare, sulle ritenute, sui versamenti e su alcune spese detraibili e deducibili. Il contribuente verifica se i dati precompilati sono corretti. A seconda dei casi, egli potrà:

- accettare la dichiarazione senza apportare modifiche;
- rettificare i dati non corretti;
- integrare la dichiarazione per inserire, ad esempio, altre spese deducibili o detraibili di cui l'Agenzia delle Entrate non ha tenuto conto.

Non tutti, però, potranno accedere alla precompilata. Per quest'anno, il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che possiedono i seguenti requisiti:

- hanno percepito nel 2014 redditi di lavoro dipendente e assimilati, per i quali l'Agenzia delle Entrate ha ricevuto (nei termini) dai sostituti d'imposta la Certificazione Unica 2015;
- hanno presentato per l'anno 2013 il modello 730 oppure, pur avendo i requisiti per presentare il 730, hanno presentato il modello Unico PF.

Il 730 precompilato non è predisposto se per il periodo d'imposta precedente il contribuente ha presentato dichiarazione integrativa o correttiva per la quale è ancora in corso l'attività di liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione viene predisposta, invece, qualora:

- il contribuente abbia presentato per l'anno 2013, oltre al modello 730/2014, anche i quadri RM (tassazione separata e imposte sostitutive), RT (plusvalenze finanziarie), RW (redditi esteri), del modello Unico 2014;
- il contribuente sia un produttore agricolo esonerato dalla presentazione della dichiarazione 770, IRAP e IVA.

## Quando è ridotto il rischio di accertamento

L'accertamento sulle dichiarazioni 730 precompilate viene depotenziato nel caso in cui il contribuente è in grado



# I PROBLEMI DEL "NUMERO ZERO"

di accedere, senza assistenza, al portale predisposto *ad hoc* dall'Agenzia delle Entrate, ed accetta senza apportare alcuna modifica ai dati reddituali esposti, la liquidazione delle imposte proposta dal sistema. Ipotesi, questa, piuttosto remota, per una serie di ragioni, sia tecniche che di procedura. Quanti contribuenti sono in grado di comprendere appieno se il dato precompilato è riportato dall'Agenzia delle Entrate in modo corretto? Quanti contribuenti so-

no in grado di comprendere appieno quali sono le modifiche che consentono di beneficiare della limitazione parziale del potere di accertamento? Dai primi dati che emergono, pare che siano malinconicamente pochi.

Per contro, quando il contribuente delega un intermediario, anche qualora la dichiarazione precompilata sia accetta-



## CONTROLLI NECESSARI PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

**D**all'utilizzo del "precompilato" derivano, tuttavia, vantaggi innegabili per il contribuente.

Dati precompilati, stop ai controlli documentali e scadenza più lunga, fino al 7 luglio, per la presentazione del 730. Queste le tre grandi semplificazioni per i contribuenti derivanti dalla nuova dichiarazione.

In caso di contestazione, in precedenza il Fisco chiedeva tutto al contribuente; eventualmente sanzionava l'intermediario per visto infedele, se la contestazione riguardava dati soggetti al visto stesso, come detrazioni e deduzioni. Già in precedenza esisteva, infatti, il visto di conformità, ma si trattava di un visto più "leggero".

Ora, invece, in caso di visto di conformità infedele (salvo il caso di dolo o colpa grave del contribuente) l'intermediario è tenuto al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente. Inoltre, il controllo documentale verrà svolto solo nei confronti dei Caf o del commercialista che hanno apposto il visto di conformità sulle dichiarazioni e per il contribuente verrà meno l'obbligo della tenuta della documentazione cartacea. Non verrà fatto, invece, alcun controllo se il contribuente accetta senza modifiche il modello 730 precompilato o lo presenta direttamente o tramite il sostituto d'imposta.

Il controllo da effettuare ai fini del rilascio del visto di conformità implica, invece, da parte del professionista o del Caf, il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto.

Per quanto attiene, nello specifico, la dichiarazione 730, le verifiche da effettuare sono le seguenti:

- verifica della corrispondenza dell'ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite (Certificazione Unica, certificati dei sostituti d'imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale, ecc.);

- verifica degli attestati degli acconti versati o trattenuti;

- verifica delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico;

- verifica delle detrazioni d'imposta non ecceden-

ti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita;

- verifica dei crediti d'imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita;

- verifica dell'ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Con riferimento alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall'imposta, deve essere verificata tutta la documentazione necessaria, ai sensi della normativa vigente, per il riconoscimento delle stesse.

In relazione alle spese ripartite su più annualità, il controllo documentale deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell'onere ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta. Qualora il soggetto che presta l'assistenza fiscale abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia conservato copia, può non essere nuovamente richiesta al contribuente l'esibizione della documentazione.

Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), salvo l'ammontare dei redditi da lavoro dichiarati nel modello 730 che deve corrispondere a quello esposto nelle certificazioni (C.U.).

Pertanto, il contribuente non è tenuto a esibire la documentazione relativa all'ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (ad esempio, visure catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati, raccomandata all'inquilino, ecc.).

Parimenti, il contribuente non dovrà esibire documenti relativi alle situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute, quali, ad esempio, il certificato di residenza per la deduzione dal reddito dell'abitazione principale ovvero lo stato di famiglia per l'applicazione delle detrazioni soggettive di imposta.

In tali casi, i Caf e i professionisti abilitati sono tenuti ad acquisire dal contribuente una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi normativamente previsti per la fruizione delle detrazioni d'imposta e delle deduzioni dal reddito, ma non sono tenuti a verificarne la veridicità.

## PROBLEMI FISCALI

## I PROBLEMI DEL "NUMERO ZERO"

ta così come proposta dall'Agenzia, il potere di accertamento ritorna a pieno regime, solo che, anziché manifestare tutta la sua forza intimidatoria sul contribuente, sposta l'azione impositiva sull'intermediario, che dunque sarà responsabile al posto del contribuente sia per l'imposta non versata, sia per gli interessi, sia per le sanzioni pecuniarie.

In definitiva, le attività di accertamento sulle dichiarazioni dei redditi restano sostanzialmente inalterate e non possiamo attenderci una significativa incidenza sulla mole di contenzioso che ingolfa ogni anno i tribunali tributari.

Lo scenario sarebbe stato indiscutibilmente diverso se gli sportelli delle Agenzie delle Entrate fossero stati impiegati per l'assistenza diretta al contribuente (sia tecnico-informatica che tecnico-tributaria); in questo caso l'eliminazione del potere di accertamento sarebbe stato un passaggio obbligato (l'Agenzia delle Entrate non può sanzionare se stessa!), così come il blocco all'origine di ogni possibilità di contenzioso. Nemmeno la questione dell'insostenibile livello di spesa pubblica derivata avrebbe potuto depotenziare questo progetto, visto che i maggiori costi per l'assistenza al contribuente sarebbero stati ampiamente coperti dai risparmi sull'attività di accertamento e di contenzioso.

### Intermediari: aumento dei costi per i contribuenti

Il 730 precompilato non riduce i costi per i contribuenti perché nella maggioranza dei casi resta obbligato il passaggio da un intermediario tecnicamente competente. Pe-

raltro, non è da escludere che le parcelle dei professionisti e dei CAF saranno decisamente più salate degli scorsi anni. Con l'assunzione delle responsabilità su accennate è stato imposto dalla nuova normativa l'obbligo, per l'intermediario, di stipulare una apposita polizza assicurativa a copertura del maggiore rischio professionale, che dai primi dati emersi sembra incidere significativamente sulle casse degli intermediari. E' evidente che quando si grava, per legge, sui costi dei professionisti di settore, inevitabilmente l'onere è ribaltato sull'utente finale.

### Un "fai da te" difficilmente utilizzabile

Il 730 precompilato non rende la vita più facile al cittadino, per tutte le nozioni tecniche che in ogni caso bisogna saper padroneggiare al fine di un'accettazione consapevole di quanto proposto dall'Agenzia dell'Entrate. Ricordiamo che la procedura è tutta telematica e non è prevista alcuna assistenza in tempo reale da parte dell'Agenzia, sia con strumenti telematici (esempio chat in diretta) che con strumenti tradizionali (esempio al telefono). Ma ancor prima bisogna superare lo scoglio della registrazione on line cioè dell'accreditamento telematico del contribuente (acquisizione delle "user id" e delle "password"). Quanti contribuenti sono in grado di completare, con cognizione di causa, tali procedure di accreditamento on line?



## IL COSTO DEL VISTO DI CONFORMITA' DEL PROFESSIONISTA

L'obbligo di apporre il visto di conformità ai modelli 730, sia ordinari sia precompilati, che il "decreto semplificazioni" ha imposto ai professionisti e ai Caf, include anche l'onere di sottoscrivere una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'assistenza fiscale.

La norma, in particolare, prevede l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati. Detto massimale deve rispettare una soglia minima, che passa da euro 1.032.913,80 a euro 3.000.000,00. Parallelamente all'aumento del massimale assicurato, la legge richiede anche l'estensione della garanzia assicurativa ai casi di visto infedele, nella misura corrispondente alla somma delle imposte, degli interessi e delle sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo documentale del 730 (art. 36-ter, DPR n. 600/1973) ove l'errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente.

Da notare che l'adeguamento del massimale della polizza deve essere effettuato prima dell'apposizione del visto, anche nell'ipotesi in cui la stessa polizza non sia ancora scaduta.

La polizza assicurativa deve garantire la totale

copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore, non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.

I professionisti e i Caf che sono già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, possono anche utilizzare tale polizza inserendo una autonoma copertura assicurativa che preveda un massimale dedicato esclusivamente all'assistenza fiscale, almeno di importo pari a tre milioni di euro.

Tutto questo avrà certamente un'incidenza non trascurabile sulle parcelle dei professionisti. Le prime stime sui maggiori costi che dovranno sopportare i professionisti per l'adeguamento del massimale assicurato e delle altre garanzie rilevano che chi aveva un massimale di 1,032 milioni di euro vedrà la polizza rincarare del 60%; chi era a 2 milioni sborserà il 25% in più; chi era a 2,5 milioni pagherà intorno al 17% di aumento. I professionisti che non intendono subire questo ulteriore balzello, da quest'anno dovranno chiudere i loro Studi ai 730, pena la cancellazione dal registro degli intermediari che appongono il visto di conformità per 730 e Iva tenuto dalle agenzie regionali delle Entrate.

# I PROBLEMI DEL "NUMERO ZERO"

L'attribuzione del "pin" di accesso è il primo scoglio da superare. Probabilmente i contribuenti che hanno già tentato di accedere con il "pin" dell'Inps in loro possesso, se ne sono resi conto. Il sito dell'Agenzia diretta su quello dell'ente previdenziale. Qui una schermata invita a digitare codice fiscale e "pin". Se si utilizza il "pin" dell'Inps la risposta del sistema sarà, in larga maggioranza, la visualizzazione di un triangolo arancione con tanto di punto esclamativo e la scritta "Errore". Il fatto è che si tratta di un "pin" consultivo che deve essere convertito in "pin" dispositivo. Cioè bisogna scaricare un modulo in formato "pdf", da compilare, firmare, scansionare (quanti contribuenti possiedono uno scanner!) e caricare di nuovo sul sito Inps, con allegata la fotocopia (sempre scansionata ovviamente) del documento d'identità.

Se il contribuente non è in grado di abilitarsi attra-

verso il sito INPS, l'alternativa è chiedere il "pin" a Fiscoline, sempre attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate. Via Web si ottiene subito una parte del codice (4 cifre), l'altra, altre 6 cifre, arriva via posta entro 15 giorni. Prima del completamento della procedura on line, il sistema informatico pretende che il contribuente inserisca un dato per la verifica dell'identità: l'importo del rigo "differenza" del prospetto di liquidazione della dichiarazione dei redditi dello scorso anno. Se il dato fornito è corretto si può ottenere la prima parte del codice a 4 cifre.

Se il contribuente proprio non riesce ad andare d'accordo con internet, come ultima chance resta solo di recarsi personalmente presso uno sportello territoriale dell'Agenzia delle Entrate, ma è presumibile che a questo punto il contribuente scelga la strada dell'assistenza fiscale.

## DA DOVE PRENDE I DATI L'AGENZIA DELLE ENTRATE

**P**er predisporre il 730 precompilato l'Agenzia delle Entrate utilizza:

- le informazioni già disponibili nell'Anagrafe tributaria;

- i dati presenti nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente;

- i dati trasmessi da parte dei cosiddetti "soggetti terzi" ovvero da banche e istituti di credito che erogano mutui agrari e fondiari (con riguardo agli interessi passivi e agli oneri accessori dei mutui in corso), da imprese di assicurazione (con riguardo ai premi di assicurazione sulla vita, causa di morte e contro gli infortuni), da enti previdenziali (con riguardo ai contributi previdenziali ed assistenziali);

- i dati contenuti nella Certificazione Unica 2015.

In merito alla Certificazione Unica 2015 (ex CUD) – autentica novità di quest'anno, molto complessa – l'adempimento è stato imposto ai sostituti d'imposta e agli operatori di settore con una scaletta temporale rigidissima e in condizioni di assoluto disagio, a tal punto da indurre, per la prima volta nella storia, una categoria professionale ad indire uno sciopero al fine di boicottare la Certificazione Unica telematica. E' dato ormai consolidato che l'adempimento ha messo in ginocchio i sostituti d'imposta e i loro intermediari, comportando milioni di Certificazioni irregolari, che come detto costituiranno una delle fonti da cui l'Agenzia delle Entrate acquisirà i dati del precompilato.

Da quanto sopra, è evidente che i precompilati non potranno raggiungere numeri importanti quest'anno, tenuto anche conto che l'Agenzia delle Entrate non sarà in grado di acquisire e gestire tutta una serie di altri dati e valori, come ad esempio:

- il dato del reddito complessivo dei familiari ai fini del controllo della soglia di Euro 2.841,00 per poter essere considerati a carico;

- i contributi versati alla previdenza complementare cioè ai fondi pensionistici integrativi (dapprima inseriti nei "soggetti terzi" di cui si è detto, poi esonerati per quest'anno dall'obbligo di inviare all'Agenzia delle Entrate i dati di loro conoscenza entro il 28 febbraio);

- le spese sanitarie (presenti nella quasi totalità delle dichiarazioni fiscali; la loro assenza dal precompilato comporterà necessariamente un rilevante lavoro di integrazione del modello);

- le spese di istruzione;
- le spese funebri;
- le erogazioni liberali;
- l'assegno al coniuge separato.

Il 730 precompilato, altresì, non è utilizzabile dai contribuenti che intendono presentare direttamente la dichiarazione "congiunta". Se nel 2014 è stata presentata la dichiarazione congiunta, l'Agenzia delle Entrate abiliterà, in presenza di tutti gli altri requisiti, due dichiarazioni precompilate separate (circ. n. 11E/2015), che però dovranno essere gestite separatamente (tranne il caso di intervento di un intermediario).

Altro passaggio tutto da verificare è il controllo di congruità che viene effettuato dall'Agenzia delle Entrate durante l'acquisizione dei redditi fondiari. I dati dei terreni e dei fabbricati, in linea generale, vengono inseriti nella dichiarazione precompilata prelevando i valori presenti nella dichiarazione dell'anno precedente. Successivamente, tali dati sono eventualmente integrati tenendo conto delle eventuali variazioni intercorse sui diritti reali (ad esempio compravendite e successioni) e sull'utilizzo degli immobili (ad esempio locazione e comodato). Le variazioni sono acquisite dalla banca dati catastale e dagli atti del registro.

L'esperienza sul campo dai professionisti impegnati sul 730, però, ci dice che i dati base del Registro e del Catasto riportano spesso dati incongruenti con quelli risultanti dai documenti notarili presentati dai contribuenti e dunque c'è da aspettarsi un intervento sistematico dell'intermediario sui quadri dei redditi di terreni e fabbricati, in modifica rispetto al dato precompilato.

Tutto questo comporta che buona parte dei contribuenti fedeli al 730, è probabile che non troverà on line la propria dichiarazione precompilata, e qualora la trovi sarà comunque costretta ad implementarla e/o correggerla, con perdita dell'unico vero traino della precompilata: l'esclusione dal controllo formale sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (interessi passivi sui mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali), posto che tale beneficio è riconosciuto solo nel caso di accettazione della dichiarazione senza modifiche direttamente da parte del contribuente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.

## PROBLEMI PREVIDENZIALI

# REDDITO E FAMIGLIE CON DISABILI LA NUOVA ISEE LE DANNEGGIA

di DANIELE CIRIOLI

**ISEE, l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare utile per accedere a varie prestazioni sociali, è in stallo, con riferimento ai nuclei familiari con persone disabili. Le nuove regole sono durate appena un mese. A metà febbraio, infatti, tre sentenze del Tar Lazio hanno contestato i criteri di reddito adottati e le franchigie per le famiglie con disabili. Ma, le sentenze del Tar, per ora, non hanno avuto rilevanza pratica. Anzi, il sottosegretario all'economia, Enrico Zanetti, rispondendo in commissione finanze alla camera a un'interrogazione, ha annunciato che il governo impugnerà davanti al Consiglio di Stato le tre sentenze del Tar Lazio. Intanto i cittadini non possono far valere quanto è stato deciso dal tribunale amministrativo.**

## Come si calcola la "ricchezza"

Con tre sentenze il Tar ha annullato alcune disposizioni del decreto n. 159/2013 (il nuovo regolamento dell'ISEE). Per capire che cosa cambiano le sentenze, occorre andare a vedere come si calcola il nuovo ISEE. Rispetto al passato non sono cambiate le formule, ma le voci di reddito e spesa da considerare.

## Situazione reddituale (ISR) e sentenza del TAR

Tra le voci di «reddito» da considerare, diversamente dal passato, la nuova disciplina prevede di includere anche i «trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche» (art. 4, comma 2, lett. f, del dpcm n. 159/2013); tra le «spese e franchigia» da sottrarre al reddito, a differenza del passato prevede le seguenti franchigie «nel caso del nucleo facciano parte:

- persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;
- persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;
- persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni» (articolo 4, comma 4, lett. d, n. 1, 2 e 3 del dpcm n. 159/2013).

## Le conseguenze della sentenza del TAR

Il Tar ha annullato le seguenti norme del decreto n. 159/2013:

- articolo 4, comma 2, lettera f);
- articolo 4, comma 4, lettera d), n. 1), 2) e 3).

La prima norma stabilisce che nel reddito di ciascun componente si considerano anche i «trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche». In base alle sentenze del Tar, tali voci NON vanno più incluse.

Anche la seconda norma interessa i nuclei familiari con disabili poiché riconosce franchigie da 4mila a 9mila500 euro in base al tipo di disabilità (media, grave, non autosufficienza) e all'età (minorenne o meno) del disabile. In tal caso, il Tar ha annullato la disposizione «nella parte in cui prevede indistintamente un incremento delle franchigie per i soli minorenni». Che cosa significa ciò? Dalle motivazioni in sentenza, sembra capire che il Tar abbia rilevato un'ingiustificata disparità di trattamento tra disabili "maggioresenni" e "minoresenni". Si legge, infatti, «non è dato comprendere per quale ragione le detrazioni previste all'art. 4, comma 4, lett. d), nn. 1), 2) e 3), siano incrementate per i minorenni, non individuandosi una ragione per la quale al compimento della maggiore età, una persona con disabilità, sostenga automaticamente minori spese ed essa correlate. Né è convincente sotto tale profilo la tesi della difesa erariale, secondo cui i minori con disabilità non possono costituire nucleo a sé, gravando l'obbligo del mantenimento in capo ai genitori, e per i maioresenni è relativamente più facile ridurre sostanzialmente l'ISEE, se non azzerarlo, potendosi non considerare il reddito dei genitori».

## L'ISEE è in stallo per le famiglie con disabili

Il Tar, dunque, ha rilevato la "disparità", ma non ha stabilito (e non poteva farlo) se si devono ora applicare a tutti i disabili, sia ai maioresenni e sia ai minorenni, le misure inferiori o superiori delle franchigie: ciò è quanto spetta fare al Legislatore che, tuttavia, è ancora fermo.

Qual è dunque il risultato oggi? Sembra uno solo: lo stallo del nuovo ISEE, per lo meno per i nuclei familiari con persone disabili. Per rimuovere il blocco creatosi è necessario un intervento normativo che recepisca le osservazioni dei giudici o le superi in qualche modo modificando il regolamento ISEE (decreto n. 159/2013). Finora non c'è stato alcun intervento, nemmeno a livello amministrativo (di istruzioni), con la beffa (oltre al danno) di lasciare abbandonati i cittadini e Caf a se stessi. D'altro lato c'è da considerare che il ministero ha deciso di impugnare le sentenze del Tar, appellandosi al Consiglio di Stato e, dunque, sono possibili nuovi sviluppi in materia. L'aspetto peggiore della vicenda è il rischio che corrono le famiglie di restare fuori da provvidenze, prestazioni e servizi. A meno che non decidano di ricorrere a un Tribunale per far valere ragioni che, paradossalmente, sono già state fatte valere da un giudice amministrativo.



# REDDITO E FAMIGLIE CON DISABILI

## CHE COSA HA STABILITO IL TAR DEL LAZIO

Sentenza (numero e data)	Dispositivo
N. 2454 dell'11/2/2015	Annullamento art. 4, comma 2, lett. f), dpcm n. 159/2013
N. 2458 dell'11/2/2015	Annullamento art. 4, comma 2, lett. f), dpcm n. 159/2013
N. 2459 dell'11/2/2015	Annullamento art. 4, comma 2, lett. f), e comma 4, lett. d), n. 1), 2) e 3) nella parte in cui prevedono indistintamente un incremento delle franchigie per i soli minorenni del dpcm n. 159/2013
LE DISPOSIZIONI CENSURATE DEL DPCM N. 159/2013	
<b>Articolo 4, comma 2, lettera f)</b>	<b>Articolo 4. Indicatore della situazione reddituale</b> 2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti: f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
<b>Articolo 4, comma 4, lettera d), n. 1), 2) e 3)</b>	<b>Articolo 4. Indicatore della situazione reddituale</b> 4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare: d) nel caso del nucleo facciano parte: 1) persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni; 2) persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni; 3) persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.

## LE PERSONE CON DISABILITA'

Ai fini del riconoscimento delle franchigie, ricordiamo che il regolamento sull'ISEE dà specifica definizione di «persone con disabilità media, grave o non autosufficienti».

Sono tali, le persone per le quali è stata accertata una delle condizioni descritte nella seguente tabella che è parte integrante del decreto n. 159/2013:

Disabilità Media	Disabilità Grave	Non autosufficienza
Categoria: Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni		
Invalidi dal 67 al 99%	Inabili totali	Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento
Categoria: Invalidi civili minori di età		
Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (con diritto all'indennità di frequenza)	Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 8 della legge n. 449/1997 o dell'art. 30 della legge n. 388/2000	Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento
Categoria: Invalidi civili ultrasessantacinquenni		
Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi dal 67 al 99%	Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100%	Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento
Categoria: ciechi civili		
Ipovedenti gravi (articolo 4 della legge n. 138/2001)	Ciechi civili parziali	Ciechi civili assoluti
Categoria: sordi civili		
Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica	Sordi pre-linguali	
Categoria: Inps		
Invalidi	Inabili	Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa
Categoria: Inail		
Invalidi sul lavoro (dal 50 al 79%)	Invalidi sul lavoro dall'80 al 100%	Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa
Categoria: INPS gestione ex INPDAP		
Inabili alle mansioni	Inabili al lavoro	
Categoria: Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra		
Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza e alla seconda categoria Tab. A del Dpr n. 834/1981 (gradi dal 71 all'80%)	Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A del Dpr n. 834/1981 (gradi dall'81 al 10%)	Invalidi con diritto all'assegno di super invalidità (Tabella E del Dpr n. 834/1981)
Categoria: handicap		
	Handicap in situazione di gravità (comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104/1992)	

## PROBLEMI PREVIDENZIALI

## REDDITO E FAMIGLIE CON DISABILI

## ISEE: TUTTO FA REDDITO, ANCHE LA CASA ALL'ASTA

**N**uovo ISEE "pigliatutto". Carte prepagate, carte conto, voucher; e ancora borse di studio, rendite Inail, pensioni estere, pensioni Svizzere, contributi affitto dei comuni: tutto fa reddito, tutto va dichiarato sulla DSU (la Dichiarazione Sostitutiva Unica, l'istanza per richiedere il calcolo dell'ISEE). A precisarlo l'Inps a risposta dei dubbi di Caf e cittadini, diffuse con il messaggio n. 2353/2015.

Il nuovo ISEE è in vigore dal 1° gennaio, per effetto del decreto n. 159/2013 che ha introdotto le nuove modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per la concessione di agevolazioni fiscali e tariffarie nonché di benefici assistenziali. Le istruzioni sono contenute nella circolare n. 171/2014. In fase di prima applicazione delle nuove norme, si legge nel messaggio n. 2353/2015, l'Inps ha ricevuto numerosi quesiti sull'interpretazione delle norme e sulle modalità di compilazione dei nuovi moduli. Quesiti ai quali l'istituto ha risposto di concerto con il ministero del lavoro.

**Le carte di credito**

Relativamente alle carte di credito ricaricabili e a quelle prepagate è stato chiesto se sono da indicare sulla DSU ai fini del nuovo ISEE. L'Inps ha risposto affermativamente: le c.d. carte conto, ossia le carte prepagate ricaricabili che possiedono un IBAN avendo tutte le principali funzioni di un conto corrente, vanno indicate nel quadro FC2 sez. I, codice 01, precisando sia il saldo al 31/12 che la giacenza media (questo dato è fornito dalle Poste e dalle Banche). Le carte prepagate ricaricabili, senza IBAN né funzioni di conto corrente, invece, vanno indicate nel quadro FC2, sezione II, con il codice 99.

**Carta acquisti**

Simile quesito (se e dove indicarla) è stato formulato anche sulla Carta acquisti, nonché sulle modalità di calcolo della giacenza media. L'Inps ha risposto che la Carta acquisti non deve essere inserita in DSU perché rientra tra i trattamenti erogati dall'Istituto di previdenza.

**Da dichiarare i voucher**

Altra richiesta di chiarimento che è stata fatta concerne la sezione in cui dichiarare i voucher (i buoni lavoro con cui vengono retribuite le prestazioni occasionali). L'Inps ha spiegato che, poiché i voucher non rientrano fra i trattamenti assistenziali, né tra quelli previdenziali e/o indennitari erogati dallo stesso istituto di previdenza; e poiché non vanno inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef (in quanto esenti), devono essere indicati nella DSU direttamente dal Cittadino che ne ha beneficiato, nel modulo FC1, Quadro FC4, in "Redditi esenti da imposta".

**La casa all'asta**

Anche la casa andata all'asta deve essere dichiarata, nonostante non sia più nelle disponibilità del Cittadino. Questa che sembra quasi essere uno scherzo, invece, è la risposta data dall'Inps a chi chiedeva, appunto, se devono essere indicati nel patrimonio immobiliare gli immobili che sono all'asta perché pi-

gnorati. L'Inps ha risposto di sì, perché questi beni, pur restando di proprietà (e, di solito, anche nel possesso) del debitore sono soltanto sottratti alla sua libera disponibilità, e questo non comporta la perdita del diritto di proprietà.

**La pensione estera**

Nel calcolo dell'ISEE, ancora, ci rientra pure la pensione estera. Attenzione però: se questa è già dichiarata al Fisco (per esempio su 730 o su Unico), non è necessario indicarla in DSU poiché il dato è acquisito automaticamente dall'anagrafe tributaria (cioè viene comunicato all'Inps dall'Agenzia delle entrate); se invece non è stata dichiarata (perché in Italia non deve essere dichiarata o perché non è stata presentata la dichiarazione dei redditi), allora va inserita nel quadro FC4 alla voce "Redditi da lavoro dipendente" tassati esclusivamente all'estero.

**Mutuo intestato ad altri**

In presenza di patrimonio immobiliare è stato chiesto se la detrazione del mutuo residuo può essere fatta anche qualora l'intestatario (del mutuo) sia una persona diversa dal proprietario dell'immobile. L'Inps ha precisato che il debito residuo di capitale preso a mutuo, risultante al 31 dicembre, va riportato in detrazione in base alla percentuale di possesso dell'immobile e non con riferimento agli intestatari del mutuo. Quindi, ad esempio, se due soggetti acquistano un immobile in comproprietà (50 per cento ciascuno), ma soltanto uno dei due contrae il mutuo per l'acquisto, il relativo capitale residuo al 31 dicembre verrà portato in detrazione da entrambi i proprietari dell'immobile nel limite della loro quota di possesso (50 per cento ciascuno).

**Borse di studio, rendite Inail e pensioni**

L'Inps, ancora, ha precisato che la pensione di guerra e la rendita Inail devono essere inserite (quadro FC4) perché non sono erogate dall'Inps e, dunque, l'istituto non ne è a conoscenza. Stesso discorso per le borse di studio, come per esempio quelle erogate dall'ERSU (Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario), peraltro prive di certificazione; oppure per quelle erogate dalla regione Sardegna, quando viene rilasciato un CUD a zero ed è presente nelle annotazioni il codice BQ "Redditi totalmente esentati da imposizione". In tutti questi casi, ha precisato l'Inps, gli importi vanno indicati (in FC4) poiché si tratta di redditi esenti da imposte. La stessa conclusione l'Inps ha fatto anche per la pensione AVS Svizzera: deve essere indicata nella DSU (quadro FC4).

**Contributo affitto**

Infine, nella DSU deve essere indicato pure il contributo per l'affitto eventualmente erogato dal Comune, in quanto non costituisce un rimborso spese e non è assimilabile a una riduzione alla compartecipazione al costo di servizi.

# PENSIONE ANTICIPATA INTERA E TETTO ALLE PENSIONI D'ORO

## Pensione anticipata per intero

Tra le novità della legge Stabilità 2015 c'è l'abrogazione della penalizzazione della pensione per chi si mette a riposo anticipatamente, ossia prima dei 62 anni. Con qualche mese di ritardo sono arrivate alcune precisazioni dell'Inps. La penalizzazione era stata voluta dalla riforma Fornero (dl n. 201/2011), al fine di scoraggiare il ricorso a pensionamenti di anzianità e anticipati a partire dal 1° gennaio 2012. Consiste in una riduzione della quota «retributiva» della pensione maturata fino al 31 dicembre 2011, di un punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni di età minima e di due punti percentuali per gli anni di anticipo rispetto ai 60 anni di età. Per chi per esempio va in pensione a 59 anni, la quota retributiva subisce una riduzione del 6%: 2% per i due anni di anticipo rispetto ai 62, più 2% per l'ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60. La legge di Stabilità per il 2015 ha cancellato la penalizzazione per tutte le pensioni maturate entro il 31 dicembre 2017, lasciandola quindi operativa esclusivamente per coloro che si sono pensionati prima o che si pensioneranno dal 1° gennaio 2018.

I lavoratori interessati sono esclusivamente quelli in regime misto delle pensioni, quindi con almeno 18 anni di versamenti contributivi al 31 dicembre 1995.

L'Inps precisa (circolare 74/2015), prima di tutto, che la penalizzazione non si applica alle pensioni il cui diritto sia maturato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si colloca in data successiva. Invece, con riferimento alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015 continua a trovare applicazione la penalizzazione secondo la vecchia disciplina.

In secondo luogo, l'Inps precisa che a tale «deroga» (disapplicazione della penalizzazione fino al 31 dicembre 2017) trova applicazione il principio c.d. della «cristallizzazione del diritto a pensione». Tale principio, si ricorda, è finalizzato a tutelare il legittimo affidamento e la certezza del diritto dei lavoratori per cui, una volta perfezionato il diritto alla pensione in base al requisito contributivo richiesto dalla legge a una certa data, è possibile accedere alla pensione anche successivamente a tale data senza che sia richiesto di perfezionare l'eventuale più elevato requisito contributivo vigente al momento effettivo di accesso alla pensione (per esempio per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita). Pertanto, in applicazione di tale principio, con riferimento ai soggetti che entro il 31 dicembre 2017 maturino il diritto alla pensione anticipata anche in presenza di meno di 62 anni di età, non si applica la penalizzazione anche se la decorrenza della pensione avverrà successivamente e a tal epoca l'interessato ha un'età inferiore a 62 anni.

## Il nuovo tetto alle pensioni d'oro

Con qualche mese di ritardo l'Inps rende anche operativo il nuovo tetto per le pensioni, per effetto del quale non si può incassare una pensione d'importo più alto di quello che sarebbe derivato da un calcolo

fatto solamente con la regola retributiva. Il tetto vale esclusivamente per le pensioni miste, quelle cioè calcolate in parte con la regola retributiva e in parte con quella contributiva, e dunque colpisce i lavoratori con almeno 18 anni di versamenti contributivi al 31 dicembre 1995, cioè i lavoratori che stanno nel regime misto e ai quali la pensione si calcola in due quote: fino al 31 dicembre 2011 con la regola retributiva e dal 1° gennaio 2012 con la regola contributiva. Il tetto si applica dal 1° gennaio 2015, ma il via libera effettivo ci sarà soltanto nei prossimi mesi, come spiega lo stesso ente di previdenza nella circolare n. 74/2015, con conseguenti operazioni di conguaglio (cioè maggiori tratte tenute sulle pensioni) per i mesi precedenti.

Il nuovo tetto è stato introdotto dalla legge di Stabilità (art. 1, comma 707, legge n. 190/2014) e prevede, dal 1° gennaio 2015, sia per le pensioni in pagamento sia per quelle da liquidare, che l'importo non possa eccedere quello che sarebbe stato liquidato con applicazione delle regole di calcolo, vigenti prima dell'entrata in vigore della riforma Fornero (dl n. 201/2011). Il fine del tetto è correggere un'anomalia che si è manifestata dopo l'entrata in vigore della citata riforma Fornero e dell'estensione a tutti i lavoratori a partire dall'anno 2012 del criterio «contributivo» di calcolo della pensione. L'anomalia è questa: in presenza di alte retribuzioni, i lavoratori dell'ex regime retributivo possono maturare pensioni d'importo più alto di quello che avrebbero avuto diritto se fossero rimasti con il vecchio regime retributivo (è come dire: stavano bene e stanno ancora meglio).

Dal 1° gennaio 2012 (riforma Fornero) tutti i lavoratori, «vecchi» e «giovani» cioè con più o con meno di 18 anni di contributi nel 1995, rientrano nel regime contributivo. Ma i «giovani» i contributi li versano fino a un certo ammontare di retribuzione, pari per il 2015 a 100.324 euro: oltre non si pagano contributi, ma non si matura neanche la pensione.

Lo stesso «massimale», invece, non si applica ai «vecchi» lavoratori: ed è proprio questa l'anomalia della riforma Fornero. Perché il vecchio dipendente che guadagna 200mila euro, che nel regime retributivo avrebbe potuto maturare una pensione massima (con il massimo d'anzianità calcolato fino a 40 anni) di 160 mila euro (l'80% dell'ultima retribuzione), con il sistema contributivo si ritrova a poter maturare una pensione più alta, perché svincolata dal tetto contributivo (100.324 euro) e svincolata peraltro (altra differenza tra «giovani» e «vecchi») anche dagli anni di contribuzione (come detto: 40 anni al massimo nel regime retributivo). La legge di Stabilità 2015, dunque, intende correggere questa anomalia: i «vecchi» non possono avere una pensione d'importo superiore a quella calcolata con la regola retributiva (in questo modo, dunque, non ricevono di meno, ma neppure di più!).

In un primo momento (messaggio n. 211 del 12 gennaio) l'Inps aveva messo in quarantena il nuovo tetto, tanto per i primi mesi del 2015 ha liquidato per intero le pensioni riportando l'avvertenza: «in considerazione dei tempi tecnici necessari all'attuazione dell'art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014, la presente liquidazione è da considerarsi «provvisoria». Con la circolare n. 74/2015 ha sciolto la riserva sulla base di chiarimenti del ministero del lavoro (nota prot. 1416 del 19 marzo 2015).

LE NOSTRE RUBRICHE

# IL FISCO SI SPIEGA

— a cura di ANNALISA D'ANTONIO —

## Split payment: escluse le sanzioni per gli errori precedenti ai chiarimenti

(Agenzia delle entrate, circolare n. 15/E del 13 aprile 2015)

Dopo le prime indicazioni arrivate con le circolari n. 1/E e n. 6/E, pubblicate rispettivamente il 9 e il 19 febbraio scorsi (vedi, sul numero di marzo, il fisco si spiega a pag. 40), la disciplina dello "split payment" è stata approfondita dall'Amministrazione finanziaria con un ulteriore documento, la circolare n. 15/2015, che fornisce altri chiarimenti in materia, in particolar modo su rimborsi, sanzioni e incroci con il *reverse charge*. Lo *split payment*, definito anche "scissione dei pagamenti", è il nuovo meccanismo di riscossione dell'IVA, introdotto dall'ultima legge di stabilità (articolo 1, comma 629, legge n. 190/2014) come strumento di contrasto all'evasione e alle frodi nel settore dell'imposta sul valore aggiunto. La disciplina prevede che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dal 1° gennaio 2015 nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, la relativa IVA è versata dalle stesse PA cessionarie/committenti, diversamente da quanto stabiliscono le regole ordinarie del tributo, secondo le quali soggetto debitore d'imposta è chi effettua la cessione o la prestazione. In pratica, i soggetti pubblici devono pagare ai fornitori di beni e servizi soltanto il corrispettivo, al netto dell'IVA, e versare l'imposta connessa all'operazione direttamente all'erario.

**Rimborsi.** Per limitare gli effetti finanziari negativi per i fornitori della PA che, come conseguenza diretta dell'applicazione dello *split payment*, non incassano l'imposta finendo col trovarsi in una costante posizione creditoria, la stessa legge di stabilità 2015 che ha introdotto il nuovo meccanismo è intervenuta anche sulla disciplina dei rimborsi IVA.

## ABRUZZO: ALIQUOTA UNICA PER L'ADDIZIONALE IRPEF

(Agenzia delle entrate, Direzione regionale dell'Abruzzo, comunicato stampa del 24 aprile 2015)

Per l'anno d'imposta 2014, l'addizionale regionale all'IRPEF dovuta dai contribuenti abruzzesi va calcolata applicando l'aliquota dell'1,73%, valida per tutti, a prescindere dall'ammontare dei redditi posseduti. Questo a seguito della pronuncia di illegittimità, da parte della Corte costituzionale (sentenza n. 55 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 dell'8 aprile 2015), delle disposizioni con le quali la Regione Abruzzo aveva stabilito tre diverse aliquote, in base a scaglioni di reddito: 1,54% per quelli fino a 15.000 euro; 1,66% da 15.001 e fino a 28.000 euro; 1,73% oltre 28.000 euro.

In proposito, l'Agenzia delle entrate ha reso noto che dal 27 aprile ha aggiornato i modelli 730 precompilati allineandoli alla pronuncia della Corte costituzionale. È opportuno che chi ha scaricato il modello prima di quella data (nel quale, pertanto, l'addizionale risultava calcolata sulla base delle aliquote fissate prima della bocciatura della Consulta) acceda nuovamente all'apposita area riservata, per prendere visione del corretto importo del tributo regionale.

In particolare, è stata modificata la disposizione che, tra le casistiche ammesse al rimborso dell'eccedenza detraibile (sempre che di importo superiore a 2.582,28 euro), individua i contribuenti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti. Ora, nel conteggio dell'aliquota media delle operazioni attive vanno incluse anche quelle ad "aliquota zero" effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. A tal proposito, la circolare ha puntualizzato che la circostanza di effettuare operazioni soggette allo *split payment* non basta di per sé a giustificare la richiesta di rimborso: piuttosto, tali operazioni vanno conteggiate, insieme alle altre del periodo di riferimento (trimestre o anno), nel calcolo per verificare la sussistenza del c.d. presupposto dell'"aliquota media" (il rimborso spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti supera quella mediamente applicata sulle cessioni, maggiorata del 10%).

Inoltre, le operazioni soggette allo *split payment* danno diritto all'erogazione prioritaria del rimborso, cioè entro tre mesi dalla richiesta, nel limite dell'imposta applicata a quelle stesse operazioni effettuate nel periodo in cui si è generata l'eccedenza d'imposta chiesta a rimborso. La priorità, però, scatta soltanto in presenza del presupposto dell'"aliquota media". Quindi, può anche accadere che il rimborso risulti prioritario solo per una parte, mentre quella restante segue il consueto ordine cronologico di presentazione della domanda. Il contribuente che effettua operazioni soggette allo *split payment* e non ha i requisiti per il presupposto dell'"aliquota media", può comunque richiedere il rimborso nel caso in cui sussistano altri presupposti (articolo 30 del DPR n. 633/1972), ad esempio se effettua operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate. In questo caso, però, il rimborso non è ammesso all'esecuzione prioritaria.

**Sanzioni.** In applicazione del principio sancito dallo Statuto dei diritti del contribuente in tema di obiettive condizioni di incertezza (articolo 10, comma 3, legge n. 212/2000), la circolare n. 15/2015 esclude l'applicazione di sanzioni per le violazioni commesse prima della sua pubblicazione, purché l'imposta – anche se con modalità irregolari – sia stata assolta.

**Gli incroci con il reverse charge.** Lo *split payment* non si applica alle operazioni che rientrano nell'altro meccanismo particolare cosiddetto dell'"inversione contabile" o *reverse charge*, per effetto del quale il destinatario di una cessione di beni o una prestazione di servizi, se soggetto passivo IVA, è tenuto ad assolvere l'imposta in luogo del cedente o prestatore. Nella pratica, il cedente/prestatore emette la fattura senza addebitare l'imposta e indica sul documento la norma che prevede l'utilizzo del *reverse charge*.

L'acquirente/committente integra la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annota il documento sia nel registro delle fatture emesse sia in quello degli acquisti, rendendo in tal modo neutrale l'effetto dell'imposta sull'acquisto. Tra le operazioni attualmente soggette a *reverse charge*, ricordiamo: le cessioni di telefoni cellulari, di personal computer e loro componenti e accessori, di materiali e prodotti lapidei, di fabbricati (o loro porzioni) imponibili IVA su opzione del cedente; le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione e installazione di impianti relative ad edifici. Dunque, quando va applicato il *reverse charge*, non c'è *split payment*.

L'incrocio tra le due discipline si complica un po' quan-



# IL FISCO SI SPIEGA

do i beni e servizi acquisiti dalla PA sono in parte destinati alla sfera commerciale e in parte alla sfera istituzionale non commerciale, non risultando in quest'ultimo caso soggetto passivo IVA. In questi casi, la PA deve comunicare al fornitore la quota del bene/servizio destinato alla sfera commerciale, in relazione alla quale si applica il *reverse charge*; invece, la quota destinata alla sfera istituzionale non commerciale sarà assoggettata allo *split payment*.

**Altre operazioni escluse.** La circolare, infine, ricorda che non rientrano nell'ambito di applicazione dello *split payment*:

- le prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto (i professionisti, pertanto, continuano ad applicare ed incassare l'IVA per le prestazioni rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni);

- le operazioni (ad esempio, le piccole spese dell'ente pubblico) certificate dal fornitore mediante ricevuta, scontrino fiscale (ovvero non fiscale, per chi si avvale della trasmissione telematica dei corrispettivi, come i supermercati) o fattura semplificata. Se però il cliente richiede l'emissione della fattura al posto dello scontrino o della ricevuta, l'operazione è soggetta allo *split payment*;

- le operazioni assoggettate, ai fini Iva, a regimi speciali (ad esempio, il regime monofase per editoria, tabacchi, telefoni pubblici, ecc; il regime del margine per i beni usati; il regime speciale per le agenzie di viaggio), compresi quelli che, pur prevedendo l'addebito dell'imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfettario di determinazione della detrazione spettante (ad esempio, quelli relativi alle attività di intrattenimento e agli spettacoli viaggiati).

## Bollo su auto storiche: le Regioni non possono reintrodurre l'esenzione

(Dipartimento delle Finanze, risoluzione n. 4/DF del 1° aprile 2015)

Dal 2015, i proprietari dei veicoli ultraventennali e che hanno i requisiti per essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico devono pagare il bollo auto, a prescindere dall'eventuale decisione contraria adottata dalla Regione di residenza. Infatti l'abolizione dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche sancita dall'ultima legge di stabilità ha valenza sull'intero territorio nazionale e qualsiasi norma regionale che preveda ancora il trattamento di favore per le auto c.d. "storiche" è da considerare incompatibile con la disciplina statale e, di conseguenza, abrogata.


È questa la posizione ministeriale in merito alla recente disposizione contenuta nella legge n. 190/2014, che ha cancellato la norma secondo cui, per gli autoveicoli e i motoveicoli individuati rispettivamente dall'Automobilclub storico italiano e dalla Federazione motociclistica italiana, scattava l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a decorrere dal ventesimo anno dalla loro costruzione. La posizione sostenuta dai tecnici delle Finanze, intervenuti a seguito delle decisioni in senso contrario che stavano assumendo alcuni Governatori regionali intenzionati a mantenere in vita il beneficio fiscale, si basa, tra l'altro, su alcune pronunce della Corte costituzionale. Secondo i Giudici delle leggi, infatti, la tassa automobilistica non può essere considerata un tributo proprio delle Regioni, ma un tributo proprio "derivato", istituito cioè da leggi statali e con gettito attribuito alle Regioni.

## LA RESIDENZA SEGUE IL LAVORO: I LEGAMI AFFETTIVI E FAMILIARI HANNO MINORE RILEVANZA

(Corte di cassazione, sentenza n. 6501 del 31 marzo 2015)

I legami affettivi in Italia non bastano, da soli, per sostenere che il trasferimento all'estero della residenza è fittizio: se il contribuente dimostra inequivocabilmente che il centro dei propri interessi vitali è in quell'altro Stato, in quanto lì esercita abitualmente l'attività lavorativa, non può essere considerato fiscalmente residente nel nostro Paese e quindi obbligato a dichiarare qui i redditi prodotti. A sancirlo, una recente sentenza della Cassazione, in contrasto con precedenti pronunciamenti nei quali era stata spesso attribuita fondamentale (se non decisiva) importanza al luogo in cui il contribuente intrattiene le relazioni personali.

La norma intorno alla quale ruota la controversia è l'articolo 2, comma 2-bis, del TUIR, secondo il quale i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori a fiscalità privilegiata si considerano residenti in Italia. Si tratta di una presunzione relativa, in quanto è ammessa la prova contraria: per non essere considerati fiscalmente residenti in Italia, occorre dimostrare di risiedere effettivamente in quei Paesi. Cioè – afferma la Cassazione – bisogna provare di avere lì la sede principale dell'attività, in quanto "il centro degli interessi vitali del soggetto va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile da terzi". Pertanto, le relazioni affettive e familiari non hanno rilevanza prioritaria per stabilire la residenza fiscale, ma acquistano valore soltanto insieme ad altri cri-



teri che attestino univocamente il luogo con il quale il contribuente ha il più stretto collegamento.

Vittorioso, quindi, il professionista che, andatosene da tempo in Svizzera ed iscritto all'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero) sin dal 1978, si era visto contestare dall'Agenzia delle entrate l'omessa dichiarazione, per l'anno 1999, di redditi di lavoro autonomo percepiti in Italia per l'incarico di amministratore unico di una società. Già i due giudizi di merito (Commissioni tributarie provinciale e regionale) avevano dato ragione al contribuente, ritenendo validamente fornita la prova contraria, idonea a superare la presunzione fissata dalla norma: si tratta di cittadino elvetico, con passaporto svizzero, residente in Svizzera, dove svolge la propria attività di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato (otto ore giornaliere), e che in Italia ha solo un immobile concesso in locazione. Non diverso, come anticipato, il verdetto della Corte suprema: se la sede centrale dell'attività è all'estero, i legami affettivi e familiari non autorizzano a "trasferire d'ufficio" la residenza in Italia.

LE NOSTRE RUBRICHE

# IL FISCO SI SPIEGA

## CHIARIMENTI DAL FISCO IN VISTA DELL'IMMINENTE DICHIARAZIONE DEI REDDITI

(Agenzia delle entrate, circolare n. 17/E del 24 aprile 2015)

**Spese sanitarie, spese di istruzione, interventi per il recupero del patrimonio edilizio, somme corrisposte al coniuge separato, interessi passivi su mutuo ipotecario, bonus "arredi", spese per adozioni internazionali. Sono alcuni degli argomenti affrontati nella circolare n. 17/2015, con la quale l'Agenzia delle entrate, rispondendo ad una serie di quesiti formulati da CAF e professionisti alla vigilia dell'appuntamento con la dichiarazione dei redditi per l'anno 2014, ha fornito chiarimenti su diverse questioni interpretative riguardanti, in particolare modo, gli oneri detraibili e quelli deducibili, di particolare utilità in vista dell'imminente adempimento dichiarativo.**

### Spese sanitarie

Per beneficiare della detrazione del 19% delle spese sostenute per le prestazioni rese da un dentista, è sufficiente la dicitura "ciclo di **cure mediche odontoiatriche specialistiche**", riportata nella fattura emessa dal professionista. Tale espressione, infatti, consente di individuare in modo univoco la natura "sanitaria" della prestazione, in modo da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario. Pertanto, qualora la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito, è necessario rivolgersi al medico perché provveda ad integrare il documento.

I contributi erogati a una ONLUS per il **trasporto dei disabili** che necessitano di cure mediche periodiche possono dar diritto a sconti fiscali come:

- erogazioni liberali detraibili nella misura del 26%, su un importo non superiore a 2.065 euro annui (articolo 15, comma 1.1, del TUIR), elevato a 30.000 euro a decorrere dal 2015, ovvero deducibili entro il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, entro l'importo massimo di 70.000 euro (articolo 14 del DL n. 35/2005);

oppure come

- spesa sanitaria interamente detraibile (articolo 15, comma 1, lettera c, del TUIR), qualora il versamento rappresenti il corrispettivo del servizio di trasporto di disabili.

Le spese relative alla **crioconservazione degli ovociti** effettuata nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita presso un centro autorizzato rientrano tra le spese sanitarie detraibili (articolo 15, comma 1, lettera c, del TUIR), in quanto la prestazione ha finalità di cura e di prevenzione per la tutela della salute della donna.

Le **prestazioni rese da massofisioterapisti** in possesso del diploma specifico, con formazione triennale, conseguito entro il 17/3/1999, sono detraibili dall'IRPEF (articolo 15, comma 1, lettera c, del TUIR) anche senza una specifica prescrizione medica. Quel diploma, infatti, è considerato dal Ministero della salute equipollente al titolo universitario che abilita all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista, le spese per le prestazioni dei quali sono fiscalmente detraibili (Agenzia delle entrate, circolare n. 19/2012). A tal fine, nel documento di spesa, il massofisioterapista, oltre a descrivere la prestazione effettuata, dovrà attestare il possesso del diploma con formazione triennale, conseguito entro il 17/3/1999.

### Spese di istruzione

Le tasse pagate per l'iscrizione agli **Istituti tecnici superiori** (ITS) sono detraibili dall'IRPEF nella misura del 19%. Infatti, spiega la circolare, l'articolo 15, comma 1, lettera e, del TUIR, riconosce la detraibilità delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria. E gli ITS, pur avendo un'autonomia e distinta fisionomia rispetto a quelli, si collocano in un livello intermedio tra l'istruzione secondaria e universitaria.

Invece, con riferimento agli stessi Istituti tecnici superiori, non è possibile fruire della detrazione prevista per i canoni abitativi pagati da studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. La norma che disciplina l'agevolazione (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del TUIR), infatti, riguarda esclusivamente gli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università. Pertanto, poiché i corsi seguiti presso gli ITS non sono equiparabili a corsi di laurea universitari, la loro frequenza non consente di fruire della detrazione per canoni di locazione.

### Ristrutturazioni e bonus arredi

In caso di **ordinante del bonifico diverso dal beneficiario**, ossia se chi effettua il bonifico per i lavori di ristrutturazione è una persona diversa da quella indicata nella disposizione di pagamento quale beneficiario del "bonus ristrutturazioni", la detrazione spetta a quest'ultimo, purché siano rispettati gli altri presupposti previsti dalla disciplina in materia (ad esempio, i documenti di spesa devono essere a lui intestati). Anche in tale circostanza, infatti, appaiono soddisfatte le condizioni circa la titolarità del sostenimento della spesa dettate dalla norma, secondo cui "Il pagamento è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato".

Qualora su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti venga effettuata una **nuova ristrutturazione** che non si configura come mera prosecuzione dei lavori già realizzati, si può fruire della detrazione nei limiti in vigore al momento del pagamento. Ad esempio, se un contribuente ha iniziato nel 2008 un intervento terminato nel 2013, per il quale ha beneficiato della detrazione nel limite complessivo di 96.000 euro, e nel 2014, sulla base di un'altra autorizzazione, ha avviato altri interventi diversi da quelli autorizzati la prima volta, che termineranno nel 2015, potrà fruire di un nuovo e autonomo limite di spesa di 96.000 euro. Nel 2015, trattandosi di prosecuzione di interventi iniziati nell'anno precedente, per il limite di spesa si dovrà tenere conto di quelle sostenute nel 2014.

In caso di **trasferimento mortis causa** di un immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio, l'erede o gli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta del bene perdono il diritto a fruire delle quote residue di detrazione, qualora successi-



# IL FISCO SI SPIEGA

vamente concedano l'appartamento in locazione o in comodato. Tuttavia, se al termine del contratto, riprendono la detenzione dell'immobile, possono beneficiare delle rate relative agli anni successivi.

La disposizione in base alla quale, in caso di trasferimento *mortis causa* di un immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio, la detrazione non fruita da *de cuius* è trasferita, per i rimanenti periodi d'imposta, all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta del bene, non si applica anche al "**bonus arredi**" per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, trattandosi di una detrazione autonoma dal "bonus ristrutturazioni", con proprie norme, che non prevedono il trasferimento del beneficio agli eredi per i rimanenti periodi di imposta.

## **Somme al coniuge separato per le spese di alloggio**

Gli importi a titolo di **spese per il canone di locazione e spese condominiali** stabiliti dal giudice della separazione o del divorzio, quantificabili e corrisposti periodicamente all'ex coniuge, possono essere considerati come assegno di mantenimento e, quindi, sono deducibili dal reddito complessivo di chi li corrisponde (articolo 10, comma 1, lettera c, del TUIR). Nel caso in cui le somme riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è ridotta alla metà. Se l'importo del "contributo casa" non è fissato nella sentenza, può essere determinato "*per relationem*", qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l'obbligo di pagare l'importo relativo al canone di affitto o le spese condominiali relative all'immobile a disposizione dell'ex coniuge. In questo caso, il sostenimento dell'onere può essere provato, oltre che dalla sentenza, dal contratto d'affitto e dalla documentazione da cui risulta l'importo delle spese condominiali e quella comprovante l'avvenuto versamento. Le somme deducibili dal coniuge che le eroga sono tassabili in capo all'altro coniuge come reddito assimilato al lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera, del TUIR).

## **Adozioni internazionali**

La deduzione del 50% delle spese per la procedura di adozione internazionale (articolo 10, comma 1, lettera l-bis, del TUIR), se le stesse sono sostenute da entrambi i genitori, va suddivisa in base a quanto pagato da ciascuno di essi. Se a pagare è invece un solo genitore in quanto il coniuge è a suo carico, la deduzione spetta per intero a chi ha sopportato la spesa. Però, poiché per fruire dell'agevolazione è necessario che le spese siano certificate dall'ente cui è stato conferito il mandato per l'espletamento della procedura, i coniugi devono specificare all'ente l'importo delle spese sostenute da ciascuno di essi. Per quelle del 2014, la dichiarazione può essere resa anche in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendola sull'originale della certificazione rilasciata dall'ente.

## **Erogazioni liberali a Onlus**

In merito alle tre diverse agevolazioni fiscali previste per le erogazioni liberali in favore delle ONLUS, vale a dire:

a) deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, per non più di 70.000 euro (articolo 14 del DL n. 35/2005); b) deduzione non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato (articolo 10, comma 1, lettera g, del TUIR); c) detrazione del 26% per un importo non superiore a 2.065 euro

(articolo 15, comma 1.1, del TUIR), importo elevato a 30.000 euro dal 2015,

la circolare chiarisce che:

- se si sceglie la soluzione a), non si può fruire delle altre opzioni sia per le medesime erogazioni sia per erogazioni distinte, effettuate anche a diversi beneficiari;

- se non si sceglie la soluzione a), in caso di distinte erogazioni, anche a favore dello stesso beneficiario, si può fruire della deduzione prevista dall'articolo 10 del TUIR o della detrazione dell'articolo 15 del TUIR, non essendo possibile ricorrere ad entrambe le agevolazioni per la medesima erogazione.

## **Auto per disabili**

L'aliquota IVA agevolata al 4% prevista sia per i lavori necessari ad adattare i veicoli destinati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie permanenti sia per le parti, i pezzi staccati e gli accessori destinati a quei beni, è applicabile anche alla **riparazione degli adattamenti** realizzati sulle autovetture dei disabili e alle cessioni dei relativi ricambi. Per le stesse riparazioni, non rientranti nella ordinaria manutenzione, spetta anche la detrazione IRPEF del 19%, purché le spese siano sostenute entro quattro anni dall'acquisto del veicolo. Tali spese concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo agevolabile (18.075,99 euro) e non sono rateizzabili.

## **Interessi passivi**

Il contribuente che acquista un immobile da destinare a propria abitazione portandovi la residenza e successivamente va all'estero per motivi di lavoro, trasferendo lì la residenza, non perde il diritto a detrarre gli interessi passivi sul mutuo stipulato per l'acquisto della casa, anche nel caso in cui questa venga concessa in locazione a terzi, sempre che permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale e che il contribuente non abbia acquistato nello Stato estero un immobile da adibire ad abitazione principale.

## **Lavoro dipendente svolto all'estero**

Il reddito di lavoro dipendente realizzato all'estero va indicato nella dichiarazione dei redditi al netto dei contributi previdenziali obbligatori versati in quello Stato, in quanto la norma di riferimento (articolo 51, comma 2, lettera a, del TUIR) stabilisce che non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, senza richiedere che tali contributi siano versati in Italia.

## **Credito per riacquisto prima casa**

Se il credito di imposta spettante per il riacquisto della "prima casa" è utilizzato in diminuzione dell'imposta di registro dovuta per l'atto che lo determina solo in parte, l'importo residuo può essere sfruttato per ridurre l'IRPEF o in compensazione tramite F24, non però in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e sulle successioni e donazioni per atti presentati dopo la data di acquisizione del credito. Questo perché la norma agevolativa stabilisce che, in relazione alle imposte dovute per tali atti e denunce, il credito deve essere utilizzato per l'intero importo.

LE NOSTRE RUBRICHE

# PREVIDENZA IN CHIARO

di DANIELE CIRIOLI

## DISOCCUPAZIONE AI COLLABORATORI

Via libera alle richieste della nuova indennità di disoccupazione per i co.co.co. che perdono il lavoro nell'anno 2015. Si chiama DIS-COLL e per le cessazioni di rapporti di collaborazione intervenute fino al 27 aprile, le richieste si possono presentare, a pena di decadenza, entro il 4 luglio; per le cessazioni successive (dal 28 aprile al 31 dicembre 2015) si avrà tempo 68 giorni dal verificarsi. Fino all'11 maggio la domanda è accettata su carta o per Pec (posta elettronica certificata), ma non attraverso il Call Center. Dal 12 maggio, invece, la si potrà presentare solo in via telematica, personalmente o tramite Caf o intermediari autorizzati (professionisti, etc.) o via Call Center. A spiegarlo, tra l'altro, è l'Inps nella circolare n. 83/2015 in cui detta le istruzioni operative alla prestazione introdotta dal decreto legislativo n. 22/2015 di attuazione del *Jobs Act*: quello che si occupa delle nuove tutele della disoccupazione.

### Un solo anno, il 2015

L'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi è operativa solo nel 2015, vale a dire per gli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio al 31 dicembre, in attesa del superamento delle "collaborazioni" in base ad altra delega del *Jobs Act* (art. 1, comma 7, della n. 183/2014) e che la relativa bozza di decreto attuativo fissa dal 1° gennaio 2016. Per evento di disoccupazione, precisa l'Inps nella circolare n. 83/2015, s'intende l'evento di «cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione».

### Gli aventi diritto

La nuova indennità è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione di amministratori e sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di Partita Iva (co.co.co., mini co.co.co., co.co.pro., lavoratori a progetto). Per quanto riguarda la condizione di «iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata dell'Inps», essa si riconosce dal fatto che per il collaboratore si versa l'aliquota piena di contribuzione, per il 2015 pari al 30,72 per cento.

Per aver diritto alla DIS-COLL (operativa, si ripete, soltanto nell'anno 2015), occorre verificare congiuntamente (cioè tutti assieme) i seguenti requisiti:

- stato di disoccupazione al momento della domanda (è richiamato lo "stato" individuato al comma 2, lettera c, dell'art. 1, del dlgs n. 181/2000);
- possesso di almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio 2014 (cioè l'anno solare precedente al 2015 e il giorno cessazione del lavoro (che deve cadere necessariamente nell'anno 2015));
- possesso di almeno 1 mese di contributi, oppure (cioè in alternativa) aver avuto un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a 1 mese che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di 1 mese di contributi, nell'anno 2015.

### Stato di disoccupazione

Relativamente al primo requisito l'Inps ricorda che, ai sensi della normativa vigente (art. 2, comma 1 del dlgs n. 181/2000), lo «status di disoccupato» va comprovato dalla presentazione del lavoratore presso il servizio per l'impiego competente (gli ex uffici di collocamento), dove è tenuto a sottoscrivere apposita «dichiarazione d'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa» (modulo Did), in cui autocertifica di essere disoccupato, indica la data di perdita del lavoro, nonché la disponibilità immediata a rioccuparsi. In alternativa, la Did può essere presentata al servizio per l'impiego anche tramite posta elettronica certificata (Pec).

Questa Did è necessaria per chiedere tutte le indennità di disoccupazione, compresa l'Aspi che è l'indennità di disoccupazione dei lavoratori dipendenti.

Al fine di semplificare la vita ai lavoratori proprio in relazione alle richieste di Aspi, Inps e ministero del lavoro hanno deciso che la Did può essere pure sottoscritta all'Inps oltretutto al servizio per l'impiego. In tal modo, anziché andare prima presso il servizio per

l'impiego (a fare la Did) e poi recarsi all'Inps con la Did a fare domanda dell'Aspi, il lavoratore può recarsi soltanto in un ufficio, all'Inps, e fare entrambi gli adempimenti: Did e domanda di Aspi.

Questa semplificazione l'Inps la estende ai collaboratori i quali, pertanto, possono avvalersi della stessa possibilità di rilasciare la Did all'Inps all'atto di presentazione della domanda per ottenere l'indennità (il codice del modulo è SR154).

Naturalmente il tutto può essere fatto attraverso CAF o Patronato.

### Accredito contributivo

Riguardo al secondo requisito (tre mesi di contributi), l'Inps precisa che il periodo di osservazione va dal 1° gennaio 2014 alla data di cessazione della collaborazione (che, come più volte ripetuto, cade nel 2015 perché il 2015 è il solo anno di operatività della DIS-COLL). Ad esempio, se il contratto di collaborazione è cessato in data 31 marzo 2015, il periodo di osservazione per la "ricerca" del requisito contributivo di 3 mesi va dal 1° gennaio 2014 al 31 marzo 2015 (data di cessazione del rapporto di collaborazione).

Attenzione. L'Inps precisa che per la DIS-COLL «non vige il principio dell'automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 del codice civile». Questo principio, si ricorda, opera esclusivamente nei confronti dei lavoratori dipendenti garantendo loro il diritto a tutte le prestazioni, previdenziali (ad esempio, la pensione) e assistenziali (malattia, disoccupazione, maternità, ecc.), anche quando il datore di lavoro non abbia versato i contributi all'Inps. Non applicandosi questo principio alla DIS-COLL, ne deriva che se il committente (cioè il "datore di lavoro" nei rapporti di co.co.co.) non ha versato i contributi all'Inps, il collaboratore non ha diritto all'indennità di disoccupazione.

In secondo luogo vale la pena ricordare il criterio di accredito dei contributi previsto per la Gestione Separata e le distorsioni che può produrre. Infatti, ai fini dell'accredito contributivo, è necessario che risulti pagato un *tot* preciso di contributi: se non si supera questo limite non si ha diritto all'accredito. Per l'anno 2015, come spiegato dall'Inps nella circolare n. 27/2015, l'importo minimo di contributi che il collaboratore iscritto alla Gestione Separata deve pagare per avere 1 anno o 1 mese di "accredito contributivo" è pari rispettivamente a euro 4.776,35 ed euro 398,03 se si paga l'aliquota del 30,72%. Ciò significa che l'Inps, in presenza di un versamento di contributi per l'anno 2015 pari almeno a quel limite di 4.776 euro accrediterà un anno intero di contributi; e in presenza di versamento di contributi inferiore accrediterà tanti mesi quante volte l'importo minimo mensile (398,03 euro) entra nell'importo versato.

### Requisito contributivo/reddituale

Quanto appena detto ha conseguenze anche relativamente al terzo requisito, in base al quale il collaboratore deve fare valere, nell'anno 2015, un mese di contributi versati o, in alternativa, un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a un mese, purché abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contributi.

Anche qui, dunque, entra in gioco il criterio di accredito contributivo della Gestione separata che, tradotto in termini di compensi, impone per arrivare al versamento minimo che permette di avere un anno di accredito contributivo di dover guadagnare, nel corso del 2015, almeno 15.548 euro, ossia 1.295,67 euro per un mese (pari a 15.548 diviso 12 mesi). In conclusione, per soddisfare il terzo requisito, cioè il "possesso di almeno 1 mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a 1 mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di 1 mese di contribuzione", è necessario che nell'anno 2015 il collaboratore:

abbia avuto una collaborazione con un reddito non inferiore a 1.296 euro (che garantisce un mese di accredito contributivo); oppure

in alternativa abbia avuto una collaborazione di durata di almeno un mese guadagnando 648 euro almeno (metà dell'importo che dà diritto all'accredito di 1 mese di contributi).

### Misura e durata dell'indennità

La misura dell'indennità DIS-COLL dipende dal reddito dichiarato ai fini previdenziali (cioè in base al principio ispiratore della riforma del *Jobs Act* per cui chi paga più contributi ha diritto a prestazioni più pesanti). In particolare, l'indennità è rapportata al 75%



# PREVIDENZA IN CHIARO

del reddito imponibile dichiarato ai fini dei versamenti alla Gestione Separata, nell'anno in cui c'è stato l'evento di cessazione dal lavoro e in quello solare precedente (quindi anni 2014 e 2015), diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi. Valgono i seguenti limiti:

se tale reddito medio non supera i 1.195 euro mensili, l'indennità mensile è pari al 75% del reddito medio;

se supera i 1.195 euro mensili, l'indennità mensile è pari al 75% del reddito medio più il 25% dell'eccedenza (cioè della differenza tra reddito medio e 1.195).

L'indennità mensile, in ogni caso, non potrà superare 1.300 euro mensili. L'importo, inoltre, è ridotto progressivamente di un 3 per cento a partire dal quarto mese di fruizione.

## Durata semestrale

L'indennità DIS-COLL spetta ed è erogata, mensilmente, per un numero di mesi pari alla metà di quelli di contribuzione che risultano accreditati dal 1° gennaio 2014 al giorno di cessazione. Nel calcolo, tuttavia, non sono computati i periodi contributivi che, eventualmente, abbiano già dato luogo a erogazione della prestazione e non si può superare la durata massima di sei mesi.

Diversamente da quanto stabilito dalla norma (che parla di "mesi accreditati"), il ministero del lavoro ha stabilito che ai fini della durata si tiene conto "dei mesi o frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione" (nota del 21 aprile 2015). La modifica non è di poco conto, perché, come visto in precedenza, in virtù del criterio di accredito contributivo operante per la Gestione Separata occorre guadagnare almeno 1.296 euro per avere un mese di accredito di contributi. Pertanto, far riferimento ai "mesi di durata della collaborazione" e non ai "mesi di accredito contributivo" per stabilire la durata della DIS-COLL favorisce i collaboratori che hanno bassi compensi e penalizza quelli che hanno alti compensi (con ciò contraddicendo, però, il principio ispiratore del *Jobs Act* per cui chi più paga contributi ha diritto a prestazioni più pesanti).

Due esempi chiariranno meglio.

**Primo caso:** collaborazione della durata di 10 mesi con un compenso complessivo di 8.000 euro. L'accredito contributivo, in tal caso, è di soli sei mesi rispetto ai 10 di durata della collaborazione, perché  $8.000 : 1.295,66 = 6,17$  mesi. Stando al dettato normativo, l'indennità avrebbe dovuto avere una durata di 3 mesi, ossia la metà dei 6 mesi accreditati; invece, per via dell'interpretazione del ministero del lavoro, avrà una durata di 5 mesi, cioè la metà

dei mesi di collaborazione.

**Secondo caso:** collaborazione della durata di 6 mesi con un compenso complessivo di 16.000 euro. L'accredito contributivo, in tal caso, è di un anno intero nonostante la durata di soli 6 mesi della collaborazione, perché  $16.000 : 1.295,66 = 12,35$  mesi. Stando al dettato normativo, l'indennità avrebbe dovuto avere una durata di 6 mesi, ossia la metà dei 12 mesi accreditati; invece, per via dell'interpretazione del ministero del lavoro, avrà una durata di 3 mesi, cioè la metà dei mesi di collaborazione.

## Zero contributi figurativi

Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi. Ciò vuol dire che i mesi di fruizione della DIS-COLL non saranno considerati utili, ai fini contributivi, per il diritto a pensioni o ad altre prestazioni.

## Se c'è rioccupazione

In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro dipendente di durata superiore a cinque giorni, il lavoratore decade dal diritto all'indennità di disoccupazione DIS-COLL. Mentre, se la nuova occupazione con contratto di lavoro dipendente è di durata non superiore ai cinque giorni, l'indennità viene solo sospesa, peraltro d'ufficio sulla base delle "Co" (le comunicazioni obbligatorie di assunzione, trasformazione e cessazione rapporti di lavoro), per riprendere a decorrere al termine.

Il beneficiario d'indennità DIS-COLL che intraprenda una nuova attività di lavoro autonomo o d'impresa individuale, da cui derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, è tenuto a comunicare all'Inps entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo che prevede di trarre. A seguito della comunicazione, l'indennità DIS-COLL è ridotta dell'importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data d'inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione verrà poi ricalcolata d'ufficio in base alla dichiarazione dei redditi. Se il lavoratore è esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dovrà presentare all'Inps un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dalla nuova attività lavorativa entro il 31 marzo dell'anno successivo. L'Inps precisa che tale disciplina va osservata anche in caso di "rioccupazione" del collaboratore in lavoro accessorio, cioè mediante i voucher.

## OPERATIVA LA DISOCCUPAZIONE DEI DIPENDENTI

L'indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti (NASpI) è operativa dal 1° maggio 2015, con la funzione "di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione". Destinatari sono tutti i lavoratori dipendenti con esclusione di quelli a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni. Pertanto ne sono beneficiari tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e quelli assunti a termine nel settore pubblico. Sono inoltre esclusi gli operai agricoli, a termine o a tempo indeterminato, per i quali resta in vigore la disciplina dell'indennità di disoccupazione agricola.

La NASpI spetta ai lavoratori che abbiano perduto "involontariamente" l'occupazione, il che vuol dire che non spetterà in caso di dimissioni volontarie (salvo l'ipotesi di dimissioni per "giusta causa") né in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Accanto allo stato di disoccupazione è necessario, inoltre, presentare congiuntamente i seguenti requisiti:

- almeno 13 settimane di contributi accreditati all'Inps, nei quattro anni che precedono la disoccupazione;

- almeno 18 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione.

L'importo della NASpI è commisurato alla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni (è la retribuzione, cioè, su cui sono stati versati i contributi ed è stata così dichiarata all'Inps nei flussi mensili Uniemens). E' questo un

"principio" di riforma del *Jobs Act*, per cui chi più paga contributi ha diritto a prestazioni più pesanti. In particolare, la base di calcolo è pari a tale retribuzione imponibile divisa per il numero di settimane di contributi accreditati all'Inps e il risultato moltiplicato per 4,33 (è un numero fisso). Il risultato ottenuto tuttavia è ancorato ai seguenti limiti:

- se non è superiore a 1.195 euro mensili (dato valido per il 2015 da rivalutare annualmente al tasso Istat), l'indennità mensile NASpI è pari al 75% di tale risultato;

- se supera i 1.195 euro mensili, l'indennità mensile NASpI è pari al 75% del risultato più il 25% dell'eccedenza (cioè della differenza tra il risultato ottenuto e 1.195).

L'indennità mensile NASpI, in ogni caso, non può superare 1.300 euro mensili (dato per il 2015 da rivalutare annualmente). Dal primo giorno del quarto mese di fruizione l'indennità è ridotta del 3% al mese.

Infine, La NASpI non ha durata prefissata: spetta, infatti, per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione che risultano accreditate all'Inps a favore del lavoratore negli ultimi quattro anni. Dal 1° gennaio 2017 è stabilito che non possa eccedere le 78 settimane (cioè 18 mesi).

E' previsto dal "Jobs act" un ulteriore assegno di disoccupazione: dovrebbe essere elargito ai lavoratori disoccupati che hanno già sfruttato la Naspi per l'intera durata possibile, sono ancora disoccupati e versano in particolare stato di bisogno. Ma manca ancora il decreto attuativo...

LE NOSTRE RUBRICHE

# PREVIDENZA IN CHIARO

**Tirocini  
Garanzia  
Giovani**

**Ministero del lavoro, nota prot. 7435 del 3 aprile 2015**

Niente stage nell'azienda dello zio. Nell'ambito del programma di Garanzia Giovani non si può instaurare un tirocinio quando tra il tirocinante e il titolare dell'impresa ospitante c'è vincolo di parentela. Lo stabilisce il ministero del lavoro nella nota prot. n. 7435/2015 precisando che si tratta di un 'orientamento', perché in realtà non c'è una norma che stabilisca espressamente quel divieto.

Niente stage inoltre neppure negli enti pubblici. Sempre il ministero, ma stavolta in base ad un principio costituzionale, stabilisce altresì che gli enti pubblici vanno esclusi dal novero dei soggetti ammessi a ospitare stagisti perché scopo del tirocinio è l'inserimento o reinserimento lavorativo del giovane, ma l'accesso all'impiego nelle p.a. può avvenire soltanto per concorso (lo dice la Costituzione).

## **I tirocini nella Garanzia Giovani**

I tirocini hanno l'obiettivo di agevolare le scelte professionali e aumentare le possibilità occupazionali del giovane iscritto al cosiddetto piano Garanzia Giovani (si ricorda che l'iscrizione è possibile ai giovani tra 15 e 29 anni d'età), velocizzando e rendendo più efficace il percorso di transizione tra scuola e lavoro attraverso formazione sul campo; ovvero, in caso di giovani che hanno perso il lavoro, di favorire il reinserimento nel mondo del lavoro.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio al giovane è riconosciuta un'indennità mensile d'importo fino a 500 euro, quindi non superiore a 3.000 euro in tutto il periodo (fino a 6.000 euro per disabili e soggetti svantaggiati). Se entro 60 giorni dalla conclusione del tirocinio, l'impresa che l'ha ospitato assume il giovane stagista con un rapporto di lavoro subordinato, essa ha diritto a ricevere il bonus assunzione.

## **Stop ai tirocini tra parenti**

Nella nota prot. 7435/2015 il ministero esclude la possibilità di instaurare tirocini in presenza di vincoli parentali tra giovani e titolari delle imprese ospitanti. In particolare scrive che «sebbene non risulti una norma che lo vieti espressamente, l'orientamento di questo ufficio è quello di escludere in queste ipotesi l'attivazione dei tirocini al fine di limitare ed evitare abusi nell'attuazione della misura». Andrebbe precisato meglio, tuttavia, il confine del divieto, visto che è genericamente stabilito con riferimento a "vincoli parentali" (di quali parenti si tratta? Fino a che grado di parentela?)

## **Stop ai tirocini nelle p.a.**

Il piano Garanzia Giovani prevede che l'attivazione dei tirocini favorisca anche l'inserimento e/o il reinserimento nel lavoro di giovani disoccupati e/o inoccupati a tal fine promuovendosi, entro 60 giorni dalla fine, l'inserimento occupazionale al giovani che ha concluso con successo lo stage formativo. Questa previsione, fa notare il ministero, non può valere con riferimento al lavoro pubblico, perché l'accesso agli impieghi presso la p.a. può avvenire soltanto mediante concorso (art. 97 Costituzione). Per queste ragioni, il ministero stabilisce che gli enti pubblici locali, nazionali e transnazionali, vadano esclusi dal novero dei soggetti che possono ospitare i tirocini, vista la mate-

riale impossibilità che i periodi di tirocinio presso tali soggetti consentano un successivo inserimento lavorativo.

## **Casse professionali e gestione separata**

L'ingegnere che fa anche l'amministratore di condominio a chi deve versare i contributi: alla Gestione Separata dell'Inps o all'Inarcassa, la cassa di previdenza professionale? E l'architetto che, tra un progetto e un altro, vende assicurazioni sulla vita?

Quesiti del genere saranno capitati a tutti, almeno una volta nella vita. Riflettono un'annosa questione, dibattuta tra Inps e Casse professionali, sulla competenza a riscuotere i contributi dai professionisti che svolgano altre attività, accanto all'esercizio della professione tipica. Da una parte l'Inps ha sempre affermato di dover riscuotere i contributi su qualunque altra attività del professionista diversa da quella tipica (la risposta ai due quesiti pertanto sarebbe sempre e soltanto Inps). D'altra parte, invece, le casse previdenziali hanno sempre lottato per veder affermare il principio c.d di "attrazione", in base al quale anche le attività non specificatamente tipiche della professione devono dare obbligo di versare i contributi alla Cassa previdenziale cui appartiene il professionista, in virtù appunto di una forza di attrazione (...se già il lavoratore versa a una Cassa, perché rompergli la carriera previdenziale con spezzoni contributivi all'Inps o in altri enti?). Nel tempo le due posizioni hanno fatto passi di ravvicinamento, grazie a interventi legislativi e soprattutto alla giurisprudenza. La circolare n. 74/2015 dell'Inps cerca di fare chiarezza sulla questione. Pur riguardando nello specifico l'Inarcassa (cassa previdenziale di architetti e ingegneri), enuncia un principio valido per tutti i professionisti per individuare quando l'obbligo contributivo va assolto presso la propria cassa di previdenza ovvero presso la Gestione Separata dell'Inps. E in base a tale principio, ecco le risposte ai quesiti: l'ingegnere versa a Inarcassa, l'architetto all'Inps.

## **Gestione separata presso l'Inps**

Il dm n. 281/1996, che disciplina modalità e termini di versamento dei contributi alla Gestione Separata dell'Inps, all'art. 6 chiarisce che «non sono soggetti alla contribuzione... i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria», ma precisa che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla Gestione Separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Cassa previdenziale di categoria. Successivamente viene chiarito che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita Gestione Separata Inps sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo...», presso le Casse di previdenza professionali.

Ingegneri, architetti, notai, avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro e via dicendo), sono destinatari dell'obbligo contributivo alla Gestione Separata Inps in due sole ipotesi:

- a) nel caso in cui svolgano attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad apposito albo professionale,
- b) nel caso in cui il reddito dell'attività non risulti as-



# PREVIDENZA IN CHIARO

soggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Cassa di previdenza di categoria.

## La giurisprudenza della Cassazione

Più volte la Cassazione ha avuto modo di specificare la disciplina previdenziale da ritenersi applicabile ai professionisti. Secondo la Cassazione, in particolare, per stabilire se il reddito prodotto da un'attività professionale sia soggetto alla contribuzione alla Cassa professionale, il concetto di "esercizio della professione" va interpretato non in senso statico e rigoroso, ma «nella piena considerazione della continua evoluzione delle specifiche competenze e delle cognizioni tecniche libero-professionali». Secondo la suprema corte, infatti, nel concetto di esercizio della professione deve essere compreso non solo l'espletamento di prestazioni tipicamente professionali, ma anche «l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un "nesso" con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo, logicamente propria della sua professione». Pertanto – conclude l'Inps nella circolare n. 74/2015 – secondo l'orientamento più recente della corte di Cassazione, l'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività in concreto svolta dal professionista, anche se non espressamente riservata dall'Albo, determina l'inclusione dei relativi compensi (derivanti cioè da tale attività) tra i redditi che concorrono a formare la base imponibile su cui calcolare il contributo dovuto alla cassa previdenziale di categoria.

## Ammortizzatori in deroga ai professionisti

**Ministero del lavoro, nota prot. 7518 del 25 marzo 2015**

I professionisti possono chiedere gli ammortizzatori in deroga. Con nota prot. n. 7518/2015, il ministero del lavoro ha invitato regioni e Inps a «dare puntuale esecuzione a quanto disposto dal Consiglio di stato, consentendo l'accesso al trattamento di cig in deroga» agli studi professionali. Il Consiglio di stato, infatti, aveva accolto il ricorso di Confprofessioni ritenendo fondato il rischio di discrimi-

nazione dei professionisti, esclusi dagli ammortizzatori perché non "imprese". «In attesa che il Tar si pronunci nel merito», dunque, come spiega ancora il ministero, i professionisti possono chiedere e ottenere la cig in deroga.

## Il concetto di impresa

La vicenda risale a quattro anni fa (è riassunta in tabella), quando il ministero del lavoro diede per la prima volta l'ok agli ammortizzatori negli studi professionali, considerando una loro diversa qualificazione sulla base di nuove indicazioni della Corte di giustizia Ue fornite nella sentenza causa C/32 del 16 ottobre 2003). Tale sentenza afferma che occorre incentrarsi su una nozione intesa in senso ampio di "datore di lavoro", superando lo stretto perimetro della nozione di imprenditore e che quest'ultimo, pertanto, va inteso qualunque soggetto che svolge attività economica e sia attivo su un mercato. Il nuovo orientamento Ue, insomma, affermò il ministero, estende(va) di fatto agli studi professionali la disciplina prima riservata alle sole "imprese". Nei quattro anni successivi, però, l'entusiasmo è andato via via affievolendosi, fino a smorzarsi del tutto nel mese di agosto 2014 quando entra in vigore il nuovo regolamento su cig e mobilità in deroga (decreto prot. n. 83473 del 1° agosto 2014). In esso, infatti, è scritto chiaramente che i trattamenti (cig e mobilità) spettano esclusivamente "alle imprese" e non agli studi professionali.

## Il contenzioso davanti al TAR e la sentenza del Consiglio di Stato

Il decreto viene impugnato da Confprofessioni (l'associazione sindacale dei professionisti) al Tar del Lazio, ma con sentenza n. 6365 del 2014 il Tar respinge l'istanza cautelare contro il ministero del lavoro ai fini della sospensione del predetto decreto n. 83473/2014. Quanto la partita sembra chiusa ecco riapertasi a seguito di un secondo appello, sempre da parte di Confprofessioni al Consiglio di stato, e con i giudici di Palazzo Spada che emettono l'ordinanza n. 1108/2015 in cui ritengono «convincenti» le tesi di Confprofessioni sul pericolo di discriminazione dei professionisti rispetto alle imprese.

Infine la nota prot. 7518/2015 con la decisione del ministero del lavoro di dare immediata esecuzione alla decisione del Consiglio di stato che chiude, per il momento, l'annosa questione per i professionisti. I quali, pertanto, possono richiedere e ottenere gli interventi di cassa integrazione guadagni in deroga con riferimento a situazioni di crisi occupazionali per i propri dipendenti.

## PROFESSIONISTI: QUATTRO ANNI DI INDECISIONI

● **Marzo 2011:** Il ministero del lavoro dice sì agli studi professionali all'accesso alla mobilità in deroga sulla base della sentenza C/32 del 16 ottobre 2003 della Corte di giustizia Ue (Interpello n. 10/2011)

● **Agosto 2011:** Il ministero del lavoro estende agli studi professionali anche l'istituto della "solidarietà" basandosi ancora sulla sentenza della corte di giustizia Ue causa C/32 del 2003 (interpello n. 33/2011)

● **Aprile 2012:** L'Inps è contrario al ministero del lavoro. Dà disposizioni agli uffici di non riconoscere gli sgravi in caso di assunzioni di lavoratori in mobilità licenziati da studi professionali perché "non imprese" (nota 5 aprile 2012)

● **Febbraio 2014:** L'Inps ufficializza il no agli sgravi per

assunzione di ex dipendenti di studi professionali (messaggio n. 2761/2014)

● **Luglio 2014:** Il ministero del lavoro cambia idea: esclude gli studi professionali dai nuovi Fondi di solidarietà bilaterali della riforma Fornero (interpello n. 21/2014)

● **Agosto 2014:** Il ministero del lavoro approva il nuovo regolamento per cig e mobilità in deroga: gli studi professionali sono esclusi perché non "imprese", secondo l'art. 2082 del codice civile (decreto prot. 83473 del 1° agosto 2014)

● **Settembre 2014:** Il ministero del lavoro conferma l'esclusione degli studi professionali dagli ammortizzatori in deroga (circolare n. 19/2014)

GLI ESPERTI RISPONDONO

# PREVIDENZA

a cura del Patronato ACLI

## Calcolo della pensione e Legge Fornero

Pensionato ex Inpdap dal 01/10/2012, ora Inps, con 49 anni di contribuzione ai fini pensionistici, mi viene riconosciuto, tramite ricorso alla Corte dei conti della Lombardia (sentenza n. 70/2014) che il mio trattamento pensionistico andava calcolato secondo il sistema retributivo previgente al D.L. 201/2011 (legge Fornero); il sistema contributivo solo per il periodo 1/01/2012 al 30/09/2012 (quota "c"). Chiedo: perché non si tiene conto della nota operativa n. 26/2008 dell'Inpdap che prevede una modalità di calcolo più favorevole, cioè facendo partire i miei ultimi 40 anni di contribuzione dal 1/01/1972 al 31/12/2011, chiaramente e sicuramente più favorevoli.

R.B. - Torino

*Ci perdoni, ma non abbiamo ben compreso quale fosse la materia oggetto della causa di cui lei parla. Le regole applicate sono quelle generali: misto 1 (pro quota contributivo dal 1996) per chi aveva meno di 18 anni al 31.12.95, misto 2 (pro quota contributivo dal 2012) per gli altri.*

*Ai fini di una disamina sarebbe necessario esaminare almeno la sentenza: trattandosi di sentenza di merito di primo grado, sarà sicuramente entrata nello specifico del caso concreto.*

*Fino al 2011 (prima dell'introduzione del pro quota contributivo per tutti), relativamente alle pensioni interamente retributive liquidate con più di 40 anni di contributi, l'Inpdap operava secondo l'iter della circolare da lei citata, un doppio calcolo: conteggiava i 40 anni a partire dalla data di inizio iscrizione fino ai 40 anni, e quindi operava un secondo calcolo conteggiando i 40 anni a ritroso dalla cessazione, mettendo in pagamento l'importo di maggior favore. Nella prima pensione è maggiore la quota A a scapito della B, nella seconda pensione è maggiore la quota B a scapito della quota A.*

*Conviene la seconda quando la retribuzione media di quota B (che comprende gli accessori) è più elevata della retribuzione di quota A (retribuzione annua della data di cessazione senza accessori).*

*Con l'avvento del pro quota contributivo (riforma Fornero) l'Inps si è affrettata nel dire che, dal 2012, questo doppio calcolo non si applica più.*

*La presa di posizione dell'ente è sicuramente discutibile e potrebbe quindi essere oggetto di vertenza.*

## Gestione separata e riscatto contributi

Come consulente tributario posso riscattare i contributi degli anni 1988, 1989, 1990 (codice attività 9400, oggi 7412)? Ho prodotto negli anni dichiarazione dei redditi ed Iva che possono dimostrarlo.

Giovanni Lariccia - Sant'Elia a Pianisi (CB)

*Si tratta di stabilire se negli anni 1988-1990 lei fosse tenuto all'iscrizione ad una cassa previdenziale o fosse esonerato o se potesse scegliere se iscriversi o non iscriversi.*

*Criterio generale è quello che chi omette il versamento*



*dei contributi per sé e questi sono caduti in prescrizione, non è data la possibilità di riscattare i periodi.*

*Bisogna poi avere ben presente ed esaminare il regolamento della cassa previdenziale cui lei è attualmente iscritto; cosa prevede in materia di riscatto o valorizzazione di periodi precedenti.*

## Il regime del trattamento di fine rapporto

Sono un insegnante (laureato) nella scuola media statale, entrato di ruolo (cioè con contratto a tempo indeterminato) il 1° settembre 2001 e ho tre anni e mezzo di servizio preruolo su posti vacanti.

In base a quanto ho capito io, dovrei essere in regime di Tfr invece nel cedolino stipendio vi è scritto che sono in regime Tfs.

Essendo stato assunto dopo il 31 dicembre 2000, non dovrei essere in regime di Tfr?

Sergio Genovese - Ponte San Nicolò (PD)

*Nel pubblico impiego si distinguono, i Trattamenti di Fine Servizio (suddivisi tra indennità di buonuscita, per i dipendenti degli enti locali, e indennità premio di servizio per i dipendenti del comparto Stato), applicabili ai lavoratori assunti a tempo indeterminato entro il 31.12.2000, dal Trattamento di Fine Rapporto "privatistico" previsto, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000 o stipulato successivamente, e per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000.*

*È ancora in regime di Trattamento di fine servizio anziché di TFR il dipendente pubblico assunto a tempo indeterminato ai soli fini giuridici nel 2000 ed ai fini economici nel 2001.*

*Rimane in ogni caso in regime di TFS pubblicistico, a prescindere dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro, il personale statale c.d. "non contrattualizzato" (magistrati e avvocati dello Stato, docenti e ricercatori universitari, Forze Armate e Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, personale delle carriere diplomatica e prefettizia).*

*Ricordiamo che la differenza principale tra il regime di TFS (trattamenti di fine servizio) e quello del TFR consiste nel sistema di calcolo.*

*I TFS sono determinati sulla base dell'ultimo stipendio percepito all'atto della cessazione dal servizio, mentre il TFR è un accantonamento di una quota annuale calcolata sullo stipendio dei singoli anni di servizio, rivalutata nel tempo. Il TFR si costruisce nel tempo, i TFS vengono determinati al momento del pensionamento.*

*L'indennità di buonuscita (comparto Stato) è calcolata invece nella misura di un dodicesimo dell'80% della retribuzione contributiva annua percepita al momento del*



# PREVIDENZA

collocamento a riposo (sempre comprensiva della tredicesima mensilità), moltiplicata per quanti sono gli anni utili ai fini del TFS (periodi di iscrizione e periodi riscattati). Ai fini del conteggio dell'anzianità contributiva complessiva si considera anche qui come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, e si trascura la frazione di anno pari o inferiore ai sei mesi.

Il TFR corrisponde, invece, alla retribuzione annua diviso 13,5.

## Cumulo e totalizzazione dei contributi

Sono nato in ottobre del 1955. Al 31 dicembre 2012 ho 1631 contributi. 1238 non continuativi per lavoro dipendente (dal 1975 al 2004), 42 figurativi non agricoli e 351 di impresa commerciale (dal 2005 al 31 marzo 2012).

Mi sono licenziato nel giugno del 1996 e ho iniziato una attività di collaborazione (parasubordinato) dal 1996 al 2000. Dal 2001 al 2004 sono stato di nuovo lavoratore dipendente e dal 2005 sono un commerciante.

Mi è stato consigliato il cumulo o la totalizzazione, ma non ho capito bene quale sia la differenza.

**Antonio Giuliano - Pozzo d'Adda (MI)**

*Non ci dice se dopo marzo 2012 abbia svolto attività lavorativa e non ci dice neppure quanti mesi di contributi risultino accreditati nella gestione separata.*

*Sulla base di quanto ci scrive non sembra aver raggiunto i requisiti per ottenere una pensione né in regime autonomo, né in regime di totalizzazione o di cumulo: o è troppo giovane o ha contributi non sufficienti.*

*L'età pensionabile per un nato nel 1955 sarà pari a 67 anni e 2/3 mesi. A quella data Lei potrebbe richiedere una pensione di vecchiaia autonoma utilizzando i contri-*

*buti versati nel fondo dipendente e nella gestione artigiani (calcolata col sistema retributivo per l'anzianità contributiva al 31/12/2011), per i contributi della gestione separata potrà chiedere una pensione di vecchiaia supplementare (calcolata col sistema contributivo).*

*L'istituto della totalizzazione consente di ottenere o una pensione di anzianità se raggiunti almeno 40 anni e 7 mesi di contribuzione) o una pensione di vecchiaia se raggiunta l'età pensionabile (per un nato nel 1955 66 anni e 2/3 mesi). Le pensioni in totalizzazione sono interamente calcolate col sistema contributivo e sono ancora soggette alla finestra mobile di 21 mesi per la pensione di anzianità e di 18 mesi per la pensione di vecchiaia.*

*Se le hanno parlato della totalizzazione immaginiamo che lei abbia proseguito l'attività lavorativa come commerciante e che, quindi, possa raggiungere i 40 anni e 7 mesi di contribuzione non sovrapposta tra il 2016 ed il 2017. Se così fosse potrebbe ottenere una pensione (21 mesi più tardi) prima del compimento dei 67 anni di età.*

*Si tratterà di valutare le conseguenze sull'importo della pensione passando da un sistema di calcolo all'altro di valutare le sue aspettative e prospettive dal punto di vista lavorativo.*

*Non comprendiamo, invece, il riferimento al cumulo ex L. 228/2012 in quanto non le consentirebbe alcun anticipo della pensione; dovrebbe infatti attendere l'età pensionabile.*

## Recupero vecchi contributi

Nel 2013 l'Enpacd mi ha liquidato la pensione di vecchiaia dal 05/2011. Avendo altri 9 anni di versamenti come Inps prima dell'iscrizione all'Enpacd, ho chiesto al mio ente il ricalcolo della pensione per totalizzazione ma mi è stato negato. Mi potete dire se mi è possibile recuperare questi ulteriori anni e come?

**R.C. - Firenze**



## DISABILE MAGGIORENNE: LA POSIZIONE DELL'INPS

**L'**Asl di appartenenza ha disposto che dal 1 agosto 2015 mio figlio, disabile al 100% maggiorenne, convivente con i genitori, non coniugato, di cui sono tutore, dovrà passare dall'attuale trattamento sanitario riabilitativo ambulatoriale al trattamento socio sanitario con partecipazione della famiglia alla retta giornaliera per l'assistenza diurna presso un centro accreditato, in funzione dell'Isee.

La circolare n. 171 del 18 dicembre 2014 dell'Inps, ai fini Isee prevede che per la richiesta di prestazioni socio sanitarie rivolte a persone maggiorenti con disabilità si ha facoltà di scegliere per il calcolo dell'Isee un "nucleo familiare ristretto", rispetto a quello ordinario, composto esclusivamente dal beneficiario della prestazione. Il Caf

sostiene che anche se si opta per il nucleo familiare ristretto vanno comunque indicati i redditi mobiliari e immobiliari di tutto il nucleo familiare. Mio figlio è titolare di pensione di invalidità civile ed i indennità di accompagnamento nonché contraente e beneficiario di una polizza assicurativa. Qual è la giusta interpretazione della circolare Inps?

**Gaetano Farina Pomigliano (SA)**

*Dopo la riforma non abbiamo più un unico ISEE. Sono state individuate varie tipologie di ISEE. Accanto all'ISEE standard, detto anche ordinario, abbiamo l'ISEE Università, l'ISEE socio sanitario, l'ISEE sociosanitario - Residenze, l'ISEE minorenni e l'ISEE corrente.*

*L'ISEE diverso da quello standard, può essere utilizzato esclusi-*

*vamente per la specifica prestazione per il quale viene richiesto.*

*Per quanto riguarda l'ISEE socio sanitario e quello sociosanitario residenze è possibile scegliere tra il calcolo col nucleo normale o con il nucleo ristretto.*

*In questo caso l'ISEE con nucleo ristretto per persona maggiorenne inabile, non coniugata e senza figli, il nucleo sarà composto dalla sola persona inabile e per il calcolo si tiene conto solo dei suoi redditi e del suo patrimonio.*

*L'ISEE socio sanitario - Residenze ristretto però può essere utilizzato solo per le specifiche agevolazioni, per tutte le altre si dovrà fare riferimento all'ISEE ordinario. Immaginiamo che sia in quest'ottica che le abbiamo richiesto i dati dell'intero nucleo.*

GLI ESPERTI RISPONDONO

# PREVIDENZA

*Nel momento in cui lei ha presentato la domanda di pensionamento ha fatto una scelta: non ha chiesto la ricongiunzione e neppure la totalizzazione dei periodi.*

*I contributi dell'assicurazione generale obbligatoria (dipendenti o autonomi) non danno diritto a pensioni supplementari laddove la pensione principale sia liquidata da una cassa di liberi professionisti.*

*Sulla base di quanto ci ha scritto, non ci risulta la possibilità di poter valorizzare i periodi accreditati all'INPS.*

## Cumulo contributi di diversa natura

Mio fratello, lavoratore nell'edilizia, a luglio matura 42 anni e 6 mesi fra contributi effettivi e figurativi (cassa integrazione e disoccupazione): dal 1971 al febbraio 1983 come lavoratore dipendente; dal marzo 1983 al 1996 è stato titolare di impresa artigiana e dal 1997 ad oggi lavoratore dipendente. Attualmente percepisce la disoccupazione.

Potrà ad agosto fare domanda di pensione anticipata, essendo nato a marzo del 1952? E se sì, il calcolo fino al 2011 sarà retributivo?

**Giuseppe Esposto - Manfredonia (FG)**

*Se suo fratello entro il 31/12/2015 raggiunge il requisito contributivo dei 42 anni e 6 mesi potrà accedere alla pensione anticipata. La pensione sarà calcolata con il sistema retributivo puro relativamente all'anzianità contributiva maturata al 31/12/2011 e con il sistema contributivo per l'anzianità maturata dall'1/1/2012.*

*Per l'anzianità contributiva al 31/12/2011 la pensione avrà due quote: quella derivante dall'attività da dipendente e quella derivante dall'attività autonoma.*

## La pensione di anzianità del doganiere

Lo scrivente, nato il 16.12.1953, in servizio presso l'Ufficio delle Dogane dal 26.11.1979; di cui 11 prestati presso l'Aeroporto di Catania, con un incremento figurativo ai fini contributivi di anni 4, a novembre 2015 maturerà un'anzianità di servizio di anni 39; il 16.12.2015, compirà 62 anni. Chiede se potrà essere collocato a riposo con il sistema delle cosiddette quote. Riferimento circ. INPS n. 63 del 20.03.2015. Altrimenti quando e/o con quali penalizzazioni?

**M.S. - Messina**

*La circolare n. 63 del 20 marzo 2015 non ha reintrodotto la pensione di anzianità con le quote.*

*Sulla base dell'attuale normativa le pensioni liquidabili sono la pensione di vecchiaia (legata all'età pensionabile che per un uomo nato nel dicembre 1953 è pari a 66 anni e 11 mesi) e la pensione anticipata che per chi può far valere 39 anni di servizio a dicembre 2015, potrà essere riconosciuta col raggiungimento dei 43 anni e 2/3 mesi (a seconda di quello che sarà l'incremento dell'aspettativa di vita del 2019). Sulla base di quanto ci ha scritto sembra dover attendere il 2020 per poter maturare i requisiti a pensione.*

*L'accesso alla pensione sulla base dei vecchi requisiti delle pensioni di anzianità con le quote è riservata esclusivamente agli appartenenti ad una delle varie categorie di salvaguardati dalla Riforma Fornero, purchè rientrino in posizione utile nelle graduatorie. Non è il suo caso.*

## Pensione anticipata per lavoro notturno

Lavoro in ospedale come infermiere professionale dal 27 luglio 1981. Ho ricongiunto il periodo dal 1° maggio 1978 al 24 luglio 1981 per 3 anni, 2 mesi e 26 giorni. Ho riscattato il servizio militare (dal 5 giugno 1974 al 3 agosto 1975) per 1 anno, 1 mese e 28 giorni. Sono nato il 19 luglio 1954. Negli ultimi 10 anni ho svolto il seguente servizio notturno: 2005 (84 notti); 2006 (91 notti); 2007 (93 notti); 2008 (87 notti); 2009 (79 notti); 2010 (82 notti); 2011 (91 notti); 2012 (78 notti); 2013 (74 notti); 2014 (75 notti).

Vorrei sapere se ho raggiunto i requisiti per chiedere la pensione anticipata in base alla legge sul lavoro usurante e quali modalità seguire per fare eventualmente domanda?

**Pasquale Visconti - Scafati (SA)**

*Sulla base di quanto ci ha scritto Lei al 31/12/2015 raggiungerà 38 anni, 9 mesi e 25 giorni circa di servizio utile ed avrà 61 anni 5 mesi e 12 giorni di età.*

*Raggiunge i requisiti per la pensione di vecchiaia col compimento dei 67 anni e 2/3 mesi di età, nel corso del 2021.*

*Matura i requisiti per la pensione anticipata col raggiungimento dei 43 anni e 2/3 mesi nel corso del 2020.*

*Lei ci scrive di essere un lavoratore notturno a turni, si tratta quindi di verificare se possa anticipare l'accesso alla pensione sulla base dei benefici per lavoro usurante.*

*Ci sono due categorie di lavoratori notturni:*

a) coloro i quali non sono soggetti a turni notturni, ma che svolgono un lavoro che occupa almeno 3 ore nell'intervallo compreso fra la mezzanotte e le 5, per l'intero anno.

b) coloro i quali sono adibiti ad un lavoro a turni (cd. turnisti) e che prestino servizio per almeno 6 ore nel periodo notturno (vale a dire devono prestare almeno 6 ore e coprire l'intervallo di tempo fra la mezzanotte e le 5). Per questi lavoratori è necessario dimostrare di aver lavorato al turno notturno per un certo numero di giorni all'anno.

*La legge ha stabilito tra fasce*

- dalle 64 alle 71 notti
- dalle 72 alle 77 notti
- oltre 78 notti

*A seconda del numero di notti l'anno varia il requisito anagrafico minimo ed il requisito della quota, resta invariato il requisito contributivo minimo.*

*Nel caso in cui il lavoratore turnista, prestando servizio per meno di 78 notti all'anno, abbia nel periodo da considerare svolto un numero di notti annuale che si colloca sia nella prima (64 - 71) che nella seconda fascia (72 - 77 notti), la misura del requisito pensionistico deve essere determinata secondo la prevalenza della fascia.*

*Una volta accertato che il lavoratore ha effettivamente svolto l'attività usurante, occorre verificare se la durata di questa sia tale da comportare il diritto al pensionamento anticipato.*

*L'attività usurante per produrre il diritto ai benefici pensionistici deve avere una durata minima stabilita dalla legge:*

1) per le pensioni che hanno decorrenza entro il 31 dicembre 2017 è necessario dimostrare di aver svolto l'attività usurante per almeno 7 anni negli ultimi 10, compreso l'anno in cui maturano i requisiti;

2) per le pensioni che avranno decorrenza dal 1 gennaio 2018 è necessario dimostrare di aver svolto l'attività usurante almeno per la metà della vita lavorativa complessiva.

*Ricordiamo che queste pensioni sono ancora soggette alla finestra mobile pari a 12 mesi per chi ha contributi solida dipendente, 18 mesi per chi ha contribuzione mista.*

*Sulla base di quanto ci scrive Lei ha svolto e sta svolgendo lavoro usurante, il numero di notti che lei ha prestato nell'ultimo decennio è variabile oltre le 78 notti fino al 2012, ma è*



# PREVIDENZA

sceso nel 2013 e nel 2014 alla seconda fascia.

La sua posizione deve essere attentamente studiata in quanto al limite tra il poter fruire dei benefici perché raggiunge i requisiti entro il 31/12/2015 o non poterne fruire perché maturerebbe il requisito nel 2017 e quindi non basterebbero più i 7 anni – compreso l'ultimo - nel decennio per poter accedere alla pensione con il beneficio per lavoro usurante.

## Postumi di infortunio "in itinere"

A marzo 2014 fa ho subito un infortunio in itinere riconosciuto dall'INAIL e chiuso senza riconoscimento di postumi permanenti ad agosto 2014. Poco dopo aver ricevuto il provvedimento ho avuto una ricaduta che ha determinato un ulteriore periodo di inabilità al lavoro di circa 4 mesi.

L'INAIL ha liquidato anche per questo periodo l'indennità temporanea ma non si è più espressa sui postumi permanenti. Io ho rischiato la vita e sto sopportando gravi disagi.

**F.A. - Firenze**

Un periodo di ricaduta non è detto che lasci postumi permanenti per cui nessuna valutazione verrà fatta dall'INAIL a seguito della ricaduta.

Lei però potrà presentare domanda di revisione secondo i termini previsti dalla legge: decorso 1 anno dall'infortunio.

## Rendita inadeguata e ricorso

A seguito di un infortunio sul lavoro, a maggio 2007 l'INAIL ha riconosciuto un danno permanente del 28% e liquidato la rendita. Io sono convinto che quella percentuale non è corretta. Posso fare ricorso?

**D.G. - Verona**

Il termine per presentare ricorso avverso il provvedimento dell'INAIL è ampiamente decorso.

Se le sue condizioni si sono aggravate è possibile però per lei presentare domanda di revisione della rendita.

Essendo trascorso il settimo anno, lei deve attendere giugno 2017 per presentare domanda di revisione.

## Indennizzo Inail in unica soluzione

Nel 1998 ho subito un infortunio sul lavoro per il quale dopo aver fatto causa ho ottenuto una valutazione del danno permanente nella misura dell'11% e una rendita INAIL mensile con decorrenza 6/2000. Nel 2010 l'INAIL mi ha liquidato l'indennizzo in capitale. Le mie condizioni sono aggravate, cosa posso fare?

**M.L. - Pisa**

Trattandosi di un evento avvenuto prima del 24 luglio 2000 Lei ha avuto liquidata una rendita INAIL con un danno permanente dell'11%. Decorsi 10 anni dalla liquidazione della rendita né l'INAIL, né l'infortunato possono più fare revisioni. Trattandosi di rendita per un evento precedente il 25 luglio 2000 e di rendita per un danno permanente compreso tra l'11 ed il 16%, l'INAIL l'ha liquidata nel 2010 in unica soluzione. Ormai non è possibile ottenere altra prestazione all'INAIL per l'infortunio da lei subito nel 1998.

## Invalido che ha perso il lavoro

Sono titolare di assegno ordinario di invalidità, erogato al 50% perché in corso di attività lavorativa, sono stata licenziata a far data del 31/12/2014. Cosa devo fare per avere erogazione del 100% dell'assegno? E' sufficiente che azienda comunichi la cessazione?

**R.A. - Padova**

L'assegno ordinario di invalidità di importo superiore al trattamento minimo, subisce una trattenuta per cumulo con attività lavorativa sulla base della tabella G della L. 335/95. L'assegno viene ridotto del 25% se il reddito da lavoro supera il doppio del trattamento minimo, del 50% se il reddito supera cinque volte.

Se l'assegno ridotto sulla base della tabella G rimane comunque di importo superiore al trattamento minimo può subire un secondo taglio se liquidato con meno di 40 anni di contribuzione.

L'assegno sarà ulteriormente ridotto nella misura del 50% se c'è redditi da lavoro dipendente, 30% se redditi da lavoro autonomo.

Nel caso dei lavoratori dipendenti ad operare la trattenuta è il datore di lavoro che poi la versa all'ente previdenziale. La cessazione dell'attività lavorativa determina quindi la cessazione della trattenuta.

## È IN EDICOLA



**COSTA SOLO EURO 8,90**

**Se non è disponibile in edicola, chiama il numero 02.87168197**

GLI ESPERTI RISPONDONO

# QUESITI FISCALI

a cura di PAOLA TRIA

## Detrazioni non su tutti gli interventi

Mia sorella, alcuni anni fa, ha acquistato un'abitazione tipo villino che, nel piano seminterrato, dispone di un locale adibito in parte ad autorimessa e in parte a sala hobby e cucina. In tale locale esistono tre finestre normali in legno, che prendono luce ed aria da una grata mobile sita al piano terra-marcia-piede. Poiché ha deciso di abitarla, ha fatto installare delle controfinestre in ferro, tipo grate, per evitare intrusioni e furti.

Si prega di voler precisare se, in conseguenza, la detrazione Ipréf del 50% prevista per le ristrutturazioni edilizie, può essere applicata anche per la ripulitura e tinteggiatura di pareti e soffitti dello stesso locale.

G.T. - Torino

*Riteniamo che al quesito si possa dare risposta affermativa, nonostante i lavori di manutenzione ordinaria, tra i quali sono ricompresi la ripulitura e la tinteggiatura di pareti e soffitti, non diano, di norma, diritto alla detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio, qualora siano eseguiti su proprietà private o loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), risultando agevolabili soltanto nel caso in cui riguardino parti comuni condominiali.*

*Tuttavia, è previsto che, qualora questi lavori facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria, gli stessi vengano assorbiti dalla categoria superiore, aprendo le porte alla fruibilità del beneficio fiscale; ad esempio, gli interventi di manutenzione straordinaria comprendono normalmente anche le opere di pittura e finitura - che tipicamente, come già ricordato, sono considerate di manutenzione ordinaria - necessarie per completare l'intervento edilizio nel suo insieme. Poiché la posa in opera di controfinestre si configura come un intervento di manutenzione straordinaria, anche le spese per la conseguente tinteggiatura del locale interessato da quel lavoro dovrebbero poter accedere all'agevolazione fiscale.*

## Detrazioni sul mutuo per la figlia

Nell'anno 2014 mia figlia ha contratto mutuo fondiario presso la propria banca, garantito da ipoteca su un mio immobile, presentata da me.

La somma mutuata non viene utilizzata per costruzione, acquisto o ristrutturazione, ma è finalizzata ad estinguere o ripianare pregresse posizioni debitorie (acquisto prima casa) nei confronti dello stesso istituto mutuante.

Vorrei sapere se gli interessi e gli oneri accessori vari sono fiscalmente detraibili (19%) dal reddito della figlia.

Francesco Asaro - Mazara del Vallo (TP)

*La risposta è negativa. Le disposizioni tributarie (in particolare, l'articolo 15, comma 1, lettera b, e comma 1-ter, del Testo unico delle imposte sui redditi) riconoscono il diritto alla detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi ed oneri accessori pagati in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l'acquisto o la costruzione (compresi gli interventi di ristrutturazione) dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, cioè quella nella quale dimorano abitualmente il contribuente che la possiede a titolo di proprietà (o di altro diritto reale) oppure i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo). Nessuna agevolazione, quindi, per i finanziamenti finalizzati a regolarizzare precedenti debiti.*



## Impresa di pulizie e reverse charge

Un medico che effettua solo (100%) operazioni esenti, quando riceve la fattura senza Iva dell'impresa di pulizie deve applicare il reverse charge facendo il versamento Iva?

Carlo Virgilio - S. Maria Capua Vetere (CE)

*Dal 1° gennaio di quest'anno sono entrate in vigore le disposizioni dettate dall'ultima legge di stabilità in materia di reverse charge, il meccanismo - detto anche dell'"inversione contabile" - in base al quale il debito IVA che scaturisce da un'operazione rilevante ai fini di quel tributo resta a carico non del fornitore del servizio (come avviene ordinariamente), ma di chi ne fruisce. In pratica, chi effettua la prestazione emette la fattura senza IVA; tocca poi al committente integrarla, evidenziando l'aliquota applicata e l'ammontare della corrispondente imposta, e annotarla sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite. Poco male per i soggetti in regime ordinario, in quanto, alla fine, l'operazione risulta neutrale, non comportando alcun debito d'imposta.*

*Le cose cambiano per i contribuenti che si trovano in un regime particolare IVA. Tra questi, proprio i medici, che effettuano operazioni esenti da quel tributo e, quindi, non hanno diritto a detrarre l'imposta sugli acquisti effettuati. Per loro, dunque, in caso di operazioni soggette al meccanismo del reverse charge, scatta l'obbligo di versare periodicamente l'imposta. E, per effetto delle novità introdotte dalla Stabilità 2015, gran parte dei medici si trova ora costretta ad avere a che fare con questo regime. Infatti, la legge n. 190/2014 ha esteso l'ambito applicativo del meccanismo dell'inversione contabile, includendovi, tra le altre, le prestazioni "di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici". Di conseguenza, il professionista che si rivolge ad un'impresa per i servizi di pulizia dello studio riceve ogni mese la relativa fattura senza applicazione dell'IVA. A questo punto, deve preoccuparsi di integrare il documento, registrarlo sia tra le vendite che tra gli acquisti e, se la sua percentuale di pro rata (detrazione) è pari a zero (cioè, se compie esclusivamente operazioni esenti, cosa molto probabile nel caso dei medici), non può detrarre l'imposta sugli acquisti; pertanto, relativamente alle operazioni soggette al reverse charge, è costretto, periodicamente, a liquidare e a versare l'imposta sulle vendite.*

## Agevolazioni fiscali su riacquisto prima casa

Mio figlio ha acquistato all'inizio del 2007 un appartamento nel comune di residenza usufruendo delle agevolazioni prima casa e pagando un'imposta di registro ridotta. Nell'agosto del 2013 ha rivenduto tale appartamento.

Nel frattempo, nel marzo del 2009, ha acquistato in comproprietà con l'allora fidanzata, successivamente divenuta moglie, un altro appartamento per il quale lui ha pagato l'IVA al 10% per il suo 50% del valore, mentre la fidanzata ha pagato l'IVA al 4%



## QUESITI FISCALI

per il restante 50%. I due erano e sono tuttora in regime di separazione dei beni.

Per motivi di lavoro, mio figlio si è trasferito in altro comune ove ha preso la residenza.

Adesso sta acquistando dall'impresa costruttrice il 100% (unico intestatario) di un appartamento nel comune di attuale residenza. A detta dell'impresa, gli spetta l'IVA al 4% sull'intero valore dell'appartamento in quanto, al momento, non è proprietario di alcun immobile acquistato con l'agevolazione. Personalmente, ricordo che si può chiedere l'agevolazione previo versamento della differenza d'imposta di registro relativa al primo acquisto.

A complicare le cose ci si mette la Guida dell'Agenzia delle Entrate: "Fisco e casa: acquisto e vendita", edizione Dicembre 2014, sulla quale, a pagina 9, primo capoverso, leggo "non essere titolare, neppure per quote ... altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni ...".

Qual è il trattamento fiscale che spetta a mio figlio?

**Elvio Cugini - Chieti**

*Si ritiene che l'acquisto del nuovo appartamento possa avvenire fruendo dei benefici "prima casa", cioè con applicazione dell'IVA ridotta al 4%. Infatti, sembra soddisfatta la condizione richiesta dalla disposizione agevolativa, secondo la quale l'acquirente dell'immobile non deve essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, del diritto di proprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto o abitazione, su altri immobili acquistati, anche dal coniuge, con la stessa agevolazione*

*"prima casa". Certo, il testo normativo non appare di immediata comprensione ed univoca interpretazione, ma la ratio dovrebbe essere quella di non consentire l'accesso allo "sconto" fiscale a chi ne già fruito (in prima persona o, indirettamente, attraverso la comunione legale con il coniuge) su un altro appartamento ancora posseduto. Nel caso descritto, invece, in relazione al precedente acquisto, la propria quota del 50% è stata acquistata senza agevolazioni, mentre l'altro 50%, che ha beneficiato dell'imposta ridotta, non è entrato nella comunione legale dei beni.*

### Dichiarazione congiunta e 730 precompilato

Con il 730 precompilato in possesso di entrambi i coniugi, il contribuente può inviare la dichiarazione congiunta, dopo modifiche e/o aggiunte, direttamente, in via telematica, o deve rivolgersi ad un consulente abilitato?

**Gerardo De Lorenzo - Scisciano (NA)**

*Se i coniugi hanno presentato il modello 730/2014 in forma congiunta, il Fisco ha predisposto due distinte dichiarazioni 730 precompilate, una per ciascun coniuge con i requisiti per rientrare nella platea dei destinatari della precompilata. Nel 2015, primo anno di sperimentazione, non è possibile presentare il 730 in forma congiunta, direttamente, tramite il sito dell'Agenzia delle entrate ma, se si vuole adottare quella modalità, occorre necessariamente rivolgersi al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, a un Caf o a un professionista abilitato.*



## MODELLO 730 E COSTO DELLA PRESENTAZIONE AL CAF

**V**orrei sapere se anche quest'anno si può presentare il modello 730 (ordinario, cartaceo, compilato in tutte le sue parti) al Caf senza che questi, per la trasmissione telematica, pretendano pagamenti.

**A.P. - Bolzano**

Sono un pensionato e tutti gli anni presento il modello 730, compilato da me, ad un Caf, senza pagare nulla. Quest'anno ho già sentito dire che i Caf faranno pagare a coloro che presenteranno il 730 ordinario, ovviamente compilato dal contribuente.

Ma i Caf, per questo servizio, non vengono pagati dallo Stato? Mi risulta che il Governo abbia detto che chi non ha il computer si può avvalere sempre della dichiarazione dei redditi secondo tradizione?

**Luigi Oggioni  
La Spezia**

*Sono tanti i lettori che ci hanno inviato domande del genere. Purtroppo, è proprio così. Da quest'anno, anche chi presenta il 730 già compilato ad un Centro di assistenza fiscale o ad un professionista abilitato (commer-*

*cialista, consulente del lavoro, ecc.), perché questo provveda alla sola trasmissione telematica del modello all'Agenzia delle entrate, è costretto a pagare un corrispettivo per la prestazione, contrariamente a quanto accadeva fino allo scorso anno, quando le stesse istruzioni per la compilazione del 730 indicavano inequivocabilmente che "chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato può consegnare il modello già debitamente e correttamente compilato senza pagare alcun compenso al Caf o al professionista". Questa precisazione è stata eliminata dalle istruzioni del modello 730/2015, lasciando chiaramente sottintendere che ora, per quel servizio, può essere legittimamente chiesto un compenso.*

*È una delle conseguenze negative della tanto enfatizzata rivoluzione del "730 precompilato" che, nato ufficialmente con la finalità di aiutare i contribuenti nell'adempimento dichiarativo, in talune circostanze può, al contrario, complicarlo, rappresentando un nuovo costo o rendendo più oneroso quello sostenuto in passato.*

*Tutto nasce dalla disposizione normativa in base alla quale dal 2015, quando ci si rivolge a un Caf o a un professionista, è quest'ultimo a rispondere di fronte al Fisco per eventuali errori, non solo in riferimento alle sanzioni e agli interessi, ma anche all'imposta, a meno che non riesca a provare il comportamento doloso del contribuente. L'obbligo di apporre il c.d. "visto di conformità pesante" ha indotto gli operatori a sottoscrivere polizze assicurative che offrissero coperture maggiori rispetto al passato, subendo il conseguente innalzamento dei premi da pagare. A farne le spese, come facilmente immaginabile, i contribuenti, i quali si vedranno applicare un tariffario più salato. E questo, non solo in caso di vera e propria compilazione della dichiarazione, ma anche per il semplice invio del modello, operazione per la quale, fino allo scorso (come già ricordato), nulla era dovuto. Come contrappartita, ribadiamo, si ottiene l'immunità in caso di eventuali recuperi da parte del Fisco, per i quali saranno chiamati a rispondere i Caf e i professionisti. Fermo restan-*

*do, ovviamente, il controllo nei confronti del contribuente in merito alla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni; ad esempio, potrà essere verificata l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale per il riconoscimento della detrazione per gli interessi sul mutuo: pertanto, se la detrazione o la deduzione viene recuperata per assenza dei requisiti soggettivi, imposta, sanzione ed interessi saranno richiesti al contribuente, anche in caso di presentazione della dichiarazione tramite Caf o professionista.*

*In conclusione, per rispondere al lettore spezzino, la modalità "ordinaria" di presentazione del 730, consegnando cioè il modello (compilato o no) ad un soggetto che presta assistenza fiscale, è rimasta in vita; cambiano, però, le conseguenze per le tasche dei contribuenti. Per completezza di informazione, ribadiamo che l'eventuale corrispettivo pagato a Caf e professionisti non sostituisce il compenso che gli stessi percepiscono dallo Stato, ma si aggiunge a quello.*

GLI ESPERTI RISPONDONO

# QUESITI FISCALI

## Ravvedimento e modello F24 prestampato

L'Agenzia delle entrate in questi giorni sta inviando ai contribuenti una lettera nella quale vengono indicati gli omessi o carenti versamenti relativi al modello Unico 2014 per i redditi 2013. Sulle somme omesse o carenti è stata indicata la sanzione nella misura del 10%, oltre agli interessi. Poiché il contribuente ha un anno di tempo per versare le somme ricorrendo al "ravvedimento operoso" lungo e versando la sanzione nella misura massima del 3,75%, può oggi (prima dell'anno, come da disposizioni di legge vigenti) l'Agenzia inviare le lettere con accluso modello F24 predeterminato?

**Franco Scarnato - Bernalda (MT)**

*Il dubbio del lettore nasce probabilmente da un equivoco di fondo sul concetto di ravvedimento operoso. Tale istituto consente sì di rimediare alle violazioni tributarie commesse, beneficiando di un sostanzioso sconto sulle sanzioni, ma non è che allo stesso tempo impedisce all'Amministrazione finanziaria di svolgere le sue ordinarie attività di controllo e la costringe ad aspettare, inerte, l'eventualità che il contribuente regolarizzi spontaneamente la sua posizione.*

*A maggior ragione ora o, meglio, a partire dal 1° gennaio 2015, quando sono entrate in vigore le modifiche introdotte dall'ultima legge di stabilità, che ha profondamente ampliato i limiti temporali entro i quali è possibile far ricorso al ravvedimento. Infatti, tra le diverse nuove casistiche aggiunte alle opzioni già esistenti, c'è quella che consente di sanare le irregolarità anche oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, beneficiando della sanzione ridotta ad 1/6 del minimo. Ciò significa che, in teoria, è possibile rimediare ad un omesso o carente versamento persino a distanza di qualche anno, cavandosela con una sanzione del 5% (pari ad un sesto della misura ordinaria del 30% prevista per questo tipo di violazione). In più, mentre prima della Stabilità 2015 non era possibile ricorrere al ravvedimento se la violazione era già stata constatata dagli uffici fiscali o erano semplicemente iniziati accessi, ispezioni, verifiche o una qualsiasi altra attività amministrativa di accertamento, come l'invio di questionari o l'invito a comparire (e di ciò l'interessato aveva avuto formale conoscenza), adesso, invece, quegli eventi non ostacolano più l'accesso al ravvedimento. Questo, infatti, resta precluso soltanto dopo la notifica di atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni di irregolarità inviate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni.*

*È, in sostanza, quanto avvenuto nel caso rappresentato nel quesito. In questi giorni, il Fisco sta inviando, come previsto dalle norme tributarie (in particolare, l'articolo 36-bis del DPR n. 600/1973, secondo cui l'Amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, deve procedere, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte dovute in base al modello presentato l'anno prima, comunicandone l'esito all'interessato - in caso di somme a debito - per evitare che ripeta gli stessi errori), le comunicazioni di irregolarità scaturite dai controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2014. Tuttavia, anche in presenza di questi atti (che, ripetiamo, una volta arrivati, non consentono più di avvalersi del ravvedimento), è prevista la possibilità di non subire l'applicazione della sanzione piena del 30%. Infatti, chi effettua il versamento delle somme richieste entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, fruisce di un trattamento sanzionatorio "benevolo", ridotto ad un terzo, paga cioè una sanzione del 10%, così come già calcolata nel modello F24 prestampato inviato dalle Entrate assieme alla stessa comunicazione.*

## Conviventi divenuti coniugi e modello 730

Ho due figli. Il primo, a giugno 2014, ha venduto la prima casa e, a luglio, ne ha acquistata un'altra. Nel modello 730 dovrà indicare la rendita catastale per sei mesi dell'una e per altri sei mesi dell'altra, anche se poi tali redditi nel 730 vengono detratti? Ci sono altri adempimenti?

L'altro figlio ha convissuto con una ragazza per alcuni mesi del 2014 e ciascuno presenta il proprio modello 730. A maggio si sono sposati. Come si debbono regolare? Ciascuno continua a presentare il proprio modello 730? Se è così, non cambia nulla, salvo il fatto che ciascuno dovrà indicare la diversa condizione civile. La figlia nata alcuni anni fa veniva inserita nello stato di famiglia di uno di essi: ora cosa debbono fare, considerato che al mantenimento della figlia che abita con entrambi provvedono tutti e due?

**Enzo Bocciarelli - Roma**

*Relativamente al primo figlio, la circostanza di aver cambiato casa nel corso dell'anno non comporta conseguenze particolari. Nel 730 andranno compilati due distinti righe del quadro B, uno per ognuno degli immobili posseduti, indicando: nella colonna 1, la rendita catastale (senza effettuare la rivalutazione del 5%, compito che è affidato a chi presta l'assistenza fiscale, cioè il sostituto d'imposta, il Caf o il professionista); nella colonna 2 ("utilizzo"), il codice "1" ("abitazione principale") per tutte e due gli immobili; nella colonna 3 ("periodo di possesso"), il numero dei giorni per i quali ciascuna unità immobiliare è stata posseduta. Il soggetto che provvederà a liquidare il modello, sulla base alle informazioni fornite calcolerà il reddito degli immobili che concorre alla formazione del reddito complessivo e, contestualmente, riconoscerà per ciascuno di essi la prevista deduzione pari all'ammontare della rendita catastale.*

*Anche in riferimento alla situazione del secondo figlio, non si ravvisano effetti fiscali particolarmente significativi dal fatto di essersi sposato nel corso del 2014 (tra l'altro, la mutata condizione dello stato civile non deve essere segnalata, dal momento che, proprio a partire dalla dichiarazione di quest'anno, nel frontespizio del modello non è più richiesta tale informazione). I coniugi, indipendentemente dalla comunione o separazione dei beni, potranno liberamente scegliere di continuare a presentare due distinti 730 ovvero di unire le posizioni in un unico modello, presentandolo in forma congiunta. In verità, si tratta di un'unione soltanto "formale", nel senso che i redditi dei due coniugi non si sommano e non ne discende alcun riflesso sulla determinazione delle imposte, che continuano a essere calcolate sul reddito individuale di ciascuno dei coniugi. L'unico significativo vantaggio che può venire dalla dichiarazione congiunta è l'opportunità data al coniuge rimasto senza un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio di avvalersi del sostituto dell'altro coniuge, potendo così recuperare le eventuali somme a credito (o pagare le imposte a debito) direttamente nella busta paga del coniuge.*

*Ricordiamo infine, per quanto riguarda la figlia della coppia, che, dal punto di vista fiscale, la relativa detrazione d'imposta non può essere ripartita liberamente tra i genitori, ma spetta nella misura del 50% ciascuno. L'unica alternativa concessa è quella di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato, soluzione che è consigliabile adottare quando il beneficio, per incapienza d'imposta, non può essere fruito, in tutto o in parte, dal genitore con il reddito inferiore.*

## Stufa a pellet e risparmio energetico

Per riscaldare il mio appartamento sono intenzionato a sostituire l'attuale stufa, un bruciatore a gasolio, con una più conveniente a pellet.

Vorrei sapere: per usufruire della detrazione per risparmio energetico, oltre al versamento tramite bonifico, quale altra documentazione serve? Quali le prassi da seguire? Quanto posso recuperare della spesa sostenuta?

Mi è stato detto che il recupero è del 50% in 5 anni in quanto ho più di 70 anni. È così?

**Piero Branchi - Villacidro (CA)**



# QUESITI FISCALI

Fino al 2014, per l'installazione di apparecchi a biomassa, quali caminetti e stufe a legna o pellet, era possibile fruire esclusivamente della detrazione del 50% (c.d. "bonus ristrutturazioni"), in quanto intervento finalizzato a conseguire un risparmio energetico (articolo 16-bis del Tuir), anche in assenza di opere edilizie propriamente dette. L'installazione della stufa, della caldaia o del caminetto deve essere effettuata da un tecnico qualificato, tenuto a emettere regolare certificato di conformità (Dm 37/2008) e a rilasciare la certificazione tecnica del produttore della stufa, che ne indichi le capacità termiche. Per fruire della detrazione, occorre effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale "parlante" (nel quale cioè, oltre alla partita IVA o al codice fiscale di chi riceve il bonifico e al codice fiscale di chi fruisce della detrazione, sia indicata la norma agevolativa in modo tale da consentire alla banca o alle Poste di effettuare la prescritta ritenuta d'acconto sulle somme bonificate), conservare la fattura d'acquisto e inserire, nella dichiarazione dei redditi, i dati catastali dell'immobile interessato dall'intervento. Il bonus va obbligatoriamente suddiviso in dieci quote annuali di pari importo, a prescindere dall'età del contribuente: infatti, non vige più la possibilità di recuperare la detrazione più in fretta (tre o cinque anni), prima riconosciuta a chi aveva compiuto, rispettivamente, 80 e 75 anni.

Nel 2015, invece, l'acquisto di una stufa a pellet potrebbe dar diritto alla più consistente detrazione del 65% prevista per gli interventi di riqualificazione energetica. L'ultima legge di stabilità, infatti, ha esteso tale beneficio, solo per quest'anno, anche all'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fissando a 30.000 euro l'importo massimo della detrazione fruibile. In merito a tale novità, però, al di là del disposto normativo, non vi è stato alcun intervento chiarificatore dell'Agenzia delle entrate. Al momento, quindi, possiamo solo ricordare che, in linea generale, per il cosiddetto "ecobonus", la procedura per acquisire il beneficio fiscale è più complessa: oltre che pagare con bonifico "parlante" e conservare il documento di spesa, è necessario acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato e l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, occorre trasmettere all'Enea assieme ad una scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Tutto ciò, al netto di eventuali semplificazioni che potrebbero arrivare in sede interpretativa dall'Am-

ministrazione finanziaria. Anche la detrazione per la riqualificazione energetica va ripartita in dieci rate annuali di pari importo.

## Detrazione per l'allacciamento all'acquedotto

Ho acquistato una seconda casa al mare, sprovvista di allacciamento all'acquedotto e ho deciso di farlo io.

Vi chiedo se i lavori per l'allacciamento possono essere considerati come manutenzione e i relativi costi, compresi gli oneri da pagare all'acquedotto, detraibili al 50%?

**T.S. - Ancona**

La risposta dovrebbe essere affermativa. Infatti, tra gli interventi sulle singole unità che danno diritto alla detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio (attualmente al 50%) vi sono quelli di manutenzione straordinaria. In questo ambito rientrano le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici. Infatti, come precisato dall'Amministrazione finanziaria nella circolare ministeriale n. 57/1998, la manutenzione straordinaria si riferisce agli "...interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica, finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unità immobiliari, con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d'uso". Inoltre, nella risoluzione n. 350/2002, l'Agenzia delle entrate ha dato l'ok alla detrazione (all'epoca, del 36%) per i lavori finalizzati alla realizzazione dei tronchi di collegamento tra una singola abitazione e la rete pubblica, in quanto presentano le caratteristiche proprie degli interventi di manutenzione straordinaria (nel caso specifico, si trattava della costruzione di una rete fognaria all'interno di una villetta, dotata di pozzo nero per far confluire le acque di scarico, per potersi allacciare alla rete pubblica costruita dal Comune).

Per quanto riguarda la tipologia delle spese ammesse all'agevolazione, oltre a quelle inerenti l'esecuzione delle opere (acquisto di materiali, appalti, ecc.), vi rientrano: le spese di progettazione; le spese professionali connesse all'esecuzione delle opere; le spese per relazioni di conformità dei lavori alle leggi vigenti; le spese di perizie e sopralluoghi; gli oneri di urbanizzazione; la tassa per l'occupazione del suolo pubblico; l'IVA, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, ecc. Sono detraibili, pertanto, anche gli oneri dovuti all'acquedotto.

## RISTRUTTURAZIONI: SOSTITUZIONE DEI CALORIFERI

**H**o sostituito nel 2014 i vecchi radiatori dei termosifoni con altri, nuovi. Ho pagato con bonifico postale e mi è stata rilasciata regolare fattura dei materiali acquistati.

Posso detrarre il 50% del materiale acquistato? Se sì, in quale sezione (righe) del modello 730 vanno inseriti l'importo e gli eventuali altri dati?

**Antonio Zingariello**  
Roma

Le spese sostenute per la sostituzione di caloriferi e la riparazione o installazione di singoli elementi possono beneficiare della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie (attualmente nella misura del 50%), se ne consegue un risparmio energetico. An-

drà pertanto comprovato (spesso è sufficiente la scheda tecnica del prodotto) il miglioramento delle prestazioni energetiche rispetto agli ele-

menti montati precedentemente. Per fruire del bonus nel modello 730, va compilato uno dei righe da E41 a E44, in cui inserire le informazioni

sulla spesa sostenuta, ed uno dei righe E51 o E52, dove segnalare i dati catastali che identificano l'immobile interessato dall'intervento.

Per la spesa sostenuta nel 2014, indicare "1" per segnalare che si fruisce della prima di dieci rate

Per la spesa sostenuta nel 2014, indicare un numero progressivo che identifichi l'immobile oggetto dell'intervento

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 60% o 65%)									
RIGHE	ANNO	CODICE FISCALE	INTERVENTI PARZIALI	SUFFICIENZA PATRIMONIO EDILIZIO		NUMERO RATE	IMPORTO SPESA	N. di unità abitative	N. di unità abitative
				Costo	Valore				
E41									
E42									
E43									
E44									

Va indicato l'anno in cui sono state sostenute le spese

Riportare l'intero importo della spesa sostenuta nell'anno indicato in col. 1

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE									
RIGHE	N. di immobile	Comune	CODICE COMUNALE	QUARTIERE	SECT. (MILITARE/NEPOTICO)	CATEG.	PARTICELLA	SUBALTEPPO	ALTRI DATI
E51									

Riportare il numero, che identifica l'immobile oggetto dell'intervento, indicato nella col. 10 del rigo E41

Indicare il codice catastale del comune dove è situato l'immobile "ristrutturato"

Indicare "T" se l'immobile è censito nel catasto terreni, "U" se nel catasto edilizio urbano

Nelle colonne da 5 a 8, riportare le informazioni presenti sul documento catastale

GLI ESPERTI RISPONDONO

# IMMOBILI

a cura di ANDREA SABINO

## Revoca amministratore e spese giudiziarie

Un condomino ha richiesto, tramite il figlio avvocato, la revoca giudiziaria dell'amministratore in quanto per circa due anni non ha presentato il conto consuntivo e preventivo del condomini.

Esiste un conflitto di interesse del condomino? Cioè il figlio poteva rappresentare il padre? Inoltre, prima dell'udienza fissata per la fine di marzo, il condominio ha revocato l'incarico all'amministratore e ne ha nominato uno nuovo. Adesso l'avvocato vuole dal condominio 2.278 euro per le spese sostenute. E' giusta la parcella? Esiste un tariffario? Se il condominio paga la transazione, dopo si può rivalere nei confronti dell'amministratore uscente?

**Aniello De Rosa - Marano (NA)**

*Ci dispiace per la nostra lettrice ma non possiamo entrare certamente nel merito della parcella dell'avvocato di cui al quesito, che (non si trova "in conflitto di interesse" e) sicuramente avrà fondato la sua richiesta sulla base dell'attività svolta e in ragione delle tabelle dei parametri forensi. Non comprendiamo poi il riferimento alla "transazione": con chi? Con l'amministratore uscente? Ma se la revoca è dovuta - come ci sembra di aver capito - al fatto della mancata presentazione del rendiconto consuntivo, allora si tratta di revoca legittima. Perché la transazione? Per evitare strascichi giudiziari? Potrebbe essere. Ma a questo punto occorre chiarire che una transazione presuppone un dare e un avere, quindi eventuali spese legali sostenute dal condominio fanno parte della trattativa.*

## Successione (no prima casa) senza testamento

In caso di successione senza testamento di un immobile (no prima casa) ricevuto dal padre proprietario al 100%, quale quota di proprietà spetta al coniuge superstite di questi con due figli naturali?

**F.P. - Arezzo**


*Il quesito non è chiaro. Tuttavia se il nostro lettore ci sta chiedendo cosa accade se un soggetto proprietario di un immobile muoia lasciando un figlio e un coniuge che, a sua volta, ha due figli nati da una precedente relazione (non adottati), allora la risposta è che l'immobile in questione (che per quanto ci è dato comprendere non era adibito a residenza familiare) diventa di proprietà per metà del coniuge e per metà del figlio del defunto.*

## Ripartizione spese di manutenzione

Alla scadenza del tempo prescritto, le spese per la sostituzione del tubo di gomma del gas metano all'interno dell'appartamento, è a carico del locatore o del conduttore?

**Roberto Salvadeo - Vigevano (PV)**

*Se la sostituzione in questione è dovuta a vetustà (nel senso che con un uso ordinario del tubo in argomento, questo comunque si sarebbe dovuto sostituire), allora, la spesa relativa è di competenza del proprietario. Diversamente - e quindi se la sostituzione di cui trattasi è dovuta ad un uso anomalo del tubo in parola - al conduttore.*



## Risultanze catastali e usucapione

Sono comproprietaria per il 25% di due piccole abitazioni, come riportato nel corrispondente estratto catastale del comune di Napoli, nel quale, però, la rimanente parte di proprietà delle abitazioni pari al 75% risulta ancora intestata ai tre iniziali comproprietari (ciascuno con il 25%), oramai deceduti da decenni.

Gli eredi di questi ultimi, una decina, non hanno effettuato al catasto le corrispondenti volture a loro nome, per motivi a me non noti, e pertanto nel citato estratto catastale sono ancora riportati i nominativi dei tre proprietari iniziali deceduti.

In questa situazione, a dir poco anomala, per locare secondo la legge le suddette abitazioni, sarebbe possibile che i corrispondenti contratti di locazione siano redatti e registrati presso l'Agenzia delle Entrate riportando in essi il solo nominativo dello scrivente senza citare sia quello dei comproprietari iniziali deceduti, che quello degli attuali non risultati nell'estratto catastale?

In alternativa, lo scrivente poiché di fronte a terzi risulta come l'unico ufficiale responsabile delle abitazioni, può assumere la completa proprietà di queste ultime, risultando l'unico nell'estratto catastale, e con quale procedura?

**Concetta Manzillo - Napoli**

*La locazione (infranovennale) di un bene in comproprietà da parte di uno soltanto dei comproprietari è senz'altro possibile e il contratto è valido per tutta la sua durata. Va tenuto presente, tuttavia, che iniziative siffatte portano, in genere, a discussioni con gli altri titolari del diritto di proprietà che spesso si trasformano in contenziosi (come stanno a testimoniare le molte pronunce che si sono occupate della questione). Sarà bene quindi avviare i contatti con gli eredi dei tre proprietari deceduti per decidere il da farsi in un apposita assemblea all'uopo convocata.*

*Chiediamo precisando, ovviamente, che non è possibile "assumere la completa proprietà" delle abitazioni di cui trattasi senza un atto di alienazione (es.: vendita) da parte di tutti gli altri aventi diritto.*

## Varianti di volumetria non regolarizzate

Dal 1970 abito in un condominio costruito alla fine del 1968 con locali commerciali al piano terra e quattro piani con due appartamenti al piano. Dovendo fare dei lavori di ristrutturazione al fabbricato, il tecnico incaricato alla preparazione della documentazione da presentare al comune ha constatato che, durante la costruzione dell'immobile, lungo il perimetro esterno sono state effettuate delle varianti in corso d'opera al progetto.

Risulta aumentata verso l'esterno la volumetria di un locale commerciale con spostamento del locale caldaia condominiale. Da indagini effettuate non si conosce se ci siano stati successivi provvedimenti abilitativi in variazione o in sanatoria.

Nel caso che il progetto venga bloccato dal comune, chi sarà chiamato in causa: il proprietario del locale o tutto il condomini-



# IMMOBILI

nio? Oppure l'amministratore (condòmino) committente dei lavori di ristrutturazione?

**Giuseppe Tomaciello - Benevento**

La risposta al quesito presuppone una conoscenza dei fatti che ci è ovviamente preclusa. In linea generale possiamo, pertanto, solo dire – sulla base delle informazioni in nostro possesso – che se non vi sono carte che dimostrino il contrario, trattandosi di interventi che hanno interessato (peraltro in corso di costruzione) il perimetro esterno del fabbricato, che è parte condominiale, l'abuso deve ritenersi imputabile al condominio.

## Conseguenze della rinuncia all'eredità

A seguito di decesso di mia moglie (proprietaria del 50% della casa di abitazione), non essendoci testamento, sono entrati a fare parte dell'eredità, per un terzo, i suoi fratelli e sorelle in numero di sette.

Di questi sette, per rispetto nei miei confronti, cinque hanno espresso la volontà di rinunciare alla loro quota a mio favore, aumentando così la mia quota spettante.

Gli altri due eredi, che non intendono rinunciare alla loro quota di eredità, sostengono che in caso di rinuncia dei cinque altri eredi, la loro quota non verrebbe a mio favore, ma verrebbe ad incrementare la loro quota e ridistribuita e, quindi, l'intera quota di un terzo verrebbe suddivisa al 50% fra i due eredi che accetterebbero. È vero questa tesi? Se è vero, è possibile che ogni erede non possa liberamente disporre della sua scelta?

**G.G. - Reggio Emilia**

La questione è dibattuta. Infatti, l'art. 522 c.c. – secondo cui nelle successioni legittime (cioè quelle senza testamento) "la parte di colui che rinuncia si accresce a coloro che avrebbero concorso con rinunziante" – non specifica chi

siano coloro che effettivamente concorrono nella successione: sono i coeredi generalmente intesi (e quindi nel caso di specie il lettore e i fratelli rimanenti)? Oppure coloro che concorrono nella stessa quota in funzione dell'appartenenza ad una certa categoria di successibili (e quindi, nella specie, solo i fratelli). Non è questa la sede per approfondire le discussioni dottrinarie sorte al riguardo. E considerato anche che la giurisprudenza di legittimità non risulta essersi espressa sul punto, ciò che possiamo osservare, da parte nostra, è che – secondo il notariato – per un caso come quello di cui al quesito – concorrendo per la soluzione dello stesso anche altre norme in materia di successione che interferiscono in diverso modo con l'art. 522 citato – la risposta è che la quota dei rinunzianti va ad accrescere solo quella degli altri fratelli. A corollario di questa conclusione aggiungiamo – per completezza – che, nella specie, la rinuncia "a favore" del lettore in ogni caso non rileva.

## Varianti all'interno dell'appartamento

Nel 1985 ho acquistato da un costruttore un immobile. Chiesi allo stesso, poiché era in fase di costruzione, di apportare una modifica alla posizione della porta di accesso alla cucina, spostandola dal vano della sala da pranzo al vano di accesso dell'ingresso. Detta modifica fu fatta.

Visionando recentemente la planimetria catastale, ho notato che la modifica non è stata mai riportata su detto documento. Mi è stato detto che in seguito alle recenti normative, basta comunicare al comune la variazione (non necessita una documentazione di un tecnico?) senza incorrere in eventuali multe.

**P.G. - Ascoli Piceno**

A nostro avviso non occorre procedere ad alcuna regolarizzazione non incidendo, l'intervento in questione, sulla distribuzione interna dei vani. Quando si tratta di interventi edilizi, comunque, il nostro consiglio è sempre quello di confrontarsi con gli Uffici locali all'uopo preposti.



## RESPONSABILITÀ' PER ASSENZE NELLE SCALE DI "CORRIMANO"

**N**el condominio in cui abito (sei piani) le scale, costituite da tre rampe per ciascun piano, girano attorno alla tromba dell'ascensore, per cui sono delimitate a destra dalla parete del vano ascensore e a sinistra dalla parete del vano scale (aprendo le braccia si toccano le due pareti). Non esiste corrimano. Analoga situazione, e cioè assenza di corrimano, ho riscontrato in altri due edifici (in cui abitano amici) che hanno le stesse caratteristiche di quello in cui abito, e cioè ascensori al centro e scale che gli girano attorno.

L'ascensorista del mio condominio mi conferma che in tutti i fabbricati in cui ascensore e scale hanno le caratteristiche di cui sopra non esiste corrimano. Un'inquilina del quarto piano del mio condominio, mentre scendeva a piedi al terzo piano, in cui era fermo l'ascensore perfettamente funzionante, è caduta a suo dire a causa dell'assenza del corrimano cui aggrapparsi e chiama

in causa il condominio per il risarcimento dei danni (ha riportato alcune fratture).

L'udienza è fissata per il 20 maggio 2015. Come possiamo difenderci e declinare ogni nostra responsabilità? Esistono precedenti in proposito di dottrina e giurisprudenza?

**Carlo Sessego - Sassari**

In senso negativo per il nostro lettore segnaliamo la pronuncia n. 10587 del 30.9.2005 del Tribunale di Milano secondo cui, ove si verifichi una caduta, con conseguenti lesioni, su di una rampa di scale condominiale che sia priva dell'apposito corrimano, si configura (ex art. 2051 c.c.) una responsabilità per danni da cosa in custodia in capo al condominio.

Va detto, però, che la giurisprudenza ha anche osservato – in particolare la Cassazione (sent. 11592 del 13.05.2010) – che la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. sussiste qualora ricorrano due presupposti: un'alterazione del-

la cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto e l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno". E proprio sulla base di questo principio la stessa Corte ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni riportati da un'inquilina di un edificio a seguito di una caduta causata da acqua piovana infiltratasi dalla finestra, ritenendo prevedibile l'evento, in quanto si era verificato in un condominio e aveva coinvolto un soggetto ivi abitante da anni e, quindi, a conoscenza di tutte le caratteristiche dell'immobile.

La fattispecie appena descritta, all'evidenza, non è dissimile da quella che vede coinvolto il condominio del nostro lettore. Sicché l'esito della causa a favore dell'inquilina di cui al quesito non è affatto scontato come a prima vista parrebbe.

GLI ESPERTI RISPONDONO

# IMMOBILI

## Costruzione su lastrico solare

Nel 1995 ho acquistato un lastrico solare (piano terra) da mio suocero con rogito notarile. Su questo lastrico solare ho costruito un appartamento. A suo tempo ho regolarmente condonato l'immobile. Il primo piano (da me edificato) è di mia proprietà o di mio suocero?

**Antonino Amadori - Forlì**

*La proprietà del primo piano di cui al quesito, salvo diverso accordo al momento della vendita del lastrico solare, è del lettore.*

## Recupero interrati e seminterrati

L'articolo da voi pubblicato a dicembre scorso a pagina 36, riguarda il recupero di interrati e seminterrati (più precisamente nella regione Sicilia). Vorrei capire se si tratta di sanatoria o autorizzazione ai lavori.

**G.B. - Catania**

*Nell'articolo cui fa riferimento il quesito segnalavamo ai lettori che alcune Regioni (Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) consentono, nel rispetto di determinate condizioni e richiedendo il necessario titolo abilitativo, il recupero dei locali interrati o seminterrati. Non parliamo di sanatoria. Il consiglio però è di verificare comunque cosa preveda, in punto, la Regione (che ci pare di capire essere la Sicilia) di interesse del lettore.*

## Intestazione delle utenze agli inquilini

Ho dato in locazione, nel mese di dicembre 2012, un immobile con contratto registrato 4+4 ad una famiglia composta di 4 persone (coniugi e due figlie minori).

Con mia sorpresa poi è venuta ad abitarci anche la madre di lei che è invalida (il marito mi aveva detto che la veniva a trovare di tanto in tanto).

Ho rinnovato l'appartamento in toto, ho fornito la caldaia nuova, ho ripristinato tutta la pavimentazione ecc. Ebbene, la signora intestataria del contratto, malgrado i miei ripetuti solleciti non ha ancora provveduto alle volture delle utenze e non intende farlo.

Il suo legale mi ha detto che ho fatto male a non effettuare le disdette, ma io sono stato paziente. Il mensile viene pagato sempre con quasi due mesi di ritardo e non fa scattare la morosità del secondo per pochi giorni.

Le utenze a cui mi riferisco (gas ed acqua) vengono pagate sempre con ritardo e sul termine di scadenza della seconda bolletta. Le quote condominiali sono arretrate a giugno 2014. Ha praticato dei fori sulla parete prospiciente la facciata principale del palazzo per collocare dei condizionatori da una stanza all'altra senza che io abbia mai dato l'autorizzazione ed il condominio durante un'assemblea ha richiesto il ripristino.

Posso io stesso chiedere alle ditte fornitrici di acqua e gas che le utenze siano intestate regolarmente alla signora inquilina esibendo il contratto di locazione registrato? Per quanto riguarda i danni evidenti prodotti sulla facciata principale cosa devo fare?

**Nunzio Spitalieri - S. Giovanni La Punta (CT)**

*Ha ragione l'avvocato di controparte a sostenere che il lettore "ha fatto male a non effettuare le disdette". Comunque il sig. Spitalieri può sempre riparare avvertendo i suoi inquilini, con largo anticipo e a mezzo di raccomandata con ricevuta ritorno (meglio se predisposta da un legale di fiducia), che, perdurando la situazione descritta nel quesito (di mancata voltura), sarà suo malgrado costretto a chiedere la cessazione dei contratti a*

*lui intestati per la somministrazione di gas e acqua. Sarà bene inoltre precisare esattamente, appena possibile, la data della prevista cessazione. Così, avvertito per tempo, l'inquilino non incontrerà particolari problemi ad attivare una nuova fornitura sulla base del contratto di locazione (che immaginiamo essere stato regolarmente registrato) in virtù del quale occupa l'immobile.*

*Quanto ai lavori che hanno interessato la facciata condominiale danneggiandola, se tali opere sono state realizzate senza il consenso del locatore e il contratto di locazione non contiene alcuna preventiva autorizzazione in tal senso, consigliamo al lettore di diffidare l'inquilino alla rimessa in pristino stato dell'immobile. Se ciò non dovesse bastare - com'è ipotizzabile - l'unica soluzione è adire le vie legali, anche ai fini di valutare - sulla base delle clausole sottoscritte da parte conduttrice - un'eventuale risoluzione del contratto.*

## Comunione dei beni e separazione

Coniugi da dieci anni, in comunione dei beni, in affitto in residenze diverse e lontane, da sempre, per motivi di lavoro; figli minori conviventi e residenti con la madre che provvede in toto al mantenimento ed a tutte le spese con l'aiuto dei suoi genitori.

Il marito ha acquistato un appartamento in località turistica prima del matrimonio, ma le rate del mutuo vengono pagate anche dopo il matrimonio.

In caso di separazione, la moglie può pretendere il 50% di proprietà della casa per se e per i figli non possedendo alcun bene eccetto lo stipendio di precaria?

**Carmela Solinas - Parolise (AV)**

*Trattandosi di un acquisto avvenuto prima del matrimonio sulla base di un mutuo che, a quanto ci pare di capire, non risulta certamente cointestato ad entrambi i coniugi, sull'appartamento in questione il coniuge non proprietario non può pretendere il 50% del diritto di proprietà.*

## Divisione ereditaria e condono edilizio

Vorrei sapere se è lecita la condotta di un notaio nel rifiutarsi di assecondare una divisione ereditaria solo ed esclusivamente perché su uno degli immobili oggetto della stessa grava una richiesta di condono edilizio ventennale, per la quale il notaio richiede l'oblazione della sanatoria mentre la burocrazia comunale non porta a compimento l'iter per la definizione del condono?

Come si esce dall'impasse? Esistono vie alternative?

**E.M. - Rieti**

*Quando si parla di condoni edilizi non si può, a causa della complessità evidente della materia, rispondere compiutamente ad un quesito senza conoscere la fattispecie concreta.*

*Ciò posto, segnaliamo comunque la sentenza della Cassazione n. 2313 del 1.2.2010 (ma in tal senso ve ne sono anche altre) secondo cui l'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, (applicabile anche al condono del '94, quale sembra essere quello che qua ci occupa) che prevede la nullità degli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali dai quali non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare (o di quella rilasciata in sanatoria ovvero della relativa domanda con l'indicazione, fra l'altro, del versamento dell'oblazione), pur riguardando anche gli atti di scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici o loro parti, limita espressamente il proprio campo oggettivo di applicazione ai soli atti tra vivi. Rimanendo, perciò, esclusa tutta la categoria degli atti a causa di morte, e di quelli non autonomi rispetto ad essi, tra i quali si deve ritenere compresa anche la divisione ereditaria, quale atto conclusivo della vicenda successoria".*

*Insomma, in caso di divisione ereditaria la giurisprudenza non considera necessario menzionare, ai fini della validità di un atto, gli estremi di una eventuale domanda di condono con relativo pagamento della prevista oblazione. Il che è proprio quello che voleva sapere il nostro lettore.*



# IMMOBILI

## Rinuncia alla proprietà a favore del fratello

A poco meno di tre anni, lo scrivente assieme al fratello, ha ereditato un piccolo appartamento dopo la morte dei genitori. Attualmente l'appartamento è in vendita ed essendo a disposizione, su entrambi gravano equamente le relative spese (condominio, Imu, ecc.). Non riuscendo purtroppo a trovare acquirenti, mio fratello, che per ragioni di lavoro risiede in altro comune, stanco della situazione, di recente ha manifestato l'intenzione di voler rinunciare alla sua quota di possesso in mio favore.

Vorrei sapere cosa dispone nel merito la legge: bisogna formalizzare il tutto dal notaio? Su chi graverebbero le spese? Ho sentito parlare di rinuncia unilaterale da parte del cedente: in questo caso cosa accadrebbe?

**Domenico Valentini - Bari**

*Il fratello del lettore può rinunciare al suo diritto di proprietà. E come sottolineato più volte dalla giurisprudenza (cfr. fra le altre, Cass. sent. n. 23691 del 9.11.'09) con la rinuncia - che è negozio di natura abdicativa - si opera, in forza del principio di elasticità della proprietà, l'accrescimento della quota rinunciata a favore del compartecipe che, pertanto, diviene proprietario esclusivo del bene (nella specie, tale diverrebbe quindi il sig. Domenico Valentini).*

*Si precisa che, avendo come oggetto un immobile, l'operazione dovrà essere trascritta e quindi occorrerà l'intervento di un notaio.*

## Manufatti dell'affittuario e responsabilità del proprietario

Sono proprietaria di un terreno concesso in affitto con regolare contratto per coltivazione di derrate agricole, su una parte del quale, il conduttore ha edificato una struttura in legno, di circa mq. 200, per il ricovero di animali, senza interpellarmi e senza espletare gli adempimenti richiesti dai regolamenti vigenti in materia.

A giustificazione del suo comportamento il conduttore ha sostenuto di non aver voluto sobbarcarsi a ulteriori e cospicui oneri legati all'iter procedurale in campo edilizio. Inoltre, per tutelare la parte proprietaria, da questo suo comportamento illecito, nonché per manlevarla da ogni responsabilità amministrativa, penale ed altro, egli si impegnerebbe in forma scritta, ad accollarsi interamente le sanzioni conseguenti ad ispezioni.

Vorrei sapere se questa scrittura, in caso di inottemperanza, ha un valore legale e quale comportamento sarebbe meglio adottare per maggior mia tutela.

**P.V. - Perugia**

*Il lettore può trovare tutte le risposte ai suoi dubbi in una interessante sentenza del Tar dell'Emilia Romagna (Sez. II, n. 2205 del 26.9.'07). Il Tribunale in questione ha chiarito, infatti, che la sanzione amministrativa in materia di abusi edilizi deve ritenersi illegittima ogni qual volta sia destinata al proprietario solo in quanto tale, senza che sia stata espletato alcun accertamento se questi sia o meno l'autore materiale dell'illecito, ovvero se possa, comunque, avere concorso ad esso, sia colposamente che dolosamente. In questa prospettiva lo stesso Tribunale ha sottolineato, in particolare, l'importanza dell'azione svolta dal proprietario nei confronti del conduttore del bene (soggetto realmente responsabile dell'illecito) per sollecitare quest'ultimo a provvedere alla rimozione dell'abuso ovvero al ripristino dello stato precedente (ad esempio: invio di diffide, segnalazione alla P.A., etc.). Ciò, in linea con un alcune pronunce giurisprudenziali, tanto di merito (in cui viene sottolineata l'importanza che i proprietari del bene risultino essersi attivati per la rimozione delle opere abusive: cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-quater, n. 7846 del 5.10.2005), quanto di Cassazione (dove è stata messa in rilievo l'importanza della buona fede,*

*quale esimente in ordine ad eventuali responsabilità: cfr. Cass. sent. n. 10893 del 6.12.1996).*

*Alla luce di quanto precede, il consiglio che diamo al nostro lettore è, quindi, di non firmare alcunché. Anzi di attivarsi con diffide e segnalazioni agli organi competenti per la rimozione dell'abuso di cui al quesito. Diversamente risponderà anche lui della condotta del suo affittuario. Certo, si potrebbe concordare che quest'ultimo si faccia carico dei pregiudizi economici scaturenti da eventuali sanzioni amministrative. Ma si sa che i patti, specie nel nostro Paese, sono fatti per non essere rispettati. E se ciò avvenisse, la prospettiva, con tutta probabilità, sarebbe la seguente: il lettore - proprietario di un fondo e quindi facilmente aggredibile - alla fine, per evitare conseguenze ancora peggiori, pagherà la sanzione senza riuscire, però, ad ottenere spontaneamente alcun rimborso dal suo affittuario. Circostanza che lo porrà dinanzi a due strade: agire in giudizio con conseguenti (ed ulteriori) spese oltreché esiti incerti in ordine all'effettiva soddisfazione del suo credito, oppure lasciar perdere. Inutile dire che spesso la strada che viene scelta dinanzi ad opzioni del genere è la seconda...*

## Decesso dell'usufruttuario e locazione

Se l'usufruttuario muore e abbia, nel frattempo, dato in locazione l'appartamento ad un terzo, cosa succede al contratto d'affitto? Cessa oppure continua fino alla sua naturale scadenza?

**A.B. - Milano**

*La risposta al nostro lettore è racchiusa nel primo comma dell'art. 999 cod. civ, il quale così dispone: "Le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto".*

*Al riguardo la Cassazione ha precisato che tale norma si applica anche in caso di consolidazione (cioè, ad esempio, per morte dell'usufruttuario, come nel caso di specie: sent. n. 1165/'75), e che per la sua operatività non occorre il consenso né l'adesione del conduttore (sent. n. 2558/'83). E, ancora, che "l'adesione del nudo proprietario al contratto di locazione stipulato dall'usufruttuario per una durata che eccede i cinque anni dalla cessazione dell'usufrutto vale a derogare al divieto posto al riguardo dalla legge, che ha valore puramente dispositivo, in quanto volto a dirimere interessi privati" (sent. 1263/'72).*

## Autorizzazione all'attività commerciale

Ho ricevuto una lettera del mio inquilino che vuole farmi causa perché non riesce ad ottenere le autorizzazioni per l'apertura della sua attività commerciale nel locale che gli ho appena affittato. Nella lettera c'è scritto che è compito del locatore - e quindi mio - garantire l'ottenimento di tali autorizzazioni. Sono molto preoccupato e vorrei pertanto un vostro parere su come possa difendermi.

**S.B. - Perugia**

*L'argomento è oggetto da anni di sentenze contrastanti. Tuttavia, a supporto delle proprie ragioni difensive, il nostro lettore può citare la recente sentenza n. 8561 del 29 maggio 2012 (ma in senso sostanzialmente analogo si veda anche la sent. n. 1735 del 25 gennaio 2011) nella quale la Cassazione si è così testualmente espressa: "Nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative. Ne consegue che, ove il conduttore non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato".*

*E' appena il caso di precisare che quanto sopra affermato dalla Cassazione vale, ovviamente, solo nei casi in cui il locatore non si sia impegnato, contrattualmente, a garantire al conduttore le necessarie autorizzazioni.*

GLI ESPERTI RISPONDONO

# CONDOMINIO

a cura di CARLO PARODI

## Certificato di detrazione fiscale

Nel 2014, in una palazzina con tre condòmini, sono stati effettuati lavori di rifacimento del tetto nel periodo febbraio-aprile.

Solo due condòmini hanno pagato la propria quota millesimale dei lavori, mentre il terzo ha corrisposto solo in parte la propria quota di riferimento.

L'amministratore come si deve comportare per il rilascio del certificato di detrazione fiscale al condòmino ancora oggi in parte moroso?

**Francesco Reale - Telesse Terme (BN)**

*Nella guida dell'Agenzia delle entrate sulle agevolazioni fiscali relative agli interventi di recupero edilizio e contenimento energetico viene chiarito che il beneficio fiscale compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico da parte dell'amministratore del condominio e la detrazione spetta al singolo condòmino nel limite della quota a lui imputabile (secondo i millesimi) a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Una volta certificato il pagamento effettuato all'impresa che ha eseguito i lavori, l'amministratore non ha altri adempimenti da effettuare. In pratica, il condòmino moroso potrà lucrare, per la detrazione, su quanto hanno già pagato gli altri condòmini. Il recupero di costoro però potrà avvenire l'anno successivo.*

## Indicazione generica delle spese

Nel condominio in cui abito l'amministratore emette le bollette di riscossione delle spese, accorpendo alcune voci: ad esempio, compenso amministratore più cancelleria, spese Enel e ascensore.

Chiedo se è possibile pretendere che gli importi siano indicati singolarmente e non raggruppati. Vi sono in merito disposizioni specifiche? In che modo posso pretendere quanto sopra indicato?

**Romeo Lepore - Battipaglia (SA)**

*La richiesta di pagamento delle quote periodiche relativa agli oneri condominiali specificamente evidenziate nel preventivo annuale di spesa è normalmente sintetica (primo bimestre, secondo trimestre, quota spese mensile, ecc.) proprio perché l'assemblea ne approva sia i precisi contenuti in ordine ai quali è possibile formulare modifiche e richiedere chiarimenti, sia le modalità di riscossione delle quote periodiche.*

## Cambio di destinazione e millesimi

Sono proprietario di un appartamento in un condominio in cui vi sono locali ed uffici. In questi ultimi due mesi negli uffici, seminterrati, sono stati effettuati dei lavori di ristrutturazione e sono stati locati ad abitazione. Vorrei sapere se cambiano i valori millesimali e quindi bisogna rifare le tabelle.

**F.O. - Torino**

*Il divieto di cambiamento della destinazione d'uso dovrebbe essere previsto nel regolamento condominiale, ma spesso è soltanto un problema da chiarire con l'amministrazione comunale ed ai fini catastali. In ogni caso andrebbero valutati attentamente, con la collaborazione di un tecnico, i criteri con i quali sono state realizzate le tabelle millesimali vigenti: soprattutto se considerano maggiorazioni per l'uso diverso dall'abitazione.*



## Suddivisione spese per la caldaia

E' stata sostituita la caldaia. La suddivisione delle spese è stata fatta per millesimi. Non mi pare corretto. A mio avviso, benché si tratti di un bene comune, la suddivisione della spesa deve essere uguale per tutti o in parte dovrebbe essere suddivisa per altezza di piano.

**Margio Scarton - Pianezza (TO)**

*Difficilmente gli oneri condominiali vengono ripartiti in parti uguali in quanto il criterio base dell'art. 1123 c.c. è quello "in proporzione al valore della proprietà di ciascuno" che l'art. 68 delle relative disposizioni di attuazione stabilisce che venga espresso in millesimi. L'altezza di piano viene considerata all'art. 1124 c.c. soltanto per la ripartizione spese per le scale.*

## Condominio unico con scale diverse

Il condominio si compone di 55 unità, con 4 scale con propri impianti elevatori. Nel corso dell'assemblea del giugno 2014, l'amministratore (segretario) ha verbalizzato il rinnovo del contratto di manutenzione ascensori e l'affidamento dei lavori straordinari, di circa 32.500 euro alla ditta medesima con preventivi datati 2012 e scaduti di validità dopo 60 giorni, ottenendo una rateizzazione annuale, tutto ciò pur avendo riscontrato la mancanza del necessario "quorum deliberativo qualificato" per tale rinnovo e spesa.

Ciò non bastasse, l'amministratore invia ai condòmini una richiesta di spesa, per ciascuna scala, di 2.700 euro per lavori ai cantinati senza apposita preventiva delibera scala per scala, ma asserendo di essere stati richiesti dai condòmini stessi.

Non intendo assolutamente pagare importi che non sono stati preventivamente discussi ed approvati con apposite delibere, scala per scala.

**Giuseppe Mignola - Napoli**

*L'art.1137 c.c. stabilisce che le delibere assembleari sono obbligatorie per tutti i condòmini se non impugnate da parte dei dissenzienti entro trenta giorni che decorrono dalla data della delibera per coloro che hanno votato contrariamente e dalla data di comunicazione del verbale per gli assenti alla riunione assembleare.*

*Soltanto per le quote relative a spese non sottoposte a delibera assembleare è possibile rifiutare il pagamento sollecitandone la valutazione nella sede assembleare.*

## Fondo riserva invariato

L'amministratore, a domanda durante l'Assemblea precisa di non aver riportato nel bilancio consuntivo 2014 l'importo di fondo riserva perché senza movimenti. E' corretta tale risposta ai fini di un rendiconto dettagliato?



# CONDOMINIO

Vorrei anche sapere se ci sono state variazioni al periodo di riscaldamento nella zona D.

S.P. - Roma

Il nuovo articolo 1130 bis del codice civile evidenzia che il rendiconto condominiale deve evidenziare "ogni altro dato inerente ai fondi disponibili" (situazione patrimoniale) per consentire l'immediata verifica delle eventuali variazioni rispetto ai dati esposti nel rendiconto precedente. Il documento deve essere sempre sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei condomini che peraltro può essere composta anche di nuovi acquirenti di unità immobiliari. Il DPR n.74 del 16 aprile 2013 ha confermato zone e limiti di orario per il servizio riscaldamento (Zona D - 12 ore/giorno dal 1/11 al 15 aprile).

## Videosorveglianza solo apparente come deterrente

Nel condominio in cui vivo, si sono verificati furti d'auto nella zona parcheggio. In particolare, negli ultimi tempi, i ladri hanno spesso operato sbloccando il motore del cancello non protetto adeguatamente. A richiesta dei condòmini che hanno subito il furto dell'auto, si è tenuta una assemblea per discutere sui provvedimenti da adottare. In seconda convocazione, con 698,62 millesimi e con 17 presenti su 32, l'amministratore ha fornito un preventivo per la sistemazione della grata di protezione del cancello carrabile e relativo motore, per rendere inaccessibile il motore, oltre ad un preventivo per adottare un sistema di chiusura elettronica molto sofisticato e costoso.

Come purtroppo spesso succede, dopo ampia discussione, si è deciso all'unanimità per i soli lavori del fabbro e, per non sostenere spese eccessive, di installare due fari, per meglio illuminare la zona parcheggio, affiancati da due telecamere "finte" e cartello di "zona video sorvegliata" al cancello carrabile.

Qualche giorno dopo l'assemblea è giunto a tutti i condòmini, da parte dell'amministratore, un parere legale in cui si sostiene la illiceità delle telecamere finte.

Poiché mi è stato riferito che esiste una sentenza della Cassazione civile (sezione II, n. 71 del 3 gennaio 2013) che sull'argo-

mento videosorveglianza pare che affermi il contrario del parere legale pervenuto all'amministratore, vi chiedo se sono io in errore oppure è l'amministratore che sbaglia comportamento.

Emilio Bassiola - Bari

Premesso che a seguito della riforma della disciplina condominiale è stata prevista dall'art. 1122 ter c.c. l'approvazione da parte dell'assemblea dell'installazione sulle parti comuni di impianti di videosorveglianza con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio espresso in millesimi, la sentenza non si riferisce all'ipotesi di "telecamere finte" ma stabilisce l'obbligo di evitare che ogni telecamera (non fa riferimento a quelle finte) sia installata rispettando l'angolazione delle apparecchiature in modo da evitare la violazione della privacy che la sentenza esclude possa determinarsi con le riprese nell'area condominiale di parcheggio. Non vengono comunque prese in considerazione le telecamere finte.

## Maggioranze fisiche e virtuali

Vi chiedo un chiarimento sulla nomina e revoca dell'amministratore. Il secondo comma dell'art. 1136 c.c. (nuovo testo), quando parla di "maggioranza degli intervenuti", intende sia i presenti fisicamente che i deleganti presenti virtualmente. La maggioranza, quindi, deve essere raggiunta con i nominativi dei presenti fisicamente, sommati ai nominativi presenti virtualmente per delega rilasciata.

Lo stesso secondo comma dell'art. 1136 c.c., quando più avanti dice: "...omissis... un terzo dei partecipanti... omissis", intende la somma dei presenti e di coloro che hanno delegato, anche se sono fisicamente assenti.

Chiedo se questa è l'interpretazione esatta.

Michele Beomonte Zobel - Foggia

L'art. 67 delle Disposizioni di attuazione c.c. evidenzia che "ogni condomino può intervenire all'assemblea a mezzo di rappresentante munito di delega scritta". I "partecipanti al condominio" sono i singoli condòmini, ovvero i proprietari di ogni unità immobiliare, che nel conteggio vanno calcolati una sola volta se risultano titolari di più unità immobiliari. Se l'unità immobiliare è intestata a più comproprietari il voto è sempre uno sia per presenza fisica che delegata.

## IL DISTACCO DALL'IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RISCALDAMENTO

Riceviamo numerose lettere sul problema del distacco dal riscaldamento centralizzato, alla luce della nuova legge sul condominio.

Una lettura superficiale del nuovo quarto comma dell'art. 1118 c.c. ha determinato una presunta liberalizzazione del distacco individuale dall'impianto centralizzato del riscaldamento senza approfondire le modalità di valutazione della condizione "se dal distacco ne derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravii di spesa per gli altri condòmini".

L'amministratore che riceve da un condòmino una comunicazione in merito a tale intenzione "autonoma" dovrà, prima di informarne l'assemblea, segnalare all'interessato l'obbligo di dotare l'impianto autonomo di canna fumaria individuale collegata con il colmo della copertura dell'edificio (D.L. n. 63/2013 convertito con la legge n. 90/2013) che può determinare maggiori costi ed inconvenienti estetici da non sottovalutare e richiedere una perizia che attesti la rispondenza alle

condizioni previste dalla norma, in linea con quanto previsto dall'art. 2697 c.c. ("chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento"). In assenza della prova delle condizioni previste dalla legge l'assemblea può vietare il distacco.

La perizia deve essere redatta da un tecnico abilitato ai sensi del DPR n. 74/2013 nella quale vengono evidenziati i consumi attuali della caldaia centralizzata e la proiezione dei consumi ipotizzati con l'attestazione delle caratteristiche del nuovo impianto che non determini squilibri all'impianto centrale.

L'assemblea esaminerà la perizia con possibilità di condividere o meno i risultati con l'eventualità di una controperizia da utilizzare eventualmente in caso di contenzioso, in assenza di accordo; nella normalità dei casi i tecnici evidenziano i "consumi involontari" anche per i distaccati, comunque dovuti perché riferiti alle dispersioni che si determinano attraverso le colonne montanti dell'impianto.

Va ricordato, inoltre, che il distacco deve continuare a contribuire alla manutenzione, conservazione e messa a norma dell'impianto centralizzato, in quanto il secondo comma dell'art. 1118 c.c. vieta al condòmino di rinunciare al suo diritto (di comproprietà) sulle parti comuni. La norma non è in contraddizione con il successivo quarto comma che disciplina il diverso caso della rinuncia eventuale, se possibile, all'uso di un bene condominiale quale, in particolare, l'impianto di riscaldamento (o di condizionamento) centralizzato. Il rinunciante, infatti, rimane comunque (com)proprietario di tale impianto.

Vanno anche considerati possibili "aggravii di spesa", determinati dal fatto che queste risulterebbero divise in riferimento di un minor numero di condòmini.

La norma dell'art. 1118 c.c., inoltre, è derogabile: deve ritenersi, pertanto, che un regolamento contrattuale possa vietare il distacco.

**È IN EDICOLA**

AGENDA DEL CONTRIBUENTE

# Unico 2015

le leggi illustrate

IRPEF + IVA

€ 9,90

QUESTO VOLUME CONTIENE ANCHE LA DICHIARAZIONE **IRAP**

## COMPILIAMO INSIEME IL MODELLO UNICO 2015 PER LE PERSONE FISICHE

LA DICHIARAZIONE DI PROFESSIONISTI, ARTIGIANI, COMMERCianti, AGRICOLTORI E LAVORATORI DIPENDENTI - IL QUADRO AC DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO - TUTTI GLI ONERI CHE FANNO RISPARMIARE - IL DEBUTTO DEL "BONUS IRPEF" - DETRAZIONI "SUPER" PER RISTRUTTURAZIONI, RISPARMIO ENERGETICO, ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI - SCONTI PER CHI COMPRA CASA E LA DÀ IN AFFITTO - CEDOLARE SECCA SEMPRE PIÙ CONVENIENTE - MAGGIORI "PREMI" PER LE EROGAZIONI A SOSTEGNO DELLA CULTURA, DELLE ONLUS E DEI PARTITI POLITICI

**NUMEROSI ESEMPI PRATICI**

ISSN 1827-3521

AGENDA DEL CONTRIBUENTE N. 19/2015 - SEMESTRALE

Tariffa R.O.C. - Poste Italiane SpA - Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (convertito in legge 27.02.2004, n. 46, art. 1, comma 1, lett. C/5/AC/136/09/RM)

**EURO 9,90**

***Come tutti gli anni, è la tua guida pratica e sicura (completa di numerosi esempi) per compilare in modo corretto e senza incertezze questo complesso, e talvolta incomprensibile, Modello di dichiarazione dei redditi.***

***Solo con questa guida, garantita dalla serietà e competenza di "leggi illustrate", potrai assolvere ai tuoi obblighi di contribuente con la sicurezza di non incorrere in sanzioni e non pagare più tasse del necessario.***

***Se non lo trovi in edicola, chiama il numero 02.87168197***

## INDICI ISTAT PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI AFFITTI

**A** marzo siamo ancora in zona deflazione, anche se meno accentuata rispetto a febbraio. Flessione del costo della vita rispetto a marzo dell'anno scorso: -0,2%.

Questi dati, ufficializzati dall'Istat, sono quelli utili per l'aggiornamento dei canoni derivanti da contratti liberi per le abitazioni (non interessano coloro che hanno applicato per il pagamento delle tasse la cedolare secca) e per l'adeguamento degli affitti commerciali. Come è noto esistono più indici: c'è l'indice Istat che indica il costo della vita per la collettività nazionale, ed è quello che viene per lo più comunicato dai mass-media (giornali e televisione); invece, per l'adeguamento dei canoni di affitto (ma anche

per l'adeguamento dell'assegno del coniuge separato), l'indice da prendere in considerazione è il cosiddetto "indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati".

Risultato di questa assurda duplicazione è che spesso si registrano differenze tra i due indici (poiché diversi sono i beni presi in considerazione per stabilire l'aumento dei prezzi).

La variazione dell'indice del costo della vita registrata a febbraio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 72 del 23 marzo 2015), è il seguente:

● **VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA MARZO 2014 A MARZO 2015:**  
- 0,2% (ridotto al 75%: -0,15%).

● **VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA MARZO 2013 A MARZO 2015:**  
+ 0,1% (ridotto al 75%: +0,075%)

Riepiloghiamo, infine, le variazioni ISTAT dei mesi precedenti (già ridotte al 75% e quindi immediatamente utilizzabili).

Mese	variaz. annuale	variaz. biennale
APRILE 2014	+ 0,375%	+ 1,2%
MAGGIO 2014	+ 0,3%	+ 1,2%
GIUGNO 2014	+ 0,225%	+ 1,125%
LUGLIO 2014	+ 0,075%	+ 0,975%
AGOSTO 2014	- 0,075%	+ 0,75%
SETTEMBRE 2014	- 0,075%	+ 0,525%
OTTOBRE 2014	+ 0,075%	+ 0,06%
NOVEMBRE 2014	+ 0,15%	+ 0,06%
DICEMBRE 2014	- 0,075%	+ 0,375%
GENNAIO 2015	- 0,525%	- 0,15%
FEBBRAIO 2015	- 0,3%	+ 0,075%
MARZO 2015	- 0,15%	+ 0,075%



### Abbonatevi a "leggi illustrate"

L'abbonamento annuo costa € 39

**A partire dal 2015, spediremo ai nostri abbonati solo lo speciale "Agenda del Contribuente - giorno per giorno", abolendo l'omaggio "Modello Unico".**

Per abbonarvi effettuate versamento sul: c.c.p. n. 91540716 intestato a Sprea S.p.A. indicando la causale oppure inviate vaglia postale (sempre indicando la causale) intestato a: Sprea S.p.A. via Torino, 51 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

### UNA MIGLIORE ASSISTENZA PER I NOSTRI ABBONATI

In seguito ad alcune, giustificate lamentele da parte dei nostri abbonati (e anche per rimediare al cattivo servizio di consegna delle Poste) abbiamo deciso di ampliare e migliorare il servizio di assistenza telefonica. Per informazioni relative allo stato dell'abbonamento, per cambi di nominativo e indirizzo, per informazioni relative alle modalità di pagamento e per ogni altra richiesta relativa alla spedizione postale

**telefonare al numero 02.87168197**  
in servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

**le leggi  
illustrate**

PERIODICO MENSILE

Spedizione in abbonamento postale

Direttore responsabile

**Mario Spreafico**

Direzione e Redazione:

Corso Trieste, 171 - 00199 Roma

Tel. 02/21117839 - Fax 02/87182936

[www.leggiillustrate.it](http://www.leggiillustrate.it)

E-mail: [redazione@leggiillustrate.it](mailto:redazione@leggiillustrate.it)

Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 337 del 2 maggio 2005

ISSN 1591-0466

**Sprea**  
editori

Sprea S.p.a

Socio Unico-direzione e coordinamento di Sprea Holding S.p.a.

**Presidente:** Luca Sprea

**Consigliere delegato:** Mario Sprea

Stampa:

Arti Grafiche Boccia

Via Tiberio Claudio Felice, 7 - 84131 Salerno

Distributore per l'Italia e per l'estero:

Press-Di Distribuzione Stampa e Multimedia S.r.l. Milano

Sede legale (amministrazione):

Via Torino, 51 - 20063 Cernusco S/N (MI)

Publicità: Tariffe a modulo mm. 65x44 (commerciali, redazionali, finanziari, ricerca di persone, aste, concorsi, legalli, sentenze) € 200 oltre l'IVA del 22%

**le leggi  
illustrate**

**DOSSIER**

**MAGGIO 2015**

# **DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IRAP PROFESSIONISTI**

---

**a cura di ANNALISA D'ANTONIO**

---

# UNICO 2015

**I**n questo inserto illustriamo il modello UNICO 2015 Persone fisiche, riservando particolare attenzione ai quadri che interessano i lavoratori autonomi (professionisti e artisti), sia gli "ordinari" che quelli aderenti al regime dei "nuovi minimi". Ovviamente, il modello è utilizzabile anche da tutti i lavoratori dipendenti (e pensionati) che non hanno potuto o voluto avvalersi del 730. Ai titolari di redditi d'impresa (in particolare artigiani e commercianti) è dedicato il volume "Compiliamo insieme il modello UNICO", già in distribuzione presso le edicole.

Dopo aver fornito le informazioni di carattere generale (chi è tenuto alla dichiarazione, soggetti obbligati all'utilizzo di UNICO, composizione del modello, modalità e termini per effettuare i versamenti e presentare la dichiarazione, come correggere errori ed omissioni), ci soffermeremo maggiormente sui quadri che più interessano i professionisti (RE, lavoro autonomo; LM, "nuovi minimi"; RR, "contributi previdenziali" all'INPS), senza trascurare quelli di uso più comune (terreni, fabbricati, lavoro dipendente, redditi diversi, oneri deducibili o detraibili, ecc.), evidenziando per ciascuno di essi gli aspetti salienti, le novità "dell'anno" e le casistiche più ricorrenti. A seguire l'esame dei quadri: RN, in cui si determina l'Irpef da pagare; RV, per calcolare le addizionali comunale e regionale; RX, nel quale vanno esposte le eccedenze emergenti dalla dichiarazione e ne va indicato l'utilizzo (credito o rimborso); AC, riservato agli amministratori di condominio. Per completare, un capitolo riservato alla dichiarazione IRAP che, da qualche anno, va presentata in maniera autonoma, non più all'interno di UNICO. Ricordiamo, invece, che con "leggi illustrate" di febbraio scorso è stata trattata la dichiarazione annuale IVA, quando i contribuenti (entro marzo) debbono calcolare il saldo annuale.

Tante le novità normative che impattano sulla dichiarazione che ci accingiamo a compilare: dal debutto del bonus Irpef per i lavoratori dipendenti alla proroga delle detrazioni maggiorate sia per le ristrutturazioni e l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (50%) sia per gli interventi finalizzati al risparmio energetico e all'adozione di misure antisismiche (65%); dalla nuova deduzione a favore di chi compra abitazioni e le concede in locazione alla prima volta della detrazione per gli inquilini di alloggi sociali e di quella per i giovani agricoltori che prendono in affitto terreni da coltivare; dalla più mite cedolare secca sui canoni a canone concordato agli sconti fiscali per chi sostiene la cultura (c.d. "art bonus").

Va anche segnalato che da quest'anno non è più disponibile la variante ridotta del modello, il c.d. UNICO mini, utilizzabile dai "contribuenti che si trovano nelle situazioni meno complesse". Quella versione trovava appeal (e la sua ragion d'essere) fondamentalmente nei tanti lavoratori domestici che, non avendo un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, non potevano avvalersi del 730; poiché tale impedimento è venuto meno a partire dallo scorso anno, quando anche a questa tipologia di contribuenti sono state aperte le porte all'utilizzo del più semplice 730, l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto opportuno mandare in pensione l'UNICO mini.

Per presentare il modello UNICO c'è tempo fino al 30 settembre, ma la dichiarazione va necessariamente compilata prima: le imposte che ne scaturiscono, infatti, devono essere versate entro il 16 giugno ovvero, aggiungendo una maggiorazione dello 0,40%, entro il 16 luglio. È anche possibile suddividere il debito in rate mensili fino a novembre, aggiungendo agli importi dovuti gli interessi al tasso annuale del 4%.

**ATTENZIONE.** Questo inserto è stato realizzato sulla base del modello e delle istruzioni UNICO PF 2015 e IRAP 2015 approvati dall'Agenzia delle entrate il 30 gennaio 2015 e delle successive modifiche apportate con provvedimento del 13 aprile scorso. Eventuali integrazioni e aggiornamenti ulteriori da parte del Fisco saranno segnalati sulle pagine di "leggi illustrate".

# CHI E' TENUTO ALLA DICHIARAZIONE PER IL 2014

## Chi è esonerato e chi no dalla dichiarazione

Prima di intraprendere il cammino verso la compilazione del modello UNICO, è opportuno verificare se si è obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In molte circostanze, infatti, pur possedendo redditi a vario titolo, le norme tributarie prevedono l'esonero dall'adempimento dichiarativo.

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi, nell'anno 2014, ha posseduto:

- solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;

- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più sostituti d'imposta, se l'ultimo di questi ha effettuato il conguaglio tenendo conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti;

- reddito complessivo non superiore a 8.000 euro, cui concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;

- reddito complessivo non superiore a 7.500 euro, cui concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;

- reddito complessivo non superiore a 7.750 euro, cui concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni, il soggetto ha almeno 75 anni e non sono state operate ritenute;

- reddito complessivo non superiore a 4.800 euro, cui concorrono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro;

- redditi di lavoro dipendente (anche corrisposti da più soggetti, purché conguagliati), abitazione principale e pertinenze, altri fabbricati non locati situati in un comune diverso da quello in cui si trova l'abitazione principale;

- redditi da pensione non superiori a 7.500 euro (goduti per l'intero anno), redditi di terreni non superiori a 185,92 euro e abitazione principale (e relative pertinenze);

- solo l'abitazione principale (e relative pertinenze) ed altri fabbricati non locati, purché situati in comune diverso da quello dell'abitazione principale;

- solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati, comprese l'abitazione principale e relative pertinenze), per un importo complessivo non superiore a 500 euro;

- solo redditi esenti (ad esempio, rendite INAIL per invalidità permanente o morte, pensioni di guerra, indennità e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, pensioni sociali, compensi da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivo non superiore a 7.500 euro);

- solo redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta (compensi da attività sportive dilettantistiche per un totale non superiore a 28.158,28 euro, interessi su conti correnti bancari o postali, ecc.);

- solo redditi soggetti a imposta sostitutiva (ad esempio, interessi su BOT o altri titoli di Stato).

**I contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, sono in ogni caso esonerati dalla presentazione della dichiarazione, a prescindere dal tipo e dall'ammontare dei redditi posseduti, quando l'imposta lorda calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze, diminuita delle detrazioni (per carichi di famiglia e per tipologia di reddito) e delle ritenute, non supera 10,33 euro.**

## Chi è obbligato alla dichiarazione

Devono presentare la dichiarazione dei redditi, anche quando dalla loro attività non hanno conseguito alcun reddito, tutti i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili: professionisti, artisti, imprenditori, commercianti, artigiani.

Sono inoltre tenuti a presentare il modello UNICO PF 2015:

- i contribuenti che hanno conseguito, anche in qualità di eredi, redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (tranne quelli che non vanno indicati nella dichiarazione, come le indennità di fine rapporto, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di co.co.co., quando sono erogati da soggetti obbligati ad effettuare le ritenute alla fonte);

- i titolari di redditi di lavoro dipendente e/o assimilati ai quali non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale (l'obbligo sussiste solo se l'importo da pagare per ciascuna addizionale supera 10,33 euro);

- i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM;

- i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più modelli CU, se l'imposta corrispondente al reddito complessivo supera di oltre 10,33 euro il totale delle ritenute subite;

- i lavoratori dipendenti che hanno percepito dall'INPS o da altri enti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero viste in precedenza;

- i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d'imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte;

- i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati ad effettuare ritenute d'acconto, come colf, badanti, autisti e altri addetti alla casa;

- i lavoratori dipendenti ai quali il sostituto non ha trattenuto il contributo di solidarietà.

Nella maggior parte dei casi indicati, quando si tratta di lavoratori dipendenti o titolari di redditi assimilati, è anche possibile ricorrere al modello 730.

**Anche quando non si è obbligati all'adempimento, si può comunque presentare la dichiarazione dei redditi. Conviene farlo, ad esempio, per far valere oneri e spese deducibili o detraibili che riducono il carico fiscale, dando diritto alla restituzione di parte delle ritenute effettuate dal sostituto d'imposta durante l'anno, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione presentata nel 2014 o di acconti versati nello stesso anno.**

## IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE RISULTANTI DA UNICO 2015

**L**e imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi UNICO 2015, compresi gli importi relativi al primo acconto 2015, devono essere versate entro il **16 giugno 2015** ovvero, con la maggiorazione dello 0,40%, nei successivi trenta giorni, cioè entro il 16 luglio.

**I versamenti di Irpef e addizionali locali non vanno effettuati se l'importo dovuto non supera, per ciascuna imposta, 12 euro (allo stesso modo, entro quel limite, i crediti non sono né rimborsabili né utilizzabili in compensazione). Per Iva e Irap, il limite è più basso: 10,33 euro.**

I contribuenti **non titolari di partita IVA** possono versare le imposte, tramite modello F24, presso gli uffici postali, il concessionario della riscossione o le banche convenzionate. I **titolari di partita IVA**, invece, devono usare soltanto modalità telematiche, anche avvalendosi di intermediari autorizzati. Tutti, comunque, possono effettuare versamenti telematici, attraverso i servizi on line dell'Agenzia delle entrate o del servizio bancario o postale (*home banking* o *internet banking*).

Le imposte derivanti dalla dichiarazione vanno versate **arrotondate** all'unità di euro, così come determinate nella dichiarazione stessa. Se invece l'importo indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (ad esempio, in caso di rateazione), si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (ad esempio, 138,463 diventa 138,46; 138,465 diventa 138,47), poiché si tratta di importi che non si indicano in dichiarazione, ma direttamente nell'F24.

### Acconti IRPEF e cedolare secca

Per stabilire se è dovuto o meno l'**acconto IRPEF** per il 2015, occorre controllare il rigo RN34 ("differenza") di UNICO 2015: se questo non arriva almeno a 52 euro, l'acconto non è dovuto; altrimenti, è dovuto nella misura del 100% dello stesso importo indicato in RN34. L'acconto 2015 deve essere versato in unica soluzione entro il 30 novembre 2015, se l'importo è inferiore a 257,52 euro, in due quote, se l'importo è almeno pari a 257,52 euro: la prima, nella misura del 40%, entro il 16 giugno 2015 ovvero, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il 16 luglio; la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre.

Se per la prossima dichiarazione (2016 per i redditi 2015) si prevede un'imposta inferiore (perché, ad esempio, sono stati sostenuti o si presume di sostenere

oneri deducibili o detraibili di importo rilevante oppure si ritiene di realizzare un reddito complessivo più basso), è possibile determinare gli acconti sulla base di tale minore imposta ("metodo previsionale").

Invece, per l'**acconto relativo alla cedolare secca**, va verificato quanto indicato nella colonna 3 del rigo RB11: l'acconto - nella misura del 95% - è dovuto se quell'importo raggiunge almeno i 52 euro. Va versato in unica soluzione entro il 30 novembre 2015, se di importo inferiore a 257,52 euro; altrimenti, in due quote: la prima, nella misura del 40%, entro il 16 giugno (ovvero entro il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%), la seconda, per il restante 60%, entro il 30 novembre. Anche per la cedolare secca, è possibile calcolare l'acconto 2015 con il metodo previsionale.

### Saldo e primo acconto: pagamenti anche a rate

Le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale) possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con l'aggiunta degli interessi del 4% annuo, da calcolare secondo il "metodo commerciale", tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Per le rate successive alla seconda, si applicano gli **interessi dello 0,33%** in misura forfetaria per ogni mese, a prescindere dal giorno in cui il versamento è eseguito. Gli interessi da rateizzazione non vanno cumulati all'imposta, ma versati separatamente con altro codice tributo. Il numero delle rate è scelto liberamente dal contribuente, tenendo però conto che, in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre; pertanto, non è possibile frazionare gli importi da versare a titolo di acconto (unica soluzione o seconda quota) in quel mese.

La scadenza per i versamenti rateali è fissata, per i titolari di partita IVA, al giorno 16 di ciascun mese, e, per gli altri contribuenti, all'ultimo giorno di ciascun mese. Se il termine scade in un giorno festivo o di sabato, il versamento è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

I contribuenti **non titolari di partita IVA** pagano la prima rata entro il 16 giugno 2015 ovvero entro il 16 luglio, maggiorando l'importo dovuto dello 0,40%. La seconda rata va versata, a seconda di quando è stata pagata la prima, entro il 30 giugno con applicazione degli interessi dello 0,16% ovvero entro il 31 luglio, sempre con gli interessi dello 0,16%.

### VERSAMENTI A RATE UNICO 2015 - CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

rata	versamento	interessi %	versamento (*)	interessi %
I	16 giugno	---	16 luglio	---
II	30 giugno	0,16	31 luglio	0,16
III	31 luglio	0,49	31 agosto	0,49
IV	31 agosto	0,82	30 settembre	0,82
V	30 settembre	1,15	2 novembre	1,15
VI	2 novembre	1,48	30 novembre	1,48
VII	30 novembre	1,81		

(\*) In questo caso, l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%

Anche i contribuenti **titolari di partita IVA** possono pagare la prima rata entro il 16 giugno 2015 o, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il 16 luglio. La se-

conda rata, a seconda dei casi, va versata, con gli interessi dello 0,33%, entro il 16 luglio o entro il 20 agosto.

## VERSAMENTI A RATE UNICO 2015 – CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA

rata	versamento	interessi %	versamento (*)	interessi %
I	16 giugno	---	16 luglio	---
II	16 luglio	0,33	20 agosto	0,33
III	20 agosto	0,66	16 settembre	0,66
IV	16 settembre	0,99	16 ottobre	0,99
V	16 ottobre	1,32	16 novembre	1,32
VI	16 novembre	1,65		

(\*) In questo caso, l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%

### Compensazione fra crediti e debiti

Tutti i contribuenti, titolari o meno di partita IVA, possono compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti locali, INAIL, ENPALS) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce contributive. La compensazione avviene attraverso il modello di pagamento F24, nel quale vanno scritti, in apposite sezioni, gli importi a credito utilizzati e quelli a debito dovuti (il pagamento viene eseguito per la differenza tra debiti e crediti). Ciò consente ai diversi enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate, in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito. Per questo motivo, l'F24 va sempre presentato, anche se il saldo finale è uguale a zero per effetto della compensazione.

I crediti possono essere usati dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per il quale dev'essere presentata la dichiarazione da cui i crediti stessi risultano. In via di principio, quindi, i crediti 2014 risultanti da UNICO 2015 sono utilizzabili in compensazione dal mese di gennaio 2015, purché il credito usato sia quello effettivamente spettante in base alla dichiarazione presentata successivamente. A questa regola generale fa eccezione il credito IVA annuale, il cui utilizzo in misura superiore a **5.000 euro**

può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge; inoltre, l'utilizzo in compensazione di crediti per importi superiori a **15.000 euro** è subordinato all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito (vedi box "I limiti alle compensazioni").

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare. Gli importi che il contribuente decide di utilizzare in compensazione non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Ad esempio, l'eccedenza IRPEF è utilizzabile per compensare altri debiti piuttosto che per diminuire l'acconto IRPEF. Il contribuente, pertanto, può utilizzare gli importi a credito:

- in compensazione, tramite modello F24, per pagare i debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute e ai contributi. In tal caso, l'F24 va compilato e presentato anche se, per effetto della compensazione, il modello presenta un saldo finale uguale a zero;
- in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, si può scegliere se evidenziare la compensazione soltanto in dichiarazione o anche nel modello F24.

I **crediti IVA** risultanti dalle liquidazioni periodiche possono essere portati in diminuzione solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA. In alternativa, i soli contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali possono utilizzare l'eccedenza IVA in compensazione.

I **crediti INPS** risultanti dal modello DM10/2 possono essere compensati in F24 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, sempre che non ne sia stato richiesto il rimborso nella denuncia stessa (casella del quadro I barrata). La compensazione può essere effettuata entro dodici mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito. Possono essere compensati anche i crediti risultanti dalla liquidazione del quadro RR relativo agli iscritti alle Gestioni speciali artigiani e commercianti e ai professionisti senza cassa iscritti alla Gestione separata INPS. La compensazione può avvenire fino alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione successiva.

I **crediti INAIL** compensabili sono quelli che risultano dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Sono utilizzabili fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota non utilizzata potrà essere richiesta a rimborso. I crediti che derivano da conteggi e rettifiche dell'INAIL non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri enti.

### I LIMITI ALLE COMPENSAZIONI

**P**er poter utilizzare in compensazione crediti IVA eccedenti il limite annuale di 5.000 euro, occorre preventivamente presentare la dichiarazione annuale (ovvero, per i crediti infrannuali, l'istanza trimestrale) dalla quale risulta il credito. La sua compensazione è possibile a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. A tal fine, è possibile presentare la dichiarazione IVA annuale anticipatamente, in forma autonoma, non più all'interno del modello UNICO), già dal 1° febbraio: ciò consente di compensare il credito annuale a decorrere dal 16 marzo. Per queste compensazioni, vanno utilizzati esclusivamente i servizi telematici delle Entrate.

Se poi il credito che si vuole compensare supera i 15.000 euro, la dichiarazione deve anche avere il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato, che attesti l'esattezza dei dati indicati in dichiarazione rispetto alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime rispetto alla relativa documentazione contabile. Tale regola riguarda anche i crediti relativi alle imposte sui redditi (e relative addizionali e imposte sostitutive) e all'IRAP.

## Compilazione del modello F24

La delega unica di pagamento (modello F24) va utilizzata da tutti i contribuenti per versare le imposte sui redditi (IRPEF, IRES), le ritenute alla fonte, l'IVA, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA, l'IRAP, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, i contributi previdenziali e assistenziali e i premi dovuti all'INAIL, all'ENPALS e all'INPDAI, gli interessi in caso di rateizzazione, le sanzioni relative ai tributi indicati.

Nel compilare il modello F24, è opportuno sapere che:

- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo della stessa sezione, utilizzando l'apposito codice tributo;

- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare solo una delle due colonne "importi a debito" e "im-

porti a credito", cioè sullo stesso rigo può comparire un solo importo;

- l'importo minimo da indicare relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a 1,03 euro;

- nel campo rateazione vanno indicati il numero della rata che si sta pagando e quello complessivo delle rate (ad esempio, se si versa la seconda di sei rate, bisogna indicare 0206). Quando si versa in unica soluzione, va scritto 0101;

- se si compilano le sezioni "Regioni" e/o "IMU ed altri tributi locali", va riportato il codice che identifica la Regione e/o l'Ente locale destinatario del versamento;

- chi effettua il pagamento per altri soggetti (tutore, curatore, genitore, erede) deve indicare i dati identificativi del contribuente, il proprio codice fiscale e il "codice identificativo" (ad esempio, "02" genitore, "03" curatore fallimentare, "07" erede, ecc.), e firmare il modello.

## CODICI TRIBUTO DI PIÙ FREQUENTE UTILIZZO

Imposta	Adempimento	Entro il 16/6/2015 o il 16/7 con + 0,4%	Entro il 30/11/2015	Interessi per pagamento rateale
IRPEF	Saldo 2014	4001		1668
	Acconto 2015 (prima rata)	4033		
	Acconto 2015 (seconda o unica rata)		4034	
Cedolare secca	Saldo 2014	1842		1668
	Acconto 2015 (prima rata)	1840		
	Acconto 2015 (seconda o unica rata)		1841	
Nuovi minimi	Saldo 2014	1795		1668
	Acconto 2015 (prima rata)	1793		
	Acconto 2015 (seconda o unica rata)		1794	
Add. regionale	Saldo 2014	3801		3805
Add. comunale	Saldo 2014	3844		3857
	Acconto 2015	3843		

## VERSAMENTI CON F24 QUASI SEMPRE IN VIA TELEMATICA

**D**al 1° ottobre 2014, la possibilità di versare tramite F24 cartaceo, presentando cioè il modello alla Posta o in banca, si è notevolmente ridotta, addirittura azzerata quando si utilizzano crediti. Infatti, nei casi in cui il saldo finale - a seguito di compensazione - sia uguale a zero, occorre avvalersi, direttamente o tramite intermediario, dei **servizi telematici** delle Entrate; se invece, pur in presenza di crediti compensati, il saldo finale è maggiore di zero, si possono utilizzare anche

quelli messi a disposizione da banche e Poste. Stesse modalità (servizi telematici dell'Agenzia e servizi di internet banking), per i modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro. La **modalità cartacea**, dunque, è ancora possibile solo per gli F24 con saldo inferiore a 1.000 euro, in cui non sono presenti compensazioni, sempre che si tratti, ovviamente, di contribuenti non titolari di partita Iva (i titolari di partita Iva, infatti, già da alcuni anni sono tenuti ad effettuare tutti i versamenti in via telematica).

Contribuenti	Caratteristiche del versamento	Cartaceo	Servizi Agenzia delle entrate	Internet banking
TITOLARI DI PARTITA IVA	F24 con saldo finale a debito	NO	SI	SI
	F24 con saldo pari a zero	NO	SI	NO
	F24 compensando crediti Iva superiori a 5.000 euro annui	NO	SI	NO
NON TITOLARI DI PARTITA IVA	F24 con saldo pari a zero	NO	SI	NO
	F24 con saldo finale a debito e con compensazioni effettuate	NO	SI	SI
	F24 con saldo a debito superiore a 1.000 euro	NO	SI	SI
	F24 senza compensazioni e con saldo non superiore a 1.000 euro	SI	SI	SI

## SANZIONI E NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

In caso di omesso o insufficiente versamento delle imposte (o anche di una rata), è prevista l'applicazione di una sanzione del 30% sulle somme non versate (o versate in meno) e degli interessi. È possibile ridurre le pene pecuniarie ricorrendo al ravvedimento operoso (articolo 13 del DLGS n. 472/1997), la cui disciplina è stata profondamente innovata dalla legge di stabilità per il 2015. Adesso è possibile avvalersene anche se sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, tranne quando sia stato notificato un atto di liquidazione o accertamento (comprese le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito delle attività di controllo automatico e formale delle dichiarazioni). Il ravvedimento consente di rimuovere le violazioni commesse, usufruendo di una riduzione delle relative sanzioni, che sono dovute nella misura di:

- 1/10 del minimo, se il pagamento del tributo viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
- 1/9 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dalla violazione;
- 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa

la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione;

- 1/7 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dalla violazione;

- 1/6 del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dalla violazione;

- 1/10 del minimo previsto per l'omessa presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta.

Inoltre, se si regolarizzano gli omessi o tardivi versamenti nei 14 giorni successivi alla scadenza ("ravvedimento sprint"), la sanzione è pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.

Vanno versati anche i relativi interessi legali, con maturazione giorno per giorno (dal 1° gennaio 2015 il tasso è dello 0,5%, nel 2014 è stato dell'1%, negli anni 2012 e 2013 del 2,5%).

## COME E' FATTO E QUANDO SI PRESENTA IL MODELLO UNICO 2015

Il modello UNICO Persone Fisiche 2015 comprende sia la dichiarazione dei redditi che quella annuale IVA. Il modello per la dichiarazione dei redditi è composto da tre fascicoli:

- il **fascicolo 1**, che va utilizzato da tutti i contribuenti, contiene il *frontespizio* (per i dati identificativi del contribuente), il *prospetto dei familiari a carico* ed i *quadri RA* (redditi dei terreni), *RB* (redditi dei fabbricati), *RC* (redditi di lavoro dipendente e assimilati), *RP* (oneri e spese), *RN* (calcolo dell'IRPEF), *RV* (addizionali regionale e comunale), *CR* (crediti d'imposta), *RX* (compensazioni e rimborsi) e *CS* (contributo di solidarietà);

- il **fascicolo 2** contiene i *quadri* per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali (*RR*) e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili (*RH* - redditi di partecipazione; *RL* - altri redditi; *RM* - redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva; *RT* - plusvalenze di natura finanziaria), nonché i *quadri RW* (investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria; *IVIE* ed *IVAFE*) ed *AC* (amministratori di condominio);

- il **fascicolo 3** contiene i *quadri* necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (*RE* - lavoro autonomo; *RF* - impresa in contabilità ordinaria; *RG* - impresa in contabilità semplificata; *LM* - "nuovi minimi"; *RD* - allevamento di animali e altre attività agricole; *RS* - prospetti comuni; *RQ* - imposte sostitutive e addizionali; *RU* - crediti d'imposta per le imprese; *FC* - soggetti controllati in Paesi black list; *CE* - crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero; *TR* - trasferimento all'estero della residenza).

I titolari di partita IVA (professionisti, artisti e imprenditori), oltre al modello per la dichiarazione dei redditi, devono compilare anche i quadri relativi all'imposta sul valore aggiunto, se tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale, e il modello per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore (o dei parametri), se ad essi assoggettati.

### La presentazione del modello (telematico o cartaceo)

La scadenza per presentare UNICO 2015 è fissata al

**30 settembre 2015**. L'adempimento va assolto, dalla quasi totalità dei contribuenti, in via telematica. Gli unici che possono ancora ricorrere al cartaceo, consegnando il modello ad un ufficio postale tra il 2 maggio e il **30 giugno 2015**, sono:

- i contribuenti che, pur potendo presentare il 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati per i quali è necessaria la compilazione di quadri del modello UNICO (redditi soggetti a tassazione separata o a imposta sostitutiva - quadro *RM*; plusvalenze di natura finanziaria - quadro *RT*; investimenti o attività di natura finanziaria detenuti all'estero - quadro *RW*; comunicazione, da parte dell'amministratore di condominio, dell'importo di beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (quadro *AC*);

- coloro che devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

**L'Amministrazione finanziaria considera le dichiarazioni presentate alla posta dai contribuenti tenuti invece alla trasmissione telematica come non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, passibili di sanzione (da 258 a 2.065 euro).**

Chi si trova all'estero può presentare la dichiarazione dei redditi via Internet (occorre avere il codice pin di accesso ai servizi telematici delle Entrate). In alternativa, sempre entro il 30 settembre, il modello può essere spedito, ma solo dai contribuenti non titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione, inserita (non piegata) in una normale busta di corrispondenza, va inviata all'Agenzia delle entrate - Centro operativo di Venezia - Via Giorgio De Marchi n. 16 - 30175 Marghera (VE) - Italia. Sulla busta devono essere indicati nome, cognome e codice fiscale del contribuente, e la dicitura "Contiene dichiarazione Modello UNICO 2015 Persone Fisiche".

## TRASMISSIONE FAI DA TE

Il contribuente può presentare la dichiarazione in via telematica o direttamente o attraverso intermediari abilitati. In ogni caso, il termine ultimo è il 30 settembre 2015; è considerata tempestiva anche la dichiarazione spedita entro quel termine e scartata dal servizio telematico per la presenza di errori, se si provvede a ritrasmetterla correttamente nei cinque giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuto scarto da parte dell'Agenzia delle entrate.

Chiunque può trasmettere la propria dichiarazione dei redditi (ed eventualmente pagare anche le relative imposte, se dispone di un conto corrente presso una delle banche convenzionate o presso Poste italiane) senza muoversi da casa, in maniera gratuita. La **trasmissione diretta** può avvenire attraverso uno dei servizi disponibili all'indirizzo <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>:

- **Fisconline**, il canale riservato ai contribuenti non tenuti alla dichiarazione dei sostituti d'imposta o che devono presentarla in riferimento a non più di venti soggetti. Per l'accesso, occorre procurarsi il codice pin, da richiedere presso gli uffici del Fisco o collegandosi al sito delle Entrate;

- **Entratel**, utilizzato da chi presenta la dichiarazione dei sostituti d'imposta per più di venti soggetti e da chi fa da intermediario (CAF, professionisti, ecc.) tra contribuenti e Amministrazione fiscale. La domanda di abilitazione va presentata a un ufficio delle Entrate della propria regione.

In alternativa a **Fisconline** ed **Entratel**, sul sito dell'Agenzia delle entrate vi è un ulteriore strumento, **UNICO Web**, utilizzabile però soltanto dai contribuenti che non sono soggetti agli studi di settore, non hanno redditi da partecipazione e non sono tenuti a presentare la dichiarazione IVA. Questo servizio presenta un ulteriore vantaggio, poiché permette di compilare (e trasmettere) la dichiarazione direttamente online, senza dover installare alcun software sul proprio computer. Inoltre, il sistema, attingendo dalla dichiarazione dell'anno precedente, fornisce una sorta di precompilata (con redditi dei terreni e dei fabbricati, familiari a carico, oneri rateizzati, eccedenze di imposta), visualizzando anche le compensazioni e i versamenti effettuati con l'F24 nel precedente periodo di imposta (ovviamente, i dati sono modificabili).

## TRASMISSIONE TRAMITE INTEREDIARI

Per presentare la dichiarazione dei redditi (eventualmente anche per la sua compilazione), il contribuente può rivolgersi – a pagamento – a un **intermediario abilitato** (dottore commercialista, ragioniere, consulente del lavoro, CAF, ecc.), che deve rilasciare una dichiarazione in forma libera, datata e sottoscritta, attestante l'assunzione dell'incarico a trasmettere in via telematica i dati contenuti nel modello; successivamente, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione, deve consegnare al contribuente l'originale della dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione inviata dall'Agenzia delle entrate, che conferma di aver ricevuto la dichiarazione.

Chi si affida a un intermediario per la trasmissione della propria dichiarazione dei redditi deve preoccuparsi di verificare che questa operazione venga effettivamente eseguita, in quanto il mancato invio potrebbe dar luogo a una responsabilità diretta e personale del contribuente stesso verso il fisco. La dichiarazione, infatti, si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa tramite procedure telematiche, non quando è consegnata all'intermediario. La prova della presentazione è quindi rappresentata dalla comunicazione inviata dall'Agenzia delle entrate che attesta di aver ricevuto il modello, e non dall'assunzione dell'incarico da parte dell'intermediario, che non ha alcun valore liberatorio per il contribuente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

## Documentazione da conservare

La documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi non va allegata alla stessa, ma conservata almeno fino a quando non è prescritto il termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria può richiederla, ossia il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione, del quinto in caso di dichiarazione omessa (il termine per l'attività accertativa raddoppia in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74/2000). Per UNICO 2015, quindi, la documentazione deve essere conservata, nella maggior parte dei casi, fino al 31 dicembre 2019. Si tratta, in particolare, di:

- certificazioni dei sostituti d'imposta per le ritenute subite;
- documenti giustificativi degli oneri deducibili e/o detraibili;
- documenti attestanti i versamenti delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione;
- documenti probatori dei crediti d'imposta.

Il contribuente che, su invito degli uffici fiscali, non è in grado di esibire la documentazione richiesta, è punito con la sanzione amministrativa da 258 a 1.032 euro, aumentabile fino al doppio nei confronti dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

## Rettifica o integrazione della dichiarazione

Se dopo la presentazione della dichiarazione ci si rende conto di aver commesso errori o dimenticato qualcosa, è possibile rimediare presentando una dichiarazione correttiva o integrativa. Gli effetti variano a seconda del momento in cui avviene la rettifica e del tipo di rettifica, a favore o a sfavore del contribuente. Quando la nuova dichiarazione è presentata nei termini ordinari, si parla di "dichiarazione correttiva nei termini", in caso contrario, quando cioè il modello è presentato oltre la scadenza, si tratta di "dichiarazione integrativa" (va barrata, a seconda dei casi, una delle quattro caselle presenti nel frontespizio del modello UNICO, al rigo "Tipo di dichiarazione").

In caso di "**correttiva nei termini**", se dalla nuova dichiarazione emerge una maggiore imposta o un minor credito, vanno effettuati i relativi versamenti, va cioè pagata la maggiore imposta (o il credito eventualmente già utilizzato in compensazione) rispetto agli importi risultanti dalla prima dichiarazione. Se invece scaturisce un maggior credito o un minor debito, la differenza può essere chiesta a rimborso, riportata all'anno successivo o utilizzata in compensazione con l'F24.

Quando invece si interviene a termini di presentazione scaduti, se le modifiche sono a sfavore del contribuente (ossia nel caso in cui gli errori o le omissioni hanno comportato un minor debito d'imposta o un maggior credito), si parla di "**dichiarazione integrativa**", possibile soltanto se è stata validamente presentata la dichiarazione originaria (il Fisco considera valida anche la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione della sanzione per la tardività). La dichiarazione integrativa può essere presentata entro i termini previsti per l'accertamento; se, ricorrendone le condizioni, ci si avvale del ravvedimento operoso, vanno versati, oltre al maggiore tributo, anche i relativi interessi e la sanzione ridotta, diversificata a seconda del momento in cui si regolarizza (vedi box "**sanzioni e nuovo ravvedimento operoso**").

Si parla invece di "**dichiarazione integrativa a favore**" quando le correzioni da apportare sono pro contribuente.

Se la rettifica avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo, il credito che ne viene fuori può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso. Se l'errore viene riscontrato dopo quel termine, secondo il Fisco non si può presentare dichiarazione integrativa, ma solo istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento.

Infine, quando il nuovo modello è presentato per trasformare l'originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza in scelta per l'utilizzo in compensazione va barrata la casella "**Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)**". Tale opportunità – possibile solo se il rimborso non è stato già erogato – è sfruttabile non oltre 120 giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione.

### Dichiarazione per conto di altri

In alcuni casi, la dichiarazione va presentata da un soggetto diverso dal titolare dei redditi, ad esempio dai genitori per i redditi dei figli minori sui quali non hanno l'usufrutto legale (beni comprati dal figlio con i proventi del proprio lavoro, pensione di reversibilità, beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione, ecc.), dai rappresentanti legali (curatori, tutori) per persone incapaci (interdetti, inabilitati), dagli eredi per il contribuente deceduto.

Chi presenta la dichiarazione per conto di altri, deve compilare il modello UNICO indicando i dati anagrafici e i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce. Inoltre, nel riquadro "Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri" deve riportare le proprie generalità, specificando nella casella "Codice carica" quello corrispondente alla propria qualifica ("7", se presenta la di-

chiarazione in qualità di erede; "2", se rappresentante di minore, inabilitato o interdetto; ecc.).

Nella dichiarazione presentata per altri non è possibile cumulare i propri redditi.

In caso di decesso di un contribuente che esercitava attività d'impresa o professionale, il dichiarante, che non prosegue l'attività della persona defunta, deve presentare, in qualità di erede, un'autonoma dichiarazione unificata per conto di quest'ultimo, utilizzando i quadri dei redditi e dell'IVA relativi al soggetto deceduto. Il dichiarante che invece prosegue l'attività esercitata dal deceduto, può comprendere nella propria dichiarazione unificata, oltre ai quadri dei redditi e dell'IVA, anche i quadri necessari per esporre i dati IVA che si riferiscono al soggetto deceduto; per quest'ultimo, comunque, deve presentare un'autonoma dichiarazione ai fini IRPEF.

Per le persone decedute, in caso di presentazione cartacea alla Posta: se il decesso è avvenuto entro febbraio 2015, va rispettato il termine ordinario (dal 2 maggio al 30 giugno 2015); se il decesso avviene tra il 1° marzo ed il 30 giugno 2015, i termini sono prorogati di sei mesi, slittando al 31 dicembre 2015. Invece, in caso di trasmissione telematica: termine ordinario (30 settembre 2015), se il decesso avviene entro il 31 maggio 2015; termine slittato di sei mesi (31 marzo 2016), se il decesso avviene tra il 1° giugno ed il 30 settembre 2015.

**Per le persone morte entro il 16 febbraio 2015, le imposte vanno versate nei termini ordinari (16 giugno o 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%). Per chi è deceduto successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi (16 dicembre 2015 ovvero 16 gennaio 2016, con lo 0,40%).**

## IL FRONTESPIZIO DI UNICO 2015: NOVITÀ E CONTENUTI

Il frontespizio del modello UNICO deve essere compilato da tutti coloro che presentano la dichiarazione dei redditi. È composto da tre facciate, nella prima delle quali (riservata all'informativa sul trattamento dei dati personali) devono essere riportati i dati identificativi del contribuente: cognome, nome e codice fiscale.

### Le novità del frontespizio in Unico 2015

Non è più richiesta l'indicazione dello **stato civile** del contribuente (sono scomparse le caselle tra le quali andava scelta quella da barrare in base al proprio *status*, ossia: 1= celibe/nubile; 2 = coniugato/a; 3 = vedovo/a; 4 = separato/a; 5 = divorziato/a).

Non è più richiesta l'indicazione del **domicilio fiscale** al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione; dal 2014, infatti, per stabilire sia la Regione che il Comune cui spettano le rispettive addizionali all'IRPEF si fa riferimento al domicilio fiscale posseduto al 1° gennaio.

Per la prima volta si applica la disciplina dei c.d. "**non residenti Schumacker**", per i quali non operano le limitazioni generalmente previste per i non residenti in materia di deduzioni e detrazioni (in particolare, quelle per carichi di famiglia). Si tratta dei non residenti in Italia che si trovano nelle seguenti condizioni: risiedono in un altro paese dell'Unione europea o in uno stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che assicura un adeguato scambio di informazioni; producono in Italia almeno il 75% del loro reddito complessivo; non fruiscono nello Stato di residenza di agevolazioni fiscali analoghe. I "non residenti Schumacker" possono anche applicare il regime dei "nuovi minimi", precluso invece alla generalità dei non residenti.

### Contenuto del frontespizio

Alcune delle informazioni richieste devono essere fornite da tutti i contribuenti (tipologia di dichiarazione, dati anagrafici, invio telematico, firma), altre sono particolari, correlate alla situazione del contribuente (residente all'estero, dichiarazione presentata per altri, visto di conformità). Sono presenti anche le sezioni per la scelta delle destinazioni dell'8, del 5 e del 2 per mille. A partire dalla seconda facciata, sono richieste le seguenti informazioni:

- **Tipo di dichiarazione.** Va barrata – a seconda delle dichiarazioni e/o dei quadri compilati – una o più delle caselle "redditi", "IVA", "quadro RW", "quadro VO", "quadro AC", "studi di settore", "parametri", "indicatori", oppure – in caso di dichiarazione che corregge, integra o sostituisce una presentata in precedenza – una delle quattro caselle che identificano la "correttiva nei termini" o le diverse ipotesi di "integrativa" (vedi paragrafo "Rettifica o integrazione della dichiarazione"). L'ultima casella "eventi eccezionali" riguarda coloro che hanno fruito del differimento dei termini per i versamenti e gli altri adempimenti tributari a seguito di calamità naturali (terremoto, alluvione, ecc.) o di altri eventi eccezionali.

- **Dati del contribuente,** vale a dire: comune di nascita (i nati all'estero indicano lo Stato di nascita, senza compilare la casella "provincia"), provincia di nascita, data di nascita, sesso, situazione del contribuente per conto del quale si presenta la dichiarazione (deceduto, tutelato o minore), eventuale partita IVA. A seguire le caselle "Accettazione dell'eredità giacente" (attraverso la quale il contribuente che accetta l'eredità giacente effettua la scelta sulla modalità di tassazione definitiva dei redditi già sottoposti a tassazione separata dal curatore, "Liquidazione volontaria", "Immobili sequestrati" (da barrare se si dichiarano beni sequestrati il cui pagamento delle imposte è sospeso fino al-

la revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione), "Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare" (ove indicare il periodo cui si riferisce la dichiarazione).

● **Residenza anagrafica** (va compilata solo se variata dal 1° gennaio 2014 alla data di presentazione di UNICO 2015). Sono richiesti: comune, provincia, CAP, codice comune, tipologia (via, piazza, ecc.), indirizzo, numero civico, frazione, data della variazione. Vanno poi barrate le caselle "1" e "2" se, rispettivamente, il domicilio fiscale è diverso dalla residenza anagrafica per provvedimento amministrativo o se la dichiarazione viene presentata per la prima volta.

● **Telefono fisso, cellulare, indirizzo di posta elettronica** (sono dati facoltativi).

● **Domicilio fiscale all'1/1/2014 e domicilio fiscale all'1/1/2015.** Va compilato solo il primo campo, se non è variata la residenza o la variazione è avvenuta nell'ambito dello stesso comune.

● **Residente all'estero.** Il riquadro va compilato solo da chi era residente all'estero nel 2014.

● **Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri.**

Il riquadro va compilato in caso di dichiarazione presentata dall'erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare, dal curatore dell'eredità giacente, dall'amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito. Devono essere indicati i seguenti dati relativi al dichiarante diverso dal contribuente: codice fiscale, codice carica ed eventuale data in cui è stata attribuita (o la data del decesso in caso di dichiarazione presentata dall'erede),

cognome e nome, sesso, data di nascita, comune e provincia (ovvero Stato estero) di nascita. I dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale, vanno indicati solo se chi presenta la dichiarazione per conto del contribuente è residente all'estero (in tal caso barrare anche l'apposita casella) o ha indicato il codice carica "11".

● **Canone RAI imprese.** Va compilata da chi esercita attività d'impresa per indicare se detiene o meno apparecchi radio-televisivi in negozi, locali aperti al pubblico o impiegati a scopo di lucro.

● **Impegno alla presentazione telematica - Visto di conformità - Certificazione tributaria.** Questi riquadri non riguardano il contribuente, ma i professionisti, i Caf e gli altri intermediari abilitati a trasmettere la dichiarazione in via telematica.

● **Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF.** Il contribuente può scegliere di destinare: una quota dell'8 per mille del gettito IRPEF allo Stato o ad un'istituzione religiosa, firmando all'interno di una sola delle caselle; una quota del 5 per mille della propria IRPEF a determinate finalità di interesse sociale, firmando in un solo riquadro (per alcune finalità, è possibile indicare anche il codice fiscale del soggetto cui si intende destinare direttamente la quota); una quota del due per mille dell'IRPEF a favore di un partito politico, firmando nel riquadro e indicando nella casella il codice del partito prescelto.

● **Firma della dichiarazione.** Nel riquadro conclusivo del frontespizio, oltre a sottoscrivere la dichiarazione, vanno indicati i quadri compilati ed è prevista la possibilità di richiedere che eventuali comunicazioni del Fisco relative alla liquidazione della dichiarazione e ad anomalie nei dati degli studi di settore siano inviate all'intermediario incaricato di trasmettere la dichiarazione.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi					Pannelli	Indicatori	Con reddito nei terreni	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa art. 22, c. 4 del DPR 222/02	Eventi eccezionali
	Iva	Quadro IVA	Quadro MD	Quadro AC	Stati di estero							
DATI DEL CONTRIBUENTE	<p>Indicare: "1", se chi accetta l'eredità giacente opta per la liquidazione definitiva con tassazione separata; "2", se si opta per la tassazione ordinaria.</p>											
	<p>Chi ha fruito della sospensione per versamenti e adempimenti tributari a seguito di eventi eccezionali deve indicare uno di questi codici: "1" - vittime di richieste estorsive e dell'usura; "2" - eventi alluvionali del 17 e 19/1/2014 nei comuni dell'Emilia Romagna già colpiti dal sisma del 20 e 29/5/2012; "3" - emergenza umanitaria per l'afflusso di migranti dal Nord Africa nel comune di Lampedusa e Linosa; "4" - eventi atmosferici dal 30/1 al 18/2/2014 in alcuni comuni del Veneto; "5" - eventi meteorologici dal 10 al 14/10/2014 in Liguria, Piemonte, E. Romagna, Toscana, Veneto e F. V. Giulia; "6" - eventi meteorologici del 19 e 20/9/2014 in Toscana; "7" - eventi meteorologici nel periodo 1-6/9/2014 nella provincia di Foggia; "8" - altri eventi eccezionali.</p>											
RESIDENZA ANAGRAFICA	<p>In caso di liquidazione o fallimento, indicare uno dei seguenti codici identificativi del periodo: "1" (ante liquidazione), "2" (post liquidazione), "3" (provvisorio), "4" (liquidazione finale), "5" (ante fallimento), "6" (chiusura fallimento).</p>											
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	<p>Chi è residente all'estero deve barrare la casella 1, se possiede la nazionalità dello Stato di residenza e quindi gode dei diritti di cittadinanza in base alla legge di quel Paese, o la casella 2, se possiede la nazionalità italiana.</p>											
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2014	<p>Indirizzo di posta elettronica</p>											
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015	<p>Provincia (ig. I) Codice comune</p>											
RESIDENTE ALL'ESTERO DA COMPIRE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2014	<p>Provincia (ig. I) Codice comune</p>											
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI	<p>Codice fiscale estero Stato estero di residenza Codice Stato estero Non residenti "chiamate"</p>											
ERED E CURATORE FALLIMENTARE O DELL'EREDITÀ, ecc. (vedere istruzioni)	<p>Stato federato, provincia, contea Località di residenza</p>											
	<p>Indirizzo</p>											
	<p>NAZIONALITÀ</p>											
	<p>1 Estero</p>											
	<p>2 Italiano</p>											
	<p>Indirizzo di posta elettronica</p>											
	<p>Codice fiscale obbligatorio</p>											
	<p>Codice carica</p>											
	<p>Cognome</p>											
	<p>Indirizzo di nascita</p>											
	<p>Comune (-o Stato estero) di nascita</p>											
	<p>RESIDENZA ANAGRAFICA Comune (-o Stato estero)</p>											
	<p>Indirizzo di nascita</p>											
	<p>Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero</p>											
	<p>Telefono</p>											

## IL QUADRO RE: REDDITI DA ARTI E PROFESSIONI

Il quadro RE deve essere compilato da coloro che esercitano, in modo abituale (anche se non in via esclusiva), un'arte o una professione, ossia attività artistiche, intellettuali e di servizi diverse da quelle di impresa elencate nell'articolo 2195 del codice civile. Si tratta, ad esempio, di avvocati, notai, medici, commercialisti, ingegneri, geometri, attori, musicisti, pittori, ecc. Il carattere dell'abitualità consente di differenziare i redditi di lavoro autonomo che vanno dichiarati in questo quadro dai redditi di lavoro autonomo occasionali, che sono frutto di attività episodiche, saltuarie e vengono qualificati redditi diversi, da dichiarare nel quadro RL; in quest'ultimo vanno riportati anche i cosiddetti altri redditi di lavoro autonomo, come, ad esempio, i diritti d'autore.

**Il quadro RE deve essere compilato anche dai lavoratori autonomi che hanno optato per il regime delle nuove iniziative produttive, c.d. "forfettino" (rigo RE22), abrogato a partire dal 2015. Quelli che hanno adottato il regime fiscale agevolato per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. "nuovi minimi") devono invece compilare il quadro LM.**

Per la generalità degli artisti e professionisti, è previsto un unico regime di determinazione del reddito, di tipo analitico: differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo d'imposta (c.d. **principio di cassa**), con qualche eccezione per alcune tipologie di spese, che sono invece deducibili in base al principio di competenza. Il reddito, così calcolato, concorre alla formazione del reddito complessivo; viceversa non vi concorre quello prodotto applicando il regime "forfettino", assoggettato per i primi tre esercizi ad un'imposta sostitutiva del 10%, e quello dei "nuovi minimi", tassato con un'imposta sostitutiva del 5%.

**I compensi professionali percepiti sotto forma di assegno circolare concorrono a formare la base imponibile del periodo di imposta in cui il professionista riceve il titolo di credito; non rileva la circostanza che il successivo versamento sul proprio conto corrente avvenga eventualmente in una diversa annualità (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 138/2009).**

**I compensi percepiti con bonifico a cavallo d'anno rilevano nel momento in cui il professionista riceve l'accredito sul conto corrente, tenendo cioè conto del giorno a partire dal quale la somma è a sua disposizione (Agenzia delle entrate, circolare n. 38/2010).**

Se l'attività di lavoro autonomo genera un risultato negativo, se cioè le spese sostenute sono state superiori ai compensi percepiti, la **perdita** va scomputata dal reddito complessivo, nel quadro RN, senza possibilità di compensare negli anni successivi l'eventuale eccedenza. Sono invece ancora utilizzabili le eventuali eccedenze di perdite formatesi nei periodi 2006 e 2007, riportabili senza limiti di tempo, e quelle maturate nei regimi dei "minimi" e dei "nuovi minimi" che non sono state utilizzate per compensare altri redditi di lavoro autonomo dell'anno.

### Rigo RE1 – Studi di settore e parametri: cause di esclusione

In **colonna 1** va indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente (in base all'entità dei compensi) facendo riferimento alla tabella ATECO 2007 (l'elenco è su [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)).

Le **colonne 2 e 4** vanno compilate dai contribuenti per i quali operano cause d'esclusione, rispettivamente, dagli studi di settore e dai parametri, indicando il relativo codice (vedi tabella).

CAUSE DI ESCLUSIONE	
Codice	Studi di settore
1	Inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta
2	Cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta
3	Compensi oltre 5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro
4	Compensi superiori a 7,5 milioni di euro
5	<i>Riguarda le imprese in liquidazione ordinaria</i>
6	<i>Riguarda le imprese in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare</i>
7	Altre situazioni di non normale svolgimento dell'attività (ad esempio, interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari)
8	Determinazione del reddito con criteri forfetari
9	<i>Incaricati alle vendite a domicilio</i>
10	Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata
11	Modifica nel corso dell'anno dell'attività esercitata, se le due attività sono soggette a due diversi studi di settore
12	<i>Riguarda le imprese multiattività e le società cooperative a mutualità prevalente</i>
<b>Chi rientra in una delle casistiche contraddistinte dai codici "2", "3", "5", "7", "8", "11" e "12", pur restando "immune" dall'applicazione degli studi di settore in fase di accertamento, deve comunque compilare ed allegare ad UNICO il modello per la comunicazione dei dati rilevanti.</b>	
Codice	Parametri
1	Inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta
2	Cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta
3	Compensi oltre 5.164.569 euro
4	Periodo di non normale svolgimento dell'attività
5	Periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi
6	Determinazione del reddito con criteri forfetari
7	<i>Incaricati alle vendite a domicilio</i>
8	Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista per lo specifico codice attività ai fini dell'applicazione dei parametri
9	Modifica nel corso dell'anno dell'attività esercitata, se le due attività sono soggette a due diversi studi di settore

La **colonna 5** va barrata dai contribuenti che non devono compilare il modello degli studi di settore né il modello INE (indicatori di normalità economica), con il quale, in linea generale, i titolari di redditi di lavoro autonomo (o d'impresa) non soggetti agli studi né tenuti a compilare il modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, devono fornire alcuni dati idonei a rilevare la presenza di compensi (o ricavi) non dichiarati o di rapporti di lavoro irregolare.

### Rigo RE2 – Ammontare lordo dei compensi

Nella **colonna 2** va indicato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nel 2014, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero. Tra i compensi vanno inclusi quelli derivanti da attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione o anche da attività attribuita al professionista per la sua particolare competenza anche se non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione (ad esempio, i compensi percepiti da dottori commercialisti e ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti oppure quelli percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei collegi provinciali della categoria di appartenenza). I compensi vanno dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali obbligatori a carico di chi li corrisponde, come il contributo integrativo del 4% addebitato in fattura dagli avvocati (Cassa forense) o dagli architetti (Inarcas). Costituisce invece parte integrante dei compensi la maggiorazione del 4% relativa alla Gestione separata INPS addebitata ai committenti.

La **colonna 1** va compilata da volontari e cooperanti per indicare i compensi convenzionali percepiti a seguito di rapporti intercorrenti con Ong riconosciute idonee. Per tali compensi non si possono dedurre spese: pertanto, non vanno riportati anche in col. 1, ma direttamente nel rigo RE23.

### Rigo RE3 – Ammontare lordo di altri proventi

In questo rigo va riportato l'ammontare lordo complessivo degli altri proventi:

- interessi moratori e interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita di tali redditi, esclusi i danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, da assoggettare a tassazione separata);
- corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale. Se il compenso è riscosso interamente nell'anno, il contribuente può optare per l'applicazione della tassazione separata (quadro RM).

### Rigo RE4 – Plusvalenze patrimoniali

In questo rigo vanno indicate le plusvalenze dei beni strumentali, compresi gli immobili acquistati negli anni dal 2007 al 2009 ed esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione. Le plusvalenze sono tassabili se realizzate con una delle tre seguenti modalità: cessione a titolo oneroso, risarcimento (anche in forma assicurativa) per la perdita o il danneggiamento dei beni, destinazione al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione. La plusvalenza è determinata come differenza tra l'indennità o il corrispettivo percepiti (o il valore normale del bene, in caso di autoconsumo) e il costo non ammortizzato del bene. Se il costo del bene non è integralmente deducibile, la plusvalenza rileva nella stessa proporzione esistente tra l'ammortamento fiscalmente dedotto e quello

complessivamente effettuato. Eventuali minusvalenze devono essere indicate nel rigo RE18.

### Rigo RE5 – Compensi non annotati nelle scritture contabili

Il rigo va utilizzato dai contribuenti che intendono adeguare i compensi ai parametri o agli studi di settore per evitare l'accertamento basato su tali strumenti. Nella **colonna 1** devono evidenziare l'importo dell'adeguamento, nella **colonna 2** la maggiorazione del 3% (da versare, con il codice tributo 4726, entro il termine per il versamento a saldo dell'Irpef), nella **colonna 3** l'importo complessivo dei compensi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo di col. 1.

## L'ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE

**P**er conoscere l'ammontare dei ricavi e compensi presunti sulla base degli studi di settore, si può utilizzare il software GE.RI.CO. o ci si può rivolgere agli uffici delle Entrate. I contribuenti che si adeguano ai valori espressi dall'applicativo dichiarando (anche ai fini IRAP) compensi non annotati nelle scritture contabili, non sono sanzionabili né possono subire accertamento in base agli studi. L'adeguamento ai fini IVA, anch'esso possibile senza sanzioni ed interessi, va evidenziato nel quadro RQ: occorre versare la relativa imposta con le stesse modalità (anche di rateazione) ed entro lo stesso termine previsti per il saldo IRPEF, indicando nell'F24 il codice tributo 6494.

Per l'adeguamento spontaneo è dovuta una maggiorazione del 3% sulla differenza tra i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Se però tale differenza non è superiore al 10% dei compensi annotati in contabilità, la maggiorazione non è dovuta. Adeguamento senza maggiorazione anche per il periodo d'imposta nel quale si applica per la prima volta lo studio di settore ovvero la relativa revisione. Quando dovuta, la maggiorazione deve essere versata entro il termine per il saldo IRPEF, utilizzando il codice tributo 4726.

L'esercizio di un'attività soggetta agli studi di settore comporta anche l'obbligo di compilare ed inviare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della loro applicazione. In caso di omissione, è prevista una sanzione di 2.065 euro, a meno che il contribuente non vi provveda con una dichiarazione integrativa, anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

### Rigo RE6 – Totale compensi ed altri proventi

Nel rigo va riportato il totale dei compensi e proventi percepiti nel 2014, dato dalla seguente operazione: rigo RE2 col. 2 + RE3 + RE4 + RE5 col. 3.

### Righi da RE7 a RE20 – Componenti negativi

In questi righi vanno indicate le spese sostenute nel 2014, che vanno contrapposte ai compensi percepiti per determinare il reddito derivante dall'esercizio di arti o professioni. Come già ricordato, per le spese professionali (così come per i compensi) si applica il "criterio di cassa", con qualche eccezione; infatti, l'articolo 54 del TUIR prevede che la deduzione avvenga nel periodo d'imposta cui la spesa è riferibile e non, invece, nel momento in cui il costo è stato pagato, relativamente a:

- **quote di ammortamento** dei beni strumentali di valore superiore a 516,46 euro, per i quali non va imputata per intero la spesa nell'anno in cui avviene il pagamento ma, nella previsione che abbiano una durata pluriennale, va adottato un criterio di ripartizione in più anni, secondo determinati coefficienti di ammortamento, individuati dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988;
- **canoni di leasing** di beni strumentali, deducibili nel periodo in cui maturano;
- **quote di indennità di TFR** e quote di indennità per la cessazione dei rapporti di co.co.co., deducibili in riferimento all'importo maturato nel periodo d'imposta.

## AMMORTAMENTO DI UN BENE STRUMENTALE

**P**er i beni strumentali relativi all'esercizio di arti o professioni, si possono dedurre quote annuali di ammortamento non superiori a quelle che risultano dall'applicazione dei coefficienti stabiliti dal DM 31/12/1988. La quota così determinata rappresenta il tetto massimo ammesso in deduzione in ogni annualità. Il contribuente, se preferisce, può operare un ammortamento inferiore, recuperando la differenza nei periodi d'imposta successivi, nel rispetto comunque del limite indicato.

**Esempio:** acquisto nel 2014 di un ecografo da parte di un medico al prezzo di 60.000 euro. Il bene rientra nel gruppo 21 (Servizi sanitari) della tabella, che attribuisce alla voce "attrezzatura specifica" il coefficiente 12,5%. È questa la percentuale massima di spesa deducibile per anno (nel caso specifico, 7.500 euro all'anno): occorrono almeno 8 anni per recuperare l'intera spesa.

Anno	Quota deducibile (60.000 in otto anni)
2014	7.500
2015	7.500
2016	7.500
2017	7.500
2018	7.500
2019	7.500
2020	7.500
2021	7.500

**Le spese sostenute con carta di credito verso la fine dell'anno dovrebbero avere rilevanza fiscale e, pertanto, essere deducibili nel momento in cui viene utilizzata la carta (ad esempio, le spese effettuate a dicembre 2014 ed addebitate sull'estratto conto di gennaio 2015, si considerano sostenute nel mese di dicembre). In tal senso, si è espressa anche la risoluzione n. 77/E del 2007 dell'Agenzia delle entrate che, nell'affrontare la questione, in relazione però alla deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali pagati tramite carta di credito il 15 dicembre, con addebito sul conto corrente il 15 gennaio dell'anno successivo, ha affermato che il professionista può dedurre l'onere nell'anno d'imposta in cui la carta è stata utilizzata, a prescindere dal momento in cui l'importo gli viene addebitato sul conto corrente.**

Perché un lavoratore autonomo possa dedurre dal proprio reddito professionale le spese sostenute nello svolgimento dell'attività, occorre che le stesse risultino inerenti e siano adeguatamente documentate e registrate.

Per quanto riguarda l'**inerenza**, serve che vi sia correlazione della spesa all'attività professionale nel suo complesso, non è cioè richiesto un nesso rigoroso con i singoli compensi. Sono oggettivamente inerenti tutti i costi sostenuti direttamente per la realizzazione del servizio e quelli indiretti, ma esclusivamente destinati all'attività, ad esempio il canone di locazione dello studio dove si svolge la professione. Quando invece un acquisto non afferisce alla sola sfera professionale, ma è utilizzato anche nella vita privata o familiare, l'inerenza è parziale e la deducibilità limitata.

Relativamente invece alla **documentazione** dei componenti negativi del reddito professionale e alla **registrazione** delle spese, si tratta di requisiti non esplicitati dalla norma che disciplina la determinazione dei redditi di lavoro autonomo (articolo 54 del TUIR), ma che discendono da regole generali dell'ordinamento tributario, ossia dal principio dell'onere della prova e dagli obblighi sulla tenuta delle scritture contabili degli

esercenti arti e professioni (articolo 19 del DPR n. 600/1973). Documenti idonei alla deduzione delle spese per gli acquisti di beni e servizi sono: la fattura, lo scontrino fiscale parlante (con indicazione, cioè, della natura, qualità e quantità dei beni/servizi acquistati e del codice fiscale dell'acquirente/committente), la ricevuta fiscale integrata con i dati identificativi del cliente. Per i carburanti, serve la "scheda carburante" debitamente compilata, ma senza indicazione dei chilometri, obbligo previsto per le sole imprese, non anche per i professionisti.

**Per quanto riguarda le spese pagate con carta di credito, basta la documentazione rilasciata dalla società che emette la carta. Se la carta è utilizzata solo per spese inerenti l'attività professionale, è deducibile anche il suo costo; non così, se con la stessa vengono effettuati anche acquisti non connessi con il reddito prodotto (risoluzione prot. n. 8/727 del 1985).**

### Rigo RE7 - Quote di ammortamento

Vanno indicate:

- le spese sostenute nel 2014 per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro. L'importo va ridotto al 50% se i beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'attività e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- le quote di ammortamento relative ai beni mobili strumentali, determinate secondo i coefficienti ministeriali. L'importo è ridotto al 50% in caso di beni utilizzati promiscuamente;
- l'80% delle quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico (telefoni cellulari);
- il 20% delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, tenendo conto dei limiti massimi di costo previsti per ciascuna tipologia di mezzo (compresa l'IVA indetraibile): 18.075,99 euro per autovetture e autocaravan, 4.131,66 euro per motocicli, 2.065,83 euro per ciclomotori. Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e alle imbarcazioni da diporto;
- 70% delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del 2014.

## AMMORTAMENTO DI UN'AUTOVETTURA

**I**l costo massimo riconosciuto ai fini fiscali per l'acquisto di un'autovettura è 18.075,99 euro, indipendentemente da quanto realmente pagato. Pertanto, se si acquista un'auto ad un prezzo inferiore a quel limite, si può ammortizzare il 20% del costo effettivamente sostenuto; se invece il costo è maggiore, la parte deducibile ammonta a 3.615,20 euro, ossia il 20% di 18.075,99.

**Esempio:** nel 2014, un avvocato ha comprato un'autovettura al prezzo di 27.500 euro. Considerato che può spendere al massimo 3.615,20 euro (ossia, il 20% di 18.075,99 euro) e che il coefficiente ministeriale previsto per quel tipo di bene è fissato al 25%, in ciascuno degli anni dal 2014 al 2017 potrà dedurre una quota di ammortamento pari a 903,80 euro, (da arrotondare a 904).

Anno	Quota deducibile (20% di 18.075,99 in quattro anni)
2014	903,80
2015	903,80
2016	903,80
2017	903,80

## AMMORTAMENTI: CASI PARTICOLARI

**N**on rientrano nel rigo E7 gli **oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione**, anche se utilizzati come beni strumentali (ad esempio, l'arredo di uno studio professionale). Il costo di tali beni rientra tra le spese di rappresentanza (rigo E16 col. 2), deducibili entro l'1% dei compensi percepiti.

Il costo sostenuto per l'acquisto di una **banca dati su CD-ROM**, contenente *file* con schemi e modelli di documenti (per istanze, comunicazioni, ricorsi, contratti, bilanci, ecc.), è ammortizzabile per quote costanti in base ai coefficienti ministeriali (il 15% previsto per il gruppo residuale XXII - Attività non precedentemente specificate). Si tratta, infatti, di un bene materiale strumentale (e non di un bene immateriale), pertanto non integralmente deducibile nell'anno in cui viene pagato, a meno che il suo costo non superi i 516,46 euro (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 72/2006).

### Rigo RE8 - Canoni di locazione finanziaria

Vanno indicati i canoni di leasing relativi ai beni mobili, in particolare:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel 2014 per i beni mobili strumentali. La deduzione è ridotta al 50% se i beni sono utilizzati promiscuamente;

- il 20% dei canoni di locazione finanziaria per autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo. L'importo deducibile è pari al rapporto proporzionale tra i "soliti" limiti di spesa agevolabili (18.075,99 per autovetture e autocaravan, 4.131,66 euro per motocicli, 2.065,83 euro per ciclomotori), ragguagliati ad anno, e il costo di acquisto sostenuto dalla società di leasing. Non sono deducibili i canoni di locazione finanziaria relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e alle imbarcazioni da diporto;

- il 70% dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del 2014;

- l'80% del canone di locazione finanziaria relativo ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica (telefoni fissi, cellulari, modem, router, ecc.).

**Per le voci indicate ai primi due punti, è rilevante la data di stipula del contratto di leasing (fino o dopo il 28 aprile 2012), con effetti diversi a seconda che si tratti di veicoli o altri beni mobili. Relativamente a questi ultimi, per i contratti stipulati fino al 28/4/2012, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale; invece, per i contratti stipulati dal 29/4/2012, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale, prescindendo quindi dalla durata del contratto (in pratica, se il coefficiente di ammortamento è pari al 25%, i canoni vanno dedotti in un periodo non inferiore a due anni). In riferimento ai mezzi di trasporto, per i contratti stipulati fino al 28/4/2012, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale; invece, per i contratti stipulati dal 29/4/2012, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a quello di ammortamento corrispondente al coefficiente (in pratica, nel caso di autovetture, i canoni vanno dedotti in un periodo non inferiore a quattro anni).**

### Rigo RE9 - Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio

In questo rigo vanno indicati

- l'80% dei canoni di locazione e/o di noleggio relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica (telefoni fissi, cellulari, modem, router, ecc.);

- i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali. La deduzione è ridotta al 50% se i beni sono utilizzati promiscuamente;

- il 20% dei canoni di locazione e/o di noleggio per autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, tenendo conto dei limiti massimi previsti per ciascuna tipologia di mezzo (3.615,20 euro per autovetture e autocaravan, 774,69 euro per motocicli, 413,17 euro per ciclomotori), ragguagliati ad anno. Non sono deducibili i canoni di locazione e/o di noleggio relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e alle imbarcazioni da diporto;

- il 70% dei canoni di locazione e/o di noleggio per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del 2014.

### Rigo RE10 - Spese relative agli immobili

Vanno indicate le spese relative agli immobili in cui si esercita l'attività, in particolare:

- il 50% della rendita catastale dell'immobile di **proprietà** o posseduto a titolo di usufrutto o altro diritto reale, utilizzato promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nello stesso comune di un altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione; ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante **locazione**, il 50% del canone pagato nel 2014, se utilizzato promiscuamente. Per i contratti di **leasing** stipulati entro il 31/12/2006, è deducibile il 50% della rendita catastale; per quelli stipulati dal 2007 e fino al 31/12/2009, è deducibile il 50% del canone, a condizione che il contratto abbia durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale e, comunque, con un minimo di otto e un massimo di quindici anni; per i contratti stipulati dal 2010 e fino al 31/12/2013, non è ammessa alcuna deduzione; per i contratti di locazione finanziaria stipulati dal 2014, è ammessa la deduzione del 50% del canone per un periodo non inferiore a dodici anni;

- la quota di ammortamento del costo di **acquisto** o di **costruzione** dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14/6/1990 ovvero acquistato tra il 2007 e il 31/12/2009;

- il **canone di locazione** pagato nel 2014 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione;

- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di **leasing**, per i contratti stipulati dal 15/6/1990 al 31/12/2006, ovvero canone di leasing, per i contratti stipulati entro il 14/6/1990 e quelli stipulati dal 2007 fino al 31/12/2009 (per questi ultimi, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale e, comunque, con un minimo di otto e un massimo di quindici anni). Per i contratti stipulati dal 2010 e fino al 31/12/2013, non è ammessa alcuna deduzione. Per i contratti stipulati dal 2014, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni;

- le **altre spese** relative all'immobile strumentale (ad esempio, condominiali, per riscaldamento, ecc.), tranne nel caso della locazione finanziaria. L'importo è ridotto al 50% se l'immobile è utilizzato promiscuamente;

- la quota delle **spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione** non imputabili ad incremento del costo degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte o della professione, e le quote di competenza del 2014 delle stesse spese straordinarie sostenute in esercizi precedenti. La spesa è ridotta al 50% in caso di utilizzo promiscuo del bene.

## IMMOBILI: SPESE DI AMMODERNAMENTO RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE

**P**er gli immobili **acquistati dal 2007**, le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione relative all'immobile utilizzato esclusivamente per la professione, non imputate ad incremento del costo del bene, sono deducibili nel limite del 5% del valore di tutti i beni ammortizzabili esistenti al 1° gennaio dell'anno in cui è stata sostenuta la spesa. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque anni successivi. Per gli immobili **acquistati prima del 2007** e per quelli in affitto, le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria sono deducibili in quote costanti nell'anno in cui sono sostenute e nei quattro successivi.

### Rigo RE11 – Spese per prestazioni di lavoro dipendente

Vanno indicate:

- le retribuzioni corrisposte (inclusi i compensi a collaboratori coordinati e continuativi), al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi assistenziali e previdenziali (compresi quelli versati alla gestione separata dell'INPS), sia a carico del dipendente sia quelli a carico del datore di lavoro. Le spese di vitto e alloggio per le trasferte fuori dal territorio comunale dei lavoratori dipendenti sono deducibili per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro, elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero (il limite di deducibilità si riferisce alle sole spese rimborsate a piè di lista);

- le quote di accantonamento TFR e indennità di fine rapporto maturate nel 2014 a favore di dipendenti e di co.co.co. e le quote non accantonate in precedenza e pagate nel 2014, compresi gli acconti e le anticipazioni;

- in alternativa alle quote di TFR, i premi pagati alle compagnie di assicurazione relativi a polizze stipulate per coprire la maturazione del debito per il TFR.

**Non sono deducibili i compensi corrisposti, per l'opera prestata in qualità di lavoratore dipendente o assimilato (titolare di rapporto di co.co.co. o collaboratore occasionale), al coniuge, ai figli, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti (ad esempio, i genitori). Ugualmente ineducibili, in relazione a quei soggetti, gli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché i premi pagati alle compagnie assicurative che sostituiscono, in tutto o in parte, gli accantonamenti. Viceversa, sono deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dal professionista per i suddetti familiari, così come i compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo artistico o professionale (nel successivo rigo E12).**

### Rigo RE12 – Compensi a terzi

Va indicato l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente.

### Rigo RE13 – Interessi passivi

Vanno riportati gli interessi passivi sostenuti nel 2014 per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale, compresi quelli per l'acquisto dell'immobile strumentale, o pagati per dilazionare il pagamento di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento IVA trimestrale.

### Rigo RE14 – Spese per servizi e consumi

Vanno indicati: l'80% delle spese sostenute nell'anno per servizi telefonici (telefonia fissa, cellulari), compresi quelli accessori (come internet, telefax, ecc.), e i consumi di energia elettrica (se il servizio è utilizzato promiscuamente, la spesa è deducibile nella misura del 50%).

### Rigo RE15 – Spese per alberghi e ristoranti

Vanno riportati:

- in **colonna 1**, le spese di vitto e alloggio in pubblici esercizi, sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura, integralmente deducibili;

- in **colonna 2**, il 75% delle stesse spese del punto precedente, sostenute dal professionista, per un importo complessivamente non superiore al 2% dei compensi percepiti (RE6 – RE4);

- in **colonna 3**, la somma di colonna 1 e dell'importo deducibile di colonna 2.

**Esempio:** professionista che, nel 2014, ha percepito compensi per 50.000 euro e ha speso 1.600 euro per alberghi e ristorante.

Spese deducibili (1.600 x 75%) 1.200 euro

Limite di deducibilità (50.000 x 2%) 1.000 euro

Poiché l'importo delle spese deducibili (1.200 euro), ossia il 75% di quelle sostenute (1.600), è superiore al tetto del 2% dei compensi percepiti, il professionista può dedurre l'importo corrispondente a tale secondo limite (1.000 euro). Gli altri 200 euro non sono recuperabili.

### Rigo RE16 – Spese di rappresentanza

Vanno indicati:

- in **colonna 1**, il 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, qualificate come spese di rappresentanza (ad es., una cena di rappresentanza);

- in **colonna 2**, le altre spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate, comprese quelle per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, e quelle per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito;

- in **colonna 3**, l'importo deducibile (col. 1 + col. 2), non superiore all'1% dei compensi.

**Esempio:** professionista che, nel 2014, ha percepito compensi per 200.000 euro e ha sostenuto spese di rappresentanza per 3.000 euro, di cui 1.600 relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande e 1.400 per omaggi ai clienti.

Spese di vitto e alloggio deducibili 1.200 euro

(1.600 x 75%)

Spese di rappresentanza deducibili 2.600 euro

(1.200 + 1.400)

Limite di deducibilità (200.000 x 1%) 2.000 euro

Le spese di rappresentanza complessivamente deducibili (2.600 euro) risultano di importo superiore al tetto dell'1% dei compensi percepiti. Il professionista può dedurre l'importo corrispondente a tale limite (2.000 euro); gli altri 600 euro sono "perduti".

### Rigo RE17 – Spese per convegni

Vanno indicati:

- in **colonna 1**, il 75% delle spese di vitto e alloggio per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale;

- in **colonna 2**, le altre spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (ad esempio, spese di viaggio, iscrizione all'evento, ecc.);

- in **colonna 3**, l'importo deducibile, pari al 50% della somma di col. 1 e col. 2.

### Rigo RE18 – Minusvalenze patrimoniali

In questo rigo vanno indicate le minusvalenze dei beni strumentali mobili e immobili (esclusi i beni il cui costo d'acquisto non è ammortizzabile, come gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione), realizzate mediante la cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni. Sono irrilevanti le minusvalenze da autoconsumo, cioè realizzate in seguito alla destinazione dei beni strumentali al consumo personale o familiare del professionista o a finalità estranee alla professione.

### Rigo RE19 – Altre spese documentate

In **colonna 4** vanno indicati:

- l'80% delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica (telefoni fissi, cellulari, modem, router, ecc.);
- il 20% delle spese sostenute, limitatamente ad un solo veicolo, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), utilizzati per la trazione di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli;
- il 70% delle spese indicate al punto precedente sostenute per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del 2014;
- il 20% delle altre spese (diverse da quelle sostenute per carburanti, lubrificanti e simili), limitatamente ad un solo veicolo, relative ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli;
- il 70% delle spese indicate al punto precedente sostenute per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del 2014;
- il 50% delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio della professione e all'uso personale e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- le altre spese inerenti l'attività professionale effettivamente sostenute e debitamente documentate (inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali). Le spese afferenti beni e servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50%;

## CESSIONE DI BENI STRUMENTALI

L'ammontare della minusvalenza è dato dalla differenza negativa tra il corrispettivo percepito e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.

**Esempio:** nel 2014, un medico rivende a 5.000 euro un'attrezzatura sanitaria che aveva acquistato nel 2012 a 8.000 euro e, in relazione alla quale, negli anni 2012 e 2013 ha effettuato ammortamenti per complessivi 2.000 euro.

Prezzo di acquisto	8.000 euro
Totale ammortamenti effettuati	2.000 euro
Costo non ammortizzato (8.000 – 2.000)	6.000 euro
Corrispettivo percepito	5.000 euro
Minusvalenza (5.000 – 6.000)	1.000 euro

- il 10% dell'IRAP versata nel 2014 sia a titolo di saldo che di acconti (questi ultimi rilevano nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per il 2014), anche in caso di ravvedimento operoso o di iscrizione a ruolo a seguito della liquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento. La deduzione spetta solo se sono stati sostenuti interessi passivi (indeducibili ai fini IRAP) negli anni cui si riferisce il versamento (l'importo va indicato anche in **colonna 1**);
- l'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle varie deduzioni (forfait per ogni dipendente, contributi previdenziali e Inail, apprendisti, ecc.), versata nel 2014, sia a titolo di saldo che di acconto (l'importo va anche in **colonna 2**);
- il 20% dell'IMU relativa agli immobili strumentali versata nel 2014 (l'importo va indicato anche in **colonna 3**). Gli immobili, la cui IMU pagata nell'anno è deducibile nella misura del 20%, sono sia quelli strumentali per natura (cioè in base alla classificazione catastale) sia quelli strumentali per destinazione, utilizzati "esclusivamente" per l'esercizio dell'arte o professione; pertanto, non è deducibile l'imposta assolta in relazione agli immobili utilizzati promiscuamente.

REI	Codice attività <sup>1</sup>	spese			
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale				
RE3	Altri proventi fondi				
RE4	Minusvalenze patrimoniali				
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili				
RE6	Totale compensi (RE3 + lettera 3 + RE2 + RE4 + RE5 - lettera 2)				00
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46				00
RE8	Canoni di locazione				00
RE9	Canoni di locazione				00
RE10	Spese relative agli immobili				00
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato				00
RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica				00
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande (Spese alberghiere e similari <sup>1</sup> )		Altra spesa <sup>2</sup>	Ammortamento di abitabilità <sup>3</sup>	00
RE16	Spese di rappresentanza (Spese alberghiere, alimenti e bevande)		Altra spesa <sup>2</sup>	Ammortamento di abitabilità <sup>3</sup>	00
RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (Spese alberghiere, alimenti e bevande)		Altra spesa <sup>2</sup>	Ammortamento di abitabilità <sup>3</sup>	00
RE18	Minusvalenze patrimoniali				00
RE20	Totale spese (somma negli importi da rigo RE7 a RE19)				00
RE21	Differenza (RE6 - RE20)				00

Per alcune categorie di beni strumentali, le quote di ammortamento sono deducibili in base a determinate percentuali: 80% per telefoni fissi, cellulari, modem, router, ecc.; 70% per veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte dell'anno; 20% per autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli (rigo RE7). Identiche percentuali di deducibilità anche dei canoni, quando quegli stessi beni sono detenuti in leasing (rigo RE8) oppure in locazione non finanziaria o noleggio (rigo RE9).

Integralmente deducibili.

Va il 75% delle spese sostenute; l'importo deducibile, sommato a col. 1 e riportato in col. 3, non può superare il 2% di RE6 - RE4.

Va il 75% delle spese sostenute.

Vanno indicate per intero.

Non può essere superiore all'1% di RE6 - RE4.

Va il 75% delle spese sostenute.

Vanno indicate per intero.

Va il 50% della somma di col. 1 e col. 2.

### Rigo RE20 – Totale spese

Va riportato il totale delle spese, dato dalla somma dei rigi da RE7 a RE19.

### Rigo RE21 – Differenza tra compensi e spese

In **colonna 2** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RE6 (totale compensi) e l'importo di rigo RE20 (totale spese).

In **colonna 1**, i ricercatori e i docenti che intendono avvalersi delle agevolazioni previste per il "rientro dei cervelli" in Italia devono indicare i redditi derivanti esclusivamente da rapporti aventi ad oggetto attività di ricerca, già compresi in col. 2.

### Rigo RE22 – Reddito soggetto ad imposta sostitutiva

Va compilato da chi si è avvalso del regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive (c.d. "forfettino"). In **colonna 1** va riportato il codice "1", in **colonna 2** va indicata l'imposta sostitutiva pari al 10% dell'importo di RE21 col. 2, da versare, entro il termine previsto per il saldo IRPEF, con il codice tributo "4025". Se RE21 col. 2 è negativo, va compilata solo la col. 1.

### Rigo RE23 – Reddito o perdita delle attività professionali o artistiche

L'importo da indicare in questo rigo (reddito o perdita dell'attività artistica o professionale) varia a seconda se il contribuente si è avvalso o meno del regime "forfettino". In quest'ultimo caso, quando cioè non è stato compilato il rigo RE22, va riportato il risultato della seguente operazione, con il segno " - " se il risultato è negativo:  $(RE21 \text{ col. } 2 - RE21 \text{ col. } 1) + (10\% \text{ di } RE21 \text{ col. } 1) + (RE2 \text{ col. } 1)$ . Se è stata barrata la casella "Rientro lavoratrici/lavoratori" (con RE21 col. 2 positivo), nel calcolare l'importo da indicare in RE23 va considerato il 20% (o il 30% se il dichiarante è uomo) di rigo RE21 col. 2. Invece, se è stato compilato RE22, in RE23 va l'importo di RE2 col. 1.

### Rigo RE24 – Perdite degli anni precedenti

Va indicata l'eccedenza di perdite, derivanti dall'esercizio di arti e professioni negli anni 2006 e 2007 o maturate nei regimi dei "minimi" e dei "nuovi minimi" che non sono state utilizzate per compensare altri redditi di lavoro autonomo dell'anno, fino a concorrenza dell'importo di rigo RE23.

## RIENTRO DI LAVORATORI IN ITALIA

I redditi di lavoro autonomo prodotti da ricercatori e docenti che vengono a svolgere la loro attività in Italia sono imponibili nella misura del 10% nel periodo d'imposta in cui il contribuente diviene fiscalmente residente in Italia e nei due successivi, sempre che permanga la residenza. Tali somme, già comprese in col. 2 di RE21, vanno evidenziate anche distintamente nella col. 1 dello stesso rigo.

Sono invece tassati sul 20 e sul 30% (rispettivamente, se donne o uomini) i redditi dei laureati nati dal 1° gennaio 1969, che sono assunti o avviano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia, trasferendovi il domicilio. Per fruire dei benefici, questi i requisiti da possedere al 20/1/2009: essere laureato e aver risieduto per almeno 24 mesi in Italia e negli ultimi due o più anni fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia, svolgendo un'attività lavorativa o conseguendo una laurea o una specializzazione *post lauream*. La volontà di avvalersi dell'agevolazione va espressa barrando la casella "Rientro lavoratrici/lavoratori", posta a margine del quadro, all'altezza del rigo RE6.

### Rigo RE25 – Reddito o perdita

Va indicata la differenza tra RE23 (se positivo) e RE24: rappresenta il totale reddito di lavoro autonomo, da sommare agli altri redditi IRPEF e riportare nel quadro RN. Se invece risulta una perdita, la stessa va computata dal reddito complessivo, sempre nel quadro RN.

### Rigo RE26 – Ritenute d'acconto

Vanno indicate le ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi di lavoro autonomo, da riportare, sommate alle altre ritenute, nell'apposito rigo del quadro RN.

**È possibile scomputare le ritenute d'acconto subite anche se manca la certificazione del sostituto d'imposta, a patto di esibire la fattura e la documentazione della banca da cui risulti l'importo incassato, al netto della ritenuta. In caso di controllo da parte degli uffici fiscali, occorre rilasciare anche un'autocertificazione (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 68/2009).**

## L'ULTIMA VOLTA DEL REGIME "FORFETTINO"

Il regime per le nuove iniziative produttive (forfettino) prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 10%, la non concorrenza del reddito alla formazione del reddito complessivo e ridotti adempimenti contabili. La sua adozione avviene su opzione del contribuente. È riservato ai contribuenti che intraprendono l'esercizio di un'arte o professione (o di un'attività imprenditoriale) e si applica per il periodo d'inizio attività e i due successivi. L'accesso al regime agevolato è possibile a determinate condizioni:

- il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- la nuova attività non deve essere la mera prosecu-

zione di un'altra attività precedentemente svolta dal contribuente sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (a meno che non si tratti del periodo di pratica professionale obbligatoria);

- devono essere realizzati compensi di lavoro autonomo per non più di 30.987,41 euro (lo stesso limite, in quel caso di ricavi, è previsto per chi avvia un'impresa che effettua prestazioni di servizi; per quelle aventi a oggetto altre attività, invece, il tetto è fissato a 61.974,83 euro);
- devono essere regolarmente adempiti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

Il 2014 rappresenta l'ultimo anno di applicazione del "forfettino", in quanto il regime è stato abolito, a partire dal 2015, dalla legge di stabilità n. 190/2014.

## IL QUADRO LM: CONTRIBUENTI "NUOVI MINIMI"

**I**l quadro LM deve essere utilizzato dai contribuenti "nuovi minimi" per dichiarare il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni o di attività commerciali (articolo 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011). Il regime è applicabile, nel periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente da chi intraprende un'attività artistica, professionale o imprenditoriale o l'ha intrapresa dopo il 31/12/2007. È possibile andare anche oltre il quinto periodo di imposta, fino al compimento del 35° anno di età. Si considera "nuovo minimo" chi, nell'anno solare precedente:

- ha conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
- non ha effettuato cessioni all'esportazione;
- non ha sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;
- non ha erogato utili di partecipazione ad associazioni che apportano solo lavoro.

Inoltre, nel triennio precedente non deve aver effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro. In più, è richiesto che:

- non si sia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

- l'attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (fa eccezione il periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni), a meno che non si provi di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà;

- se si prosegue un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, i relativi ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente, ragguagliati ad anno, non superino i 30.000 euro.

Il regime dei "nuovi minimi" è invece precluso a:

- coloro che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva (editori, agenzie di viaggio, ecc.);
- non residenti;
- coloro che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, di mezzi di trasporto nuovi;
- coloro che, oltre a svolgere l'attività in forma individuale, hanno anche partecipazioni in società di persone o associazioni professionali ovvero in Srl "trasparenti".

I "nuovi minimi" determinano il reddito secondo il principio di cassa, in base al quale sia i componenti positivi che quelli negativi partecipano alla formazione del reddito nel periodo d'imposta in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria, considerando cioè il momento di effettiva percezione del compenso o ricavo nonché quello di effettivo sostenimento del costo o della spesa, nonostante la competenza economica possa essere riferita ad altri periodi d'imposta.

Il reddito così calcolato non concorre al reddito complessivo, ma viene tassato in misura forfetaria con un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale pari al 5% (nel caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva è dovuta dal solo imprenditore, che dovrà calcolarla sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari).

I "nuovi minimi", inoltre, sono esonerati dall'applicazione dell'IVA, sono esenti dall'IRAP e dispensati dal presentare la relativa dichiarazione, esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri, in relazione ai quali neanche compilano il modello per la comunicazione dei dati.

Non è possibile compilare sia il quadro LM sia altri quadri di determinazione del reddito (RF, RG, RE e RD): la condizione di accesso al regime dei "nuovi minimi" riguarda la posizione complessiva del contribuente, non la specifica attività. Pertanto, chi ha esercitato più attività deve verificare se per tutte possiede i requisiti necessari per il regime di vantaggio, altrimenti compila lo specifico quadro (RF o RG e/o RD e/o RE).

### Rigo LM1 – Codice attività (da tabella ATECO)

Va indicato il codice dell'attività svolta, desunto dalla tabella di classificazione ATECO 2007. A seconda dell'attività esercitata, va barrata la casella "Impresa", "Autonomo" o "Impresa familiare", posta a margine del quadro "Determinazione del reddito".

### Rigo LM2 – Totale componenti positivi

Vanno riportati:

- in **colonna 1**, il recupero dell'incentivo "Tremonti-ter" (*riguarda le imprese*);

- in **colonna 2**, oltre all'importo di col. 1:

- i compensi, in denaro e in natura, derivanti dall'attività professionale o artistica, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero e i compensi derivanti da attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione o anche da attività attribuita al professionista per la sua particolare competenza anche se non rientrante nell'oggetto dell'arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti). Tali compensi vanno dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali a carico del soggetto che li corrisponde. La maggiorazione del 4% addebitata ai committenti in via definitiva, invece, costituisce parte integrante dei compensi da dichiarare;

- le plusvalenze attive conseguite nel 2014;

- gli altri componenti positivi incassati nel 2014;

- i ricavi e le sopravvenienze attive realizzate (*riguarda le imprese*).

### GESTIONE DELLE PLUS/MINUSVALENZE

**L**a plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale acquistato nel periodo di vigenza del regime dei "minimi" o dei "nuovi minimi" è pari all'intero corrispettivo di cessione e concorre integralmente alla formazione del reddito nel periodo d'imposta in cui è percepito il corrispettivo.

In caso di cessione di beni strumentali acquistati in periodi precedenti rispetto a quello dal quale decorre il regime, l'eventuale plusvalenza o minusvalenza è determinata sulla base della differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, ossia il valore risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime.

Nel caso di rateizzazione del corrispettivo, la rata percepita concorre alla formazione del reddito del periodo di imposta, al netto della quota del costo non ammortizzato determinata in misura corrispondente al rapporto tra la somma percepita nel periodo il corrispettivo complessivo.

### Rigo LM3 Rimanenze finali

Riguarda i titolari di redditi d'impresa.

### Rigo LM4 Differenza

Nel **rigo LM4** va indicata la differenza tra LM2 ed LM3, scrivendo 0 se l'importo è negativo.

### Rigo LM5 – Totale componenti negativi

Vanno indicati:

- il 50% delle spese relative a beni ad uso promiscuo. Si presumono sempre ad uso promiscuo autoveature, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia: tutte le spese inerenti (lubrificanti, manutenzioni, tasse di possesso, assicurazioni e altri costi per autoveicoli, leasing, telefonia) sono deducibili al 50%, indipendentemente dalle specifiche limitazioni previste dal Tuir;
- i canoni di leasing, integralmente deducibili, a meno che non siano relativi a beni promiscui;
- le spese per omaggi, vitto e alloggio, integralmente deducibili se inerenti all'attività;
- il 100% del costo dei beni strumentali per i quali il pagamento è avvenuto nel 2014;
- le minusvalenze derivanti dalla vendita di beni strumentali;
- le altre spese sostenute nel 2014;
- gli acquisti di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, pagati nel 2014, e le sopravvenienze passive rea-

lizzate nel 2014 (riguarda i titolari di redditi d'impresa);

**Durante l'applicazione del regime dei "nuovi minimi", le quote di ammortamento relative a beni strumentali acquistati prima dell'ingresso nel regime di vantaggio non sono deducibili.**

### Rigo LM6 – Reddito lordo o perdita

Va indicato il reddito lordo (o perdita) derivante dalla differenza tra LM4 e LM5, facendo precedere l'importo dal segno "-" se il risultato è negativo.

Le perdite sono scomputabili dal reddito artistico/professionale (o d'impresa) per l'importo che trova capienza. L'eventuale eccedenza va indicata nel rigo LM22 o nel rigo LM23, a seconda che le perdite siano riportabili nei periodi d'imposta successivi, fino al quinto, o senza limite di tempo.

### Rigo LM7 – Contributi previdenziali e assistenziali

Se in LM6 è indicato un importo positivo (reddito), vanno indicati:

- in **colonna 1**, i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati nel 2014;
- in **colonna 2**, l'importo di tali contributi che trova capienza nel reddito di cui al rigo LM6. L'eventuale eccedenza va riportata al rigo LM21 ed è deducibile dal reddito complessivo.

2015		QUADRO LM	
Agenzia Entrate		Reddito dei soggetti con regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)	
<p><b>Le spese per autoveicoli e quelle di telefonia vanno riportate sempre nella misura del 50%.</b></p>			
Determinazione del reddito		Risparmio Tributario	
Impresa	LM1 Codice attività	(di cui 1	2
<input type="checkbox"/>	LM2 Totale componenti positivi		.00
	LM3 Rimanenze finali		.00
	LM4 Differenza (LM2, col. 2 - LM3)		.00
Autonomo	LM5 Totale componenti negativi		.00
<input type="checkbox"/>	LM6 Reddito lordo o perdita (LM4 - LM5)		.00
	LM7 Contributi previdenziali e assistenziali	1	2
	LM8 Reddito netto		.00
Impresa familiare	LM9 Perdite pregresse		.00
<input type="checkbox"/>	LM10 Reddito di netto della per.dite soggetto		.00
Determinazione dell'imposta		Riscatto prima casa	
	LM11 Imposta sostitutiva 5%		.00
	LM12 Crediti di imposta	2	3
	LM13 Ritenute consorsio		.00
	LM14 Differenza (LM11 - LM12, col. B - LM13)		.00
	LM15 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione		.00
	LM16 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F.24		.00
	LM17 Acconti	(di cui scoper 1	2
	LM18 Imposta a debito		.00
	LM19 Imposta a credito		.00
	LM20 Eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3		.00
	LM21 Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali di cui al rigo LM7 (riportare tale importo nel quadro RP)		.00

**Va indicato l'intero ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati nel 2014.**

**Va riportata la quota dei contributi indicati nel precedente campo 1 che trova capienza nel reddito del rigo LM6.**

**Va indicata l'eventuale eccedenza (LM7 col. 1 - LM7 col. 2), da riportare poi in RP21 come onere deducibile dal reddito complessivo.**

### Rigo LM8 – Reddito netto

Va indicata la differenza tra rigo LM6, se positivo, e rigo LM7 col. 2.

### Rigo LM9 – Perdite pregresse

Vanno riportate, fino a concorrenza dell'importo di LM8, le perdite prodotte nei periodi d'imposta precedenti

ti all'ingresso nel regime dei nuovi minimi, indicate, nel caso di esercizio di arti o professioni, nei righe RS8 o RS11 di UNICO 2014 o, se si tratta di contribuente che l'anno precedente ha adottato il regime dei nuovi minimi, nei righe LM22 e LM23 dello stesso UNICO 2014.

### Rigo LM10 – Reddito al netto delle perdite

Va indicata la differenza tra rigo LM8 e rigo LM9.

### Rigo LM11 – Imposta sostitutiva

Va indicata l'imposta sostitutiva, pari al 5% di rigo LM10, se positivo.

### Rigo LM12 – Crediti d'imposta

Vanno indicati, fino a concorrenza dell'importo di LM11:

- in **colonna 1**, il credito di imposta per il riacquisto della prima casa;
- in **colonna 2**, il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero;
- in **colonna 3**, il credito d'imposta per gli investimenti in fondi comuni;
- in **colonna 4**, il credito d'imposta per altri immobili (sisma Abruzzo);
- in **colonna 5**, il credito d'imposta per l'abitazione principale (sisma Abruzzo);
- in **colonna 6**, il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni su fondi pensione;
- in **colonna 7**, altri crediti d'imposta (ad esempio, per le imposte sui canoni non percepiti);
- in **colonna 8**, la somma dei crediti indicati nelle colonne da 1 a 7, che non può essere superiore all'imposta sostitutiva di rigo LM11; in caso contrario, l'ammontare dei singoli crediti deve essere ridotto per ricondurre la loro somma nei limiti dell'importo di LM11.

### Rigo LM13 – Ritenute subite dal professionista

Vanno indicate le eventuali ritenute subite dal professionista (ad es., quelle sull'indennità di maternità corrisposte dall'Inps o da Casse previdenziali).

### Rigo LM14 – Imposta sostitutiva al netto di crediti e ritenute

Va indicato - con segno meno, se negativo - il risultato di: LM11 - LM12 col. 8 - LM13.

### Righi LM15 e LM16 – Eccedenza d'imposta dalla precedente dichiarazione

Vanno indicati, rispettivamente:

- il credito risultante dalla precedente dichiarazione per il quale non è stato chiesto il rimborso (rigo RX13 col. 4 di UNICO 2014);
- la parte del credito evidenziato in LM15, utilizzata in compensazione con il modello F24.

### Rigo LM17 – Acconti (versati o sospesi)

Vanno indicati:

- in **colonna 1**, gli acconti non versati in virtù di sospensione emanata per eventi eccezionali;
- in **colonna 2**, oltre all'importo di col. 1, la somma degli acconti versati con modello F24 (codici tributo 1793 e 1794), senza considerare eventuali maggiorazioni o interessi pagati per fruire del differimento dei termini o della rateazione.

### Rigo LM18 – Imposta a debito

Va compilato se il risultato di LM14 - LM15 + LM16 - LM17 col. 2 è positivo (debito): rappresenta l'imposta sostitutiva da versare.

### Rigo LM19 – Imposta a credito

Va compilato se il risultato di LM14 - LM15 + LM16 - LM17 col. 2 è negativo: rappresenta l'eccedenza a credito, utilizzabile in compensazione. L'importo va riportato in RX31 col. 1.

### Rigo LM20 – Eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3

Va compilato soltanto se il risultato di LM3 - LM2 col. 2 è positivo.

### Rigo LM21 – Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali

Va indicata l'eventuale eccedenza dei contributi (differenza tra col. 1 e col. 2 di LM7), che può essere dedotta dal reddito complessivo riportandola nel rigo RP21.

### Righi LM22 e LM23 – Perdite non compensate

Nel **rigo LM22** vanno indicate le perdite non compensate, riportabili negli anni successivi:

- nelle **colonne 1 e 2**, quelle maturate, rispettivamente, nel 2012 e nel 2013 (LM22 col. 1 e col. 2 di UNICO 2014), al netto di quanto eventualmente utilizzato;
- in **colonna 3**, quella maturata nel 2014 (LM6 di UNICO 2015).

Nel **rigo LM23** vanno indicate le perdite non compensate, riportabili senza limite di tempo:

- in **colonna 1**, la perdita maturata nel 2014;
- in **colonna 2**, l'importo complessivo, comprensivo di col. 1 e delle eventuali eccedenze dei periodi precedenti (rigo LM23 col. 2 di UNICO 2014), al netto di eventuali scomputi.

## IL QUADRO RR: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Va compilato per determinare i contributi previdenziali dovuti da: artigiani e commercianti iscritti all'INPS (sez. I); liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (sez. II); geometri iscritti alla Cassa italiana di assistenza e di previdenza dei geometri liberi professionisti (sez. III).

Gli altri professionisti, con Casse autonome, non debbono indicare in questo Quadro i contributi dovuti.

### Chi compila la sezione II

Va compilata dai lavoratori autonomi tenuti a versare i contributi previdenziali alla Gestione separata INPS, cioè dai professionisti che hanno percepito redditi dall'esercizio abituale, anche se non esclusivo, di attività di lavoro autonomo e che sono:

- iscritti in albi senza cassa professionale;
- iscritti in albi con cassa di previdenza, ma non iscritti a quest'ultima;
- iscritti in albi con cassa di previdenza, in relazione ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione dalle casse professionali;

- senza albo e senza cassa di previdenza.

Non sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS e, quindi, a compilare il quadro RR, i professionisti già assicurati ad altre casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, e coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono assoggettati, per l'attività professionale, ad altre forme assicurative (ad esempio, le ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti, i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS, ecc.).

### La base imponibile

La base imponibile è rappresentata da tutti i redditi provenienti dall'attività di lavoro autonomo dichiarati ai fini IRPEF, compresi quelli prodotti in forma associata e/o quelli prodotti nell'ambito del regime dei "nuovi minimi". La contribuzione per il 2014 deve essere calcolata su un importo massimo di reddito di 100.123 euro (c.d. massimale). Due le aliquote da applicare:

Indicare uno dei codici che identifica il reddito riportato nella colonna immediatamente a destra: "1" - Reddito da lavoro autonomo (quadri RE, RH e/o LM); "2" - Amministratori locali (DM 25 maggio 2001); "3" - Parasubordinati; "4" - Redditi non tassati sui quali però c'è obbligo contributivo alla Gestione separata (ad esempio, dottorato di ricerca); "5" - Reddito da lavoro autonomo sul quale sono stati calcolati e versati i contributi ad altra Cassa previdenziale (ad esempio, Inarcassa): non va assoggettato a Gestione separata.

Se il periodo in cui è stato conseguito il reddito è tutto l'anno, scrivere dal "01" al "12".

Indicare "A" se si applica l'aliquota del 22%, "B" per l'aliquota del 27,72%.

- 22% per i professionisti già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria (ad es., perché anche titolari di lavoro dipendente) o titolari di pensione, anche non diretta (ad es., di reversibilità);
- 27,72% per i professionisti privi di un'altra tutela previdenziale obbligatoria.

### Rigo RR5, col. da 1 a 10 - Codice, reddito

Le prime dieci colonne del rigo vanno considerate a coppie, per l'indicazione, in relazione alle diverse tipologie di redditi prodotti, del codice identificativo (colonne 1, 3, 5, 7, 9) e del corrispondente reddito percepito (colonne 2, 4, 6, 8, 10).

### Rigo RR5, col. da 11 a 16 - Imponibile, periodo, aliquota, contributo, acconto

Vanno indicati:

- in **colonna 11**, il reddito imponibile su cui calcolare il contributo dovuto alla Gestione separata, eventualmente ridotto entro il limite del massimale;
- nelle **colonne 12 e 13**, il periodo in cui è stato conseguito il reddito nella forma "dal mese" "al mese" (ad esempio, per l'intero anno indicare 01 e 12);
- in **colonna 14**, il codice corrispondente all'aliquota applicata;
- in **colonna 15**, il contributo dovuto (col. 11 x col. 14);
- in **colonna 16**, acconti versati per il 2014.

Se nel corso dell'anno è cambiata l'aliquota da applicare (ad esempio dal 27,72% al 22%) per l'inizio, ad esempio, di un concomitante rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal mese di settembre, con conseguente iscrizione ad apposita copertura previdenziale, è necessario compilare più moduli: nel primo vanno indicati il reddito imponibile del periodo dell'anno (da gennaio ad agosto) nel quale non vi era altro rapporto di lavoro (quindi, 8/12 del reddito annuo), il periodo di riferimento da "01" a "08" e il codice aliquota "B"; nel secondo modulo devono essere riportati l'imponibile relativo alla restante parte dell'anno (4/12 del reddito annuo), il periodo di riferimento da "09" a "12" e il codice aliquota "A".

## CONTRIBUTI INPS: ACCONTI

I professionisti iscritti alla gestione separata INPS sono tenuti anche al versamento dell'acconto dei contributi previdenziali dovuti per l'anno 2015, da suddividere in due quote di pari importo e da pagare alle stesse scadenze previste per gli acconti IRPEF (16 giugno - o 16 luglio con lo 0,40% in più - e 30 novembre 2015).

L'ammontare complessivamente dovuto si calcola applicando le aliquote previste per il 2015 (30,72% per chi non è assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie, 23,50% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria) sull'80% del reddito di lavoro autonomo 2014, tenendo conto del massimale stabilito per il 2015 (100.324 euro).

### Rigo RR6 - Totali dei contributi dovuti e degli acconti versati

Devono essere indicati:

- in **colonna 1**, il totale dei contributi dovuti (col. 15 di RR5 dei vari moduli compilati);
- in **colonna 2**, il totale degli acconti versati (col. 16 di RR5 dei vari moduli compilati).

### Rigo RR7 - Contributo a debito

Va riportato il contributo dovuto, ottenuto sottraendo RR6 col. 2 da RR6 col. 1. Se il risultato dell'operazione è negativo, il risultato, in valore assoluto, va riportato in RR8 col. 2.

### Rigo RR8 - Contributo a credito

Devono essere indicati:

- in **colonna 1**, i contributi compensati senza utilizzo dell'F24 con crediti previdenziali non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall'INPS su richiesta dell'assicurato;
  - in **colonna 2**, il contributo a credito (se RR6 col. 1 - RR6 col. 2 è negativo). Può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 o richiesto a rimborso;
  - in **colonna 3**, l'eccedenza di versamento a saldo;
  - in **colonna 4**, il contributo a credito derivante dalla precedente dichiarazione richiesto in compensazione (rigo RR8 col. 7 di UNICO 2014);
  - in **colonna 5**, la parte del credito di col. 4 compensata tramite modello F24.
- Il risultato dell'operazione col. 2 + col. 3 + col. 4 - col. 5 può essere ripartito, indicando:
- in **colonna 6**, il credito di cui si chiede il rimborso con specifica istanza all'INPS;
  - in **colonna 7**, il credito da utilizzare in compensazione con il modello F24.

### La sezione III per i geometri

La sezione va compilata dai geometri per la determinazione e il pagamento della contribuzione obbligatoria, che è così suddivisa:

- minimi e autoliquidazione del contributo soggettivo dovuto per il 2015;
  - minimi relativi al contributo integrativo per il 2015 e autoliquidazione del contributo integrativo dovuto per il 2014;
  - contributo di maternità, di importo uguale per tutti gli iscritti.
- La base imponibile è costituita dal reddito professionale netto e imponibile ai fini IRPEF, per il calcolo del contributo soggettivo, e dal volume annuale d'affari ai fini IVA, per il calcolo del contributo integrativo dovuto, prodotti nel 2014:
- il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto nella misura del 13% del reddito professionale netto ai fini IRPEF sino a 152.350 euro e del 3,5% per il reddito eccedente. È previsto un contributo soggettivo minimo calcolato e fornito dalla Cassa, che va pagato con l'apposito codice tributo e detratto dal contributo complessivamente dovuto;
  - il contributo integrativo è dovuto nella misura del 4% del volume d'affari ai fini IVA, al netto del contributo minimo pagato in acconto nel 2014. È previsto un contributo integrativo minimo, calcolato e fornito dalla Cassa;

● il contributo di maternità è pari, per il 2015, a 15 euro. Non è dovuto da chi risulta già cancellato nell'anno precedente a quello di dichiarazione.

Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto anche dai pensionati che proseguono l'esercizio della professione; in tale ipotesi, il contributo minimo obbligatorio, che è ridotto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di decorrenza della pensione, sarà determinato dalla Cassa.

Per chi inizia la professione e si iscrive per la prima volta alla Cassa, il contributo soggettivo è ridotto ad un quarto per i primi due anni di iscrizione, alla metà per i successivi tre. Il contributo integrativo minimo non è dovuto fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 30° anno di età.

### Rigo RR13 – Matricola del libero professionista

Deve essere riportata la matricola del libero professionista.

### Rigo RR14 – Contributo soggettivo

Vanno indicati:

● nel **campo 1**, la posizione giuridica dell'associato (*vedi tabella*);

● nel **campo 2**, il numero dei mesi in cui si è ricoperta la posizione giuridica del campo 1;

● nei **campi da 3 a 8**, le coppie di posizioni giuridiche e mesi se nel 2014 il contribuente ha ricoperto più posizioni giuridiche;

● nel **campo 9**, la base imponibile su cui calcolare il contributo soggettivo derivante dal rigo RE21 o RE23 per il reddito professionale, dal rigo RH15 per i redditi da partecipazione, dal rigo LM6 per i "nuovi minimi", dai righe RL1 e RL15 per gli utili di società o prestazioni occasionali;

● nel **campo 10**, il contributo soggettivo dovuto, da calcolare in base alle aliquote previste in relazione alla posizione giuridica e ai mesi relativi;

● nel **campo 11**, il contributo soggettivo da detrarre, comunicato dalla Cassa;

● nel **campo 12**, il contributo soggettivo minimo da versare per il 2015;

● nel **campo 13**, il contributo soggettivo a debito che eccede il minimo (campo 10 – campi 11 e 12). Da non compilare se il risultato è negativo;

● nel **campo 14**, il contributo di maternità da versare.

### Rigo RR15 – Contributo integrativo

Vanno indicati:

● nel **campo 1**, la posizione giuridica dell'associato (*vedi tabella*);

● nel **campo 2**, il numero dei mesi in cui si è ricoperta la posizione giuridica del campo 1;

● nei **campi da 3 a 8**, le coppie di posizioni giuridiche e mesi se nel 2014 il contribuente ha ricoperto più posizioni giuridiche;

● nel **campo 9**, il volume d'affari corrispondente (rigo VE40 della dichiarazione IVA). I professionisti che esercitano in forma associata indicano la quota di volume di affari proporzionale alla quota di partecipazione all'associazione professionale. I nuovi minimi indicano il valore di LM2;

● nel **campo 10**, il riaddebito delle spese comuni sostenute per la gestione dello studio professionale condiviso;

● nel **campo 11**, l'importo su cui calcolare il contributo integrativo (campo 9 – campo 10);

● nel **campo 12**, il contributo integrativo dovuto (se non è compilato il quadro LM, 4% del volume di affari depurato del 4%, cioè campo 11 x 3,8462%; con quadro LM compilato, 4% di campo 11);

● nel **campo 13**, il contributo integrativo da detrarre (è uguale al contributo integrativo minimo già versato nel 2014);

● nel **campo 14**, il contributo a debito (campo 12 – campo 13);

● nel **campo 15**, il contributo integrativo minimo per il 2015.

## CASSA ITALIANA DI ASSISTENZA E DI PREVIDENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI (CIPAG) – 2015

Posizione giuridica (1)	contributo soggettivo			contributo integrativo		maternità
	percentuali		minimo	percentuali	minimo	
	fino a 152.350	oltre 152.350				
IO	13%	3,5%	2.750	3,8462%	1.375	15
P	13%	3,5%	1.375	3,8462%	1.375	15
N1	3,25%	0,875%	688	3,8462%	0	15
N2	6,50%	1,75%	1.375	3,8462%	0	15
C	13%	3,5%	---	---	---	---
C1	3,25%	0,875%	---	---	---	---
C2	6,50%	1,75%	---	---	---	---

(1) IO = iscritto obbligatorio; P = pensionato di invalidità; N1 = nuovi iscritti di età inferiore ai 30 anni che si trovano nel primo biennio di attività; N2 = nuovi iscritti di età inferiore ai 30 anni che si trovano nei successivi tre anni dopo il primo biennio; C = geometra IO o P cancellato; C1 = geometra N1 cancellato; C2 = geometra N2 cancellato

## IL QUADRO RA: REDDITI DEI TERRENI

**N**el quadro RA vanno indicati i redditi dei terreni situati nel territorio italiano. Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Il primo deriva dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento del terreno, a prescindere quindi dalla circostanza che questo sia o no coltivato. Il reddito agrario, invece, esprime la redditività media derivante dall'esercizio di attività agricole nei limiti della potenzialità del terreno (*vedi riquadro "Attività agricole"*), è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna coltivazione in concreto praticata e spetta a chi effettivamente coltiva il terreno. Pertanto, per lo stesso terreno si può avere un contribuente che dichiara il reddito dominicale ed un altro che dichiara il reddito agrario.

### Chi deve compilare il quadro RA

Il quadro RA deve essere compilato:

● da chi possiede a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto

o altro diritto reale, i terreni situati in Italia che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale, chi ha la sola nuda proprietà non deve dichiarare il terreno;

● dagli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. Tali soggetti compilano solo la colonna relativa al reddito agrario;

● dagli associati in caso di conduzione associata;

● dal titolare d'impresa agricola individuale, anche in forma d'impresa familiare, o il titolare dell'azienda coniugale che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un diritto reale, dichiarano solo il reddito agrario.

### Determinazione dei redditi dei terreni

I redditi dominicale e agrario vanno rilevati dagli **atti catastali**, se la coltura praticata corrisponde a quella risul-



## ATTIVITA' AGRICOLE

**A** Ai fini della determinazione del reddito agrario, sono considerate attività agricole:

- le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
- le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti - individuati ogni

due anni con decreto ministeriale (per il 2014 vale l'elenco allegato al DM 13/2/2015, in G.U. del 16/3/2015) - ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;

- la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh annui, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh annui, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo.

Quando le attività agricole eccedono i limiti indicati, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito di impresa.

## IL QUADRO RB: REDDITI DEI FABBRICATI

Il quadro RB deve essere compilato da:

- chi possiede fabbricati situati nel territorio dello Stato, che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale (il "nudo proprietario" non dichiara l'immobile). Tra gli altri diritti reali rientra il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite (si estende anche alle relative pertinenze);
- chi possiede fabbricati che vengono utilizzati sia per usi personali o familiari sia per attività professionali, artigianali o d'impresa;
- chi esercita attività d'impresa per gli immobili che, pur utilizzati per l'esercizio della propria attività, non sono considerati relativi all'impresa in quanto non sono stati indicati nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili oppure sono stati esclusi dal patrimonio dell'impresa;
- chi possiede immobili che non hanno i requisiti per essere considerati rurali.

### I fabbricati da non dichiarare

Non producono reddito dei fabbricati e, pertanto, non vanno dichiarati nel quadro B:

- le costruzioni rurali ad uso abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità iscrivibili alle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile) e A/8 (ville) e quelle aventi caratteristiche di lusso;
- le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- gli immobili destinati esclusivamente alla propria attività professionale e d'impresa;
- le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'immobile non deve essere comunque utilizzato;
- gli immobili adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno (la circostanza va denunciata alle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio);
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7/5/2004, che vengono ristrutturati dall'imprenditore agricolo proprietario, acquisendo i requisiti

di abitabilità e da questo concesso in locazione. Tale disciplina si applica per il periodo relativo al primo contratto di locazione che abbia una durata compresa fra i cinque e i nove anni;

- i fabbricati situati all'estero, che devono essere indicati nel quadro RL.

### La composizione del quadro RB

Il quadro RB è suddiviso in due sezioni: "redditi dei fabbricati" e "dati relativi ai contratti di locazione".

Nella prima, per ciascun immobile deve essere compilato un rigo **da RB1 a RB9** (nel rigo **RB10** vanno i totali); se però nel corso del 2014 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata con tassazione ordinaria, locata con cedolare secca, ecc.) o la quota di possesso oppure l'immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi, va compilato un rigo per ogni diversa situazione, barrando la casella di colonna 8. Vanno indicati tanto i dati degli immobili concessi in locazione, sia se si intende applicare la tassazione ordinaria sia in caso di opzione per la cedolare secca, quanto i dati degli immobili non locati (abitazione principale, immobili a disposizione o concessi in comodato). Nel rigo **RB11** va indicata l'imposta sostitutiva dovuta sui canoni abitativi per i quali si è scelta la cedolare secca. Nel rigo **RB12** deve essere riportato l'importo dell'acconto relativo alla cedolare secca per l'anno 2015.

La sezione II (righe **da RB21 a RB29**) va compilata in caso di opzione per la cedolare secca (colonna 11 dei righe da RB1 a RB9 barrata) e per fruire della riduzione del 30% del reddito, in caso di locazione a canone concordato (codice "8" o "12" in colonna 2 dei righe da RB1 a RB9) o di immobile situato in Abruzzo e locato a soggetti residenti nei comuni terremotati del 2009, la cui casa è stata distrutta o dichiarata inagibile (codice "14" in colonna 2 dei righe da RB1 a RB9).

### Le novità sui fabbricati in UNICO 2015

Dal 2014, in caso di opzione per la **cedolare secca**, è ulteriormente ridotta al 10% l'aliquota agevolata per le locazioni a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini. Deve trattarsi di immobili situati nei comuni con carenze di disponibilità abitative (cioè: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia; i comuni con essi confinanti; gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa, individuati dal CIPE. L'aliquota agevolata si applica anche ai contratti a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28/5/2014, lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi.

È stata eliminata la colonna 10 della sezione I del quadro RB, in quanto non va più comunicato l'**importo dell'IMU** dovuta per ciascun fabbricato dichiarato.

Indicare la rendita catastale senza alcuna rivalutazione. Questa va operata, nella misura del 5%, al momento di calcolare l'imponibile.

Nel caso di immobile concesso in locazione, indicare uno dei seguenti codici: 1 - tassazione ordinaria; 2 - tassazione ordinaria per Venezia centro e isole della Giudecca, Murano e Burano; 3 - cedolare secca; 4 - tassazione ordinaria per immobili storici.

Nel caso di immobile locato, indicare il canone nella misura del: 95%, se in col. 5 è stato indicato il codice "1"; 75%, se in col. 5 c'è il codice "2"; 100%, con codice "3" in col. 5; 65%, con codice "4" in col. 5.

Indicare uno dei seguenti codici:

- 1 - immobile diverso da abitazione principale e sue pertinenze, per il quale non è dovuta l'Imu 2014 (paga Irpef e addizionali);
- 2 - abitazione principale e pertinenze soggette a Imu (non sono dovute Irpef e addizionali);
- 3 - abitazione non locata, soggetta ad Imu, situata nello stesso comune dell'abitazione principale (concorre all'imponibile Irpef e relative addizionali nella misura del 50%).

QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Posse- sione percentuale	Canone annuo	Canone di locazione	Cat. particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
Sezione I Redditi dei fabbricati											
Evidenziare i fabbricati all'intero dei quali nel Quadro RB											
La rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare											
RB1	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										
	Cedolare secca 10%										
	R.D.P.M. IMPELLETTI	00									
	Tassazione ordinaria										
	Cedolare secca 21%										

## GLI EFFETTI DELL'IMU SUI REDDITI DA FABBRICATI

**L'**IMU sostituisce l'IRPEF e relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato gratuito e quelli utilizzati promiscuamente dal professionista. Pertanto, nel quadro RB devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti (tranne le eccezioni viste nel paragrafo "I fabbricati da non dichiarare"), ma il reddito dei

fabbricati va calcolato tenendo conto dei soli immobili concessi in locazione.

Tuttavia, dal 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune in cui si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati ad IMU, concorre alla formazione della base imponibile dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50%.

## IL QUADRO RC: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

**N**el quadro RC, suddiviso in sei sezioni, vanno indicati i redditi derivanti da lavoro dipendente, pensione ed assimilati, presenti nella Certificazione unica 2015 rilasciata dal sostituto d'imposta.

### Sezione I - Lavoro dipendente e assimilati

In questa sezione vanno indicati:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera (ad esempio, Francia, San Marino, Slovenia, ecc.) e in altri Paesi limitrofi, imponibili per la parte eccedente 6.700 euro;
- le indennità e le somme corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'Inps o di altri enti, direttamente o tramite il datore di lavoro (cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione, malattia, maternità e allattamento, congedo matrimoniale, ecc.);
- le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità. Sono esclusi quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai fondi pensione maturati fino al 31/12/2006 e l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dall'1/1/2001 al 31/12/2006 nel caso di riscatto, che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti;

- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili;

- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, sulle quali il datore di lavoro non è obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;

- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20%;

- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale, se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione (*vedi riquadro "Redditi da non dichiarare"*);

## REDDITI DA NON DICHIARARE

**S**ono esenti da tassazione Irpef e non vanno dichiarati:

- le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva;
- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari, sempre che la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio;
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici;
- l'indennità di mobilità, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'assegno di maternità per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte a chi è divenuto invalido

nell'adempimento del proprio dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata e il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;

- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti da università, osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, enti pubblici e istituzioni di ricerca, Enea ed Asi;

- le borse di studio corrisposte da Regioni e da Province autonome agli studenti universitari;

- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;

- le borse di studio del programma comunitario "Socrates" e le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non superi 7.746,85 euro;

- le borse di studio per le scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;

- le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai figli di quest'ultimi;

- le rendite Inail (esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta) e quelle analoghe corrisposte da organismi non residenti.

Il rigo RC4 va sempre compilato se nel modello CU 2015 risulta compilato uno dei punti da 201 a 205. Il dato relativo alle somme percepite per incremento della produttività, infatti, è necessario per la corretta determinazione del "bonus Irpef".

Indicare uno dei seguenti codici che identifica la tipologia di reddito: 1 - pensione; 2 - lavoro dipendente o assimilati, trattamenti pensionistici integrativi; 3 - lavori socialmente utili in regime agevolato; 4 - lavoro dipendente all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi.

Indicare: 1 se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato; 2 se il contratto di lavoro è a tempo determinato.

QUADRO RC	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	RC1	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	Redditi (punto 1a-3 CU 2015)	
		RC2				,00
		RC3				,00
		RC4	INCREMENTO PRODUTTIVITÀ			,00
		RC5	RC1 + RC2 + RC3 + RC4 od. 8 - (minorazione RC4 od. 7 e RC4 od. 9) - RC5 col. 7			,00
		RC6	Periodi di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente		,00
		RC7	Periodi di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Pensione		,00
		RC8	RC7 + RC6			,00
		RC9	RC8 + RC5			,00
		RC10	RC9 + RC4			,00
		RC11	Ritenute per lavori socialmente utili			,00

Nella casella va indicato uno di questi codici: 1 - se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia (i redditi concorrono al reddito complessivo nella misura del 20%, se lavoratrici; del 30%, se lavoratori); 2 - se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione per i docenti e ricercatori che vengono in Italia (i redditi concorrono al reddito complessivo nella misura del 10%); 3 - se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più modelli CU non conguagliati.

- le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata, quindi non quelle per le quali il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o derivanti da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di co.co.co.;

- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica e gli assegni corrisposti da altre istituzioni religiose per il sostentamento dei propri ministri di culto;

- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro dipendente (ad esempio, biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);

- le somme e i valori in genere percepiti in relazione a rapporti di co.co.co., lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. Vi rientrano quelli percepiti per: cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti; collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore; partecipazioni a collegi e a commissioni. Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di co.co.co. i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrano: nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio, i compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti, che vanno dichiarati nel quadro RE) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile); nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Non vanno dichiarati i compensi derivanti da rapporti di co.co.co. corrisposti dall'artista o professionista al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

## Sezione II – Altri redditi assimilati

In questa sezione vanno indicati gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali la detra-

zione spettante non è rapportata al periodo di lavoro. Vi rientrano:

- assegni periodici percepiti dal coniuge, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio (se il provvedimento del giudice non distingue la quota destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo);

- assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari e quelli alimentari;

- compensi e indennità corrisposti da amministrazioni statali ed enti territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni (ad esempio, componenti delle commissioni edilizie o elettorali comunali);

- compensi corrisposti a giudici tributari, giudici di pace, esperti del tribunale di sorveglianza;

- indennità e assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), indennità percepite dai giudici costituzionali;

- rendite vitalizie e rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso (quelle derivanti da contratti stipulati fino al 31/12/2000 costituiscono reddito per il 60% dell'importo lordo percepito);

- compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

## Sezioni III e IV – Ritenute e addizionali Irpef

Nelle due sezioni devono essere riportati, rispettivamente:

- gli importi trattenuti dal sostituto d'imposta a titolo di ritenute IRPEF, addizionali regionale e comunale, acconto dell'addizionale comunale;

- le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale relative ai compensi percepiti per lavori socialmente utili, se è stata raggiunta l'età prevista per la pensione di vecchiaia.

## Sezione V – Bonus Irpef

Rappresenta la più rilevante novità dell'anno relativa al quadro RC. Si tratta del credito di 80 euro mensili riconosciuto in busta paga, a partire da maggio 2014, dal

datore di lavoro ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni assimilati, con reddito complessivo non superiore a 24.000 euro (oltre quell'importo, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di quota 26.000 euro) e con imposta di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Poiché il datore di lavoro ha calcolato il bonus sulla base delle sole informazioni a lui note, lo stesso va rideterminato in sede di dichiarazione, tenendo conto di tutti i redditi dichiarati.

## Sezione VI – Altri dati

Riguarda i contribuenti titolari di reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui, a carico dei quali è previsto un contributo di solidarietà del 3% sulla parte di reddito che supera quella soglia, da determinare nel quadro CS e deducibile dal reddito complessivo. In questa sezione, va riportato l'importo già trattenuto dal sostituto d'imposta (punto 171 del modello CU 2015).

# IL QUADRO RL: ALTRI REDDITI

Il quadro RL deve essere utilizzato per dichiarare i redditi di capitale, i redditi diversi (es. plusvalenze di cessioni immobiliari), le erogazioni per l'esercizio di attività sportiva dilettantistica e i redditi di lavoro autonomo (es. diritti d'autore diversi) da quelli professionali dichiarati nel quadro E di lavoro autonomo.

## Sezione I-A – Redditi di capitale

Vanno dichiarati gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'IRES e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, perce-

piti nel 2014, indipendentemente dall'anno in cui è sorto il diritto a percepirla. Deve trattarsi, in particolare, di partecipazioni di natura qualificata ovvero di partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in Paesi o Territori a fiscalità privilegiata, con titoli non negoziati in mercati regolamentati.

Non vanno dichiarati i redditi di capitale esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva. Inoltre, non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo quadro, ma in quello relativo al reddito d'impresa (quadro RF o RG).

Indicare uno dei seguenti codici: 1 - utili e altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati non black list prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2007; 2 - utili e altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori black list; 3 - utili e altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori black list provenienti da partecipazioni non qualificate, con titoli non negoziati in mercati regolamentati (se le Entrate hanno rilasciato parere favorevole a seguito di interpello, vanno indicate nel quadro RM, sez. V); 4 - utili e altri proventi che andrebbero con il codice "2", ma per i quali le Entrate hanno rilasciato parere favorevole a seguito di interpello; 5 - utili e altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati non black list formati a partire dall'esercizio post 31/12/2007; 6 - utili e altri proventi prodotti dall'esercizio post 31/12/2007, che andrebbero con il codice "2", ma per i quali le Entrate hanno rilasciato parere favorevole a seguito di interpello.

Indicare: il 40% delle somme percepite nel 2014 (punti 28, 30, 32 e 34 della certificazione), se in col. 1 è stato indicato il codice "1" o "4"; il 49,72% delle somme percepite nel 2014 (punti 29, 31 e 33 della certificazione), se in col. 1 è stato indicato il codice "5" o "6"; il 100% delle somme percepite nel 2014 da imprese black list (punti 28, 30, 32 e 34 della certificazione), se in col. 1 è stato indicato il codice "2" o "3".

SEZIONE I-A		Tipo reddito	Redditi	Ritenute
Redditi di capitale	RL1	Utili ed altri proventi equiparati	00	00
	RL2	Altri redditi di capitale	00	00

Indicare uno dei seguenti codici:

- 1 - interessi e altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali);
- 2 - rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento;
- 3 - compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
- 4 - proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie;
- 5 - altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento derivante dall'impiego di capitale. Vanno indicati anche gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;
- 6 - proventi in sostituzione dei redditi di capitale e indennità a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;
- 7 - utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza;
- 8 - redditi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari imputati per trasparenza ai partecipanti, che possiedono quote superiori al 5% del patrimonio del fondo o della società al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo.

## Sezione II-A – Redditi diversi

La sezione deve essere utilizzata per dichiarare i redditi diversi, indicando i corrispettivi lordi percepiti e, ove previste, le relative spese. Vanno calcolati per cassa, cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 2014. Se i corrispettivi non sono percepiti per intero nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate in proporzione ai corrispettivi percepiti, anche se già sostenute; la differenza sarà detratta in proporzione nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in cui è percepita la quota residua di corrispettivi. Vanno indicati:

- nel **riga RL5**, i corrispettivi percepiti per la vendita dei

terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell'esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili;

- nel **riga RL6**, i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari (per la vendita di immobili ricevuti per donazione, ai fini della individuazione del periodo di cinque anni, occorre far riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donan-

## TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA E QUADRO RL

Alcuni dei redditi da indicare nel quadro RL sono presenti nella Certificazione unica rilasciata dal sostituto d'imposta

Punto 1 CU	Tipologia di reddito	Rigo
B	Proventi derivanti dall'utilizzazione economica di invenzioni industriali e opere dell'ingegno da parte dell'inventore/autore	RL25
C	Redditi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza agli utili, con apporto esclusivo di lavoro	RL27
D	Utili spettanti a soci promotori e fondatori di società di capitali	RL27
E	Redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti	RL26
L	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari)	RL13
L1	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, brevetti industriali, percepiti da chi ha acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione	RL13
M	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale	RL15
M1	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere	RL16
N	Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, attività sportive dilettantistiche	RL21
O	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata	RL15
O1	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata	RL16
V1	Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	RL14

te). Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se, all'atto della cessione, è stata applicata e versata a cura del notaio l'imposta sostitutiva del 20%. Le plusvalenze da cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria vanno indicate nella sezione II del quadro RM;

- nel **rigo RL7**, i corrispettivi percepiti per la vendita di partecipazioni sociali effettuata entro il 28/1/1991 (per le cessioni effettuate in data successiva, va utilizzato il quadro RT);

- nel **rigo RL8**, i proventi derivanti dalla vendita di aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto, percepiti da un soggetto che non esercita attività d'impresa. Vanno indicate anche le plusvalenze realizzate in caso di cessione delle aziende acquisite per causa di morte o per atto gratuito da familiari. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non dà luogo a plusvalenze, anche se, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, l'azienda resta acquisita da uno solo di essi;

- nel **rigo RL9**, l'importo derivante dall'affitto o dalla concessione in usufrutto dell'unica o di tutte le aziende possedute;

- nel **rigo RL10**, i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili;

- nel **rigo RL11**, i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, ecc.), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;

- nel **rigo RL12**, i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero. Deve essere indicato l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2014 o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano. Non va dichiarato l'immobile che nello Stato estero non è tassabile, a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito. I redditi degli immobili adibiti ad abitazione principale e quelli non locati per i quali è dovuta l'IVIE, non rientrano nel conteggio, ma vanno evidenziati in **colonna 1**, per poi essere riportati nel rigo RN50 insieme agli altri "redditi non imponibili" che possono assumere rilievo per le prestazioni assistenziali. Se spetta il credito per le imposte pagate all'estero,

va compilata la sezione I del quadro CR (o il quadro CE, se all'estero sono stati prodotti anche redditi d'impresa). In caso di locazione, se il reddito non è soggetto a imposta sui redditi nel Paese estero, va indicato il canone percepito, ridotto forfetariamente del 15%; se invece il reddito è soggetto all'imposta nello Stato estero, deve essere riportato l'ammontare li dichiarato, senza alcuna deduzione di spese, ma con spettanza del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. Nella **colonna 3** vanno indicati altri redditi non assoggettati a ritenuta (ad esempio, le vincite on line realizzate su piattaforme giochi che hanno sede all'estero);

- nel **rigo RL13**, i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, percepiti da eredi e legatari dell'autore o inventore ovvero da soggetti che hanno comprato i diritti alla loro utilizzazione (l'importo percepito va dichiarato ridotto forfetariamente del 25%; per gli acquirenti a titolo gratuito, il reddito va dichiarato per intero). Gli stessi proventi, se percepiti dall'autore o inventore, vanno dichiarati nella sezione III del quadro RL;

- nel **rigo RL14**, i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;

- nel **rigo RL15**, i compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, anche se svolte all'estero;

- nel **rigo RL16**, i corrispettivi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

- nel **rigo RL17**, i corrispettivi derivanti dallo svolgimento non abituale di attività agricole connesse, eccedenti i limiti di legge (art. 32, comma 2, lett. c, del Tuir), per i quali si applica la determinazione forfetaria del reddito. Tali redditi vanno calcolati in misura pari al 15% (attività di manipolazione e trasformazione) e al 25% (attività di servizi) dei corrispettivi.

**Le spese da indicare nella col. 2 dei rigi relativi ai "redditi diversi" non possono superare i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascuna operazione, le spese non possono superare il corrispondente reddito. L'importo di col. 2 di ogni singolo rigo da RL5 a RL17, pertanto, non può mai eccedere**

**l'importo della corrispondente col. 1. Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto nel quale vanno indicati, per ogni operazione eseguita, l'ammontare lordo dei corrispettivi incassati, l'importo delle relative spese inerenti e il reddito netto conseguito. Il prospetto va esibito (o trasmesso) a richiesta dell'ufficio delle Entrate.**

### Sezione II-B – Attività sportive dilettantistiche

La sezione II-B deve essere utilizzata per dichiarare i seguenti redditi:

- indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi percepiti dai direttori artistici e dai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale rese in favore di cori, bande musicali e filodrammatiche con finalità dilettantistiche;

- indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi percepiti per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo con finalità dilettantistiche;

- somme e valori percepiti in relazione a rapporti di co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Per tali compensi è previsto che:

- i primi 7.500 euro percepiti nell'anno **non concorrono** a formare il reddito;

- su ulteriori 20.658,28 euro è operata una ritenuta a **titolo di imposta**, con aliquota del 23%;

- sulle somme eccedenti viene operata una ritenuta a **titolo d'acconto**, con aliquota del 23%.

Non devono essere dichiarati i rimborsi di spese docu-

mentate relative a vitto, alloggio, viaggi e trasporti, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

### Sezione III – Altri redditi di lavoro autonomo

Nella sezione III vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo che non richiedono la tenuta di scritture contabili. Vanno indicati:

- nel **rigo RL25**, i proventi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore, vale a dire i compensi relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste, ecc.);

- nel **rigo RL26**, i compensi derivanti ai segretari comunali dall'attività di levata dei protesti;

- nel **rigo RL27**, i proventi percepiti dagli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro e gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di Spa, Sapa e Srl;

- nel **rigo RL29** va riportata la somma delle deduzioni, pari al 25% di RL25 (ovvero al 40%, se il contribuente ha meno di 40 anni) e al 15% di RL26.

### Sezione IV – Altri redditi

Va compilata dal contribuente decaduto dalla deduzione prevista per investimenti in start-up innovative che, pertanto, deve incrementare il reddito 2014 (anno in cui si è verificata la decadenza) dell'importo che non ha concorso al reddito nei periodi precedenti, e versare i relativi interessi.

## IL QUADRO RP: ONERI E SPESE

**N**el quadro RP vanno indicate le spese per le quali le norme tributarie riconoscono uno "sconto" sulle tasse da pagare. Alcune (gli oneri deducibili) vanno a diminuire il reddito complessivo sul quale poi si calcola l'imposta lorda; altre (gli oneri detraibili) agiscono direttamente, riducendola, sull'imposta lorda. Deve trattarsi di oneri: sostenuti nel 2014; non già dedotti in fase di determinazione dei singoli redditi prodotti; idoneamente documentati; sostenuti nell'interesse del contribuente o, in alcuni casi, dei familiari a carico (un paio di fattispecie sono agevolabili anche se la spesa è sostenuta per familiari non a carico).

**Gli eredi hanno diritto a detrarre (o a dedurre dal reddito complessivo) le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il decesso, anche se non era un familiare a carico.**

### SEZIONE I - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 o del 26%

Nel **rigo RP1, colonna 2**, vanno indicate le **spese sanitarie** al lordo della franchigia di 129,11 euro, che va sottratta al momento di calcolare il "totale spese su cui determinare la detrazione" (rigo RP15). Il contribuente può detrarre le spese sanitarie sostenute per se stesso o per i familiari a carico, anche se il documento di spesa è intestato al familiare. Sono detraibili anche le spese rimborsate a seguito di polizza assicurativa i cui premi non danno diritto a sconto fiscale. Non sono invece detraibili le spese rimborsate da enti mutualistici di previdenza o rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore e dedotti, fino all'importo di

3.615,20 euro, dal reddito imponibile del lavoratore dipendente (punto 163 del modello CU). Se però i contributi versati superano il tetto indicato (la quota eccedente, che ha concorso a formare il reddito, è in-

### LA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

**L**e spese sostenute per l'**acquisto di medicinali** sono detraibili se certificate da fattura o "scontrino parlante", in cui sono specificati, oltre al codice fiscale del destinatario del prodotto, la natura e la quantità dei farmaci acquistati e il codice alfanumerico che ne identifica la qualità.

Per le **protesi**, oltre ai documenti di spesa, serve anche la prescrizione del medico curante, a meno che non si tratti di attività svolte da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria, abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente (ad esempio, l'ottico).

Per i **sussidi tecnici e informatici** a favore dei disabili, occorre che il medico curante ne attesti la finalità: facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del portatore di handicap.

Per le spese mediche **sostenute all'estero**, la documentazione, se in lingua originale, va corredata della traduzione in italiano, che può essere fatta e sottoscritta dallo stesso contribuente se si tratta di inglese, francese, tedesco o spagnolo; per le altre lingue, serve una traduzione giurata. Per chi ha domicilio in Valle d'Aosta e in provincia di Bolzano, la traduzione non serve se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco. Per i documenti in sloveno, basta una traduzione non giurata, se il contribuente, residente in Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

dicata nel punto 164 del modello CU), è possibile detrarre, oltre alla quota non rimborsata, anche una parte di quella rimborsata, in misura proporzionale all'importo dei contributi versati in eccedenza. I rimborsi avvenuti per effetto di contributi volontari non deducibili dal reddito versati per il coniuge non a carico (ad esempio, FASI e CASAGIT) danno diritto alla detrazione del 19% sul totale della spesa. Nella **colonna 1** del rigo RP1 vanno indicate le spese sanitarie relative a patologie per le quali il Servizio sanitario nazionale riconosce l'esenzione dal ticket, sostenute da un familiare di cui il contribuente non risulta a carico ed effettuate presso strutture che ne prevedono il pagamento (ad esempio, spese per prestazioni in cliniche private). La parte della detrazione che non trova capienza nell'imposta dovuta dal contribuente affetto dalla patologia esente può essere fruita dal familiare che ha sostenuto la spesa nella propria dichiarazione, compilando il rigo RP2. L'importo di col. 1 non va compreso in quello di col. 2.

Nel **rigo RP2**, vanno riportate le spese sanitarie - su un importo massimo di 6.197,48 euro - relative a **patologie esenti** dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, se le stesse sono state sostenute per familiari non a carico e non hanno trovato capienza nell'imposta di questi ultimi.

Nel **rigo RP3**, vanno riportate le **spese sanitarie per persone con disabilità** (mezzi necessari per l'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento e sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei disabili). Sono detraibili senza applicazione della franchigia di 129,11 euro. Vi rientrano quelle sostenute per: l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale; il trasporto in autoambulanza del portatore di handicap; l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione; la costruzione di rampe per eliminare le barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni; l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per portatori di handicap; l'adattamento dell'ascensore al contenimento della carrozzeria; l'acquisto di sussidi tecnici e informatici (computer, fax, modem, ecc.).

**Se l'ammontare complessivo delle spese indicate nei righi RP1, RP2 e RP3 supera 15.493,71 euro, si può scegliere di ripartire l'importo della detrazione spettante in quattro quote annuali di pari importo. L'opzione va espressa barrando la col. 1 di RP15. Se invece la richiesta di ripartizione è avvenuta in precedenti dichiarazioni, bisogna compilare il rigo RP6.**

Nel **rigo RP4** vanno indicate le spese sostenute per l'**acquisto di veicoli per persone con disabilità**, ossia: motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità; autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di non vedenti, sordomuti, disabili con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e di persone affette da pluriamputazioni. La detrazione spetta, nei limiti di spesa di 18.075,99 euro, con riferimento a un solo veicolo. L'agevolazione è fruibile una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal Pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, l'importo massimo su cui calcolare la detrazione va diminuito dell'eventuale rimborso assicurativo. Se il veicolo è ven-

## ONERI SOSTENUTI PER FAMILIARI A CARICO E NON

**L**e spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese di istruzione, i contributi previdenziali e assistenziali e, in parte, i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario danno diritto a detrazione/deduzione anche se sostenuti per le persone a carico. L'agevolazione spetta al contribuente cui è intestato il documento che certifica la spesa. Quando il documento è intestato al figlio a carico, le spese vanno suddivise tra i due genitori in base al loro effettivo sostenimento: se si vuole una suddivisione diversa dal 50%, sul documento di spesa va annotata la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta.

Le spese mediche e quelle di assistenza specifica dei portatori di handicap sono deducibili e quelle sanitarie per patologie che danno diritto all'esenzione dal ticket sono detraibili (per la parte che non trova capienza nell'IRPEF del diretto interessato), anche se sostenute per familiari non a carico.

duto o ceduto gratuitamente prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, va pagata la differenza tra l'imposta senza agevolazione e quella determinata con il beneficio, a meno che il trasferimento del veicolo non avvenga per una variazione dell'handicap che comporta la necessità di un veicolo con diversi adattamenti. La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in **colonna 2** va indicata la rata spettante, in **colonna 1** il numero "1" per segnalare che si fruisce della prima rata. Se invece la spesa è stata sostenuta in anni precedenti e all'epoca si è scelto di rateizzare la detrazione, in col. 2 va l'importo della rata spettante, in col. 1 il numero della rata fruita nel 2014 (2, 3 o 4). Detraibili, ma senza possibilità di ripartire il beneficio su più anni, anche le spese di riparazione non rientranti nell'ordinaria manutenzione (sono esclusi i normali costi di esercizio: carburante, lubrificante, premio assicurativo, ecc.). Tali spese concorrono al raggiungimento del limite di 18.075,99 euro. Se il disabile è fiscalmente a carico, il documento di spesa può essere intestato allo stesso disabile o al familiare che fruisce della detrazione. Quando il disabile ha redditi propri per oltre 2.840,51 euro e quindi non è a carico di nessuno, solo lui può fruire dell'agevolazione; pertanto, deve farsi intestare il documento di spesa.

Nel **rigo RP5** va indicata la spesa sostenuta dai non vedenti per l'**acquisto del cane guida**. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni - salvo il caso di perdita dell'animale - e per l'intero ammontare del costo sostenuto. Può essere fruita tutta nell'anno in cui la spesa è sostenuta o ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso, in **colonna 2** va indicata la rata spettante e in **colonna 1** il numero "1" per segnalare che si fruisce della prima rata. Invece, se la spesa è stata sostenuta in anni precedenti e all'epoca si è scelto di ripartire la detrazione, in col. 2 va l'importo della rata spettante, in col. 1 il numero della rata fruita nel 2014 (2, 3 o 4).

Il **rigo RP6 (spese sanitarie rateizzate in precedenza)** è riservato ai contribuenti che in precedenti dichiarazioni, avendo sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro, hanno optato per la ripartizione della detrazione. In **colonna 2** va l'importo della rata spettante, in **colonna 1** il numero della rata fruita nel 2014 (2, 3 o 4).

Nel **rigo RP7** vanno indicati gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di **mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale**, cioè l'immobile in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente (per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, è sufficiente che si tratti dell'unica abitazione di proprietà). La detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo); si considera tale anche il coniuge separato fino all'annotazione della sentenza di divorzio.

L'importo massimo su cui calcolare la detrazione è 4.000 euro, anche se si è titolari di più contratti di mutuo. Quando c'è contitolarità, l'importo va suddiviso tra tutti gli intestatari; ad esempio, i coniugi cointestatari in parti uguali del mutuo sull'abitazione principale acquistata in comproprietà possono detrarre al massimo 2.000 euro ciascuno (se però uno è a carico dell'altro, quest'ultimo, che sostiene tutta la spesa, può fruire della detrazione per entrambe le quote). Se il mutuo ottenuto per finanziare l'acquisto dell'abitazione principale eccede il costo sostenuto, gli interessi detraibili vanno rideterminati con la formula:  $(\text{costo di acquisto dell'immobile} \times \text{interessi pagati}) / \text{capitale dato in mutuo}$ . Nel costo di acquisto rientrano diversi oneri accessori: le spese notarili, iscrizione e cancellazione dell'ipoteca, imposta sostitutiva sul capitale prestato, compensi di mediazione immobiliare, imposte di registro e ipocatastali.

La detrazione spetta se l'immobile è adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto; questo deve avvenire nell'anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo. Quando l'immobile acquistato è oggetto di ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui viene adibito ad abitazione principale, purché ciò avvenga entro due anni dall'acquisto. Se l'immobile acquistato è locato, la detrazione spetta sin dalla prima rata di mutuo pagata, a patto che, entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario intimazione di sfratto per finita locazione e che, entro un anno dal rilascio, l'immobile venga adibito ad abitazione principale.

Per i mutui stipulati **prima del 2001**, la detrazione spetta se l'immobile è stato adibito ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto, ad eccezione del caso in cui all'1/1/2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla vecchia disciplina. Per i soli mutui stipulati **nel 1993**, la detrazione è ammessa se l'immobile è stato adibito ad abitazione principale entro l'8/6/1994. Per i mutui stipulati **prima del 1993**, la detrazione spetta su un importo massimo di 3.615,20 euro per ciascun intestatario ed è ammessa a condizione che l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale alla data dell'8/12/1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. In questo caso, se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno la detrazione spetta solo sull'importo massimo di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.

Nei **righe da RP8 a RP14** vanno indicate le altre spese per le quali spetta la detrazione del 19%, contraddistinte dai codici da "8" a "37" e "99", e quelle per le quali spetta la detrazione del 26% (codici "41" e "42"). In **colonna 1** va evidenziato il codice che identifica l'onere (vedi tabella alle pagg. 37, 38 e 39), in **colonna 2** la spesa sostenuta.

Il **rigo RP15 (totale delle spese sul quale calcolare la detrazione)** va compilato in presenza di oneri che danno diritto alla detrazione del 19 o del 26%:

- va barrata la **colonna 1**, se si intende rateizzare le spese sanitarie dei righe RP1, RP2 e RP3;

- in **colonna 2**, se è stata barrata col. 1, va indicata la rata di cui si vuole fruire, così calcolata: spese senza franchigia (cioè, RP1 col. 1 + RP1 col. 2 + RP2 - 129) diviso 4; altrimenti, va riportato il totale delle spese sanitarie al netto della franchigia di 129 euro;

- in **colonna 3**, va riportata la somma degli altri oneri che danno diritto alla detrazione del 19% (righe da RP4 a RP7 e righe da RP8 a RP14 con codici da "8" a "37" e codice "99");

- in **colonna 4**, vanno sommati gli importi delle col. 2 e 3. Il 19% va riportato in RN13 col. 1;

- in **colonna 5**, va riportata la somma degli oneri che danno diritto alla detrazione del 26% (righe da RP8 a RP14 con codici "41" e "42"). Il 26% va riportato in RN13 col. 2.

## SEZIONE II - Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

Nella sezione II vanno indicati gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo. Non devono essere riportati quelli che il sostituto d'imposta ha già escluso dal reddito di lavoro dipendente o assimilato e che sono indicati nei punti 142 e 161 della Certificazione unica 2015.

Nel **rigo RP21** vanno indicati i **contributi previdenziali e assistenziali** obbligatori e volontari versati al proprio ente previdenziale. Sono deducibili anche se sostenuti per i familiari a carico. Rientrano nella casistica: i contributi obbligatori versati alle Casse di previdenza dei professionisti e alla Gestione separata dell'Inps; i contributi Inps di artigiani e commercianti; i contributi Enasarco versati dai rappresentanti di commercio; i contributi agricoli unificati versati all'Inps - Gestione ex Scav per la propria posizione (è in deducibile la quota riferita ai lavoratori dipendenti); i contributi versati per l'assicurazione Inail contro gli infortuni domestici; i contributi versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la congiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria, per il "fondo casalinghe".

Nel **rigo RP22** vanno indicati, in **colonna 2**, gli **assegni periodici** corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultano da provvedimento dell'autorità giudiziaria, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento non distingue tra quota per questi ultimi e quota per il coniuge, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà. Sono in deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione. In **colonna 1** va il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni, pena il mancato riconoscimento della deduzione.

Nel **rigo RP23** vanno indicati i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli **addetti ai servizi domestici** e all'assistenza personale o familiare (ad esempio, colf, badanti). È deducibile, nel limite di 1.549,37 euro, non l'intero importo che risulta dal bollettino di conto corrente postale, ma la parte a carico del datore di lavoro (una quota dei contributi è infatti a carico del lavoratore).

Nel **rigo RP24** vanno indicate le donazioni in denaro a favore delle seguenti **istituzioni religiose**, fino ad un massimo, per ciascuna di esse, di 1.032,91 euro: Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana; Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno; Ente morale Assemblee di Dio in Italia; Chiesa evangelista valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi; Unione cristiana evangelica battista d'Italia; Chiesa evangelica luterana in Italia; Unione delle comunità ebraiche italiane; Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale; Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni; Chiesa apostolica in Italia; Unione buddhista italiana; Unione induista italiana.

Nel **rigo RP25** vanno indicate le **spese mediche** generiche (compreso l'acquisto di farmaci) e quelle di assistenza specifica sostenute dalle **persone disabili**. Sono interamente deducibili, anche se sostenute per familiari non a carico. Sono di assistenza specifica le spese relative: all'assistenza infermieristica e riabilitativa; al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona; al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; al personale con la qualifica di educatore professionale; al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. In caso di ricovero in un istituto, non è deducibile l'intera retta, ma solo la spesa relativa alle prestazioni mediche e paramediche di assistenza specifica, che devono essere indicate in maniera distinta nella documentazione rilasciata dall'istituto.

**Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, protesi dentarie e sanitarie, mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione e sollevamento, sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap, non sono oneri deducibili, ma rientrano tra quelli detraibili, da indicare nella I sezione del quadro RP.**

Nel **rigo RP26** vanno riportati tutti gli altri oneri deducibili diversi dai precedenti, indicando in **colonna 1** il codice identificativo (vedi tabella alle pagg. 37, 38 e 39) e, in **colonna 2**, il relativo importo.

I **righe da RP27 a RP31** non vanno compilati se non si hanno contributi per **previdenza complementare** da far valere in dichiarazione, ossia quando, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, nel modello CU non è certificato alcun importo al punto 143. I contributi versati per le pensioni integrative sono deducibili fino a un massimo di 5.164,57 euro; deducibilità senza limite, invece, per i contributi versati alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I lavoratori autonomi che non sono anche lavoratori dipendenti compilano il rigo RP27, indicando entro il limite di 5.164,57 euro i contributi versati nel 2014 alle forme pensionistiche individuali, e il rigo RP30, indicando le eventuali somme versate per i familiari a carico, relativamente alla parte da questi non dedotta.

Nel **rigo RP32** ("**spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione**") debutta l'agevolazione introdotta dal 2014 a favore di chi acquista abitazioni nuove o ristrutturate da imprese del settore o cooperative edilizie, oppure costruisce immobili residenziali su aree edificabili già possedute, per destinarli alla locazione, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, per almeno otto anni. Il beneficio consiste in una deduzione pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile e degli interessi passivi sul mutuo contratto a quello scopo oppure, in caso di costruzione, delle spese attestate dall'impresa che ha eseguito i lavori. Il limite massimo di spesa agevolabile, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro. La deduzione va suddivisa in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno in cui è stipulato il contratto di locazione. Vanno indicati: in **colonna 1**, la data di stipula del contratto di locazione; in **colonna 2**, la spesa per l'acquisto/costruzione dell'immobile, nel limite di 300.000 euro; in **colonna 3**, gli interessi passivi pagati nel 2014 sui mutui contratti per l'acquisto degli immobili; in **colonna 4**, l'importo deducibile, ossia il risultato di: (20% di col. 2) / 8 + (20% di col. 3).

Il **rigo RP33** va compilato da chi partecipa in società di capitali "trasparenti" per indicare la quota di **investimenti in start up** imputatagli.

Nel **rigo RP39** va indicato il totale degli oneri deducibili (righe da RP21 a RP26 + col. 2 dei righe da RP27 a RP30 + RP31 col. 3 + RP32 col. 4 + RP33 col. 2 e 3), da riportare poi nel rigo RN3.

### SEZIONE III-A – Interventi di recupero del patrimonio edilizio

In questa sezione devono essere indicate le spese sostenute nel 2014 o negli anni precedenti per la ristrutturazione degli immobili, per l'acquisto (o l'assegnazione) di immobili facenti parte di edifici ristrutturati, per l'adozione di misure antisismiche e la messa in sicurezza statica, per la manutenzione o salvaguardia dei boschi.

I lavori di **recupero del patrimonio edilizio** che danno diritto alla detrazione sono quelli: di manutenzione straordinaria sulle singole unità residenziali di qualsiasi categoria catastale e sulle loro pertinenze; di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali; di restauro e risanamento conservativo; necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi; di bonifica dall'amianto; finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi, all'eliminazione delle barriere architettoniche, ad evitare infortuni domestici, al conseguimento di risparmi energetici. Le spese per questi interventi danno diritto ad una detrazione d'imposta pari al:

- **50%**, se sostenute dal 26/6/2012 al 31/12/2014;
- **41%**, se sostenute nel 2006 e relative a fatture emesse dall'1/1 al 30/9/2006;
- **36%**, se sostenute nel 2005, nel 2006 (per fatture emesse dall'1/10/2006 o prima dell'1/1/2006) e dal 2007 al 25/5/2012.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 48.000 euro, se sostenuta dal 2005 al 25/6/2012, e di 96.000 euro, se sostenuta dal 26/6/2012 al 31/12/2014. Il limite va riferito alla singola unità immobiliare ristrutturata: quindi, se più persone hanno diritto al beneficio, il limite va ripartito tra loro (per le spese sostenute fino al 30/9/2006, il tetto era riferito alla persona fisica e a ogni singola unità immobiliare). Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per verificare il rispetto del limite vanno considerate le spese già sostenute.

La detrazione va obbligatoriamente ripartita in dieci rate di pari importo.

**Se l'immobile è venduto o donato prima che la detrazione sia stata fruita interamente, le rate non sfruttate, se non c'è accordo diverso, si trasferiscono all'acquirente o al donatario.**

**In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.**

**Invece, inquilino e comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano.**

La detrazione spetta anche nel caso di **acquisto o assegnazione** di immobili facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie. La detrazione del **50%** va calcolata su un ammontare forfetario pari al 25% (e, comunque, non superiore a 96.000

euro) del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, deve essere suddivisa tra gli acquirenti in relazione alla quota di proprietà e spetta a condizione che la vendita/assegnazione avvenga entro sei mesi dal termine dei lavori. Per quanto riguarda le spese sostenute in anni passati, la detrazione spetta nella misura: del **36%**, se il rogito è avvenuto nel 2005, dall'1/10/2006 al 30/6/2007 o a partire dall'1/1/2008; del **41%**, se il rogito è avvenuto dall'1/1 al 30/9/2006. Inoltre, il 25% del prezzo di acquisto/assegnazione non può superare i 48.000 euro, nel caso in cui l'assegnazione o l'acquisto sia avvenuto dal 2005 al 2006 e riguardi immobili situati in edifici i cui lavori sono stati ultimati dopo il 31/12/2002, ma non oltre il 31/12/2006, nonché nel caso in cui l'acquisto/assegnazione sia avvenuto dall'1/1/2008 e i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dall'1/1/2008. Anche in questo caso, la detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo.

Per le spese sostenute dal 4/8/2013 al 31/12/2014 per l'adozione di **misure antisismiche** e la messa in sicurezza statica su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta una detrazione d'imposta del 65%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per immobile.

Infine, per le spese sostenute negli anni 2005 e 2006 per interventi di **manutenzione o salvaguardia dei boschi** a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico, spetta una detrazione del 36% su un importo massimo di 100.000 euro, da ripartire in 10 rate di pari importo.

### Come si compila la sezione III-A

Va compilato un rigo (da **RP41 a RP47**) per ogni anno e per ogni immobile oggetto di interventi di recupero; un rigo a parte anche per i lavori condominiali. Bisogna indicare:

- in **colonna 1**, l'anno in cui sono state sostenute le spese;

- in **colonna 2** (da compilare solo se si tratta di spese sostenute nel 2006 o nel 2012 o di spese per l'adozione di misure antisismiche sostenute nel 2013 o nel 2014), uno dei seguenti codici:

**"1"** - spese relative a fatture emesse dall'1/1 al 30/9/2006 (detrazione del 41%);

**"2"** - spese relative a fatture emesse dall'1/10 al 31/12/2006 o in data antecedente all'1/1/2006 e spese sostenute dall'1/1 al 25/6/2012 (detrazione del 36%);

**"3"** - spese sostenute dal 26/6 al 31/12/2012 (detrazione del 50%);

**"4"** - spese sostenute dal 4/8/2013 al 31/12/2014 per l'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone ad alta pericolosità (detrazione del 65%);

- in **colonna 3**, il codice fiscale: del condominio, in caso di lavori su parti comuni; della società o ente, in caso di interventi da parte di soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir (ad esempio, società di persone); di chi ha inviato, eventualmente anche per conto del dichiarante (ad esempio, il comproprietario), la comunicazione al Centro operativo di Pescara, in caso di interventi iniziati prima del 14/5/2011 (fino a quando, cioè, è stato obbligatorio segnalare preventivamente al Fisco l'inizio dei lavori); dell'impresa di costruzione/ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori, in caso di acquisto/assegnazione di immobili ristrutturati;

- in **colonna 4** (da compilare in presenza di interventi particolari), uno dei seguenti codici:

**"1"** - spese relative ad un singolo intervento sostenute in più anni;

**"3"** - interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi;

**"4"** - spese per l'acquisto o assegnazione di immobili che fanno parte di edifici ristrutturati;

Le **colonne 5, 6 e 7** devono essere compilate solo dai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile nel 2014 e dalle persone di età non inferiore a 75 anni che, per le spese sostenute prima del 2012, hanno rideterminato negli anni 2010 e 2011 il numero delle rate di detrazione. In particolare, devono essere indicati:

- in **colonna 5**, il codice "1", se il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da una persona che aveva scelto di rateizzare o aveva rideterminato la spesa in 5 rate, ovvero il codice "4", se il contribuente nel 2014 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da una persona che aveva rateizzato la spesa sostenuta in anni precedenti nella misura ordinaria di 10 rate (in questo caso, le colonne 6 e 7 non vanno compilate);

- in **colonna 6**, l'anno in cui è stato rideterminato il del numero delle rate;

- in **colonna 7** (solo se è compilata col. 6), il numero delle rate in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa.

Nella **colonna 8** va indicato il numero della rata utilizzata per il 2014 nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (5 o 10); ad esempio, per le spese sostenute nel 2014, va indicato "1" nella casella relativa alla ripartizione della spesa in 10 rate.

Nella **colonna 9** va indicato l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute, ottenuto dividendo la spesa, nei limiti previsti, per il numero delle rate prescelte (5 o 10). In caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati, va indicata la rata determinata con riferimento al 25% del prezzo di acquisto, entro il limite di spesa ammesso (attualmente, 96.000 euro).

Nella **colonna 10**, per le spese sostenute nel 2014, va indicato un numero progressivo per identificare l'immobile oggetto di lavori; lo stesso numero va poi riportato nella successiva sezione III-B, in cui vanno segnalati i dati identificativi dell'immobile ristrutturato.

Nelle quattro colonne del **rigo RP48 (totale rate)** devono essere riportate, rispettivamente:

- la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47 nei quali col. 2 è compilata con il codice "1". Su questa somma si determina la detrazione del 41%, da riportare in RN14 col. 1;

- la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47 nei quali col. 2 non è compilata e l'anno in col. 1 è diverso dal 2014 ovvero col. 2 è compilata con il codice "2" o in col. 4 è indicato il codice "3". Su questa somma si determina la detrazione del 36%, da riportare in RN14 col. 2;

- la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47 nei quali col. 2 non è compilata e l'anno in col. 1 è il 2014 ovvero col. 2 è compilata con il codice "3". Su questa somma si determina la detrazione del 50%, da riportare in RN14 col. 3;

- la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47 nei quali col. 2 è compilata con il codice "4". Su questa somma si determina la detrazione del 65%, da riportare in RN14 col. 4.

### SEZIONE III-B – Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati

La sezione deve essere compilata soltanto per le spese sostenute nel 2014.

Nei **rigli RP51 e RP52** vanno indicati i dati catastali identificativi dell'immobile:

- in **colonna 1** va riportato il numero progressivo che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione indicato nella colonna 10 della sezione III-A;

- la **colonna 2** va barrata in caso di interventi su parti comuni condominiali (in tale ipotesi, non vanno compilate le successive colonne dei rigli RP51 e RP52: i dati catastali dell'immobile saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione);

- in **colonna 3** va indicato il codice catastale del comune in cui è situato l'immobile;
- in **colonna 4** va la lettera "T" o "U" a seconda se l'immobile è censito nel catasto terreni o nel catasto edilizio urbano;
- in **colonna 5** va riportata la Sezione urbana, se presente, dal documento catastale ovvero, per gli immobili situati nelle zone in cui vige il sistema tavolare, il codice "Comune catastale";
- in **colonna 6** va riportato il numero di foglio indicato nel documento catastale;
- in **colonna 7** va riportato il numero di particella indicato nel documento catastale;
- in **colonna 8** va riportato l'eventuale numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Il **rigo RP53** va utilizzato in caso di lavori effettuati dall'inquilino o dal comodatario, per indicare gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato. Per gli immobili non ancora censiti al momento di presentare la dichiarazione, vanno riportati gli estremi della domanda di accatastamento (colonne 7, 8 e 9). In particolare:

- in **colonna 1** va riportato il numero progressivo che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione indicato nella colonna 10 della sezione III-A;
- la **colonna 2** va barrata in caso di interventi su parti comuni condominiali (in tale ipotesi, non devono essere compilate le successive colonne del rigo E53);
- in **colonna 3** va indicata la data di registrazione del contratto;
- in **colonna 4** va indicato il codice relativo alla modalità di registrazione ("3", presso un ufficio delle Entrate; "3P", telematica con i software Siria o Iris; "3T", telematica con altri software, come "Locazioni Web", "Contratti online", "RLI"; "3A" e "3B", in uso in passato presso gli uffici);
- in **colonna 5** vanno riportati numero ed eventuale sottonumero di registrazione del contratto;
- in **colonna 6** va indicato il codice identificativo dell'ufficio delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto.
- in **colonna 7**, la data di presentazione della domanda di accatastamento;
- in **colonna 8**, il numero della domanda di accatastamento;
- in **colonna 9**, la sigla della provincia in cui è situato l'ufficio delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.

### SEZIONE III-C – Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati

Chi fruisce del "bonus ristrutturazioni" nella misura del 50% può beneficiare anche della detrazione del 50% sulle spese sostenute dal 6/6/2013 al 31/12/2014 per l'acquisto (compresi trasporto e montaggio) di mobili e di grandi elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, ecc.), nuovi, di classe non inferiore alla A+ (per i forni, basta la A) destinati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Per gli interventi sulle parti comuni, la detrazione spetta se i beni sono finalizzati al loro arredo (guardiola, appartamento del portiere, ecc.).

Gli interventi che danno diritto ad accedere anche al "bonus arredi" sono: manutenzione ordinaria sulle parti comuni condominiali; manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione sulle parti comuni di edificio residenziale e su singoli immobili residenziali; ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi; ristrutturazione di interi fabbricati da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o di cooperative edilizie, che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano

l'immobile. L'inizio dei lavori di ristrutturazione deve precedere la data in cui sono acquistati gli arredi, ma non è necessario che le relative spese siano sostenute prima di quelle per mobili ed elettrodomestici.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per singolo immobile comprensivo delle pertinenze (a prescindere dal numero delle persone che partecipano alla spesa) o per la parte comune condominiale, e va ripartita in dieci rate annuali di pari importo.

È necessario conservare la documentazione che attesta il pagamento (ricevuta di bonifico o di avvenuta transazione con carta di credito/debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto, con specificate natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.

Nel **rigo RP57**, per ciascun immobile oggetto di ristrutturazione, va indicato il numero di rata (**colonne 1 e 4**), la spesa sostenuta entro il limite di 10.000 euro (**colonne 2 e 5**) e l'importo di ciascuna rata (**colonne 3 e 6**), ottenuto dividendo per 10 la spesa indicata nelle colonne 2 e 5. Nella **colonna 7** va indicata la somma delle colonne 3 e 6: il 50% dell'importo va riportato in RN15.

### SEZIONE IV – Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2014 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, per le quali spetta una detrazione del 55%, se sostenute fino al 5/6/2013, e del 65%, se sostenute dal 6/6/2013 al 31/12/2014. Per le spese sostenute dal 2011, la detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo; per quelle del 2010, in 5 rate; per quelle del 2008, nel numero di rate (da 3 a 10) scelto all'epoca. La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni previste per gli stessi interventi (ad esempio, il bonus ristrutturazioni) né con altri contributi comunitari, regionali o locali, riconosciuti per i medesimi interventi.

**Se l'immobile è venduto o donato prima che la detrazione sia stata fruita interamente, le rate non sfruttate, se non c'è accordo diverso, si trasferiscono all'acquirente o al donatario.**

**Nel caso di morte del titolare, la detrazione passa all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.**

**Se le spese sono state sostenute nel 2008, l'acquirente, il donatario o l'erede subentrante può rideterminare il numero delle rate in cui ripartire la detrazione residua.**

**L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche se la locazione o il comodato cessano.**

### Come si compila la sezione IV

Nei **rigi da RP61 a RP64**, in **colonna 1**, va indicato il codice che individua il tipo di intervento:

#### "1" - Riqualficazione energetica di edifici esistenti

– L'agevolazione spetta se attraverso le opere effettuate è raggiunto un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto 11/3/2008 del Ministro dello sviluppo economico. L'indice di risparmio va calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono. Detrazione massima: **100.000 euro**. Spesa massima agevolabile: se sostenuta fino al 5/6/2013 (bonus 55%), 181.818,18; se sostenuta dal 6/6/2013 (bonus 65%), 153.846,15 euro.

**"2" - Interventi sull'"involucro" di edifici esistenti o di unità immobiliari** – Riguardano le strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti) e verticali (pareti), la fornitura e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, finestre nuove comprensive di infissi, migliora-

mento termico di componenti vetrati, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo, purché vengano rispettati i requisiti di dispersione di calore definiti dal decreto 6/1/2010 dello Sviluppo economico. Detrazione massima: **60.000 euro**. Spesa massima agevolabile: se sostenuta fino al 5/6/2013 (bonus 55%), 109.090,90 euro; se sostenuta dal 6/6/2013 (bonus 65%), 92.307,69 euro.

**"3" - Installazione di pannelli solari** - Deve essere finalizzata alla produzione di acqua calda per uso domestico. Detrazione massima: **60.000 euro**. Spesa massima agevolabile: se sostenuta fino al 5/6/2013 (bonus 55%), 109.090,90 euro; se sostenuta dal 6/6/2013 (bonus 65%), 92.307,69 euro.

**"4" - Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** - È agevolabile la sostituzione, anche parziale, di impianti di riscaldamento esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione oppure con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, cioè a ridotta dispersione di calore. Agevolata anche la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore per produrre acqua calda sanitaria. Detrazione massima: **30.000 euro**. Spesa massima agevolabile: se sostenuta fino al 5/6/2013 (bonus 55%), 54.545,45 euro; se sostenuta dal 6/6/2013 (bonus 65%), 46.153,84 euro.

Vanno poi indicati:

- in **colonna 2**, l'anno in cui sono state sostenute le spese;

- in **colonna 3**, per le sole spese del 2013, il codice "1" per quelle sostenute dall'1/1 al 5/6/2013 (detrazione del 55%) o "2" per quelle sostenute dal 6/6 al 31/12/2013 (detrazione del 65%);

- in **colonna 4**, uno dei codici identificativi di "casi particolari":

**"1"** - spese sostenute per lavori iniziati tra il 2008 e il 2013 e ancora in corso nel 2014;

**"2"** - spese sostenute prima del 2014 riguardanti un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione in quell'anno;

**"3"** - presenza di entrambe le condizioni di cui ai codici "1" e "2";

- in **colonna 5**, riservata a chi dal 2009 ha acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile oggetto di lavori nel corso del 2008 e ha rideterminato il numero delle rate scelto da chi ha sostenuto la spesa (cioè, il soggetto dal quale ha acquistato, ricevuto in donazione o ereditato l'immobile) o intende farlo, il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione;

- in **colonna 6**, il numero di rate in cui ripartire la detrazione: "10", se la spesa è stata sostenuta dal 2011 al 2014; "5", se la spesa è stata sostenuta nel 2010; se la spesa è stata sostenuta nel 2008, il numero di rate scelto all'epoca. Se è stata compilata col. 5, qui va indicato "10";

- in **colonna 7**, il numero della rata che si utilizza nel 2014 ("1" per le spese del 2014, "2" per quelle del 2013, ecc.);

- in **colonna 8**, l'ammontare della spesa sostenuta, entro i limiti agevolabili relativi a ciascuna tipologia di intervento, segnalati nelle indicazioni per la compilazione di col. 1;

- in **colonna 9**, l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute, ottenuto dividendo col. 8 per col. 6. Se è stata compilata col. 5, la rata va calcolata dividendo per 10 la differenza tra col. 8 e il risultato dell'operazione [(7 - n. rata di col. 7) x col. 8/col. 5].

Nel **rigo RP65** va indicata la somma dei righe da RP61 a RP64 nei quali in col. 2 è stato indicato un anno precedente al 2013 o è stato indicato il 2013 con codice "1" in col. 3. Su questa somma si determina la detrazione del 55%, da riportare in RN16 col. 1.

Nel **rigo RP66** va indicata la somma dei righe da RP61 a RP64 nei quali in col. 2 è stato indicato l'anno 2013 con codice "2" in col. 3 ovvero è stato indicato l'anno 2014. Su questa somma si determina la detrazione del 65%, da riportare in RN16 col. 2.

## DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

Rigo	Codice (col. 1)	Importo della detrazione
RP71	1 <sup>(1)</sup>	300 euro se il reddito complessivo <sup>(*)</sup> non supera 15.493,71 euro
		150 euro se il reddito complessivo <sup>(*)</sup> è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro
	2 <sup>(2)</sup>	495,80 euro se il reddito complessivo <sup>(*)</sup> non supera 15.493,71 euro
		247,90 euro se il reddito complessivo <sup>(*)</sup> è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro
	3 <sup>(3)</sup>	991,60 euro se il reddito complessivo <sup>(*)</sup> non supera 15.493,71 euro
	4 <sup>(4)</sup>	900 euro se il reddito complessivo <sup>(*)</sup> non supera 15.493,71 euro
450 euro se il reddito complessivo <sup>(*)</sup> è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro		
RP72 <sup>(5)</sup>		991,60 euro se il reddito complessivo <sup>(*)</sup> non supera 15.493,71 euro
		495,80 euro se il reddito complessivo <sup>(*)</sup> è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro

(1) Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale - È agevolabile qualsiasi contratto stipulato o rinnovato ai sensi della legge 431/1998 sulle locazioni di immobili ad uso abitativo.

(2) Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone convenzionale - Contratto stipulato sulla base degli accordi definiti in sede locale tra associazioni degli inquilini e dei proprietari.

(3) Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l'abitazione principale - Giovani tra i 20 e i 30 anni (requisito da verificare in ciascuno dei tre anni agevolati, quello della stipula e i due successivi; si considera sussistente anche se ricorre per una parte dell'anno). Deve trattarsi di immobile diverso dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati.

(4) Detrazione per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale - Al momento, è prevista soltanto per il triennio 2014-2016.

(5) Detrazione per lavoratori dipendenti trasferiti - Interessa i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza nel comune di lavoro (ad almeno 100 km dal precedente e, comunque, in un'altra regione) o in uno limitrofo, dove affittano un immobile adibito ad abitazione principale. La detrazione spetta per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Se si perde la qualifica di lavoratore dipendente, niente detrazione dall'annualità successiva.

(\*) Va maggiorato del reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca.

## SEZIONE V – Detrazioni per inquilini

Questa sezione è riservata a chi ha stipulato contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, per i quali spetta una detrazione d'imposta, graduata in funzione del reddito complessivo e rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato ad abitazione principale. In caso di incapienza, se cioè la detrazione è superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e per tipologia di reddito posseduto, spetta un credito pari alla quota di detrazione non sfruttata, da determinare in fase di compilazione del quadro RN.

Le detrazioni non sono tra loro cumulabili: chi si trova in condizione di aver diritto a più di una di esse, può scegliere quella più favorevole. Si può beneficiare di più detrazioni se per una parte dell'anno ci si trova in una delle situazioni agevolabili e per la restante parte in un'altra situazione.

Nel **rigo RP71** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice identificativo della detrazione (vedi tabella);

- in **colonna 2**, il numero dei giorni nei quali l'immobile è stato adibito ad abitazione principale;

- in **colonna 3**, la percentuale di detrazione spettante (100, se unico intestatario del contratto).

Nel **rigo RP72** va indicato:

- in **colonna 1**, il numero dei giorni nei quali l'immobile è stato adibito ad abitazione principale;

- in **colonna 2**, la percentuale di detrazione spettante (100, se unico intestatario del contratto).

Nel **rigo RP73 (detrazione per l'affitto di terreni agricoli ai giovani)** vanno indicate le spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni per il pagamento dei canoni d'affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori). Per esse, a partire dal 2014, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto, spetta una detrazione del 19% fino ad massimo di 1.200 euro annui (pertanto, l'importo massimo da indicare in questo rigo è 6.318). Il contratto deve essere redatto in forma scritta.

Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e per tipologia di reddito, spetta un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza.

## SEZIONE VI – Altre detrazioni

Il **rigo RP80** interessa i contribuenti che investono nel capitale sociale delle cosiddette **start up innovative**. Per le somme conferite spetta una detrazione d'imposta del 19 o del 25% a seconda che si tratti, rispettivamente, di investimenti in start up innovative oppure di investimenti in start up a vocazione sociale o in ambito energetico. L'investimento massimo detraibile non può superare 500.000 euro l'anno e deve essere mantenuto per almeno due anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del termine comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo detratto, più gli interessi legali. La quota non detraibile, in tutto o in parte, nell'anno di riferimento può essere sfruttata nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

La casella del **rigo RP81** va barrata per fruire della detrazione forfetaria di 516,46 euro spettante per le spese di **mantenimento dei cani guida**. L'importo prescinde dalla spesa effettivamente sostenuta e spetta solo al non vedente, non anche alla persona cui risulta eventualmente a carico.

Per le detrazioni del **rigo RP83**, vanno riportati, in **colonna 2**, l'importo e, in **colonna 1**, il codice identificativo della detrazione:

**1 - borsa di studio** assegnata dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Può fruirne chi, al momento della richiesta, ha deciso di avvalersi della detrazione fiscale anziché della corresponsione diretta della somma;

**2 - donazioni** effettuate all'ente **"Ospedali Galliera"** di Genova per le attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Detrazione massima fino al 30% dell'imposta lorda dovuta.

## ONERI DI SPESA DEDUCIBILI E DETRAIBILI

TIPO DI ONERE O SPESA	DEDUCIBILITA'		DETRAIBILITA'		
	limite spesa agevolabile	Rigo; "Codice"	%	limite spesa agevolabile	Rigo; "Codice"
Acquisto immobili in edifici ristrutturati			36/41/50 (1)	25% prezzo d'acquisto (max € 48.000/96.000) (2)	RP41-RP47
Acquisto o costruzione di abitazioni da destinare alla locazione	RP32	RP32			
Addetti all'assistenza personale			19	€ 2.100	RP8-RP14; "15"
Adozione di minori stranieri	50%	RP26; "6"			
Arredo di immobili ristrutturati (mobili e grandi elettrodomestici)			50	€ 10.000 per immobile	RP57
Asilo nido (rette per la frequenza)			19	€ 632 per figlio	RP8-RP14; "33"
Assegni periodici al coniuge		RP22			
Assegni periodici in forza di testamento o donazione		RP26; "6"			
Assicurazioni rischio morte e invalidità permanente non inferiore al 5%			19	€ 530,00	RP8-RP14; "36"
Assicurazioni per rischio di non autosufficienza			19	€ 1.291,14	R8-R14; "37"
Borsa di studio Regioni o Province autonome			100		RP83; "1"
Cani guida per non vedenti (acquisto)			19	una volta in quattro anni	RP5
Cani guida per non vedenti (mantenimento)				detrazione forfetaria € 516,46	RP81
Canoni di affitto di terreni agricoli (coltivatori diretti e IAP)			19	€ 80 per ettaro, € 1.200 annui	RP73
Canoni di locazione: giovani tra i 20 e i 30 anni				detrazione € 991,60	RP 71; "3"
Canoni di locazione: tutti gli inquilini				detrazione € 300 o 150 in base a reddito	RP 71; "1"

## ONERI DI SPESA DEDUCIBILI E DETRAIBILI

TIPO DI ONERE O SPESA	DEDUCIBILITA'		DETRAIBILITA'		
	limite spesa agevolabile	Rigo; "Codice"	%	limite spesa agevolabile	Rigo; "Codice"
Canoni di locazione: inquilini di alloggi sociali				detrazione € 900 o 450 in base a reddito	RP71; "4"
Canoni di locazione: inquilini in regime convenzionale				detrazione € 495,80 o 247,90 in base a reddito	RP 71; "2"
Canoni di locazione: dipendenti trasferiti per lavoro				detrazione € 991,60 o 495,80 in base a reddito	RP72
Canoni di locazione: studenti universitari fuori sede			19	€ 2.633	RP8-RP14; "18"
Contributi ai fondi integrativi del SSN	€ 3.615,20	RP26; "1"			
Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari	1.549,37	RP23			
Contributi riscatto laurea dei familiari a carico, senza lavoro e non iscritti ad alcuna previdenza obbligatoria			19		RP8-RP14; "32"
Contributi previdenza complementare	€ 5.164,57	RP27-RP31			
Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori		RP21			
Contributi volontari		RP21			
Donazioni all'ente "Ospedali Galliera" di Genova				30% imposta lorda dovuta	RP83; "2"
Erogazioni a enti universitari, di ricerca, enti parco		RP26; "4"			
Erogazioni alle ONG per i Paesi in via di sviluppo (3)	2% reddito complessivo	RP26; "2"			
	10% reddito complessivo (max € 70.000)	RP26; "3"			
"Erogazioni a favore de "La Biennale di Venezia"			19	30% del reddito complessivo	RP8-RP14; "24"
Erogazioni a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato			19		RP8-RP14; "35"
Erogazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche			19	€ 2.065,83	RP8-RP14; "20"
Erogazioni a favore di enti operanti nello spettacolo			19	2% del reddito complessivo	RP8-RP14; "27"
Erogazioni a favore di fondazioni del settore musicale			19	2% o 30% del reddito complessivo	RP8-RP14; "28"
Erogazioni a favore di istituti scolastici			19		RP8-RP14; "31"
Erogazioni a favore di istituzioni religiose	€ 1.032,91	RP24			
Erogazioni ai partiti politici			26	tra € 30 e € 30.000	RP8-RP14; "42"
Erogazioni alle associazioni di promozione sociale (4)	10% reddito complessivo (max € 70.000)	RP26; "3"	19	€ 2.065,83	RP8-RP14; "23"
Erogazioni alle Onlus (4)	10% reddito complessivo (max € 70.000)	RP26; "3"	26	€ 2.065,83	RP8-RP14; "41"
Erogazioni alle società di mutuo soccorso			19	€ 1.291,14	RP8-RP14; "22"
Erogazioni a società e associazioni sportive dilettantistiche			19	€ 1.500	RP8-RP14; "21"
Erogazioni per attività culturali ed artistiche			19		RP8-RP14; "26"
Erogazioni per gratuito patrocinio		RP26; "6"			
Imposte sul reddito ante 1974	50%	RP26; "6"			
Indennità per perdita dell'avviamento		RP26; "6"			
Intermediario per acquisto abitazione principale			19	€ 1.000	RP8-RP14; "17"
Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità			65	€ 96.000 per immobile	RP41-RP47
Investimenti in start up			19/25 (5)	€ 500.000	RP80
Manutenzione o salvaguardia dei boschi			36	€ 100.000	RP41-RP47
Manutenzione e restauro beni in regime vincolistico			19	100% (50% se si chiede bonus ristrutturazioni)	RP8-RP14; "25"
Mutuo 1997 per recupero edilizio			19	€ 2.582,28	RP8-RP14; "9"
Mutuo ipotecario per acquisto abitazione principale			19	€ 4.000	RP7
Mutuo ipotecario per acquisto altri immobili			19	€ 2.065,83	RP8-RP14; "8"
Mutuo ipotecario per costruzione abitazione principale			19	€ 2.582,28	RP8-RP14; "10"

## ONERI DI SPESA DEDUCIBILI E DETRAIBILI

TIPO DI ONERE O SPESA	DEDUCIBILITA'		DETRAIBILITA'		
	limite spesa agevolabile	Rigo; "Codice"	%	limite spesa agevolabile	Rigo; "Codice"
Oneri fondiari (canoni, livelli, censi, ecc.)		RP26; "6"			
Palestra, piscina (attività sportive giovani 5 - 18 anni)			19	€ 210 per ragazzo	RP16
Prestiti o mutui agrari			19	importo dei redditi dei terreni dichiarati	RP8-RP14; "11"
Risparmio energetico: installazione di pannelli solari			55/65 (6)	detrazione massima: € 60.000	RP61-RP64; "3"
Risparmio energetico: interventi su involucro edifici			55/65 (6)	detrazione massima: € 60.000	RP61-RP64; "2"
Risparmio energetico: riqualificazione edifici esistenti			55/65 (6)	detrazione massima: € 100.000	RP61-RP64; "1"
Risparmio energetico: sostituzione climatizzazione			55/65 (6)	detrazione massima: € 30.000	RP61-RP64; "4"
Ristrutturazioni edilizie			36/41/ 50 (7)	€ 48.000/96.000 (8)	RP41-RP47
Servizi di interpretariato per sordomuti			19		RP8-RP14; "30"
Somme inserite per errore tra i redditi di lavoro dipendente		RP26; "6"			
Somme già tassate e poi restituite al soggetto erogatore		RP26; "5"			
Spese di istruzione			19		RP8-RP14; "13"
Spese funebri			19	€ 1.549,37 per decesso	RP8-RP14; "14"
Spese mediche e di assistenza specifica per disabili		RP25			
Spese sanitarie			19	con franchigia di € 129,11	RP1
Spese sanitarie per familiari non a carico			19	€ 6.197,48	RP2
Spese sanitarie per disabili			19		RP3
Spese veterinarie			19	€ 387,34, con franchigia di € 129,11	RP8-RP14; "29"
Veicoli per disabili			19	€ 18.075,99 (uno in quattro anni)	RP4

(1) 50% se le spese sono state sostenute dal 26/6/2012 - 36% se il rogito è avvenuto nel 2005, dall'1/10/2006 al 30/6/2007 o a partire dall'1/1/2008 - 41% se il rogito è avvenuto dall'1/1 al 30/9/2006;

(2) 96.000 euro se le spese sono state sostenute dal 26/6/2012 - 48.000 euro se l'atto è avvenuto dal 2005 al 2006 per immobili ristrutturati dopo il 31/12/2002 ma non oltre il 31/12/2006 ovvero se l'atto è avvenuto dal 2008 per immobili ristrutturati dall'1/1/2008

(3) le due modalità di deduzione sono alternative

(4) è possibile scegliere tra deduzione e detrazione

(5) 19% se si tratta di investimenti in start up innovative, 25% in caso di investimenti in start up a vocazione sociale o in ambito energetico

(6) 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 - 55% per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013

(7) 50% per le spese sostenute dal 26/6/2012 - 36% per le spese sostenute nel 2005; nel 2006 per fatture emesse dall'1/10/2006 o in data antecedente all'1/1/2006; dal 2007 al 25/6/2012 - 41% per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dall'1/1 al 30/9/2006

(8) 96.000 per le spese sostenute dal 26/6/2012 - 48.000 euro per le spese sostenute dal 2005 al 25/6/2012

## IL QUADRO CR: CREDITI D'IMPOSTA

Il quadro CR va compilato per indicare alcuni crediti d'imposta, tra cui quelli per il riacquisto della "prima casa" e per i canoni non percepiti e il nuovo "art bonus" per chi sostiene la cultura.

I **righe da CR1 a CR6** sono riservati a chi ha percepito redditi in un Paese estero pagandovi imposte a titolo definitivo, cioè non più rimborsabili, per le quali spetta il diritto a richiedere un credito d'imposta. Vanno indicate le imposte divenute definitive a partire dal 2014 fino al termine di presentazione di UNICO 2015, anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti.

Nel **rigo CR7** chi ha maturato il credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa, sempre che non l'abbia utilizzato in diminuzione dell'imposta di registro dovuta per l'acquisto che lo ha determinato o in diminuzione delle imposte di registro, ipocatastali, su successioni e do-

nazioni dovute per atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, deve riportare:

- in **colonna 1**, il credito che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RN43 col. 2, di UNICO 2014 ovvero rigo 131 del modello 730-3/2014);

- in **colonna 2**, il credito maturato nel 2014 che spetta a chi, tra il 1° gennaio 2014 e la data di presentazione della dichiarazione, ha comprato, entro un anno dalla vendita di un immobile acquistato con i benefici prima casa, un'altra abitazione usufruendo delle medesime agevolazioni e che non è decaduto dall'agevolazione. L'importo del credito è pari al minore tra l'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA pagata per il primo acquisto e quella dovuta per il riacquisto;

- in **colonna 3**, il credito utilizzato in compensazione tramite F24 fino alla data di presentazione del modello UNICO 2015.

Nel **rigo CR8** va indicato il credito d'imposta per i **canoni non percepiti**, il cui ammontare è pari a quello delle imposte versate sui canoni locativi di immobili ad uso abitativo scaduti e non riscossi, come accertato nell'ambito del provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. Per determinare il credito spettante, vanno calcolate le imposte pagate in più, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali sono state versate maggiori imposte a causa di canoni non riscossi. Bisogna tener conto: di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici; che il calcolo può arrivare al massimo fino alle dichiarazioni del 2004 (opera cioè il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni); che va comunque tassata la rendita catastale.

**Se i canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta dovessero poi essere percepiti, in tutto o in parte, scatterà l'obbligo di dichiarare il maggior imponibile, da assoggettare a tassazione separata, salvo opzione per quella ordinaria.**

Il **rigo CR9** è riservato ai datori di lavoro che nel 2008 hanno **incrementato il numero di lavoratori dipendenti** (ad esempio, colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate di Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, acquisendo il diritto al credito d'imposta previsto dalla legge 244/2007. Può essere utilizzato in compensazione tramite F24 o in diminuzione dall'IRPEF. Vanno indicati:

- in **colonna 1**, il credito d'imposta residuo (rigo RN43 col. 3 di UNICO 2014 ovvero rigo 132 del modello 730-3/2014);

- in **colonna 2**, il credito d'imposta utilizzato in compensazione tramite F24 fino alla data di presentazione del modello UNICO 2015.

I **righe CR10 e CR11** sono riservati ai contribuenti colpiti dal **terremoto del 6 aprile 2009 in Abruzzo**, ai quali è stato riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti oppure per l'acquisto di una nuova abitazione principale. Il credito va ripartito in 20 quote annuali di pari importo, se si tratta dell'abitazione principale, in 5 o 10 quote, a scelta del contribuente, per gli altri immobili.

Nel **rigo CR10 (abitazione principale)** vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della persona diversa dal dichiarante che ha presentato, anche per conto di quello, la domanda di accesso al contributo. Per gli interventi su parti condominiali o su immobili di cooperative edilizie, va indicato il codice fiscale, rispettivamente, del condominio o della cooperativa;

- in **colonna 2**, il numero della rata che si utilizza per il 2014 (ad es., "6" per le spese del 2009);

- in **colonna 3**, l'importo del credito d'imposta riconosciuto;

- in **colonna 4**, la quota di credito utilizzabile nel 2014 (col. 3 diviso 20);

- in **colonna 5**, il credito che non ha trovato capienza nell'imposta della precedente dichiarazione (rigo RN43 col. 6 di UNICO 2014 ovvero rigo 133 del modello 730-3/2014).

Nel **rigo CR11 (altri immobili)** deve essere barrata la **colonna 1**, se l'immobile locato è adibito all'esercizio d'impresa o della professione, e vanno indicati:

- in **colonna 2**, il codice fiscale del soggetto diverso dal dichiarante che ha presentato, anche per conto di quello, la domanda di accesso al contributo;

- in **colonna 3**, il numero della rata che si utilizza per il 2014;

- in **colonna 4**, il numero di rate (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta;

- in **colonna 5**, l'importo del credito riconosciuto;

- in **colonna 6**, la quota di credito utilizzabile nel 2014 (col. 5 diviso col. 4).

Il credito spetta nel limite complessivo di 80.000 euro.

Il **rigo CR12** va utilizzato in caso di **reintegro dei fondi pensione**. Interessa chi, per determinate esigenze (ad esempio, spese sanitarie, acquisto prima casa), ha chiesto ed ottenuto un'anticipazione delle somme di pensione complementare maturate, subendo la relativa ritenuta d'imposta, e che, per ricostituire la propria posizione individuale, ha deciso di reintegrare gli importi anticipati, andando anche oltre i 5.164,57 euro annui, cioè l'importo massimo deducibile di contributi per la previdenza complementare. Sulle somme eccedenti quel limite, spetta un credito d'imposta di importo pari all'imposta pagata al momento dell'anticipazione, in misura proporzionale all'importo reintegrato. Se non c'è capienza, il credito è riportabile nella successiva dichiarazione. Bisogna indicare:

- in **colonna 1**, l'anno in cui è stata percepita l'anticipazione delle somme;

- in **colonna 2**, il codice "1" o "2" a seconda se l'anticipazione è stata reintegrata totalmente o solo in parte;

- in **colonna 3**, l'importo versato nel 2014 per reintegrare l'anticipazione percepita;

- in **colonna 4**, il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta della precedente dichiarazione (rigo RN43 col. 4 di UNICO 2014 ovvero rigo 134 del modello 730-3/2014);

- in **colonna 5**, il credito d'imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata;

- in **colonna 6**, il credito utilizzato in compensazione tramite F24 fino alla data di presentazione del modello UNICO 2015.

Il **rigo CR13** è riservato a chi si è avvalso della **mediazione per risolvere una controversia** civile o commerciale, circostanza che dà diritto ad un credito d'imposta commisurato all'indennità pagata ai mediatori: se la mediazione va a buon fine, il credito spetta fino a 500 euro; viceversa, è ridotto della metà. L'importo del credito spettante è comunicato all'interessato dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio. Il credito va indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile, a partire dalla data di ricevimento della comunicazione ministeriale, in compensazione tramite modello F24 oppure, dai contribuenti non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Vanno indicati:

- in **colonna 1**, il credito risultante dalla comunicazione ricevuta entro il 30 maggio 2015;

- in **colonna 2**, il credito utilizzato in compensazione tramite F24 fino alla data di presentazione del modello UNICO 2015.

**I titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare questo credito solo in compensazione tramite F24; quindi, non compilano CR13, ma l'apposita sezione del quadro RU.**

Nel **rigo CR14** vanno indicate le erogazioni liberali in denaro effettuate: a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; a sostegno di musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali, ecc.; per realizzare nuove strutture, restaurare e potenziare quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Per tali erogazioni spetta un credito d'imposta (c.d. "art bonus") nella misura del 65%, nei limiti del 15% del reddito imponibile, utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi. Le erogazioni liberali vanno effettuate esclusivamente tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Nel **rigo CR15** va indicato il credito d'imposta derivante dall'applicazione dell'euroritenuta, previsto per eliminare la doppia imposizione che potrebbe derivare in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

## IL QUADRO RN: DETERMINAZIONE DELL'IPPEF

**N**el quadro RN viene determinata l'imposta dovuta. Questo, in sintesi, il percorso da seguire:

- calcolo del reddito complessivo (somma dei vari redditi imponibili);
- scomputo degli oneri deducibili dal reddito complessivo;
- calcolo dell'imposta lorda, applicando le aliquote per scaglioni di reddito;
- calcolo dell'imposta netta, sottraendo da quella lorda le detrazioni (per carichi di famiglia, per oneri, per tipologia di reddito) e i crediti che generano residui (ad esempio, per riacquisto della prima casa);
- computo di eventuali: altri crediti d'imposta (ad esempio, per redditi prodotti all'estero); ritenute; eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione; versamenti effettuati in acconto.

Il risultato, se di segno positivo, rappresenta l'imposta a debito da versare; se invece è negativo, l'importo (a credito) può essere richiesto a rimborso, utilizzato in compensazione o in diminuzione delle imposte dovute per gli anni successivi.

### Rigo RN1 – Reddito complessivo

La **colonna 1** interessa solo chi fruisce del regime della cedolare secca sui canoni abitativi. Tale reddito, infatti, pur essendo assoggettato a imposta sostitutiva, va sommato al reddito complessivo Irpef per verificare se si ha diritto (e in che misura) o meno ad alcune agevolazioni fiscali (ad esempio, se si può essere considerati a carico, l'importo delle detrazioni per carichi di famiglia, tipologia di reddito, canoni di locazione). Va indicato il risultato di: RN1 col. 5 + RB10 col. 14 e 15.

La **colonna 2** è riservata ai titolari di redditi di impresa per indicare il credito d'imposta per investimenti in fondi comuni.

Le **colonne 3 e 4** sono riservate a chi ha redditi da par-

tecipazione in società "non operative".

Nella **colonna 5** va indicato il reddito complessivo dato dalla somma dei singoli redditi indicati nei vari quadri. In presenza di perdite da lavoro autonomo o da impresa in contabilità semplificata superiori al totale dei redditi, la differenza va scritta preceduta dal segno meno.

### Rigo RN2 – Deduzione per abitazione principale

Va riportato quanto indicato in rigo RB10 col. 18 ("Redditi non imponibili – Abitazione principale non soggetta a IMU"), in quanto per le abitazioni principali (e relative pertinenze) che, non essendo assoggettate ad IMU, concorrono al reddito complessivo Irpef, spetta una deduzione pari all'importo della rendita catastale della stessa unità immobiliare.

### Rigo RN3 – Oneri deducibili

Va indicata la somma degli oneri deducibili indicata in RP39 più le eventuali col. 4 e 5 del rigo CS2, ossia il contributo di solidarietà a carico di chi ha reddito complessivo oltre i 300.000 euro.

### Rigo RN4 – Reddito imponibile

Va riportato il risultato dell'operazione: RN1 col. 5 + RN1 col. 2 – RN1 col. 3 – RN2 – RN3. Se il risultato è negativo, va scritto "0" (zero), anche in RN5 (imposta lorda) e in RN26 (imposta netta).

### Rigo RN5 – Imposta lorda

Va indicata l'imposta lorda, applicando all'imponibile di RN4 le aliquote indicate in tabella:

Reddito (per scaglioni)	Aliquota	Imposta sui redditi intermedi
Fino a 15.000 euro	23%	23% sull'intero importo
Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	27%	3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000 euro
Oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	38%	6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro
Oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	41%	17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro
Oltre 75.000 euro	43%	25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro

### Rigo RN6 – Detrazioni per familiari a carico

Vanno indicate le detrazioni spettanti per i familiari fiscalmente a carico: in **colonna 1**, quella per il coniuge; in **colonna 2**, per i figli; in **colonna 3**, l'ulteriore detrazione per i figli; in **colonna 4**, la detrazione per gli altri familiari. L'importo delle diverse detrazioni varia in funzione del reddito complessivo, maggiorato del reddito dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca (rigo RN1 col. 1). Per essere considerati a carico, il reddito personale complessivo (esclusi, quindi, i redditi soggetti a tassazione separata o ad imposta sostitutiva) non deve superare i 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Nel conteggio, vanno aggiunti anche: il reddito dei canoni assoggettati a cedolare secca; le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica; la quota esente dei redditi di lavoro dipendente dei frontalieri; il reddito d'impresa o di lavoro autonomo dei nuovi minimi e quello assoggettato al regime "forfettivo".

**Se durante l'anno viene superato il tetto di 2.840,51 euro, la detrazione non spetta nemmeno parzialmente: il limite di reddito si riferisce all'intero periodo d'imposta.**

La detrazione per coniuge e figli spetta anche quando questi non convivono con il contribuente o risiedono all'estero. Invece, gli altri familiari (genitori, nonni, fratelli, sorelle, discendenti dei figli, suoceri, nuore, generi) devono essere conviventi o percepire dal contribuente assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per fruire delle detrazioni, va compilato il **prospetto dei familiari a carico**, presente a pag. 4 del modello base (fascicolo 1) di UNICO 2015.

Nel **rigo 1**, riservato al coniuge, occorre: barrare la casella C; indicare in **colonna 4** il suo codice fiscale, anche se non è a carico (non però nei casi di separazione/divorzio); compilare la **colonna 5**, solo se il coniuge è a carico, con il numero dei mesi per i quali si è verificata la condizione ("12", se per tutto l'anno). In caso di matrimonio, separazione, divorzio o decesso avvenuti nel corso del 2014, indicare i mesi per i quali il coniuge è risultato a carico.

Nei **rigi da 2 a 6** vanno indicati i figli e gli altri familiari a carico. Per il primo figlio, quello di età maggiore tra i figli a carico, va barrata la casella F1 del rigo 2. Per gli altri soggetti, barrare la casella F se si tratta di un figlio successivo al primo, la casella A se è un altro familiare, la casella D se è un figlio disabile (in tal caso, non serve barrare anche la casella F). In **colonna 4**, va scritto il codice fiscale dei figli (anche quelli residenti all'estero) e degli altri familiari a carico, anche se non si fruisce della relativa detrazione perché attribuita interamente ad un altro soggetto. Nelle **colonne 5 e 6**, va indicato il numero dei mesi dell'anno durante i quali, rispettivamente, il familiare è stato a carico e il figlio a carico ha avuto un'età inferiore a 3 anni. Nella **colonna 7**, va indicata la percentuale di detrazione spettante. In caso di figli: 100, se la detrazione spetta per intero; 50, se è ripartita tra i genitori; 0, se è richiesta per intero dall'altro genitore; la lettera C nel rigo 2, se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno, ad esempio perché il coniuge è deceduto (se la detrazione non spetta per tutto l'anno, va compilato il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge). Invece, in caso di altri familiari, deve essere riportato: 100 se il soggetto è a carico del solo dichiarante o la diversa percentuale se l'onere del mantenimento grava su più persone (la detrazione va ripartita in misura uguale tra gli aventi diritto). La **colonna 8** va barrata se, in caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, si fruisce della detrazione per figli nella misura del 100%.

Nel **rigo 7** va indicato in che misura spetta l'ulteriore detrazione per le famiglie con almeno quattro figli. Si tratta di uno sconto aggiuntivo di 1.200 euro, riconosciuto solo se già si fruisce delle detrazioni ordinarie per figli a carico: l'importo è fisso, non aumenta se i figli sono più di quattro. Non va ragguagliato al periodo dell'anno in cui si verifica l'evento; ciò vuol dire che, se la condizione si realizza solo per una parte dell'anno, la detrazione spetta comunque per intero. Va suddivisa al 50% tra i genitori, ma se uno dei coniugi è a carico dell'altro, la detrazione spetta interamente a quest'ultimo. Quando il quarto figlio è tale solo per uno dei genitori, l'ulteriore detrazione spetta per l'intero ammontare all'unico genitore che ha quattro figli, pur se il coniuge non è a suo carico. In caso di separazione/divorzio, la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Non sono ammessi criteri diversi di ripartizione.

Nel **rigo 9** va indicato il numero dei figli in affido preadottivo per i quali non viene indicato il codice fiscale per tutela della privacy.

## DETRAZIONE PER FIGLI: RIPARTIZIONE OBBLIGATA

La detrazione per figli a carico va obbligatoriamente suddivisa al 50% fra i genitori. In alternativa, può essere attribuita per intero al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato: ciò permette di rimediare all'eventuale impossibilità di sfruttare in tutto o in parte la detrazione da parte del coniuge che risulti incapiente, senza cioè sufficiente imposta per utilizzare appieno il suo 50%.

Quando un coniuge è a carico dell'altro, ovviamente la detrazione spetta per intero a quest'ultimo. La detrazione spetta ugualmente per intero ad uno solo dei genitori quando si tratta di figli del contribuente rimasto vedovo che, risposatosi, non si è poi legalmente ed effettivamente separato, e nel caso di figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato. Si ha diritto per il primo figlio alla deduzione prevista per il coniuge a carico e per gli altri figli all'intera detrazione prevista per i figli a carico quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio ovvero per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se lo stesso non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato.

Nei casi di separazione o divorzio, in mancanza di accordo, la detrazione per i figli spetta al genitore affidatario o, se l'affidamento è congiunto o condiviso, è ripartita al 50% tra i genitori. Se il genitore affidatario (o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori) non riesce, per incapacienza, a usufruire in tutto o in parte della detrazione, questa può essere attribuita per intero, di comune accordo, al genitore con reddito complessivo più elevato.

Alla pagina seguente le tabelle utilizzabili per calcolare le detrazioni spettanti per carichi di famiglia. Il reddito complessivo va maggiorato dei redditi dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca e diminuito della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze; in relazione ai coefficienti, vanno considerate le prime quattro cifre decimali risultanti dalla divisione, con il sistema del troncamento: ad esempio, se il risultato del rapporto è pari a 0,569499, il coefficiente è 0,5694 (queste regole valgono anche per le tabelle relative alle detrazioni per tipologia di reddito).

## IL CALCOLO DELLE DETRAZIONI IRPEF PER I FAMILIARI A CARICO

L'importo della detrazione per carichi di famiglia varia in base al reddito complessivo. Sono previste degli importi di base (o teorici), il cui ammontare diminuisce man mano che aumenta il reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 80.000 euro (coniuge e altri familiari) o a 95.000 euro (figli). Inoltre, la detrazione teorica va rapportata al numero di mesi a carico e alla percentuale di spettanza indicati nel prospetto dei familiari a carico.

La detrazione base per il **coniuge** è di 800 euro. L'importo è fisso (690 euro) solo per i contribuenti con reddito compreso tra 15.001 e 40.000 euro; tuttavia, per un certo segmento all'interno di questa fascia (più precisamente, tra 29.001 e 35.200 euro), è previsto un leggero incremento della detrazione fissa, variabile tra 10 e 30 euro. Se entrambi i coniugi hanno redditi sotto i 2.840,51 euro, la detrazione spetta ad uno solo di essi.

La detrazione base per i **figli** è più consistente: 1.220 euro, se di età inferiore a tre anni; 950 euro, se di età pari o superiore a tre anni. Questi importi aumentano di 200 euro per ciascun figlio, a partire dal

primo, quando i figli sono più di tre, e di 400 euro per ciascun figlio disabile. Per calcolare la detrazione effettivamente spettante, quella teorica va moltiplicata per il coefficiente che si ottiene dividendo per 95.000 la differenza tra 95.000 e il reddito complessivo (questo va considerato al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze, e aumentato dei redditi dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca). In pratica, va applicata la seguente formula:

$$\text{detrazione teorica} \times [(95.000 - \text{reddito compl.}) / 95.000].$$

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 va aumentato di 15.000 per ogni figlio successivo al primo, tanto al numeratore quanto al denominatore, diventando, pertanto, 110.000 nel caso di due figli a carico, 125.000 nel caso di tre figli, 140.000 per quattro figli, e così via.

La detrazione base per gli **altri familiari** è di 750 euro. Per calcolare l'importo effettivamente spettante, occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 80.000, diminuito del reddito complessivo, e 80.000.

**DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO**

Reddito complessivo	Importo della detrazione
Fino a 15.000 euro	$800 - [110 \times (\text{reddito complessivo} / 15.000)]$
Oltre 15.000 e fino a 29.000 euro	690
Oltre 29.000 e fino a 29.200 euro	$690 + 10 = 700$
Oltre 29.200 e fino a 34.700 euro	$690 + 20 = 710$
Oltre 34.700 e fino a 35.000 euro	$690 + 30 = 720$
Oltre 35.000 e fino a 35.100 euro	$690 + 20 = 710$
Oltre 35.100 e fino a 35.200 euro	$690 + 10 = 700$
Oltre 35.200 e fino a 40.000 euro	690
Oltre 40.000 e fino a 80.000 euro	$690 \times [(80.000 - \text{reddito complessivo}) / 40.000]$

**DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO**

Età	Importo della detrazione
Minore di 3 anni	$1.220^{(1)} \times [(95.000^{(2)} - \text{reddito complessivo}) / 95.000]$
Maggiore di 3 anni	$950^{(1)} \times [(95.000^{(2)} - \text{reddito complessivo}) / 95.000]$

(1) Con più di tre figli, l'importo base è aumentato di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. L'importo è aumentato di 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi della legge 104/1992

(2) In presenza di più figli, per ogni figlio successivo al primo, l'importo di 95.000 è aumentato, sia al numeratore che al denominatore, di 15.000 euro

**DETRAZIONE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO**

Importo della detrazione	Importo della detrazione
	$750 \times [(80.000 - \text{reddito complessivo}) / 80.000]$

**Rigo RN7 –  
Detrazioni lavoro**

Vanno indicate le detrazioni d'imposta spettanti in base alla tipologia di redditi posseduti. Lo sconto è previsto per i redditi: di lavoro dipendente; di pensione; di lavoro autonomo; di impresa in contabilità semplificata; diversi (non tutti). L'importo effettivamente spettante, così come per i carichi di famiglia, è in funzione del reddito complessivo (maggiorato del reddito relativo ai canoni assoggettati alla cedolare secca e diminuito della deduzione per l'abitazione principale, ossia RN1 col. 1 – RN2): scende man mano che aumenta il reddito, fino ad azzerarsi oltre i 55.000 euro.

Le diverse detrazioni non sono fruibili contemporaneamente. La non cumulabilità della detrazione di lavoro dipendente con quella di pensione riguarda il periodo d'anno in cui il contribuente percepisce sia redditi di lavoro dipendente che di pensione. Invece, se le somme percepite si riferiscono a periodi diversi, spettano sia la detrazione per redditi da lavoro dipendente che quella per redditi da pensione, ciascuna rapportata al periodo di lavoro o pensione considerato.

La **colonna 1** va compilata se nei righi da RC1 a RC3 sono stati dichiarati redditi di **lavoro dipendente** o assimilati, con codice "2", "3" o "4" in col. 1, e la col. 1 del rigo RC6 (giorni di lavoro dipendente) risulta compilata.

**DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO  
DIPENDENTE E ASSIMILATI (1)**

Reddito complessivo	Detrazione (da riportare al periodo di lavoro nell'anno)
Fino a 8.000 euro	1.880 <sup>(2)</sup>
Oltre 8.000 e fino a 28.000 euro	$978 + 902 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 20.000]$
Oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	$978 \times [(55.000 - \text{reddito complessivo}) / 27.000]$

(1) I redditi assimilati per i quali spetta la detrazione per lavoro dipendente sono quelli prodotti da: soci di cooperative di produzione e lavoro; lavoratori che percepiscono indennità da terzi per prestazioni rese in relazione alla loro qualità di lavoratori dipendenti; percettori di borse di studio, premi o sussidi corrisposti per fini di studio o addestramento professionale; collaboratori coordinati e continuativi; sacerdoti; titolari di trattamenti erogati dalla previdenza complementare; lavoratori impiegati in attività socialmente utili

(2) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, a 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato

La **colonna 2** va compilata se nei righi da RC1 a RC3 sono stati dichiarati redditi di **pensione**, con codice "1" in col. 1, e la col. 2 di RC6 (giorni di pensione) risulta compilata. Sono previsti importi diversi in relazione all'età del contribuente (inferiore o meno ai 75 anni).

**DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE (1)  
(contribuenti con meno di 75 anni)**

Reddito complessivo	Detrazione (da riportare al periodo di pensione nell'anno)
Fino a 7.500 euro	1.725 <sup>(2)</sup>
Oltre 7.500 e fino a 15.000 euro	$1.255 + 470 \times [(15.000 - \text{reddito complessivo}) / 7.500]$
Oltre 15.000 e fino a 55.000 euro	$1.255 \times [(55.000 - \text{reddito complessivo}) / 40.000]$

(1) Spetta anche a chi percepisce assegni periodici, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione o di divorzio. In questo caso, però, l'importo non va ragguagliato ad alcun periodo dell'anno e vanno compilate le colonne 3 e 4 del rigo RN7

(2) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro

**DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE  
(contribuenti con 75 anni compiuti)**

Reddito complessivo	Detrazione (da riportare al periodo di pensione nell'anno)
Fino a 7.750 euro	1.783 <sup>(1)</sup>
Oltre 7.750 e fino a 15.000 euro	$1.297 + 486 \times [(15.000 - \text{reddito complessivo}) / 7.250]$
Oltre 15.000 e fino a 55.000 euro	$1.297 \times [(55.000 - \text{reddito complessivo}) / 40.000]$

(1) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro

La **colonna 4** riguarda chi ha percepito uno o più dei seguenti redditi:

- redditi **assimilati** a quelli di lavoro dipendente indicati nella sezione II del quadro RC;
- redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo **occasionali** e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere (righe da RL14 a RL16);
- redditi di **lavoro autonomo** di cui al quadro RE (esclusi quelli assoggettati ad imposta sostitutiva) e redditi di lavoro autonomo derivanti dalla partecipazione in società di persone per i quali nel quadro RH è stata barrata la col. 7 dei righe da RH1 a RH4;
- altri redditi di lavoro autonomo indicati nella sezione III del quadro RL, come i diritti d'autore;
- redditi di **impresa** in contabilità semplificata (quadro RG), esclusi quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, e redditi di impresa in contabilità semplificata derivanti dalla partecipazione in società di persone (è stata barrata la col. 7 dei righe da RH1 a RH4);
- redditi di impresa determinati in misura forfetaria (quadro RD).

La **colonna 3** deve essere barrata in caso di assegni periodici percepiti dal coniuge; per la detrazione spettante, bisogna far riferimento alla tabella relativa ai pensionati con meno di 75 anni.

#### DETRAZIONE PER ALTRI REDDITI DI LAVORO

Reddito complessivo	Detrazione (non va rapportata al periodo di attività)
Fino a 4.800 euro	1.104
Oltre 4.800 e fino a 55.000 euro	$1.104 \times [(55.000 - \text{reddito complessivo}) / 50.200]$

#### Rigo RN8 – Totale detrazioni

Va riportato il totale delle detrazioni per carichi di famiglia e per tipologia di reddito, ossia la somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 4 di RN6 e nelle colonne 1, 2 e 4 di RN7.

#### Rigo RN12 – Detrazioni per inquilini

Riguarda coloro che hanno compilato la sezione V del quadro RP (inquilini con contratto di locazione per abitazione principale e giovani agricoltori che prendono in affitto terreni). Se la detrazione indicata in **colonna 1** supera l'imposta lorda (rigo RN5) diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e per tipologia di reddito (rigo RN8), spetta un credito pari alla quota di detrazione che non trova capienza, da riportare in **colonna 2** (credito residuo). L'importo della detrazione che invece trova capienza va indicato in **colonna 3** (detrazione fruita).

#### Rigo RN13 – Detrazioni per oneri (quadro RP, sez. I)

Indicare: in **colonna 1**, il 19% di RP15 col. 4; in **colonna 2**, il 26% di RP15 col. 5.

#### Rigo RN14 – Detrazioni per oneri (quadro RP, sez. III-A)

Indicare: in **colonna 1**, il 41% di RP48 col. 1; in **colonna 2**, il 36% di RP48 col. 2; in **colonna 3**, il 50% di RP48 col. 3; in **colonna 4**, il 65% di RP48 col. 4.

#### Rigo RN15 – Detrazioni per oneri (quadro RP, sez. III-C)

Indicare il 50% di RP57 col. 7.

#### Rigo RN16 – Detrazioni per oneri (quadro RP, sez. IV)

Indicare: in **colonna 1**, il 55% di RP65 col. 1; in **colonna 2**, il 65% di RP66.

#### Rigo RN17 – Detrazioni per oneri (quadro RP, sez. VI)

Vanno indicati: la detrazione di 516,46 euro per il mantenimento dei cani guida (RP81 barrata) e la detrazione per borsa di studio e donazioni all'Ospedale Galliera di Genova (RP83 col. 2).

#### Righi RN20 e RN21 – Detrazione per start up

Interessano coloro che hanno effettuato investimenti in start up: il **rigo RN20** riguarda il residuo della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del 2013, il **rigo RN21** la detrazione spettante per gli investimenti del 2014 evidenziata nel rigo RP80.

#### Rigo RN22 – Totale detrazioni d'imposta

Va indicato il totale delle detrazioni spettanti, dato dalla seguente operazione: RN8 + RN12 col. 3 + RN13 col. 1 + RN13 col. 2 + RN14 col. 1 + RN14 col. 2 + RN14 col. 3 + RN14 col. 4 + RN15 + RN16 col. 1 + RN16 col.2 + RN17 + RN20 col. 3 + RN21 col. 3.

#### Rigo RN23 – Detrazione per spese sanitarie esenti

Va riportato il 19% di RP1 col. 1, diminuito della franchigia di 129,11 euro, sempre che non si sia scelto di rateizzare le spese sanitarie dei righi RP1, RP2 e RP3, barrando la casella 1 di RP15.

#### Rigo RN24 – Crediti d'imposta che generano residui

Vanno indicati i crediti d'imposta per i quali è possibile riportare nella successiva dichiarazione (o utilizzare in compensazione con l'F24) la parte che non trova capienza nell'imposta lorda:

- riacquisto della prima casa (**colonna 1**). Va riportata la somma delle col. 1 e 2 di CR7, diminuita di quanto già utilizzato in compensazione (CR7 col. 3) e di quanto indicato in LM12 col. 1;
- incremento dell'occupazione (**colonna 2**). Va riportato il dato di CR9 col. 1, diminuito di quanto utilizzato in compensazione (CR9 col. 2);
- reintegro anticipazioni fondi pensione (**colonna 3**). Va riportata la somma di CR12 col. 4 e 5, diminuita di quanto utilizzato in compensazione (CR12 col. 6) e di quanto indicato in LM12 col. 6;
- mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali (**colonna 4**). Va indicato l'importo di CR13 col. 1, diminuito di quanto utilizzato in compensazione (CR13 col. 2).

#### Rigo RN25 – Totale altre detrazioni e crediti d'imposta

Va indicata la somma dei righi RN23 e RN24 (colonne da 1 a 4).

#### Rigo RN26 – Imposta netta

Nella **colonna 2** va indicata l'IRPEF netta, data da RN5 – RN22 – RN25, scrivendo zero se il risultato è negativo. In **colonna 1** va l'eventuale importo di TR4 col. 3, nel limite di RN26 col. 2.

### Righi RN27 e RN28 – Crediti d'imposta per immobili in Abruzzo

Riguardano i contribuenti colpiti dal terremoto del 2009 ai quali è stato riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute per la riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti oppure per l'acquisto di una nuova abitazione principale. Nel **rigo RN27** va riportato il dato di CR11 col. 6 nel limite di RN26 col. 2, diminuito di quanto indicato in LM col. 4. Nel **rigo RN28**, se non è stato compilato RN27, va riportata, nel limite di RN26 col. 2, la somma delle colonne 4 e 5 di CR10, diminuita di LM col. 4; se RN27 è stato compilato, l'importo va riportato entro il limite di capienza (RN26 col. 2 – RN27).

### Rigo RN29 – Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero

Riguarda chi ha pagato imposte all'estero per redditi li prodotti e, intendendo fruire dei relativi crediti d'imposta, ha compilato le sezioni I-A e I-B del quadro CR (ovvero il quadro CE, se all'estero ha prodotto anche redditi d'impresa).

### Rigo RN30 – Art bonus

Riguarda il nuovo credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (vedi rigo CR14). Vanno indicati: in **colonna 1**, l'importo della rata spettante; in **colonna 2**, l'ammontare del credito residuo, che non trova capienza, fruibile nelle successive dichiarazioni dei redditi (da riportare in RN47 col. 10); in **colonna 3**, l'ammontare del credito utilizzato.

### Rigo RN31 – Crediti residui per detrazioni incapienti

Devono essere indicati:

- in **colonna 1**, l'importo dell'ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell'imposta lorda (se oltre a RN6 col. 3 è compilato anche RN23, va anche riportato in RN47 col. 1 l'importo dell'ulteriore detrazione per le spese sanitarie per patologie esenti che non ha trovato capienza nell'imposta lorda);

- in **colonna 2**, il risultato di RN12 col. 2 + RN31 col. 1.

### Rigo RN32 – Crediti d'imposta

Vanno riportati: in **colonna 1**, i crediti d'imposta relativi agli investimenti in fondi comuni; in **colonna 2**, altri crediti d'imposta, fra i quali quello per canoni locativi non percepiti (rigo CR8).

### Rigo RN33 – Ritenute subite e sospese

Devono essere indicate:

- in **colonna 1**, le ritenute sospese per eventi eccezionali;

- in **colonna 2**, le ritenute sui contributi corrisposti dall'UNIRE e quelle operate dall'INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari;

- in **colonna 3**, le ritenute attribuite dalle società e associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir, eccedenti il debito IRPEF, che si intende restituire alla società o associazione perché possa utilizzarle in compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali;

- in **colonna 4**, la somma delle ritenute subite ed esposte nei vari quadri, comprese quelle indicate nelle colonne 1, 2 e 3.

### Rigo RN34 – Differenza tra imposta netta e crediti e ritenute

Va indicato il risultato (preceduto dal segno meno, se negativo) dell'operazione: RN26 col. 2 – RN26 col. 1 – RN27 – RN28 – RN29 col. 2 – RN30 col. 3 – RN31 col. 2 – RN32 col. 1 – RN32 col. 2 + RN33 col. 3 – RN33 col. 4.

### Rigo RN35 – Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi

Va riportato, fino a concorrenza dell'importo di RN34, il totale dei crediti d'imposta evidenziati da imprenditori e lavoratori autonomi nel quadro RU.

### Righi RN36 e RN37 – Eccedenza d'imposta dalla precedente dichiarazione

Riguardano i contribuenti che vantano eccedenze di imposta delle quali non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione dei redditi (rigo RX1 col. 4 di UNICO 2014 ovvero punto 61 della Certificazione unica, se il sostituto d'imposta non ha rimborsato, anche solo in parte, il credito risultante dal 730/2014). L'importo va indicato nel **rigo RN 36 col. 2**, comprensivo anche dell'eventuale credito evidenziato nel rigo 191 col. 2 del 730/3-2014 (da riportare anche in **colonna 1**), se lo scorso anno è stato chiesto di utilizzarlo per pagare l'IMU, ma di fatto poi non è stato più impiegato, tutto o in parte. Nel **rigo RN37** va indicata la parte di RN36 utilizzata in compensazione.

### Rigo RN38 – Acconti (al netto di eventuali interessi)

Devono essere indicati (le **colonne 2 e 3** riguardano le imprese):

- in **colonna 1**, gli acconti sospesi, ossia dovuti ma non versati a seguito di eventi eccezionali;

- in **colonna 4**, gli acconti dell'imposta sostitutiva versati dai contribuenti che nel 2014 sono fuoriusciti dal regime dei "nuovi minimi";

- in **colonna 5**, i crediti, al netto di sanzioni ed interessi, disconosciuti dall'Agenzia delle entrate (ad esempio, perché eccedenti il limite annuale) e riversati dal contribuente;

- in **colonna 6**, la somma di tutti gli acconti versati per il 2014 (compresi gli importi indicati nelle col. da 1 a 5), al netto di maggiorazioni e interessi dovuti per rateazione o ritardato pagamento.

### Rigo RN39 – Restituzione bonus

Riguarda chi deve restituire, perché non spettanti, i vecchi "bonus incapienti" (**colonna 1**) e "bonus straordinario per le famiglie" (**colonna 2**).

### Rigo RN40 – Decadenza start up

Interessa chi è decaduto dal beneficio per investimenti in start-up innovative, circostanza che comporta l'obbligo di restituire l'importo detratto, maggiorato degli interessi legali.

### Rigo RN41 – Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti

Vanno indicati gli importi rimborsati dal sostituto d'imposta in sede di conguaglio relativi alla parte dell'ulteriore detrazione per figli a carico (in **colonna 1** dal punto 104 della Certificazione unica) e delle detrazioni per canoni di locazione (in **colonna 2** dal punto 110 della Certificazione unica), che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda.

## Rigo RN42 – Irpef risultante dal 730/2015

Va compilato se UNICO è presentato per correggere o integrare un precedente 730, indicando:

- in **colonna 1** (trattenuto dal sostituto), l'importo di rigo 91 col. 7 del prospetto 730-3/2015 ovvero di rigo 111 col. 7, se è stato presentato 730 congiunto e l'integrativa riguarda il coniuge;
- in **colonna 2** (credito compensato con modello F24), il credito utilizzato in compensazione, entro la data di presentazione di UNICO 2015, per pagare l'IMU e/o altre imposte;
- in **colonna 3** (rimborsato dal sostituto), l'importo di rigo 91 col. 5 del 730-3/2015 ovvero di rigo 111 col. 5, se è stato presentato 730 congiunto e l'integrativa riguarda il coniuge dichiarante.

## Rigo RN43 – Bonus Irpef

È riservato al credito spettante ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta supera le detrazioni per lavoro dipendente. L'ammontare del bonus attribuito dal datore di lavoro in busta paga deve essere ricalcolato in sede di dichiarazione, tenendo conto di tutti i redditi dichiarati. Il credito spetta se, contemporaneamente: RN1 col. 1 - RN2 non supera 26.000; nella col. 3 dei righe da RC1 a RC3 è presente almeno un reddito per il quale in col. 1 è stato indicato il codice "2" oppure i codici "3" o "4", con reddito che concorre alla formazione del reddito complessivo; l'imposta lorda sulla somma di tali redditi supera la detrazione spettante per gli stessi. L'importo è di: 640 euro (da riportare ai giorni di lavoro dipendente), se RN1 col. 1 non supera i 24.000 euro; altrimenti e fino a 26.000 euro, il bonus di 640 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000, diminuito di RN1 col. 1, e l'importo di 2.000.

Nella **colonna 1**, va indicato l'importo del bonus spettante, da confrontare con quello erogato dal datore di lavoro (RC14 col. 2), così da fruire della parte non erogata dal sostituto (da evidenziare in **colonna 2**) oppure da restituire quella erogata, ma non spettante (da riportare in **colonna 3**).

## Righi RN45 e RN46 – Determinazione dell'imposta

Per determinare il risultato conclusivo della dichiarazione, va effettuata la seguente operazione: RN34 - RN35 - RN36 col. 2 + RN37 + RN38 col. 3 - RN38 col. 6 + RN39 col. 1 + RN39 col. 2 + RN40 col. 2 + RN41 col. 1 + RN41 col. 2 - RN42 col. 1 + RN42 col. 2 + RN42 col. 3 - RN43 col. 2 + RN43 col. 3 + RL32 col. 2. Se il risultato è positivo (debito), l'importo va indicato nel **rigo RN45 colonna 2** (se è stato compilato il quadro TR, in **colonna 1** va riportato il dato di TR5 col. 3 nel limite di RN45 col. 2). Se il risultato è negativo (credito), l'importo, non preceduto dal segno meno, va riportato nel **rigo RN46** e poi in RX1 col. 1.

## Righi RN47 e RN48 – Residuo detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni

Nel **rigo RN47** va indicato l'importo residuo di detrazioni, crediti e deduzioni che non hanno trovato capienza nell'imposta e sono riportabili nella successiva dichiarazione dei redditi. Si tratta dei benefici evidenziati nei righe RP26 con codice "5", RN20 col. 2, RN21 col. 2, RN23, RN24, RN28 e RN30. L'importo residuo esposto nelle colonne da 2 a 9 sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione oppure in compensazione tramite F24.

Nel **rigo RN48** vanno indicati i residui della deduzione start up per gli anni 2013 e 2014.

## Rigo RN50 – Altri dati

È riservato all'indicazione dei redditi non imponibili ai fini IRPEF per l'effetto sostitutivo dell'IMU: abitazione principale, fabbricati non locati, fabbricati situati, reddito dominicale dei terreni non affittati. Tali importi possono assumere rilievo per l'erogazione di prestazioni assistenziali o previdenziali. Vanno indicati:

- in **colonna 1**, il reddito dell'abitazione principale (RB10 col. 16);
- in **colonna 2**, la somma di RA23 col. 13, RB10 col. 17, RH18 col. 2, RL12 col. 1;
- in **colonna 3**, l'importo di RL12 col. 1.

## RIGHI RN61 E RN62 - ACCONTI 2015

In questi righe va calcolato l'acconto IRPEF per il 2015, verificando se si rientra in uno dei seguenti casi particolari:

- i non residenti non devono tener conto della detrazione per carichi di famiglia, a meno che non si tratti di contribuenti c.d. "non residenti Schumacker", cioè residenti in uno dei Paesi UE o in uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo che assicura un adeguato scambio di informazioni, con reddito prodotto in Italia pari ad almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto, non beneficiari nello Stato di residenza di agevolazioni fiscali analoghe;
- presenza di redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (rilevanti per l'acconto Irpef 2015);
- presenza di redditi dei terreni (per l'acconto, la rivalutazione-bis dei redditi dominicale e agrario è del 30% ovvero del 10% per coltivatori diretti e IAP);
- presenza di redditi dei fabbricati (non vanno considerati i benefici legati alla sospensione della

procedura esecutiva di sfratto);

- presenza di redditi d'impresa (l'acconto va calcolato tenendo conto della deduzione forfetaria per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante).

Se si rientra in una di queste ipotesi, nel **rigo RN61**, va barrata la **colonna 1** ed indicati:

- in **colonna 2**, l'importo del reddito complessivo ricalcolato secondo le modalità descritte;
- in **colonna 3**, l'importo dell'imposta netta ricalcolata;
- in **colonna 4**, il nuovo ammontare dell'importo "differenza" (rigo RN34).

Nel **rigo RN62** vanno indicati, in **colonna 1**, la prima rata di acconto dovuta e, in **colonna 2**, l'importo della seconda o unica rata di acconto dovuta. Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2015 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta per l'anno successivo, può determinare gli acconti sulla base di tale minore imposta; tuttavia, anche in questa ipotesi, gli importi da indicare in RN62 sono quelli determinati con il metodo "storico" e tenendo conto dell'eventuale presenza di "casi particolari".

## IL QUADRO RV: ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI

**L**e addizionali regionale e comunale all'IRPEF sono dovute dai contribuenti per i quali, con riferimento al 2014, risulta dovuta l'IRPEF dopo aver sottratto le detrazioni d'imposta spettanti e i crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero. Non è invece tenuto al pagamento chi:

- possiede soltanto redditi esenti o soggetti ad imposta sostitutiva (come i "nuovi minimi") o soggetti a tassazione separata (salvo che, laddove ammesso, si opti per la tassazione ordinaria, facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo);

- ha un'imposta lorda (rigo RN5) che, al netto delle detrazioni (righi RN22 e RN23), dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (rigo RN29 col. 2) e dei crediti d'imposta per fondi comuni (RN32 col. 1), non supera euro 10,33.

La base imponibile è rappresentata dal reddito complessivo Irpef, al netto degli oneri deducibili, cui va applicata una determinata aliquota. Per l'addizionale **regionale**, da pagare alla Regione presso la quale si ha il domicilio fiscale al 1° gennaio 2014, esiste una misura nazionale dell'1,23%. Tuttavia, le Regioni possono deliberare una maggiorazione dell'aliquota e prevedere aliquote diverse in base al reddito del contribuente e agevolazioni per chi si trova in particolari condizioni di disagio. Inoltre, è previsto un aumento automatico nelle regioni con deficit nel settore sanitario non ripianato. Per l'addizionale **comunale**, dovuta nei Comuni che l'hanno deliberata e in relazione alla quale va pagato anche un acconto, bisogna far riferimento: per il saldo 2014, al domicilio fiscale alla data del 1° gennaio 2014; per l'acconto 2015, al domicilio fiscale al 1° gennaio 2015. A tal fine:

- i residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte (salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall'Agenzia delle entrate);

- i non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito (se il reddito è stato prodotto in più comuni, conta quello in cui è stato prodotto il reddito più elevato);

- i cittadini italiani residenti all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica amministrazione hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato;

- per i contribuenti deceduti, si fa riferimento al loro ultimo domicilio fiscale.

Le addizionali regionale e comunale vanno versate in unica soluzione con le modalità e nei termini previsti per il saldo IRPEF. Solo per la comunale, come già accennato, è dovuto anche un acconto per il 2015 nella misura del 30%, determinato applicando all'imponibile relativo al 2014 l'aliquota deliberata per quell'anno dal Comune nel quale si ha la residenza al 1° gennaio 2015.

### Rigo RV1 – Reddito imponibile

Va indicato il reddito imponibile, così determinato: RN1 col. 5 – RN2 – RN3

### Rigo RV2 – Addizionale regionale dovuta

Nella **colonna 2** va indicata l'addizionale regionale IRPEF dovuta, determinata applicando le aliquote previste dalle singole regioni (vedi tabella alla pagina seguente) all'importo di RV1. La **colonna 1** va barrata solo da chi è domiciliato in Basilicata, Lazio o Veneto e si trova in determinate condizioni.

### Rigo RV3 – Addizionale regionale trattenuta o versata

Vanno indicate:

- in **colonna 1**, l'addizionale trattenuta, diversa da

quella indicata nei quadri RC ed RL;

- in **colonna 2**, l'addizionale sospesa e non versata a seguito di eventi eccezionali (punto 21 della Certificazione unica), già compresa in col. 3;

- in **colonna 3**, l'addizionale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta (RC10 col. 2, eventualmente sommato a RC12 nonché a RL24 col. 2), compreso l'importo indicato in col. 1.

### Righi RV4 e RV5 – Eccedenza da precedente dichiarazione

Nel **rigo RV4**, da compilare se si ha un'eccedenza di addizionale regionale risultante dalla precedente dichiarazione non chiesta a rimborso, vanno riportati:

- in **colonna 1**, il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31/12/2013;

- in **colonna 2**, il credito indicato nel rigo 192 col. 4 (rigo 212 col. 4 per il coniuge) del prospetto 730-3/2014, se lo scorso anno è stato presentato il 730 ed è stato chiesto di utilizzare il credito per pagare l'IMU e/o altre imposte, ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte. Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730 per "Dipendenti senza sostituto d'imposta", va indicato l'importo di col. 5 del rigo 192 (ovvero del rigo 212 per il coniuge);

- in **colonna 3**, oltre all'importo di col. 2, l'eccedenza derivante dalla precedente dichiarazione (RX2 col. 4 di UNICO 2014) e, in caso di presentazione del 730/2014, il credito risultante dal prospetto 730-3 e non rimborsato dal sostituto (punto 62 della Certificazione unica).

Nel **rigo RV5** va riportata l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione (già indicata in RV4) e utilizzata in compensazione tramite modello F24.

### Rigo RV6 – Addizionale risultante dal 730/2015

Va compilato se UNICO è prodotto per correggere o integrare un precedente 730, indicando:

- in **colonna 1 (trattenuto dal sostituto)**, l'importo di rigo 92 col. 7 del 730-3/2015 ovvero di rigo 112 col. 7, in caso di 730 congiunto e integrativa presentata dal coniuge dichiarante;

- in **colonna 2 (credito compensato con modello F24)**, il credito sfruttato in compensazione, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per pagare l'IMU e/o altre imposte;

- in **colonna 3 (rimborsato dal sostituto)**, l'importo di rigo 92 col. 5 del 730-3/2015 ovvero di rigo 112 col. 5, in caso di 730 congiunto e integrativa presentata dal coniuge dichiarante.

### Righi RV7 e RV8 – Addizionale regionale a debito o a credito

Va eseguita la seguente operazione: RV2 col. 2 – RV3 col. 3 – RV4 col. 3 + RV5 – RV6 col. 1 + RV6 col. 2 + RV6 col. 3. Se il risultato è positivo (debito), va riportato nel **rigo RV7**; se è negativo (credito), va riportato, non preceduto dal segno meno, nel **rigo RV8** e, poi, in RX2 col. 1.

### Rigo RV9 – Aliquota addizionale comunale

In **colonna 2** va riportata l'aliquota deliberata per il 2014 dal Comune in cui si ha il domicilio fiscale al 1° gennaio 2014. Va invece barrata la **colonna 1** e non compilata la 2, se il Comune ha deliberato l'applicazione di diverse aliquote articolate per scaglioni di reddito (come per l'IRPEF).

TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL'IRPEF 2014

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	COD. REG.	ALIQUOTA UNICA	SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTA	IMPOSTA DOVUTA REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI	CASI PARTICOLARI
ABRUZZO	01		per qualunque reddito	1,73%*		
			* Per l'anno d'imposta 2014, l'addizionale regionale all'IRPEF dovuta dai contribuenti abruzzesi va calcolata applicando l'aliquota dell'1,73%, valida per tutti, a prescindere dall'ammontare dei redditi posseduti. Questo a seguito della pronuncia di illegittimità, da parte della Corte costituzionale (sentenza n. 55 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 dell'8 aprile 2015), delle disposizioni con le quali la Regione Abruzzo aveva stabilito tre diverse aliquote, in base a scaglioni di reddito: 1,54% per quelli fino a 15.000 euro; 1,66% da 15.001 e fino a 28.000 euro; 1,73% oltre 28.000 euro.			
BASILICATA	02		inferiore a 55.000 euro	1,23%	1,23% sull'intero importo	È prevista un'aliquota agevolata del 1,23% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile compreso tra 55.000 e 75.000 euro, che abbiano due o più figli a carico. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili risulta compresa nello scaglione di reddito sopra indicato.
			da 55.000 a 75.000 euro	1,73%	1,73% sull'intero importo	
			oltre 75.000 euro	2,33%	2,33% sull'intero importo	
BOLZANO	03	1,23%	per qualunque reddito, salvo quanto descritto nella colonna casi particolari			A tutti i contribuenti spetta una deduzione di 20.000 euro. Ai contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 70.000 euro e con figli a carico, spetta una detrazione d'imposta di 252 euro per ogni figlio in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico. Nella verifica della soglia per ottenere la detrazione figli (70.000) si deve tener conto anche del reddito assoggettato a cedolare secca sugli affitti mentre non si tiene conto della citata deduzione di 20.000 euro. Se l'imposta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito d'imposta.
CALABRIA	04	1,73%	per qualunque reddito			
CAMPANIA	05	2,03%	per qualunque reddito			
EMILIA ROMAGNA	06		fino a 15.000 euro	1,43%	1,43% sull'intero importo	
			da 15.001 a 20.000 euro	1,53%	1,53% sull'intero importo	
			da 20.001 a 25.000 euro	1,63%	1,63% sull'intero importo	
			oltre 25.000 euro	1,73%	1,73% sull'intero importo	
FRIULI VENEZIA GIULIA	07		fino a 15.000 euro	0,70%	0,70% sull'intero importo	
			oltre 15.000 euro	1,23%	1,23% sull'intero importo	
LAZIO	08		<b>Per redditi fino ad euro 28.000</b>			È prevista un'aliquota agevolata del 1,73% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 28.000 euro. È prevista la stessa aliquota del 1,73% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 50.000 euro aventi 3 figli a carico. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro. La predetta soglia di reddito è innalzata di 5.000 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo.
			fino a 28.000 euro	1,73%	1,73% sull'intero importo	
			<b>Per redditi superiori a 28.000 euro</b>			
			fino a 15.000 euro	1,73%	1,73% sull'intero importo	
			oltre 15.000 euro	2,33%	259,5+2,33% sulla parte eccedente 15.000	
LIGURIA	09		fino a 28.000 euro	1,23%	1,23% sull'intero importo	Per i redditi compresi tra 28.000,01 e 28.142,46 euro, l'imposta determinata con l'aliquota dell'1,73% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra 28.142,46 euro e il reddito imponibile del soggetto ai fini dell'addizionale regionale. $\frac{RV1 \times 1,73}{100} - 0,9827 \times (28.142,46 - RV1)$
			oltre 28.000 euro	1,73%	1,73% sull'intero importo	
LOMBARDIA	10		fino a 15.000 euro	1,23%	1,23% sull'intero importo	
			da 15.001 a 28.000 euro	1,58%	184,5+1,58% sulla parte eccedente 15.000	
			oltre 28.000 euro	1,73%	389,9+1,73% sulla parte eccedente 28.000	

segue

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	COD. REG.	ALIQUOTA UNICA	SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTA	IMPOSTA DOVUTA REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI	CASI PARTICOLARI
<b>MARCHE</b>	<b>11</b>		fino a 15.000 euro	1,23%	1,23% sull'intero importo	
			da 15.001 a 28.000 euro	1,53%	184,5+1,53% sulla parte eccedente 15.000	
			da 28.001 a 55.000 euro	1,70%	383,4+1,70% sulla parte eccedente 28.000	
			da 55.001 a 75.000 euro	1,72%	842,4+1,72% sulla parte eccedente 55.000	
			oltre 75.000 euro	1,73%	1.186,4+1,73% sulla parte eccedente 75.000	
<b>MOLISE</b>	<b>12</b>		fino a 15.000 euro	2,03%	2,03 % sull'intero importo	
			da 15.001 a 28.000 euro	2,23%	304,5+2,23% sulla parte eccedente 15.000	
			da 28.001 a 55.000 euro	2,43%	594,4+2,43% sulla parte eccedente 28.000	
			da 55.001 a 75.000 euro	2,53%	1.250,5+2,53% sulla parte eccedente 55.000	
			oltre 75.000 euro	2,63%	1.756,5+2,63% sulla parte eccedente 75.000	
<b>PIEMONTE</b>	<b>13</b>		fino a 15.000 euro	1,62%	1,62% sull'intero importo	Ai contribuenti spetta una detrazione d'imposta di 200 euro per ogni figlio a carico con disabilità, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico.
			da 15.001 a 28.000 euro	2,13%	243+2,13% sulla parte eccedente 15.000	
			da 28.001 a 55.000 euro	2,31%	519,9+2,31% sulla parte eccedente 28.000	
			da 55.001 a 75.000 euro	2,32%	1.143,6+2,32% sulla parte eccedente 55.000	
			oltre 75.000 euro	2,33%	1.607,6+2,33% sulla parte eccedente 75.000	
<b>PUGLIA</b>	<b>14</b>		fino a 15.000 euro	1,33%	1,33% sull'intero importo	Ai contribuenti con più di 3 figli a carico spetta una detrazione d'imposta di 20 euro per ciascun figlio, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico, a partire dal primo compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi o affidati. La detrazione sopra descritta è aumentata di 375 euro per ogni figlio con disabilità
			da 15.001 a 28.000 euro	1,43%	199,5+1,43 sulla parte eccedente 15.000	
			da 28.001 a 55.000 euro	1,71%	385,4+1,71% sulla parte eccedente 28.000	
			da 55.001 a 75.000 euro	1,72%	847,1+1,72% sulla parte eccedente 55.000	
			oltre 75.000 euro	1,73%	1.191,1+1,73% sulla parte eccedente 75.000	
<b>SARDEGNA</b>	<b>15</b>	1,23%	per qualunque reddito			
<b>SICILIA</b>	<b>16</b>	1,73%	per qualunque reddito			
<b>TOSCANA</b>	<b>17</b>		fino a 15.000 euro	1,42%	1,42% sull'intero importo	
			da 15.001 a 28.000 euro	1,43%	213+1,43% sulla parte eccedente 15.000	
			da 28.001 a 55.000 euro	1,68%	398,9+1,68% sulla parte eccedente 28.000	
			da 55.001 a 75.000 euro	1,72%	852,5+1,72% sulla parte eccedente 55.000	
			oltre 75.000 euro	1,73%	1.196,5+1,73% sulla parte eccedente 75.000	
<b>TRENTO</b>	<b>18</b>		fino a 15.000 euro	0,50%	0,50% sull'intero importo	
			oltre 15.000 euro	1,23%	1,23% sull'intero importo	
<b>UMBRIA</b>	<b>19</b>		fino a 15.000 euro	1,23%	1,23% sull'intero importo	
			da 15.001 a 28.000 euro	1,63%	184,5+1,63% sulla parte eccedente 15.000	
			da 28.001 a 55.000 euro	1,68%	396,4+1,68% sulla parte eccedente 28.000	
			da 55.001 a 75.000 euro	1,73%	850+1,73% sulla parte eccedente 55.000	
			oltre 75.000 euro	1,83%	1.196+1,83% sulla parte eccedente 75.000	
<b>VALLE D'AOSTA</b>	<b>20</b>	1,23%	per qualunque reddito			
<b>VENETO</b>	<b>21</b>	1,23%	per qualunque reddito, salvo quanto descritto nella colonna casi particolari			È prevista l'aliquota agevolata dello 0,9% per persone con disabilità con reddito imponibile non superiore a 45.000 euro e i contribuenti con un familiare con disabilità fiscalmente a carico e con un reddito imponibile non superiore a 45.000 euro. Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore a 45.000 euro.

## Rigo RV10 – Addizionale comunale dovuta

In **colonna 2** va indicata l'addizionale comunale IRPEF dovuta, determinata applicando all'importo di RV1 l'aliquota riportata in RV9 col. 2 ovvero le aliquote per scaglioni (RV9 col. 1 barrata). La **colonna 1** va compilata se si fruisce di agevolazioni riferite a condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nella dichiarazione (ad esempio, l'ISEE o una particolare composizione del nucleo familiare), indicando il codice:

- 1, se l'addizionale non è dovuta perché il reddito rientra nella soglia di esenzione prevista per la particolare condizione soggettiva del contribuente;
- 2, nel caso di esenzione totale per particolare condizione soggettiva del contribuente non collegata al reddito;
- 3, in presenza di altre agevolazioni, diverse dalle precedenti.

## Rigo RV11 – Addizionale comunale trattenuta o versata

Vanno indicati:

- in **colonna 1**, l'addizionale trattenuta o da trattenerne dal sostituto d'imposta (RC10 col. 3 + RC10 col. 4 + RL24 col. 4);
- in **colonna 2**, l'acconto 2014 trattenuto in sede di assistenza fiscale, se lo scorso anno è stato presentato il 730 (punto 19 della Certificazione unica);
- in **colonna 3**, l'acconto 2014 versato con F24, se lo scorso anno è stato presentato Unico 2014;
- in **colonna 4**, l'addizionale trattenuta diversa da quelle indicate nelle precedenti colonne (ad esempio, l'addizionale relativa ai trattamenti erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari);
- in **colonna 5**, l'addizionale sospesa e non versata a seguito di eventi eccezionali, già compresa negli importi indicati da col. 1 a col. 4;
- in **colonna 6**, la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2, 3 e 4.

## Righi RV12 e RV13 – Eccedenza da precedente dichiarazione

Nel **rigo RV12**, da compilare se si ha un'eccedenza di addizionale comunale risultante dalla precedente dichiarazione non chiesta a rimborso, vanno riportati:

- in **colonna 1**, il codice comune relativo al domicilio fiscale al 31/12/2013;
- in **colonna 2**, va riportato il credito indicato nel rigo 193 col. 4 (rigo 213 col. 4 per il coniuge) del prospetto 730-3/2014, se lo scorso anno è stato presentato il 730 ed è stato chiesto di utilizzare il credito per pagare l'IMU e/o altre imposte, ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte. Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730 per "Dipendenti senza sostituto d'imposta", va indicato l'importo di col. 5 del rigo 193 (ovvero del rigo 213 per il coniuge);
- in **colonna 3**, oltre all'importo di col. 2, l'eccedenza derivante dalla precedente dichiarazione (RX3 col. 4 di UNICO 2014) e, in caso di presentazione del 730/2014, il credito risultante dal prospetto 730-3 e non rimborsato dal sostituto (punto 63 della Certificazione unica).

Nel **rigo RV13** va riportata l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione (già indicata in RV12) e utilizzata in compensazione tramite modello F24.

## Rigo RV14 – Addizionale risultante dal 730/2015

Va compilato se UNICO è prodotto per correggere o integrare un precedente 730, indicando:

- in **colonna 1 (trattenuto dal sostituto)**, l'importo di rigo 93 col. 7 del 730-3/2015 ovvero di rigo 113 col. 7, in caso di 730 congiunto e integrativa presentata dal coniuge dichiarante;
- in **colonna 2 (credito compensato con modello F24)**, il credito sfruttato in compensazione, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per pagare l'IMU e/o altre imposte;
- in **colonna 3 (rimborsato dal sostituto)**, l'importo di rigo 93 col. 5 del 730-3/2015 ovvero di rigo 113 col. 5, in caso di 730 congiunto e integrativa presentata dal coniuge dichiarante.

## Righi RV15 e RV16 – Addizionale comunale a debito o a credito

Va eseguita la seguente operazione: RV10 col. 2 – RV11 col. 6 – RV12 col. 3 + RV13 – RV14 col. 1 + RV14 col. 2 + RV14 col. 3. Se il risultato è positivo (debito), va riportato nel **rigo RV15**; se è negativo (credito), va riportato, non preceduto dal segno meno, nel **rigo RV16** e, poi, in RX3 col. 1.

## Rigo RV17 – Acconto addizionale comunale 2015

L'acconto per l'addizionale comunale Irpef per il 2015 è pari al 30% dell'addizionale ottenuta applicando all'imponibile 2014 l'aliquota deliberata dal Comune nel quale si ha la residenza al 1° gennaio 2015. L'importo va ridotto dell'acconto trattenuto dal datore di lavoro e indicato in RC10 col. 5. Si applica l'aliquota fissata per il 2014. È possibile calcolare l'acconto utilizzando il metodo previsionale; vale a dire che, prevedendo (ad esempio, per effetto di oneri deducibili o di minori redditi percepiti) una minore imposta per la prossima dichiarazione, si può versare un acconto inferiore a quello determinato con riferimento al reddito imponibile 2014.

La **colonna 1** va compilata se si fruisce di agevolazioni riferite a condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nella dichiarazione (*valgono le stesse indicazioni date per RV10 col. 1*).

Nella **colonna 2** va riportato l'imponibile relativo al 2014 (RV1).

La **colonna 3** va barrata se il Comune ha previsto diverse aliquote per scaglioni di reddito con gli stessi criteri previsti per l'IRPEF. In questo caso non va compilata colonna 4.

Nella **colonna 4** va indicata l'aliquota da applicare per la determinazione dell'acconto. È quella relativa al Comune nel quale si ha il domicilio fiscale al 1° gennaio 2015.

Nella **colonna 5** va indicato l'acconto dovuto, risultante dalla seguente operazione: (RV17 col. 2 x RV17 col. 4) x 0,3. Se il Comune ha previsto aliquote per scaglioni di reddito (col. 3 barrata), nella formula, al posto di RV17 col. 4, va considerata la specifica aliquota deliberata. La colonna non va compilata se è stata barrata col. 1 (esenzione).

Nella **colonna 6** va riportata l'addizionale 2015 trattenuta dal datore di lavoro (RC10 col. 5).

La **colonna 7** va compilata solo nel caso di dichiarazione integrativa o correttiva, indicando l'importo versato con F24 per pagare l'acconto, se si sta integrando un precedente Unico 2015, ovvero l'importo indicato nella colonna 7 del rigo 97 (ovvero colonna 7 del rigo 117 per il coniuge dichiarante) del prospetto 730-3/2015, se si sta integrando un precedente 730/2015.

Nella **colonna 8** va indicato l'acconto da versare, risultante dalla seguente operazione (se il risultato è negativo, la colonna non va compilata): RV17 col. 5 – RV17 col. 6 – RV17 col. 7.

## IL QUADRO CS: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

I contribuenti con reddito complessivo superiore a 300.000 euro pagano un contributo di solidarietà del 3% sulla parte di reddito che eccede tale importo (tale somma, peraltro, è deducibile dal reddito complessivo - rigo RN3). Non si applica sui redditi già assoggettati al c.d. "contributo pensioni" (rigo RC15 col. 1); tuttavia, l'importo dei redditi soggetti al "contributo pensioni" rileva per la verifica del limite di 300.000 euro oltre il quale è dovuto il contributo di solidarietà.

Il contributo viene determinato in sede di dichiarazione dei redditi ed è versato entro gli stessi termini previsti per il saldo dell'Irpef. Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, è calcolato e trattenuto dal sostituto d'imposta al momento del conguaglio di fine anno. Nel quadro CS, pertanto, viene determinato il contributo dovuto, scomputando quanto già eventualmente trattenuto dal sostituto d'imposta (rigo RC15 col. 2).

### Rigo CS1 - Base imponibile

Vanno indicati:

- in **colonna 1**, il reddito complessivo (RN1 col. 5);
- in **colonna 2**, il contributo già trattenuto dal sostituto d'imposta (RC15 col. 2);
- in **colonna 3**, la somma degli importi di col. 1 e col. 2;
- in **colonna 4**, il reddito al netto del "contributo

pensioni" (RC15 col. 1);

● in **colonna 5**, il risultato di col. 3 - 300.000 se l'importo di col. 4 è inferiore o uguale a 300.000, il risultato di col. 3 - col. 4 se l'importo di col. 4 è maggiore di 300.000.

### Rigo CS2 - Determinazione del contributo

Vanno indicati:

- in **colonna 1**, il 3% di CS1 col. 5;
- in **colonna 2**, il contributo già trattenuto dal sostituto d'imposta (RC15 col. 2);
- in **colonna 3**, il contributo non operato per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali (punto 172 della Certificazione unica), già compreso nell'importo di col. 2;
- in **colonna 4**, da compilare solo se si sta presentando una dichiarazione correttiva o integrativa di un modello 730/2015 precedentemente presentato, il contributo trattenuto dal sostituto d'imposta (rigo 102, ovvero 122 per il coniuge, del prospetto 730-3/2015);
- in **colonna 5**, il risultato, se positivo (debito), di CS2 col. 1 - CS2 col. 2 - CS2 col. 4;
- in **colonna 6**, il risultato, se negativo (credito), dell'operazione di cui al punto precedente. Il credito va riportato nel rigo RX6 col. 1.

## IL QUADRO RX: COMPENSAZIONI E RIMBORSI

Il quadro RX va compilato per indicare le modalità di utilizzo dei crediti d'imposta e/o delle eccedenze di versamento a saldo: possono essere richiesti a rimborso, sfruttati in compensazione o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi. Le somme a credito sono ripartibili tra importi da chiedere a rimborso e importi da compensare.

**Per ridurre i tempi di erogazione dei rimborsi, conviene comunicare all'Agenzia delle entrate le proprie coordinate bancarie. È possibile in via telematica o presentando la richiesta di accreditamento ad un qualsiasi ufficio territoriale.**

### Sezione I - Crediti ed eccedenze dalla presente dichiarazione

Vanno indicati:

● nella **colonna 1**, l'importo del credito risultante da UNICO 2015 (ad esempio, al rigo RX1 - Irpef, l'importo di RN46; al rigo RX2 - Addizionale regionale Irpef, l'importo di RV8; al rigo RX3 - Addizionale comunale Irpef, l'importo di RV16; al rigo RX4 - Cedolare secca, l'importo di RB11 col. 12; al rigo RX31 - Imposta sostitutiva "nuovi minimi", l'importo di LM19);

● nella **colonna 2**, l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.

La somma degli importi di col. 1 e col. 2 va ripartita tra le col. 3 e 4, indicando:

- nella **colonna 3**, il credito di cui si chiede il rimborso;
- nella **colonna 4**, il credito da utilizzare in compensazione tramite F24 ovvero in diminuzione della medesima imposta dovuta per i periodi successivi (ad esempio, in caso di credito IRPEF, va indicata sia la parte che si vuole compensare con l'F24 sia quella che si intende scalare dall'acconto IRPEF per il 2015 senza compilare il modello F24). Gli importi a credito vanno indicati al lordo dei relativi utilizzi già effettuati.

### Sezione II - Crediti ed eccedenze dalla precedente dichiarazione

Va utilizzata per gestire eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono essere indicati nel quadro corrispondente a quello di provenienza, cioè nei seguenti casi:

● il contribuente non è più tenuto a presentare una o più dichiarazioni o singoli quadri del modello UNICO e quindi non trova collocazione il riporto dell'eccedenza e del relativo utilizzo (ad esempio, professionista che ha cessato l'attività entro il 31/12/2013 ed ha presentato UNICO 2014 con un importo Iva a credito, scegliendo di utilizzare l'eccedenza in compensazione di altri tributi);

● la dichiarazione precedente è stata rettificata a favore del contribuente per versamenti eccedenti, ma il quadro non prevede il riporto del credito (ad esempio, imposte sostitutive del quadro RQ);

● eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione di UNICO 2014 e/o comunicate dall'Agenzia delle entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione, sempre che il credito non sia riportabile nello specifico quadro cui si riferisce o nella sezione I del quadro RX.

Vanno indicati:

● nella **colonna 1** (presente soltanto per i **rigi da RX54 a RX57**), il codice tributo del credito che si intende riportare dall'anno precedente per le imposte diverse da quelle espressamente previste nei rigi da RX51 a RX53;

● nella **colonna 2**, il credito, di cui alla col. 4 del corrispondente rigo del quadro RX - sez. I di UNICO 2014, oppure le eccedenze di versamento rilevate successivamente alla presentazione di UNICO 2014 o riconosciute dall'Agenzia delle entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione;

● nella **colonna 3**, la quota dell'importo di col. 2 complessivamente utilizzata in compensazione con il modello F24 entro la data di presentazione di UNICO 2015.

La differenza fra gli importi di col. 2 e col. 3 va ripartita tra le col. 4 e 5, indicando:

- nella **colonna 4**, il credito di cui si intende chiedere il rimborso (per l'IVA, va presentata anche specifica istanza all'ufficio delle Entrate; per i contributi previdenziali, all'INPS);

- nella **colonna 5**, il credito da utilizzare in compensazione fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione (nel modello F24 va riportato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2014, anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti; infatti, con l'indicazione nel presente quadro, la validità del credito viene equiparata

a quella dei crediti formati nello stesso periodo).

### Sezione III – Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta

Va compilata, dai contribuenti che non presentano la dichiarazione annuale IVA in via autonoma, per indicare i dati relativi all'IVA da versare o all'IVA a credito. La sezione non deve essere compilata se il totale dell'imposta dovuta è pari o inferiore a 10 euro.

## IL QUADRO AC: AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

**D**eve essere utilizzato dagli amministratori di condominio in carica al 31/12/2014 per effettuare la comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio e la comunicazione annuale all'Anagrafe tributaria dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori. L'obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di otto condomini (in tal caso, infatti, non sussiste l'obbligo di nominare un amministratore).

Non devono essere comunicati:

- gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- gli importi relativi agli acquisti non superiori complessivamente a 258,23 euro (Iva inclusa) per singolo fornitore (in tal caso, non vanno riportati neanche i dati identificativi del fornitore);
- gli importi relativi a forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte (vanno esposte nella dichiarazione dei sostituti d'imposta).

Se si amministrano più condomini, vanno compilati distinti quadri per ciascun condominio. In ogni caso, per i diversi quadri compilati, relativi allo stesso o a più condomini, va utilizzata un'unica numerazione progressiva. Se l'amministratore è esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi o se utilizza il modello 730, il quadro AC va presentato unitamente al frontespizio di Unico 2015 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest'ultimo.

### Sezione I – Dati identificativi del condominio

Nel **rigo AC1** vanno indicati, relativamente al condominio, il codice fiscale (**colonna 1**) e l'eventuale denominazione (**colonna 2**).

### Sezione II – Dati catastali del condominio (ristrutturazioni)

Vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni (rigo AC2) ovvero, se l'immobile non è ancora censito al momento di presentare la dichiarazione, gli estremi della domanda di accatastamento (rigo AC3)

Nel **rigo AC2** vanno riportati:

- in **colonna 1**, il codice catastale del comune dove è situato il condominio;
- in **colonna 2**, la lettera "T" se l'immobile è censito nel catasto terreni, la lettera "U" se l'immobile è

censito nel catasto edilizio urbano;

- in **colonna 3**, la lettera "I" se si tratta di immobile intero, la lettera "P" se si tratta di porzione di immobile;

- in **colonna 4**, se presenti, le lettere o i numeri di Sezione urbana/Comune catastale indicati nel documento catastale;

- in **colonna 5**, il numero di foglio indicato nel documento catastale;

- in **colonna 6**, il numero di particella indicato nel documento catastale;

- in **colonna 7**, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Nel **rigo AC3** vanno riportati:

- in **colonna 1**, la data di presentazione della domanda di accatastamento;

- in **colonna 2**, il numero della domanda di accatastamento;

- in **colonna 3**, la sigla della provincia in cui è situato l'ufficio provinciale dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato presentato la domanda.

### Sezione III – Fornitori e acquisti di beni e servizi

Vanno riportati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare. A tal fine, in via generale, le cessioni di beni si intendono effettuate al momento della stipula del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi, invece, si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; se però è stata emessa fattura prima del pagamento del corrispettivo o se quest'ultimo è stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

Nei **righe da AC4 ad AC9**, vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice fiscale o la partita Iva del fornitore;

- in **colonna 2**, cognome (se persona fisica) ovvero denominazione o ragione sociale;

- nelle **colonne da 3 a 7**, da compilare solo se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);

- in **colonna 8**, l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

## LA DICHIARAZIONE IRAP 2015

Il modello IRAP 2015 deve essere utilizzato per dichiarare l'imposta regionale sulle attività produttive relativa al 2014. Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

**Per i piccoli professionisti, il 2014 dovrebbe essere l'ultimo anno di incertezza su come comportarsi nei confronti dell'IRAP, ossia se ignorare la compilazione della dichiarazione, non pagare l'imposta e fare ricorso in caso di accertamento oppure se presentare il modello, versare il tributo e avanzare istanza di rimborso. Infatti, uno dei provvedimenti attuativi della delega fiscale, di prossima emanazione, dovrebbe finalmente chiarire in modo inequivocabile cosa si intende per "autonoma organizzazione", evitando così di continuare a generare controversie tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.**

Per i professionisti, l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta (cioè, la base imponibile) l'aliquota del 3,9%, tenendo presente che le singole Regioni o Province autonome possono variarla, in più o in meno, entro il limite dello 0,92%. In Calabria, Campania e Molise, il mancato rientro dal deficit ha comportato un ulteriore incremento di 0,15 punti percentuali.

Per quanto riguarda modalità e termini per la **presentazione** delle dichiarazioni Irap e per il **versamento** degli importi che ne derivano, le regole sono fondamentalmente le stesse previste per il modello UNICO, comprese le possibilità di compensare e/o rateizzare le somme dovute (vedi **calendario a pagg. 4-5**). Pertanto, il modello IRAP 2015 va presentato, esclusivamente in via telematica, entro il 30 settembre 2015, direttamente dall'interessato o tramite intermediari abilitati; mentre i versamenti a titolo di **saldo 2014** e di **primo acconto 2015** vanno eseguiti, tramite F24, entro il 16 giugno 2015 ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. L'imposta risultante dalla dichiarazione non è dovuta (o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile), se l'importo riferito alla singola regione non supera 10,33 euro (tale limite può essere modificato con leggi regionali). L'**acconto 2015** è pari al 100% dell'importo indicato in IR21 ed è dovuto se tale importo è superiore a 52 euro. Deve essere versato in due rate: la prima, pari al 40% e dovuta se supera 103 euro, entro lo stesso termine per il saldo 2014 (16 giugno o 16 luglio 2015 con lo 0,40% in più); la seconda, pari al residuo 60%, entro il 30 novembre 2015. L'acconto può essere calcolato anche con il metodo previsionale, ossia commisurandolo all'imposta che si prevede sia dovuta per il 2015. Se l'acconto da versare alla singola Regione non supera 10,33 euro, il pagamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva, quando la somma complessiva raggiunge l'importo minimo.

Il modello per la dichiarazione IRAP, oltre che dal frontespizio, è composto: dal quadro per la determinazione del valore della produzione, diverso a seconda del tipo di contribuente (IQ, per le persone fisiche); dal quadro IR in cui va operata la ripartizione territoriale della base imponibile in funzione della regione (o della provincia autonoma) di svolgimento dell'attività e la determinazione della corrispondente imposta netta; dal quadro IS, in cui vi sono una serie di prospetti, principalmente quello riservato al calcolo delle deduzioni per il costo del lavoro.

### Come si compila il frontespizio

È composto di due facciate: la prima contiene

l'informativa relativa al trattamento dei dati personali; nella seconda, invece, vanno inserite le informazioni relative sul tipo di dichiarazione, sul contribuente (e sul dichiarante, se diverso dal contribuente), la firma, il visto di conformità e l'impegno dell'intermediario alla presentazione telematica della dichiarazione.

La compilazione del frontespizio non presenta particolari difficoltà; in linea generale, le informazioni richieste sono le stesse già riportate nel frontespizio del modello UNICO. In questa sede, segnaliamo solo un paio di peculiarità: nei primi due campi del riquadro "Tipo di dichiarazione" vanno riportati, rispettivamente, il codice identificativo e il nome, per esteso, della regione o della provincia autonoma (vedi **elenco a pag. XLVIII-XLIX**) di domicilio fiscale del contribuente; nella casella "Dichiarazione UNICO" del riquadro "Dati del contribuente" va indicato il codice identificativo del modello UNICO presentato ai fini dell'imposta sui redditi: le persone fisiche scrivono "1".

### Il quadro IQ - Persone fisiche

Va utilizzato dalle persone fisiche esercenti un'arte o una professione (titolari di redditi di lavoro autonomo), esercenti attività commerciali (titolari di redditi d'impresa), produttori agricoli (titolari di reddito agrario), per determinare la base imponibile IRAP.

**Sono esclusi dall'imposta (e, pertanto, anche dall'obbligo di presentare la relativa dichiarazione) i contribuenti "nuovi minimi". In particolare, gli esercenti arti o professioni in possesso dei requisiti per accedere a quel regime non sono assoggettati ad IRAP, a prescindere dalla circostanza che se ne siano avvalsi o no.**

Sono rilevanti ai fini IRAP i maggiori compensi (o ricavi) non annotati nelle scritture contabili conseguenti all'adeguamento agli studi di settore, che vanno riportati in **colonna 2** (o colonna 1) del rigo collocato all'inizio del quadro. Irrilevanti, invece, i maggiori compensi o ricavi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri.

Per professionisti e artisti, la base imponibile si determina sottraendo dal totale dei compensi percepiti nel 2014 l'ammontare dei costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso anno, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali ed esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevano ai fini della dichiarazione dei redditi.

Nella **sezione V**, i contribuenti che esercitano arti o professioni devono indicare i componenti positivi e negativi rilevanti per la determinazione della base imponibile. Vanno indicati:

- nel **rigo IQ50**, i **compensi** derivanti dall'attività professionale o artistica (somma dei rigi RE2 col. 1 e 2, RE3, RE4 e RE5 col. 3 di UNICO 2015, esclusi i compensi di RE5 col. 1 derivanti dall'adeguamento ai parametri);
- nel **rigo IQ51**, i **costi** inerenti all'attività esercitata ammessi in deduzione, rilevati dal quadro RE di UNICO:
  - quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro (rigo RE7);
  - canoni di leasing relativi a beni mobili, al netto degli interessi passivi (rigo RE8);
  - canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (rigo RE9);
  - spese relative a immobili (rigo RE10), al netto degli oneri finanziari se l'immobile è utilizzato in base a contratto di leasing;

- compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (rigo RE12);

- spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, ecc. (rigo RE14);

- spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, spese di rappresentanza, minusvalenze patrimoniali e altre spese (col. 3 dei rigi RE15, RE16 e RE17; RE18 e RE19 col. 4, al netto degli importi di col. 1, 2 e 3).

I contribuenti che nel 2015 intendono avvalersi del nuovo regime forfetario devono ricomprendervi i componenti negativi relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR (ad esempio, le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni);

● nel **rigo IQ52**, il **valore della produzione** (IQ50 - IQ51).

Nella **sezione VI** va determinato il valore della produzione netta, indicando nei **rigi da IQ54 a IQ59** (quest'ultimo riguarda i professionisti):

● in **colonna 1**, il valore della produzione così come risulta dalle precedenti sezioni;

● in **colonna 2**, la quota del valore della produzione derivante da attività svolte all'estero per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, che è esclusa dalla base imponibile Irap;

● in **colonna 3**, la differenza tra col. 1 e col. 2. Devono poi essere indicati:

● nel **rigo IQ60**, il totale degli importi di segno positivo evidenziati nei rigi da IQ54 a IQ59;

● nel **rigo IQ61**, le deduzioni per il costo del lavoro calcolate nei rigi da IS1 a IS4 (*vedi più avanti*);

● nel **rigo IQ62**, la deduzione per i lavoratori dipendenti (1.850 euro fino a cinque dipendenti) determinata al rigo IS5;

● nel **rigo IQ63**, la deduzione per incremento occupazionale (*vedi istruzioni al rigo IS6*);

● nel **rigo IQ64**, i redditi di lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo erogati a ricercatori e docenti che rientrano in Italia;

● nel **rigo IQ65**, l'ulteriore deduzione che spetta se il valore della produzione (rigo IQ60) non supera 181.000 euro (*vedi tabella*);

● nel **rigo IQ66**, **colonne 2 e 3**, la differenza tra IQ60 e la somma dei rigi da IQ61 a IQ65 (se il risultato è negativo, va scritto "0").

DEDUZIONI IRAP 2014		
Base imponibile	Deduzione base	Deduzione maggiorata (*)
fino a 180.760 euro	8.000	10.500
oltre 180.760 euro e fino a 180.840 euro	6.000	7.875
oltre 180.840 euro e fino a 180.920 euro	4.000	5.250
oltre 180.920 euro e fino a 181.000 euro	2.000	2.625
oltre 181.000 euro	zero	zero

*Gli importi della base imponibile e della deduzione devono essere ragguagliati all'anno solare in caso di periodo di imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività nel corso dell'anno.*

*(\*) Spetta a società di persone, imprese individuali ed esercenti arti e professioni*

## Il quadro IR - Base imponibile e imposta. Dati del versamento

Ai professionisti interessano solo le prime due sezioni del quadro, riservate rispettivamente:

● alla ripartizione territoriale della base imponibile e dell'imposta in funzione della regione (o della provincia autonoma) in cui è svolta l'attività produttiva (se l'attività è esercitata in più regioni, la ripartizione deve avvenire in proporzione al costo del lavoro sostenuto in ognuna di esse);

● all'esposizione dei dati concernenti il versamento dell'imposta.

Nei **rigi da IR1 a IR8** vanno indicati:

● in **colonna 1**, il codice che identifica la regione o la provincia autonoma (*vedi tabella a pag. XLVIII-XLIX*);

● in **colonna 2**, la quota del valore della produzione attribuita a ciascuna regione in base al rapporto tra retribuzioni, compensi ed utili spettanti agli addetti a stabilimenti, cantieri e uffici ubicati nella regione rispetto all'ammontare complessivo indicato in IS10 col. 2;

● in **colonna 4**, le eventuali deduzioni istituite da leggi regionali o provinciali;

● in **colonna 5**, la base imponibile (col. 2 + col. 3 - col. 4);

● in **colonna 6**, il codice che identifica l'aliquota applicabile (*vedi tabella alla pagina successiva*);

● in **colonna 7**, l'aliquota dell'imposta applicata;

● in **colonna 8**, l'imposta lorda spettante a ciascuna regione o provincia autonoma;

● in **colonna 9**, le eventuali detrazioni istituite da leggi regionali o provinciali;

● in **colonna 10**, l'imposta netta spettante a ciascuna regione o provincia autonoma (col. 8 - col. 9).

Nella **sezione II** devono essere indicati:

● nel **rigo IR21**, il totale dell'imposta (somma degli importi di col. 10 dei rigi da IR1 a IR8);

● nel **rigo IR22**, **colonna 1**, la quota (pari a un quinto di IS85 col. 5) del credito d'imposta utilizzata in diminuzione dell'IRAP derivante dalla trasformazione dell'eccedenza ACE; in **colonna 2**, oltre all'importo di col. 1, il totale dei crediti d'imposta indicati nel quadro RU di UNICO 2015 utilizzati a scomputo dell'IRAP dovuta per il 2014, fino a concorrenza dell'importo di IR21 (non vanno riportati i crediti utilizzati in compensazione con il modello F24);

● nel **rigo IR23**, l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione non richiesta a rimborso (rigo IR30 del modello IRAP 2014);

● nel **rigo IR24**, la quota di IR23 utilizzata in compensazione entro la data di presentazione di questa dichiarazione;

● nel **rigo IR25**, **colonna 1**, gli acconti dovuti ma non versati a seguito della sospensione dei termini disposta per eventi eccezionali; in **colonna 2**, il credito riversato, se nel 2014 sono state pagate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti IRAP esistenti ma non disponibili; in **colonna 3**, gli acconti versati o compensati in F24, compresi gli importi di col. 1 e col. 2;

● nel **rigo IR26 (imposta a debito)**, la differenza, se positiva, tra IR12 e la somma di IR22 col. 2, IR23 e IR25 col. 3 (diminuita di IR24);

● nel **rigo IR27 (imposta a credito)**, la differenza, se positiva, tra IR12 e la somma di IR22 col. 2, IR23 e IR25 col. 3 (diminuita di IR24);

● nel **rigo IR28**, l'eventuale importo versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo e il credito riversato con modello F24;

● nel **rigo IR29**, il credito (IR27 + IR28) di cui si chiede il rimborso;

● nel **rigo IR30**, il credito da utilizzare in compensazione di altri tributi e contributi tramite modello F24 o in diminuzione dell'imposta dovuta per i periodi successivi.

● nel **rigo IR22**, **colonna 1**, la quota (pari a un quinto di IS85 col. 5) del credito d'imposta utilizzata in diminuzione dell'IRAP derivante dalla trasformazione dell'eccedenza ACE; in **colonna 2**, oltre all'importo di col. 1, il totale dei crediti d'imposta indicati nel quadro RU di UNICO 2015 utilizzati a scomputo dell'IRAP dovuta per il 2014, fino a concorrenza dell'importo di IR21 (non vanno riportati i crediti utilizzati in compensazione con il modello F24);

● nel **rigo IR23**, l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione non richiesta a rimborso (rigo IR30 del modello IRAP 2014);

● nel **rigo IR24**, la quota di IR23 utilizzata in compensazione entro la data di presentazione di questa dichiarazione;

● nel **rigo IR25**, **colonna 1**, gli acconti dovuti ma non versati a seguito della sospensione dei termini disposta per eventi eccezionali; in **colonna 2**, il credito riversato, se nel 2014 sono state pagate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti IRAP esistenti ma non disponibili; in **colonna 3**, gli acconti versati o compensati in F24, compresi gli importi di col. 1 e col. 2;

● nel **rigo IR26 (imposta a debito)**, la differenza, se positiva, tra IR12 e la somma di IR22 col. 2, IR23 e IR25 col. 3 (diminuita di IR24);

● nel **rigo IR27 (imposta a credito)**, la differenza, se positiva, tra IR12 e la somma di IR22 col. 2, IR23 e IR25 col. 3 (diminuita di IR24);

● nel **rigo IR28**, l'eventuale importo versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo e il credito riversato con modello F24;

● nel **rigo IR29**, il credito (IR27 + IR28) di cui si chiede il rimborso;

● nel **rigo IR30**, il credito da utilizzare in compensazione di altri tributi e contributi tramite modello F24 o in diminuzione dell'imposta dovuta per i periodi successivi.

## IRAP 2014: LE ALIQUOTE PER I PROFESSIONISTI

*La tabella comprende, suddivise per regioni (e province autonome), le aliquote per il 2014 che riguardano i professionisti. Si basa sulle indicazioni fornite nel modello IRAP diffuso dall'Agenzia delle entrate. Tuttavia, trattandosi di materia suscettibile di aggiornamento da parte degli enti interessati, è bene rivolgersi agli Uffici tributi delle singole Amministrazioni.*

Contribuenti	Aliquota (in IR1 col. 7)	Codice (in IR1 col. 6)
<b>ABRUZZO</b>		
Generalità dei contribuenti	4,66	OR
Farmacie rurali ubicate in località con non più di 3.000 abitanti	3,74	A1
Professionisti e artisti che iniziano l'attività, per i primi due anni	3,74	A5
<b>BASILICATA</b>		
Generalità dei contribuenti	3,9	OR
<b>CALABRIA</b>		
Generalità dei contribuenti	4,97	M1
<b>CAMPANIA</b>		
Generalità dei contribuenti	4,97	M1
<b>EMILIA ROMAGNA</b>		
Generalità dei contribuenti	3,9	OR
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>		
Generalità dei contribuenti	3,9	OR
Professionisti e artisti con almeno un dipendente e volume d'affari fino a 120.000 euro	2,98	A6
<b>LAZIO</b>		
Generalità dei contribuenti	4,82	OR
<b>LOMBARDIA</b>		
Generalità dei contribuenti	3,9	OR
<b>MARCHE</b>		
Generalità dei contribuenti	4,73	M1
<b>MOLISE</b>		
Generalità dei contribuenti	4,97	OR
Valore della produzione riferito ai comuni della provincia di Campobasso danneggiati dal sisma del 31/10/2002	4,05	A1
<b>PIEMONTE</b>		
Generalità dei contribuenti	3,9	OR
Attività esercitate esclusivamente in comuni ad alta marginalità (l'elenco è sul sito della regione Piemonte)	2,98	A4
<b>PUGLIA</b>		
Generalità dei contribuenti	4,82	M1
<b>SARDEGNA</b>		
Generalità dei contribuenti	1,17	A1
<b>SICILIA</b>		
Generalità dei contribuenti	4,82	OR
<b>TOSCANA</b>		
Generalità dei contribuenti	3,9	OR
Maggiorazione per alcune attività (ingegneri, architetti, veterinari, dentisti, avvocati, ecc.)	4,82	M1
<b>UMBRIA</b>		
Generalità dei contribuenti	3,9	OR
<b>VALLE D'AOSTA</b>		
Generalità dei contribuenti	3,9	OR
<b>VENETO</b>		
Generalità dei contribuenti	3,9	OR
<b>BOLZANO</b>		
Generalità dei contribuenti	2,78	A1
<b>TRENTO</b>		
Generalità dei contribuenti	2,8	A1
Soggetti che a fine anno hanno un numero di unità lavorative di dipendenti impiegati nel territorio provinciale almeno pari al 95% del parametro dell'anno precedente	2,3	A2
Soggetti che a fine anno rispettano il parametro dell'agevolazione A2 attuando contratti che, a fronte della riduzione dell'orario di lavoro per chi raggiunge i requisiti minimi per il pensionamento, prevedono l'assunzione di giovani con non più di 35 anni	2,1	A3
Soggetti che a fine anno presentano, rispetto al precedente, un incremento superiore al 5% delle unità lavorative annue di dipendenti a tempo indeterminato	1,3	A4
Nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale a decorrere dall'1/1/2013	0	A9
Nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale nel 2012	0	A11
<b>TUTTE LE REGIONI</b>		
In caso di eventuali altre modifiche del regime impositivo non previste da questa tabella		XX

## Il quadro IS Prospetti vari

Il quadro IS è composto da 15 sezioni; di queste, solo alcune interessano direttamente i professionisti, in particolare la **sezione I**, riservata alle **deduzioni per il costo del lavoro**.

### Sezione I

Queste le deduzioni fruibili per il periodo d'imposta 2014:

- deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- deduzione forfetaria di 7.500 euro (15.000 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato. Tali importi sono aumentati, rispettivamente a 13.500 e a 21.000, per i lavoratori di sesso femminile e per quelli con meno di 35 anni;
- deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali;
- deduzione delle spese per apprendisti, per disabili, per il personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo;
- deduzione di 1.850 euro per ciascun dipendente, fino ad un massimo di cinque dipendenti;
- deduzione per incremento della base occupazionale.

Per ciascun dipendente, l'importo delle deduzioni non può eccedere il limite rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro. Le deduzioni di cui al secondo e terzo punto sono alternative a quelle di cui al quarto e quinto punto. Devono essere indicati:

● nel **rigo IS1, colonna 1**, il numero di dipendenti, collaboratori, ecc., per i quali si fruisce della deduzione dei contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (Inail, Enpaia, ecc.); in **colonna 2**, l'importo della deduzione (non è alternativa alle altre deduzioni previste dall'articolo 11). Per i professionisti, i contributi assicurativi rilevanti, in base al criterio di cassa, nel periodo d'imposta in cui sono versati (per le imprese, si applica il criterio di competenza);

● nei **rigli IS2 e IS3, colonna 1**, va indicato il numero dei dipendenti per i quali si fruisce di almeno una delle seguenti deduzioni:

- deduzione **forfetaria** per ogni dipendente a tempo indeterminato impiegato nel 2014 (*vedi secondo punto elenco nell'illustrazione del quadro IS*). Sia la deduzione base che quella maggiorata vanno ragguagliate: in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi; in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno; se i lavoratori non sono impiegati per l'intero periodo d'imposta; in caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale;

- deduzione dei **contributi assistenziali e previdenziali** (sia gli obbligatori che quelli pagati alle forme pensionistiche complementari) versati per i dipendenti a tempo indeterminato.

In **colonna 3 di IS2** e in **colonna 2 di IS3** va indicato l'importo delle deduzioni corrispondenti.

Per i dipendenti per i quali si fruisce delle deduzioni indicate nei rigli IS2 e IS3, non si può beneficiare delle deduzioni di cui ai rigli IS4 e IS5;

● nei **rigli IS4 e IS5, colonna 1**, il numero dei soggetti (dipendenti, collaboratori, ecc.) per i quali si fruisce di almeno una delle seguenti deduzioni:

- deduzione delle spese relative agli **apprendisti**, ai **disabili**, al personale impiegato con **contratto di formazione e lavoro** ed al personale addetto alla **ricerca e sviluppo**;

- deduzione di **1.850 euro**, su base annua (quindi, da ragguagliare), per ciascun dipendente - sia a tempo determinato che indeterminato - **fino a cinque dipendenti** (non si tiene conto di apprendisti, disabili e personale assunto con contratti di formazione lavoro). La deduzione spetta se i componenti positivi che concorrono a formare il valore della produzione non superano 400.000 euro.

In **colonna 3 di IS4** e in **colonna 2 di IS5** va indicato l'importo delle deduzioni corrispondenti;

● nel **rigo IS6, colonna 1**, il numero dei soggetti per i quali si fruisce della deduzione per l'incremento occupazionale. La deduzione, da riportare in **colonna 2**, spetta per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato rispetto al numero medio dei lavoratori con medesimo contratto relativo al periodo d'imposta precedente. La deduzione spetta per il periodo d'imposta in cui avviene l'assunzione e per i due successivi; decade se, nei periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo d'imposta di assunzione. La deduzione è pari al minore tra il costo effettivo del personale neoassunto (nel limite di 15.000 euro per ciascun nuovo assunto) e l'incremento complessivo del costo del personale;

● nel **rigo IS7**, la somma degli importi della colonna 2 dei rigli IS1, IS3, IS5 e IS6 e della colonna 3 dei rigli IS2 e IS4;

● nel **rigo IS8**, la somma delle eccedenze delle deduzioni riferite a ciascuno dei dipendenti per i quali si fruisce di una o più deduzioni (ossia, la differenza tra le deduzioni e la somma di retribuzione, oneri e spese a carico del datore di lavoro);

● nel **rigo IS9**, il totale delle deduzioni effettivamente spettanti (IS7 - IS8).

### Sezione IX

La **sezione IX** va compilata per indicare il codice relativo a ciascuna attività per la quale è stata compilata una distinta sezione del quadro IQ. Se il contribuente ha svolto più attività per le quali è stata compilata una medesima sezione, va riportato il codice dell'attività svolta in via prevalente. Nel **rigo IS36** va indicato, nel **campo "Codice attività"**, il codice desunto dalla tabella ATECO2007 e, nel **campo "Sezione"**, il numero (da "1" a "6") che identifica la sezione del quadro IQ ("5", per i professionisti) ove è stato determinato il valore della produzione relativo a quella attività.